LEGGI E DECRETI

PER LE PROVINCIE VENETE

UNITE

AL REGNO D' ITALIA

PUBBLICATI IN ORDINE AL DECRETO

28. *APRILE* 1806.

VENEZIA 1.° MAGGIO 1806.

NELLA REGIA STAMPERIA DI FRANCESCO ANDREOLA

In Campo S. Angelo N. 3029.

NAPOLEONE I.

PER LA GRAZIA DI DIO, E PER LE COSTITUZIONI IMPERATORE DE' FRANCESI, E RE D'ITALIA.

EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, Governatore degli Stati Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e R. per il Comando in Capo dell'Armata d'Italia, a tutti quelli, che vedranno le presenti, salute.

NOI in virtù dell'Autorità, che Ci è stata delegata dall'Altissimo, ed Augustissimo Imperatore, e Re NAPOLEONE I. nostro onoratissimo Padre, e graziosissimo Sovrano,

ABBIAMO DECRETATO, E DECRETIAMO

ARTICOLO I.

SAranno pubblicate nelle Provincie Venete, e col primo giorno di Maggio 1806. poste in esecuzione le Leggi, e li Decreti qui sotto enunciati, in quelli articoli, ne'quali le Leggi, e Decreti posteriori non vi abbiano derogato.

La Legge 24. Luglio 1802.; il Decreto primo Ottobre; l'avviso 25. Ottobre dello stesso anno, il Decreto 20. Giugno 1805., sul diritto di Cittadinanza.

I Decreti, e Regolamenti dei 27. Marzo 1806. sui registri degli atti dello stato Civile.

Decreto 18. Febbraro 1803. portante le attribuzioni del Ministero dell'interno.

Li Decreti 7. Giugno, e 19. Ottobre 1805.; che lo hanno modificato in alcuni articoli.

Le leggi 21. Settembre 1802. e 23. Decembre 1803. sui debiti delle Comuni.

La legge 22. Marzo 1804. sui Ricevitori Comunali.

Il Regolamento 15. Maggio 1804. sull'esercizio del diritto patronale competente ai Comuni di nominare il Parroco.

Il Decreto 5. Ottobre 1805. che ingiunge alle Comuni di abbuonarsi al Bollettino delle Leggi.

La legge 24. Luglio 1802. sulla tassa personale, e il regolamento 30. Gennaro 1803. sul modo di formarne il ruolo per l'esazione.

Regolamento 6. Giugno 1804. sulle Caserme, e decreto 29. Marzo 1806. sulle medesime.

Decreto 30. Marzo 1806. sull'alloggio della Gendarmeria ne' Comuni.

Regolamento 20. Ottobre 1804. sui trasporti per servizio Militare.

Leg-

Leggi 27. Ottobre 1803.; che stabilisce un nuovo sistema uniforme sui pesi, e sulle misure.

Regolamento 21. Settembre 1805. sull'esercizio della Caccia.

Li due Decreti 7. Luglio 1805. sulla pubblica istruzione.

Decreto 25. Luglio 1805. sull' alunnato con pensione per lo studio delle belle arti in Roma.

Regolamento 15. Decembre 1802. sulle Biblioteche.

Li due Regolamenti 3. Novembre 1805. sull'abilitazione all'esercizio delle professioni d'Ingegnere, di Architetto, d'Agrimensore, e di Ragionato.

Decreto 5. Novembre 1802. sull' innesto del Vajuolo umano, e 9. Maggio 1804. sulla Vaccinazione.

Legge 20. Agosto 1802. decreto 18. e 27. Ottobre. Istruzioni 15. Novembre, e Decreto 27. Decembre di quell'anno. Legge 28. Ottobre 1803. Regolamento, ed istruzioni. 15. Ottobre 1804. su varj oggetti di Polizia.

Legge 10. Luglio 1802. ch'esclude gl'Impiegati dagli appalti. Decreto 6. Agosto 1803.; e relative istruzioni sulle prove da prodursi dai ricorrenti per ottenere impieghi, di non esser stati processati criminalmente, e di avere eseguita la legge di coscrizione.

Avviso 27. Maggio 1802. sull' autenticazione delle carte da spedirsi all' esterno.

ARTICOLO II.

Il primo Maggio prossimo il Ministro dell'Interno sarà incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato sotto la sorveglianza del Consigliere di Stato, Amministratore delle Finanze.

Dato in Milano li 24. Aprile 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per Sua Altezza Imperiale
Il Segretario degli Ordini
S. MEJAN.

Venezia li 28. Aprile 1806.

Per Commissione del Consigliere di Stato, Amministratore Generale delle Finanze, e del Demanio degli Stati Veneti, Comandante della Legion d'onore.

Mengotti Segretario Generale.

N. I.

REPUBBLICA ITALIANA

Milano li 26. Luglio 1802. Anno I.

Il Governo proclama Legge della Repubblica il seguente Decreto del Corpo Legislativo, ed ordina, che sia munito del Sigillo dello Stato, stampato, pubblicato, ed eseguito.

MELZI VICE-PRESIDENTE.

Il Consigliere Segretario di Stato
NOBILI.

Milano li 24. Luglio 1802. Anno I.

IL CORPO LEGISLATIVO

Radunato nel numero di Membri prescritto dall' articolo 84. della Costituzione, intesa la lettura di un progetto di Legge relativo all' organizzazione delle Autorità Amministrative, approvato dal Consiglio Legislativo il dì 21. del mese di Luglio corrente, trasmessogli dal Governo il giorno 22. del mese suddetto, comunicato alla Camera degli Oratori nello stesso giorno, intesa nella sua seduta dei 24. dello stesso mese la discussione sull' istesso progetto, raccolti i suffragj a scrutinio segreto

DECRETA

TITOLO I.

Organizzazione Generale.

Art. 1. Vi è in ogni Dipartimento una Prefettura, un' Amministrazione Dipartimentale, e un Consiglio Generale.

2. In ogni Comune vi è una Municipalità, e un Consiglio Comunale.

3. Vi è un Vice-Prefetto ne' luoghi determinati dalla Legge.

4. In ogni Distretto vi è un Cancelliere, ed un Consiglio Distrettuale.

5. I nominati Funzionarj sono tolti dal Registro civico. Le loro funzioni sono incompatibili con quelle del Culto.

TITOLO II.

Delle Prefetture.

ART. 6. La Prefettura è composta di un Prefetto, di due Luogotenenti, e di un Segretario Generale nominati, e rimossi dal Governo.

7. Il Prefetto è l'organo immediato del Governo nel Dipartimento. Dirama le Leggi, e i Regolamenti a tutte le Comuni, li pubblica, e li fa eseguire.

8. L'amministrazione di tutte le attività, e passività della Nazione nel Dipartimento, è privativamente a lui affidata.

9. Sopraintende alla Polizia, e veglia alla conservazione della pubblica tranquillità.

10. Approva, o sospende le deliberazioni delle Autorità dipartimentali, e comunali nelle materie sottoposte alla sua Autorità Tutoria.

11. Veglia, perchè le spese a carico del Dipartimento, e delle Comuni, sieno fatte colla debita esattezza, ed economia.

12. Può intervenire a tutte le sessioni dell'Amministrazione dipartimentale, de' Consiglj generali, delle Municipalità, de' Consiglj comunali, e distrettuali, ma senza voto deliberativo.

13. Nelle quistioni di pubblica Amministrazione non può risolvere, se non conformemente al voto consultivo dei Luogotenenti.

14. Quando dissente dal loro voto, s' astiene di risolvere, e porta l'affare per mezzo de' Ministri alla cognizione del Consiglio Legislativo.

15. In caso di gravame, o di ritardata provvidenza per parte del Prefetto, si ricorre direttamente ai Ministri, se l'affare sia puramente amministrativo, e al Consiglio Legislativo, se si tratti di quistioni di pubblica Amministrazione.

16. In tutti gli altri casi non si avanzano ricorsi al Governo, e ai Ministri, se non per mezzo de' Prefetti, i quali sotto la più stretta responsabilità sono tenuti a presentarli colla possibile sollecitudine, accompagnati dalle loro osservazioni.

17. Il Prefetto forma ogni anno il conto presuntivo delle spese Nazionali

nali nel suo Dipartimento per l'anno prossimo, e lo trasmette ai rispettivi Ministri, entro il termine fissato dal Governo.

18. Rende conto della sua amministrazione al Governo, e lo pubblica annualmente.

19. I due Luogotenenti sono eletti fra i cittadini del Dipartimento. Essi formano il Consiglio di Prefettura, e necessariamente danno il loro voto nelle quistioni di pubblica Amministrazione.

20. Sopraintendono ai rispettivi uffici della Prefettura. L'uno è specialmente incaricato di tutte le inspezioni amministrative, l'altro di tutte le materie legali, e di polizia. Questi esercita le funzioni di Commissario del Governo presso il Tribunale d'Appello, ed altri Giudici inferiori.

21. Il Prefetto delega in sua mancanza uno de' Luogotenenti a fare le sue veci. Non volendo, o non potendo delegare, viene rappresentato dal Luogotenente d'amministrazione, e in suo difetto dal Luogotenente di giustizia, e polizia.

22. Un Segretario Generale nominato dal Governo tiene il registro di tutti gli atti della Prefettura, contrassegna la firma del Prefetto, ed è specialmente incaricato della corrispondenza col Governo, e colle autorità amministrative.

23. Fa le veci dell'uno, e dell'altro Luogotenente in loro mancanza.

24. I membri della Prefettura non possono avere meno di 30. anni.

25. La residenza ordinaria del Prefetto è nel Capo-Luogo del Dipartimento. Non può sortire dal Dipartimento senza la permissione del Ministro dell'Interno.

26. E' abilitato il Governo a fissare provvisoriamente il trattamento de' Prefetti, e degli altri membri della Prefettura. Per l'anno prossimo la Legge determina la loro stabile indennizzazione.

T I T O L O III.

Dei Vice-Prefetti.

ART. 27. Il Governo nomina, e rimove i Vice-Prefetti. La Legge fra tre anni determina il luogo di loro residenza, e il circondario di loro giurisdizione. L'uno, e l'altro è provvisoriamente rimesso all'arbitrio del Governo.

28. Dipendono interamente dalle istruzioni del Prefetto, e lo rappresentano nel circondario della loro giurisdizione.

29. Sono specialmente incaricati di diramare le Leggi, ed ordini del Go-

Governo, di vegliare alla loro esecuzione, e di mantenere la tranquillità, e sicurezza interna.

30. Eseguiscono gli ordini che venisser loro direttamente avanzati dai Ministri, ed in questo caso, come in quello dell' art. 15., hanno con essi diretta corrispondenza.

31. In loro mancanza supplisce il Segretario della Vice-Prefettura.

32. E' comune ai Vice-Prefetti, e loro Segretarj l' art. 26.

T I T O L O IV.

Delle Amministrazioni Dipartimentali.

Art. 33. L' Amministrazione Dipartimentale è composta di sette Cittadini ne' Dipartimenti d' Olona, e del Reno, e di cinque negli altri Dipartimenti.

34. E' nominata dal Governo sopra una lista dupla presentata dal Consiglio generale.

35. Si rinnova per parti ogni anno, e per intero entro un triennio. La sorte regola l' uscita ne' primi due anni. In seguito ha luogo il turno.

36. Non può esser membro dell'Amministrazione Dipartimentale, chi non ha a termini della Costituzione la capacità di entrare in uno dei tre Collegj.

37. Gli ascendenti, e discendenti, e i collaterali fino al sesto grado non possono contemporaneamente essere Amministratori del Dipartimento.

38. E' comune ai membri dell'Amministrazione Dipartimentale l'art. 24.

39. Gli Amministratori Dipartimentali sono solidalmente incaricati della gestione di tutti gli affari del Dipartimento, e della privativa amministrazione de' fondi, e spese, che la legge ha dichiarate Dipartimentali, o che sono state ordinate dal Consiglio generale.

40. Regola il riparto delle Imposte Nazionali, e Dipartimentali fra le Comuni.

41. Le opere pubbliche, in cui più Distretti hanno un interesse indivisibile, sono sottoposte all' autorità dell' Amministrazione Dipartimentale.

42. Dà il suo voto consultivo quando ne è richiesta dal Prefetto, o dal Governo.

43. Presenta ogni anno al Consiglio generale il quadro dei bisogni del Dipartimento, propone la sovrimposta Dipartimentale per l' anno prossimo, e rende i suoi conti per l' anno antecedente. Questo conto è pubblicato.

44. Esamina i conti del Ricevitore Dipartimentale in quella parte, che concerne l' interesse del Dipartimento.

45.

45. Al Ricevitore Dipartimentale è proibito sotto la più stretta responsabilità il pagare veruna somma di proprietà del Dipartimento, quando non sia contro mandati sottoscritti dal Presidente, e da un altro membro dell' Amministrazione, e vidimati dal Prefetto. Tali mandati debbono esprimere il titolo della spesa, e la Legge, o la risoluzione del Consiglio generale che l' ha approvata.

46. Per mezzo dell' Amministrazione Dipartimentale sono innoltrati al Prefetto, e al Governo i ricorsi del Dipartimento.

47. L' Amministrazione Dipartimentale delibera collegialmente.

48. Un Segretario da lei eletto tiene i registri degli atti, e contrassegna la firma del Presidente.

49. In caso d' inobbedienza alle Leggi, e agli ordini del Governo, o di malversazione della sostanza del Dipartimento, il Prefetto può sospendere l' Amministrazione Dipartimentale, e rimpiazzarla provvisoriamente.

50. Deve però senza dilazione informarne il Governo, il quale o toglie la sospensione, o destituisce definitivamente l' Amministrazione.

51. In quest' ultimo caso fa convocare immediatemente il Consiglio generale per la nomina di nuovi Amministratori.

52. I membri dell' Amministrazione Dipartimentale ricevono dal Dipartimento un' annua indennizzazione di lir. 2000.

TITOLO V.

De' Consiglj Generali.

Art. 53. Otto cittadini nominati dalle Communi, la cui popolazione eccede li 50,000. abitanti, sei da quelle, che sorpassano li 20,000., quattro da tutte le altre Comuni di prima classe, due da ciaschedun Distretto compongono il Consiglio generale del Dipartimento.

54. Le Comuni, o Capo-Luoghi di Dipartimento, che hanno come sopra diritto di nominare, concorrono inoltre colle altre Comuni alla nomina del Distretto.

55. La metà de' Cittadini componenti il Consiglio generale deve necessariamente avere le qualità richieste dalla Costituzione, ond' essere ammesso al Collegio de' Possidenti. Per l' altra metà bastano i requisiti richiesti per l' ammissione agli altri due Collegj.

56. Il Consiglio generale si rinnova parzialmente per sorte ogni anno, e per intiero entro un quinquennio.

57. La sorte determina per i primi quattro anni i Distretti, o Comuni, che debbono annualmente nominare ai posti vacanti. Successivamente ha luogo il turno.

58. Assiste alle sedute del Consiglio il Prefetto del Dipartimento, ovvero un Luogotenente di Prefettura, ma senza voto.

59. V' interviene necessariamente l' Amministrazione Dipartimentale, che ha l' iniziativa negli affari di sua competenza con voto consultivo.

60. Il Consiglio delibera collegialmente, e a scrutinio segreto.

61. Si raduna ordinariamente due volte all' anno nel Capo-Luogo del Dipartimento, cioè il primo di Aprile, e il primo di Ottobre; straordinariamente poi con ordine, o permissione del Prefetto.

62. Nella sessione d' Ottobre stabilisce, dipendentemente dall' approvazione Superiore, le spese, e l' imposta addizionale del Dipartimento per l' anno prossimo. Nomina pure nel suo seno due Revisori de' conti dell' Amministrazione Dipartimentale.

63. In quella d' Aprile esamina i conti dell' anno precedente, e le osservazioni de' Revisori.

64. Se i conti sono in regola gli approva; se no, può dimettere l' Amministrazione dipartimentale, e ordinare, che si proceda secondo le leggi contro gli Amministratori.

65. I conti dell' Amministrazione dipartimentale approvati dal Consiglio generale vengono annualmente trasmessi al Governo.

66. Il Consiglio supplisce alle spese Dipartimentali: 1. Coi redditi ordinarj de' fondi del Dipartimento; 2. Col prodotto delle Tasse, o Dazj, che la Legge ha lasciati a sua disposizione; Con una Tassa addizionale sull'estimo, entro i limiti annualmente prefissi dalla Legge.

67. Se il consiglio ricusasse di approvare le spese necessarie, ovvero le imposte corrispondenti alle spese, il Ministro, cui spetta, è autorizzato a decretare a carico del Dipartimento la spesa, o l' imposta ricusata, salvo il ricorso al Governo.

68. Oltre i suddetti oggetti tratta di tutti gli affari del Dipartimento, e decreta le rimostranze da innoltrarsi al Governo sia per togliere qualche danno, sia per promovere qualche misura utile al Dipartimento medesimo.

69. Non può occuparsi che di oggetti relativi all' Amministrazione interna del Dipartimento. Nel caso di contravvenzione il Prefetto può sciogliere la sessione.

70. Nessuna delle due sessioni ordinarie del Consiglio generale può durare più d' una decade.

71. Le

71. Le sue deliberazioni negli affari ordinarj sono sottoposte all' approvazione del Prefetto, e negli straordinarj a quella del Governo.

72. E' comune al Consiglio generale l' art. 37.

73. Il Consiglio generale ha un Segretario pel registro degli atti. Questi si conservano separatamente nell' Archivio dell' Amministrazione Dipartimentale.

T I T O L O V.I.

Delle Municipalità.

ART. 74. Le Comuni si distinguono in tre classi. Appartengono alla prima tutte quelle la popolazione delle quali eccede li 10,000. abitanti; alla seconda quelle che oltrepassano li 3,000. fino ai 10,000. Tutte le altre al disotto dei 3,000. abitanti formano la terza classe.

75. Il Governo è abilitato ad aggregare le piccole Comuni alle maggiori, dove trovi la convenienza di farlo. Questa operazione viene proposta dal Consiglio generale, ed approvata definitivamente dal Governo.

76. Le Comuni aggregate si considerano per una sola Comune quanto a tutti gli effetti, salvo quello delle attività, e passività rispettive, che vengono ragguagliate nello stabilimento annuo dell' imposta comunale.

77. Le Municipalità nelle Comuni di prima classe sono composte di sette a nove individui; in quelle della seconda di cinque a sette. Nelle altre tutte di tre.

78. Gli Amministratori municipali nelle Comuni di prima, e seconda classe sono proposti per schede segrete dai membri del Consiglio comunale, e sono eletti dal Consiglio medesimo a maggiorità assoluta di suffragj.

79. Non può aver luogo nelle Municipalità di prima, e seconda classe chi ha lite aperta con essa, chi non è iscritto nel di lei registro civico, e non ha i requisiti, di cui all'art. 55. Il requisito di possidenza, basta che si verifichi nel circondario del Dipartimento, e in qualche parte in quello della Comune.

80. Nelle Comuni di terza classe due Amministratori municipali sono eletti fra i possidenti nella Comune, benchè altrove domiciliati, e il terzo fra i non possidenti, purchè sia descritto nel registro civico, non sia debitore della Comune, e non abbia lite aperta con essa.

81. Dei due possidenti l' uno necessariamente si sceglie fra i sei maggiori estimati; l'altro indistintamente fra tutti gli estimati nella Comune medesima. Il semplice Direttario non si considera per possidente.

 82. L' uf-

82. L'ufficio di Amministratore municipale è gratuito; nè può ricusarsi senza legittimo impedimento. Il rifiuto illegittimo è punito con 10. scudi di multa da applicarsi a beneficio della Comune.

83. Nelle Comuni di terza classe l'eletto ritiene nella propria persona la carica di Amministratore, ma può affidarne l'esercizio ad un sostituto domiciliato nella Comune, purchè non sia soggetto a veruna legale eccezione. Esso risponde pel sostituto.

84. E' comune agli Amministratori municipali l'art. 37.

85. Le Municipalità di prima, e seconda classe si rinnovano parzialmente ogni anno, e interamente nel turno di tre anni come all'art. 35.

86. Gli Amministratori municipali sono indefinitamente rieleggibili.

87. Esercitano in conformità delle Leggi, e dei Regolamenti veglianti tutte le ispezioni amministrative, economiche, e rappresentative della loro comune.

88. Presentano ogni anno al Consiglio comunale il loro rendiconto dell' anno antecedente, e il progetto delle spese, e delle imposte comunali per l' anno successivo.

89. Formano, quando occorre, una lista dupla per la nomina spettante al Distretto, de' membri del Consiglio generale. Questa lista è trasmessa al Capo-Luogo del Distretto per mezzo di uno degli Amministratori municipali, che concorre col suo voto alla detta nomina.

90. La Municipalità propongono ai Consiglj comunali tutti gli altri oggetti, che interessano la Comune, ed eseguiscono le determinazioni degli stessi Consiglj, dietro l'approvazione de' Prefetti o del Governo ne' rispettivi casi.

91. Il prodotto delle rendite, e delle imposte comunali è versato nella Cassa del Ricevitore della Comune. Non può esserne ammosso, se non contro mandato firmato da due membri della Municipalità, il quale esprima il titolo della spesa, e sia vidimato dal Cancelliere distrettuale.

92. Le Municipalità dipendono immediatamente dal Prefetto, o Vice-Prefetto, nella di cui giurisdizione esiste la Comune, e ne eseguiscono gli ordini. Il Prefetto può sospenderle ne' casi, e ne' modi contemplati dagli articoli 49. 50. e 51.

93. Al medesimo fanno rapporto dell' emergenze, che esigono la superiore provvidenza. Questo rapporto può farsi o direttamente dagli Amministratori municipali, o indirettamente per mezzo del Cancelliere distrettuale.

94. Si convocano quando il bisogno lo richiede, e necessariamente dietro alla domanda del Prefetto, o Vice-Prefetto, o del Cancelliere predetto.

95. Tra-

95. Trasmettono mensualmente alla Prefettura copia dei loro atti. Di questa trasmissione sono incaricati i Cancellieri distrettuali per le Municipalità di terza classe.

96. Le Municipalità si rivolgono direttamente al Governo, ne' casi di gravame, o di denegata, o ritardata provvidenza per parte de' Prefetti, o Vice-Prefetti. La stessa facoltà compete ai Cancellieri.

97. Le Municipalità di prima, e seconda classe hanno un Segretario da loro eletto, e quegl'impiegati, di cui abbisognano. Il loro N.º e la loro indennizzazione sono fissati dalle stesse Municipalità, ed approvati dal Consiglio comunale.

98. Presso le Municipalità di terza classe il Cancelliere distrettuale fà le funzioni di Segretario, e tiene il registro de' loro atti.

99. Gli Amministratori delle predette Municipalità di terza classe nominano, e confermano un Agente comunale, che li rappresenta come Procuratore nell'amministrazione degli affari della Comune.

100. Essi possono esigere dall'eletto una sigurtà; e all'incontro rispondono solidalmente per lui in qualunque caso di mancanza.

101. L'ufficio di Agente comunale non può conferirsi a chi sia debitore della Comune medesima, o abbia lite aperta con essa, a chi non sia descritto nel Registro civico, a chi non sappia leggere, e scrivere.

102. Non è permesso all'Agente l'assentarsi anche per breve tempo dalla sua Comune, senza l'assenso della Municipalità, e senza la surrogazione d'un altro soggetto da partecipassi anche al Cancelliere.

103. Ha una diretta corrispondenza col Cancelliere distrettuale. Da lui riceve le Leggi, e gli ordini da pubblicarsi nella Comune, e gli trasmette l'attestato della loro pubblicazione.

104. Tutte le intimazioni dirette alle Comuni, si fanno per essa all'Agente comunale.

105. Dipendentemente dagli Amministratori municipali veglia sopra tutto ciò che ha rapporto all'entrata, e alla spesa della Comune.

106. Dispone i mandati pei pagamenti liquidi, e li presenta agli Amministratori acciò sieno firmati.

107. L'opera dell'Agente è compensata. La Municipalità ne propone lo stipendio, e il Prefetto l'approva. La percezione di qualunque altro emolumento non approvato, come sopra, gli è espressamente proibita.

108. Vi è pure al servizio d'ogni Comune di terza classe un Cursore incaricato di eseguire gli ordini della Municipalità, del Cancelliere, e dell'Agente comunale.

109. Ser-

109. Serve alla corrispondenza fra di loro, pubblica le Leggi, e i Proclami. Fa rapporto alle Autorità di tutto ciò che può interessare la loro vigilanza a vantaggio dei cittadini, e della Comune.

110. Il Cursore è nominato, confermato, e rimosso dagli Amministratori municipali. Il suo salario è proposto dai medesimi, ed approvato dal Prefetto.

111. E' comune al Cursore l'articolo 107.

T I T O L O VII.

Dei Consiglj Comunali.

Art. 112. Il Consiglio comunale nelle Comuni di prima classe è composto di 40. cittadini capi di famiglia, e di 30. in quelle della seconda.

113. La metà del detto numero è necessariamente de' possidenti, l'altra metà può essere di non possidenti, che però abbiano nella Comune qualche stabilimento di commercio, o d'industria, o esercitino qualche scienza, od arte ancorchè meccanica.

114. Così gli uni, che gli altri debbono essere descritti nel Registro civico della Comune.

115. Il requisito di possidenza basta, che si verifichi nel circondario del Dipartimento come all' articolo 79.

116. Il consiglio si rinnova per quote eguali d'anno in anno entro un quinquennio come all' articolo 56.

117. Ai posti vacanti nomina il Consiglio generale del Dipartimento sopra una lista tripla presentata dall'istesso Consiglio comunale. Se alcuno de' cittadini proposti non ha i requisiti, di cui all'articolo 113., la lista viene rigettata.

118. I Membri, che sortono, non sono rieleggibili, se non dopo due anni.

119. E' comune ai membri del Consiglio comunale nelle predette classi l'articolo 37.

120. Nelle comuni di terza classe intervengono ai Consigli comunali, tutti gli estimati in quella Comune, benchè altrove domiciliati, e tutti i capi di famiglia non possidenti, ma però descritti nel Registro civico della stessa Comune, che abbiano compita l'età di 35. anni, ed abbiano uno stabilimento d'agricoltura, d'industria, o di commercio nel di lei circondario; e vi paghino la tassa personale.

121. Per

121. Per i possidenti domiciliati fuori della rispettiva Comune, ma però abitanti nel Territorio della Repubblica, intervengono al Consiglio i loro procuratori.

122. Sono esclusi dal Consiglio comunale nelle Comuni d'ogni classe, i pupilli, i minori, le donne, gli interdetti, i possidenti domiciliati fuori del Territorio della Repubblica, i debitori della Comune, e quelli che hanno con essa lite aperta.

123. I Consiglj comunali nelle Comuni di prima, e seconda classe si tengono alla presenza di qualche membro della Prefettura, o Vice-Prefettura, e coll' assistenza delle rispettive Municipalità. In quelle di terza classe assiste al Consiglio, oltre la Municipalità, il Cancelliere distrettuale, che ne registra gli atti.

124. Non intervenendo gli Amministratori municipali, i maggiori estimati tengono il loro luogo.

125. Gli Amministratori municipali non hanno voto deliberativo ne' Consiglj comunali, quando si tratta di affari che risguardano la loro persona, o la loro amministrazione.

126. I Consigli comunali sempre si tengono in luogo pubblico.

127. La convocazione de' Consiglj comunali viene pubblicata quindici giorni avanti, dalle Municipalità nelle Comuni di prima, e seconda classe, e dai Cancellieri distrettuali in quelle della terza. Il giorno, e l'ora della convocazione si annunziano col suono della campana, ovvero col tamburo secondo l' uso de' rispettivi luoghi.

128. I Consiglj comunali si adunano ordinariamente due volte all' anno, e straordinariamente a qualunque invito del Prefetto, del Vice-Prefetto, o del Cancelliere del distretto.

129. La prima adunanza ordinaria si tiene nei mesi di Gennajo, e Febbrajo; la seconda in quelli di Settembre, e Ottobre, ad arbitrio delle rispettive Municipalità.

130. Nella prima si esamina il rendiconto della Municipalità per l' anno antecedente, e si approva, e disapprova, come agli articoli 64. e 65.

131. Nella seconda: 1. Si nominano nel modo prescritto all' art. 78. i membri del Consiglio generale, per le Comuni di prima classe, o Capo-Luoghi di Dipartimento. 2 Si forma la dupla per la nomina del Distretto allo stesso Consiglio, come all' art. 161. e seguenti. 3. Si rinnovano, e si confermano gli Amministratori municipali per l' anno successivo. 4. Si determinano le spese, e le imposte Comunali per l' anno medesimo. 5. Si nominano i Revisori de' conti dell' anno corrente.

132. Tut-

132. Tutti gli affari che interessano la Comune possono indistintamente trattarsi in entrambe le sessioni.

133. Alle spese delle Comuni si supplisce. 1. Colle loro rendite ordinarie. 2. Col prodotto cumulativo di una tassa personale non maggiore di lire tre e mezza sopra gli abitanti maschi della Comune dai 14. anni compiti sino ai 60. inclusivamente, e di una equivalente sovraimposta sul Censo, talchè la spesa venga egualmente divisa fra la tassa reale, e la personale. 3. Al di là del massimo della personale tutta la spesa resta a carico dell' estimo.

134. Ha luogo per l' imposta, e spese comunali il prescritto all' art. 67.

135. Il Consiglio comunale delibera collegialmente a scrutinio segreto, e qualunque sia il numero degli intervenienti, la deliberazione presa è sempre legittima.

136. Si applica ai Consigli comunali il disposto nell' art. 69.

137. Gli atti de' Consigli comunali quanto alle Comuni di prima, e seconda classe si registrano dal Segretario della Municipalità, e per quelle di terza classe dai Cancellieri distrettuali.

138. Ne viene trasmessa copia al Prefetto per la sua approvazione.

TITOLO VIII.

Dei Cancellieri Distrettuali.

Art. 139. Vi è in ogni Distretto un Cancelliere, la cui nomina si fa, e si revoca dal Governo.

140. Il Governo pubblica colla possibile sollecitudine una nuova organizzazione distrettuale.

141. L' unione di quelle Comuni, che hanno fra di loro più stretti rapporti d' interesse, e più comodo accesso ad un luogo centrale, determina il Circondario di ciaschedun Distretto.

142. Il Governo prima di pubblicare la nuova distrettuazione, sente il voto delle Prefetture, delle Amministrazioni dipartimentali, e de' Consigli generali.

143. La distrettuazione è provvisoria, ma dal momento in cui è pubblicata, sospende l' effetto di qualunque altra Legge precedente relativa alla circoscrizione de' Distretti.

144. Nel terzo anno la Legge stabilisce la distrettuazione definitiva.

145. Sono incapaci dell' ufficio di Cancelliere, i minori, gli inquisiti di

di delitto, che porti pena infamante, i debitori delle Comuni comprese nel Distretto, e tutti quelli, che hanno lite pendente colle medesime.

146. Nella nomina de' Cancellieri si ha un giusto riguardo di preferenza ai Giure-Consulti, ai Notari, agli Ingegneri, e a chi ha qualche pratica di contabilità, o di pubblica amministrazione.

147. Per la nomina all'ufficio di Cancelliere si richiedono necessariamente quelle stesse prove di probità, che le Leggi, o i regolamenti domandano per l'esercizio dell'arte Notarile.

148. I Cancellieri sono l'organo immediato del Governo nel rispettivo Distretto, e sono i Segretarj delle Comuni di terza classe in esso comprese.

149. Come Delegati del Governo devono diramare le Leggi, i Regolamenti, i Proclami, e verificarne la pubblicazione.

150. Custodiscono i libri censuarj delle Comuni comprese nel loro Distretto, e vi fanno le opportune annotazioni in caso di traslazione di dominio.

151. Hanno relativamente al Censo le ispezioni, che loro vengono specialmente affidate dal Ministro dell'Interno.

152. Come Segretarj delle Comuni, sono incaricati di convocarle. Assistono alle loro sedute, ne registrano gli atti, e trasmettono al Governo le loro rimostranze.

153. Conservano il registro civico di ciascheduna Comune, e vi descrivono, o cancellano que' cittadini, che a norma della Legge, debbono esservi registrati, o cancellati.

154. Convocano il Consiglio distrettuale, e tengono il registro delle deliberazioni.

155. Negli affari dipendenti dal loro ufficio hanno la fede pubblica.

156. Il Governo provvisoriamente determina la misura delle indennizzazioni, che i Cancellieri ricevono dal Tesoro Nazionale come suoi Delegati pel censo; quella che debbano conseguire dalle rispettive Comuni come loro Segretarj, è proposta dalle Municipalità, ed approvata dal Prefetto.

T I T O L O IX.

Del Consiglio Distrettuale.

Art. 157. Il Consiglio distrettuale è composto di un Amministratore municipale deputato da ciascheduna delle Comuni, che formano il Distretto.

158. Si raduna nel Capo-Luogo all'invito del Cancelliere.

159. Delibera collegialmente, ed a scrutinio segreto sugli affari, che interessano la maggior parte delle Comuni comprese nel Circondario distrettuale.

160. Necessariamente si raduna per la nomina de' membri del Consiglio generale.

161. Ogni Municipalità trasmette al Consiglio distrettuale, per mezzo di uno de' suoi membri, una lista dupla dei posti a cui deve nominare.

162. Può esser compreso nelle suddette liste qualunque cittadino del Dipartimento, purchè abbia i requisiti de' quali all' art. 36.

163. Se in qualche lista è proposto chi non abbia requisiti suddetti, la lista si rigetta.

164. Qualora debbasi necessariamente nominare un possidente a qualche posto vacante, il Consiglio generale ne dà avviso al Distretto, cui appartiene la nomina, e in tal caso la lista delle Municipalità è composta di due cittadini capaci di entrare nel Collegio de' possidenti.

165. Sulle liste trasmesse dalle Municipalità, il Consiglio distrettuale procede alla nomina definitiva.

166. Il Cancelliere comunica al Prefetto la nomina seguita, e ne trasmette l' atto autentico al Consiglio generale.

167. Sono comuni al Consiglio distrettuale gli articoli 37. 69. e 101.

T I T O L O X.

Disposizioni Provvisorie.

Art. 168. Il Governo per la prima volta nomina la metà del Consiglio generale in ogni Dipartimento. Questa metà completa il Consiglio.

169. Il numero de' membri componenti il Consiglio è provvisoriamente di 40. ne' Dipartimenti, che eccedono la popolazione di 300,000 abitanti, e di 30. negli altri Dipartimenti. Tutti debbono avere i requisiti de' quali all' art. 55.

170. Questo numero si rettifica a norma dell' art. 53., quando il Governo abbia pubblicata la nuova organizzazione delle Comuni, e dei Distretti.

171. Il Consiglio generale così eletto assume l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla Legge, forma la lista dupla per l' Amministrazione dipartimentale, e nomina i Consigli comunali nelle Comuni di prima e seconda classe, che successivamente eleggono le rispettive Municipalità.

172. Quanto alle Comuni di terza classe ne' luoghi ove non sono in

atti-

attività i Consiglj comunali, il Consiglio generale nomina delle Municipalità provvisorie sino alla nuova organizzazione delle Comuni, e de' Distretti. Queste esercitano la loro giurisdizione sopra le Comuni comprese nel circondario delle Municipalità attuali: dove poi sono in attività, sotto qualsivoglia denominazione, i Consiglj comunali, il Governo dà loro la forma prescritta dalla presente Legge.

173. Queste Municipalità provvisorie sono composte di cinque membri, due tolti fra i sei maggiori estimati, due fra il Corpo degli estimati, ed uno fra gli abitanti del circondario Municipale, salvi i requisiti richiesti agli articoli 37. e 113.

174. Nomina pure per i suddetti circondarj provvisorj un Consiglio comunale composto nel modo prescritto per le Comuni di seconda classe.

175. Finchè non sieno posti in attività i Cancellieri distrettuali, un Segretario nominato dal Governo tiene i registri delle Municipalità, e de' Consiglj comunali provvisorj.

176. Una Legge apposita provvede pei Ricevitori Dipartimentali, e Comunali.

177. Cesserà dentro un anno in tutta la Repubblica la coobbligazione de' sei maggiori estimati. Cessa però immediatamente in que' Dipartimenti, nei quali esiste un Ricevitore Dipartimentale.

178. Il Governo dirama le opportune istruzioni, onde la presente Legge venga colla possibile sollecitudine attivata.

Firmat. = L. VACCARI *Presidente*.

Sott. = MANGILLI = L. PORRO *Segretarj*.

Certificato conforme.

Il Consigliere Segretario di Stato

NOBILI.

RE-

N. II.

REPUBBLICA ITALIANA

Milano 1. Ottobre 1802. Anno I.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI

Veduto l'art. 27. della Legge 27. Luglio 1802. Anno I.

O R D I N A

I. Dentro un mese dopo l'installazione delle Municipalità organizzate a tenore della Legge 24. Luglio è aperto il registro civico in tutta la Repubblica.

II. Ogni Cittadino, che voglia essere inscritto nel registro, presenta alla Municipalità del Luogo, ove trovasi domiciliato, la sua petizione documentata a norma degli art. 11. e 19. della citata Legge 27. Luglio. Chi avesse domicilio in più luoghi, non può dirigere la petizione che ad una sola tra le Municipalità dei Luoghi medesimi: notifica alla stessa gli altri luoghi ove tiene domicilio, e dichiara di non essere inscritto in alcuno di essi.

III. Ciascuna Municipalità tiene un separato Protocollo degli atti relativi alle suddette petizioni. E' comunicata ai Prefetti la modula uniforme di questo Protocollo per l'opportuna diramazione alle Municipalità.

IV. Nelle Comuni di terza classe, dove il Cancelliere Distrettuale fa le funzioni di Segretario presso la Municipalità, la firma di quest'ultimo voluta dall'art. 12. della Legge 27. Luglio è supplita dall'Agente Comunale.

V. La forma del registro presso i Cancellieri Distrettuali è in libri di cento fogli per ciascuno. La loro modula uniforme è comunicata ai Prefetti per l'opportuna diramazione ai Cancellieri.

VI. Non vi si fanno nè abbreviature, nè richiami, nè cancellature. Occorrendo che se ne facciano, vengono controsegnate dal Cancelliere: in caso diverso il medesimo ne è responsabile.

VII. Qualunque contravvenzione ai due precedenti articoli è punita colla sospensione, ed anche colla destituzione dall'impiego a norma dei casi; oltre le pene maggiori portate dalle leggi in caso di dolosa alterazione, o di falso.

VIII. Oltre le operazioni prescritte agli art. 15. 16. e 17. della Legge, ciascun Cancelliere tiene una rubrica, ossia nomenclatore per ordine alfabetico, dei Cittadini attivi inscritti nel proprio registro, col semplice riferimento al numero progressivo del registro medesimo.

IX. I Prefetti inoltrano semestralmente al Ministro dell' Interno il transunto complessivo dei quadri delle iscrizioni stati loro trasmessi dai Cancellieri

lieri

lieri Distrettuali in esecuzione dell'art. 17. della Legge non che delle variazioni dei quadri antecedenti.

X. Tosto che il registro civico è disposto entro il tempo prescritto nell' art. 1. del presente Decreto, il Prefetto ne avvisa il Pubblico. Da quell' istante hanno principio, per parte dei Tribunali, e delle Autorità amministrative, le rispettive notificazioni prescritte agli art. 20., e 22. della Legge, per gli effetti dell'art. 21. della Legge medesima.

XI. I Prefetti de' rispettivi Dipartimenti sono incaricati della esecuzione dell'ordine presente, il quale sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne'luoghi soliti.

V I L L A.

VISMARA *Segretario Centrale.*

N. III.

REPUBBLICA ITALIANA

Milano 25. Ottobre 1802. anno I.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI

A V V I S O.

Nell'esame delle Petizioni presentate al Governo per ottenere la Cittadinanza della Repubblica Italiana si è dovuto rilevare, che nella massima parte o sono mancanti degli opportuni ricapiti, o questi sono insufficienti a far prova per difetto sia dell'intrinseca, o dell' estrinseca loro forma.

All' oggetto perciò che i Petenti non rimangano nell' inopportuna fiducia sulle Petizioni già presentate, ed altronde siano intesi della direzione, e dei metodi da osservarsi nel produrre le necessarie giustificazioni, si deduce a loro notizia quanto segue.

I. Tutte le Petizioni di Cittadinanza dirette al Governo della Repubblica si presentano al Ministro degli Affari Interni.

II. Ciascheduna Petizione è corredata dei ricapiti giustificativi del titolo a cui si trova appoggiata.

III. Nei casi contemplati agli Art. 2. 3. e 4. della Legge 27. Luglio, la verificazione de' requisiti voluti dalla Legge stessa si fa avanti la Prefettura del rispettivo Dipartimento.

IV. Il ricapito provante tale verificazione si unisce alla Petizione diretta al Governo da presentarsi al Ministro degli Affari Interni.

B V. Es-

V. Esso, dopo soddisfatte le ispezioni di proprio istituto, inoltra ciascheduna Petizione col corredo de' relativi ricapiti al Governo, accompagnandola con suo rapporto.

VI. Le Petizioni già state inoltrate al Governo per ottenere la Cittadinanza della Repubblica Italiana esistono presso l' Ufficio Generale delle Tasse del Ministro degli Affari Interni, dal quale ciaschedun Petente può ritirarle a proprio arbitrio.

V I L L A.

VISMARA *Segretario Centrale.*

N. IV.

NAPOLEONE I.

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI, IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D' ITALIA

Dietro il rapporto del Ministro della Guerra, e sentito il Consiglio di Stato.

D E C R E T A

Art. I. Agli Ufficiali, Sotto-Ufficiali, e Soldati nati in estero paese che hanno fatta una delle Campagne degli anni IV. V. VI. VII. VIII. e IX. nei Corpi Italiani della Repubblica Cisalpina, che hanno continuato fin' ora nel servigio dell' armata, e che si sono maritati in paese con donna nazionale, è accordata la Cittadinanza un' anno dopo che avranno dichiarato formalmente avanti le Municipalità de' paesi, ove si trovano, di fissarsi stabilmente nel Regno.

II. Gli Ufficiali, Sotto Ufficiali, e Soldati, che non hanno i mentovati requisiti, e che desiderano di ottenere la stessa grazia, possono presentare le loro domande individuali alle Autorità competenti unitamente ai titoli dei servigi da essi resi, ed alla dichiarazione di stabilirsi in uno dei paesi del Regno, per gli opportuni provvedimenti.

III. I Ministri della Guerra, e dell' Interno sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Mantova 20. Giugno 1805.

NAPOLEONE.

Contrassegnato a Milano questo dì 21. Giugno 1805.

Per l' Imperatore e Re

Il Consigliere Segretario di Stato

L. VACCARI.

NA-

N. V.

NAPOLEONE I.

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI IMPERATORE DEI FRANCESI E RE D'ITALIA.

EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, e Governatore degli Stati Veneti, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.

Visti gli articoli del CODICE NAPOLEONE, che prescrivono in tutto lo Stato i Registri delle nascite, de' matrimonj, e delle morti, quelle delle nascite de' matrimonj, e delle morti presso ciascun Corpo d'Armata situato fuori del Regno, e quelli delle nascite, e delle morti sulle navi appartenenti al Regno.

Sopra rapporto del Gran Giudice, Ministro della Giustizia, e del Ministro dell'Interno.

Sentito il Consiglio di Stato:

Noi in virtù dell'autorità che Ci è stata delegata dall'Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I, Nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

L'annesso Regolamento per l'attivazione in tutto lo Stato dei Registri delle nascite, dei matrimonj, e delle morti è approvato.

Il Gran Giudice Ministro della Giustizia, ed il Ministro dell'Interno sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dal Palazzo Reale di Milano 27 Marzo 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per il Vice-Re;
Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

REGOLAMENTO GENERALE

Per l' attivazione in tutto lo Stato dei Registri delle Nascite, de' Matrimonj e delle Morti, in esecuzione del CODICE NAPOLEONE.

CAPO I.

Disposizioni generali, e comuni a tutti tre i Registri.

Art. 1. Ogni Comune ha i suoi particolari Registri degli Atti dello Stato Civile relativi alle nascite, ai matrimonj ed alle morti, in conformità del disposto dal *Codice Napoleone*.

Questi Registri, ne' Comuni di prima e seconda classe, serbansi nel Locale della Municipalità. Uno dei Savj nella qualità di Ufficiale dello Stato Civile è specialmente incaricato della formazione e custodia di tali Registri.

Si assegnerà uno o più Impiegati secondo il bisogno, che sotto la risponsabilità del Savio attenda ai Registri medesimi, a senso dell' Art. 38. Tit. 5. del Decreto Imperiale e Reale 8. Giugno 1805

2. Nei Comuni di terza classe se non vi ha un Locale pubblico ove custodire i Registri, questi si conserveranno nel Locale in cui la Municipalità tiene le sue adunanze, ovvero in qualunque altro che sarà riconosciuto più opportuno.

Il Sindaco in ciascun Comune di terza classe è anche l' Ufficiale dello Stato Civile. Egli disimpegna i relativi doveri, ed è garante della regolarità dei Registri.

3. Ove il Sindaco non fosse in istato di stendere i Registri in debita forma, il Segretario della Municipalità ne supplisce per tal parte le veci. Qualora il Segretario non abitasse nel Comune, il Prefetto o Vice-Prefetto, sulla proposizione del Sindaco, sceglie tra gli Anziani o Membri del Consiglio Comunale quell' Individuo che risulterà più capace all' esecuzione di tale incombenza; in caso d' insufficienza di questi, lo elegge anche fra gli altri domiciliati nel Comune.

Codice Napoleone. Tit. II., cap. I., art. 40.

4. I Registri avranno un' eguale forma e grandezza per tutto lo Stato. Saranno in doppio libro, e saranno separati quelli di nascita, da quelli di matrimonio e da quelli di morte, e così viceversa. Un quarto Registro colla medesima forma degli altri

tre

tre sovraccennati servirà per l'inscrizione delle pubblicazioni matrimoniali e delle opposizioni. Ciascuno avrà un sufficiente margine per le varie annotazioni che occorressero, giusta il disposto dal Codice, e da questo Regolamento.

5. „ I Registri saranno numerati dal primo all' ultimo foglio, „ e ciascuno di questi sarà vidimato dal Presidente del Tribuna„ le di Prima Istanza, o dal Giudice che ne farà le veci. *Tit. II., cap. I., art. 41.*

I libri pei Registri sono provveduti e diramati dal Prefetto del Dipartimento, o dal Vice-Prefetto Distrettuale ove risieda il Tribunale Civile di Prima Istanza. La spesa è a carico dei singoli Comuni in proporzione.

6. „ Gli atti dello Stato Civile esprimeranno l'anno, il gior„ no e l'ora in cui saranno ricevuti i nomi, i cognomi, l'età, „ la professione ed il domicilio di tutti coloro, che in essi sa„ ranno nominati. *Tit. II., cap. I., art. 34.*

7. „ Gli Ufficiali dello Stato Civile non potranno inserire co„ sa alcuna negli atti che riceveranno sia per annotazione, sia „ per qualsivoglia indicazione, oltre quello che deve essere di„ chiarato dagli intervenienti. *Tit. II., cap. I., art. 35.*

8. Nei casi in cui le parti interessate non sieno tenute a comparire personalmente avanti l'Ufficiale dello Stato Civile, potranno delegare a comparire un altro in vece loro munito di procura speciale ed autentica. *Tit. II., cap. I., art. 36.*

L'autenticazione della procura verrà fatta colla firma di un pubblico Notajo.

9. „ I testimonj presentati per gli atti dello Stato Civile, non „ potranno essere che maschi in età almeno di ventun' anno, „ parenti od altri, e saranno scelti dalle persone interessate. *Tit. II., cap. I., art. 37.*

10. „ L'Ufficiale dello Stato Civile, o invece sua, la perso„ na indicata nell' articolo 3. di questo Regolamento, in presen„ za dell' ufficiale medesimo leggerà gli atti alle parti compar„ se od ai loro procuratori, ed ai testimonj. *Tit. II., cap. I., art. 38.*

„ In essi si farà menzione dell'adempimento di questa formalità.

11. Questi atti saranno sottoscritti dall' Ufficiale dello Stato Civile (oppure da chi ne supplisce le veci), dai comparenti e dai testimonj; ovvero si farà menzione della causa che ha impedito ai medesimi di sottoscriversi. *Tit. II., cap. I., art. 39.*

La firma dell' Ufficiale sarà posteriore a quella delle parti e dei testimonj.

 12.

Tit. II., cap. I., art. 42.

12. Gli atti saranno inseritti ne' Registri senza interruzione e senza alcuno spazio in bianco. Le cancellature e le postille saranno approvate e sottoscritte nello stesso modo che il corpo dell' atto, e secondo l' art. 11. Non vi saranno abbreviature, e non potrà mettersi veruna data in cifre numeriche.

Tit. II., cap. I., art. 43.

13. Alla fine di ciascun anno l' Ufficiale dello Stato Civile immediatamente sotto l' ultimo atto dichiara chiuso il Registro, e vi appone la sua firma. Nel primo mese dell' anno susseguente un esemplare del Registro sarà deposto nell' archivio del Comune, e l' altro esemplare presso la Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza.

Tit. II., cap. I., art. 44.

14. „ Le procure e le altre carte che devono restare unite „ agli atti dello Stato Civile, dopo che saranno state vidimate „ dalla persona che le avrà prodotte, e dall' Ufficiale dello Sta„ to Civile saranno depositate presso la Cancelleria del Tribuna„ le col doppio dei Registri, il cui deposito deve farsi in detta „ Cancellaria.

15. Il deposito dei Registri si farà dall' Ufficiale dello Stato civile con una succinta accompagnatoria diretta alla Municipalità nei Comuni di prima e seconda classe, e diretta al Tribunale di prima Istanza civile giusta le module in fine segnat. *A.*; e quanto ai Comuni di terza classe, il deposito si farà dal Sindaco nell' archivio comunale, alla presenza dei due anziani debitamente congregati, siccome a norma della modula superiormente indicata, si eseguirà quello prescritto presso la Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza.

Tit. II., cap. I., art. 45.

16. Chiunque potrà ottenere dai depositarj dei Registri dello Stato Civile gli estratti de' medesimi Registri.

Legge 17. Luglio 1805. Tit. V., Sez. V.

Gli estratti saranno scritti in carta bollata della qualità comune voluta dalla Legge, e saranno da questo carico esonerati quelli che si trovassero muniti di una fede di miserabilità rilasciata ne' modi prescritti dai Regolamenti vigenti.

„ Gli estratti uniformi ai Registri, e legalizzati dal Presi„ dente del Tribunale di Prima Istanza, o dal Giudice che ne „ farà le veci, faranno fede sino a che sieno attaccati di fal„ so ". Egual fede faranno gli estratti che dall' Ufficiale dello Stato Civile o di lui supplente verranno spediti durante l'anno in cui i Registri correnti stanno presso de' medesimi.

Tit. II., cap. I., art. 49.

17. Ogni qualvolta sarà necessario di fare annotazione di un

atto

atto relativo allo Stato Civile in margine di altro atto già inscritto, questa si farà dall' Ufficiale dello Stato Civile ad istanza delle parti interessate.

Se l' annotazione si avesse a fare sui Registri già depositati a seconda dell' art. 13, l' Ufficiale dello Stato Civile parimente n' è incaricato presso i Comuni, e così sui Registri depositati presso il Tribunale Civile di Prima-Istanza, si farà l' annotazione uniforme dal Cancelliere o Segretario del Tribunale. A quest' effetto l' Ufficiale Civile ne avverte fra tre giorni dalla dimanda delle parti, il Regio Procuratore presso il Tribunale, e gli rimette copia conforme dell' annotazione di lui fatta. Il Regio Procuratore darà le necessarie disposizioni all' eseeuzione, invigilando perchè l' annotazione sia fatta uniforme in ambidue i Libri del Registro.

18. Tutte le rettificazioni d' atti civili che si dovessero fare in seguito alle cose giudicate, si eseguiranno parimente secondo la data del Registro rispettivo dell' atto da rettificarsi ad istanza delle parti sulla esibizione della sentenza, osservato il metodo indicato nell' antecedente art. 17, e si farà senza dilazione sempre l' annotamento in margine all' atto a cui ha rapporto l' aggiudicata rettificazione.

Art. II., cap. VI., art. 101.

19. „ Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte „ de' mentovati funzionarj sarà denunziata al Tribunale di Pri- „ ma Istanza, e punita con una multa che non potrà eccedere „ le cento lire.

Tit. II., cap. I., art. 50.

20. „ Ogni depositario di Registri sarà responsabile civilmente „ delle alterazioni che vi sopravverranno, salvo a lui il ricorso „ contro gli autori delle medesime.

Tit. II., cap. I. art. 51.

21. „ Qualunque alterazione o falsità negli atti dello Stato „ Civile; qualunque inscrizione di questi atti fatta sopra un fo- „ glio volante, ed in altro modo che sui Registri a ciò desti- „ nati, daranno luogo all' azione de' danni ed interessi delle Par- „ ti, restando però in vigore le pene stabilite dal Codice „ Penale.

Tit. II., cap. I., art. 52.

22. „ Se l' Ufficiale pubblico è morto al tempo, in cui si è „ scoperta la frode, l' azione sarà promossa dal Regio Procura- „ tore nella via civile contro i suoi eredi col concorso delle „ Parti interessate, e dietro loro denuncia.

Tit. V., Cap. IV., art. 200.

23. „ Il Regio Procuratore presso il Tribunale di Prima „ Istan-

Tit. II., cap. I., art. 53.

„ Istanza sarà tenuto di verificare lo stato de' Registri al tempo
„ del loro deposito presso la Cancelleria; formerà un processo
„ verbale sommario della seguita verificazione, denunzierà le
„ contravvenzioni o i delitti commessi dagli Ufficiali dello Sta-
„ to Civile, e farà le istanze per la loro condanna alle multe.

24. Il Giudice di Pace di ciascun Cantone in qualità di Delegato del Regio Procuratore presso il Tribunale Civile di Prima Istanza visiterà al fine d'ogni bimestre i Registri del suo Cantone; riferirà immediatamente al Regio Procuratore lo stato dei Registri relativo alla loro regolarità od irregolarità, additandone i difetti, e suggerendo i provvedimenti da compartirsi.

C A P O II.

Degli atti di nascita.

Tit. II., cap. II., art. 55.

25. „ Le dichiarazioni di nascita saranno fatte all'Ufficiale „ dello Stato Civile del Comune entro tre giorni dal parto “; in tale occasione dovrà necessariamente essere presentato all'Ufficiale il neonato. Quando il trasporto del neonato all'Ufficiale fosse per apportargli qualche pericolo, potrà l'Ufficiale stesso trasferirsi al luogo ove si trova il neonato per ivi stendere l'atto di nascita nel Registro.

26. La dichiarazione e la presentazione potrà farsi anche dopo il battesimo, ed in questo caso il Parroco o Sacerdote che l'avrà amministrato, sarà strettamente tenuto di avvertire il padre dell'infante, o chiunque altro alla di cui istanza fosse conferito il battesimo, dell'obbligo di presentarlo all'Ufficiale dello Stato Civile.

Tit. II., cap. II., art. 56.

27. „ La nascita dell'infante sarà dicharata dal padre, ed in
„ mancanza di questo, dai dottori di medicina o di chirurgia,
„ dalle levatrici, dagli Ufficiali di sanità, o da altre persone,
„ che abbiano assistito al parto; e qualora la madre avesse par-
„ torito fuori del suo domicilio, anche dalla persona presso di
„ cui si sarà sgravata.

„ L'atto di nascita sarà senza dilazione steso alla presen-
„ za di due testimonj.

Tit. II., cap. II., art. 57.

28. „ S'indicheranno nell'atto di nascita il giorno, l'ora
„ ed il luogo della medesima, il sesso dell'infante, ed i no-
„ mi che gli saranno stati dati, i nomi, cognomi, la profes-

„ sio-

„ sione, ed il domicilio del padre e della madre, e quella dei
„ testimonj " giusta la modula segn. *B*.

29. „ Chiunque ritrovasse un infante recentemente nato, sa„ rà tenuto a farne la consegna all' Ufficiale dello Stato Civile,
„ colle vesti e cogli altri effetti ritrovati presso il medesimo,
„ ed a dichiarare tutte le circostanze del tempo e luogo in cui
„ sarà stato ritrovato.

Tit. II., cap. II., art. 58.

L' Ufficiale stenderà un processo verbale, in cui si enuncieranno tutte le circostanze del rinvenimento, e tra le altre cose " l'età apparente dell' infante, il sesso, i nomi che gli si
„ danno, l'autorità civile cui sarà consegnato. Il processo ver„ bale sarà inscritto nel Registro ". Servirà d'esempio la Modula segn. *C*.

30. Sarà cura dell' Ufficiale dello Stato Civile d' inscrivere sul Registro delle nascite l' atto della nascita d' ogni infante che fosse dato alla luce sulle navi e sovra bastimenti del Regno d' Italia, o de' negozianti o d' altri qualsivogliano appartenenti al Regno medesimo, o presso le armate, purchè l' infante sia figlio di un domiciliato nel Comune, o di una donna ivi pure domiciliata, se il padre è ignoto.

Tit. II., cap. II., art. 61.

31. L' inscrizione si farà dietro le note originali od autentiche che venissero spedite direttamente al detto Ufficiale dal Ministro della Marina o della Guerra, nei casi rispettivi, o indirettamente per altro mezzo. Queste note saranno depositate a norma dell' articolo 14. presso la Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza.

Tit. II., cap. V., art. 93.

32. „ L' atto di ricognizione di un infante sarà inscritto sot„ to la sua data nei Registri, e se ne farà menzione in mar„ gine dell' atto di nascita, qualora esista.

Tit. II., cap. I., art. 62.

33. „ La ricognizione di un figlio naturale si farà con un
„ atto autentico, quando lo stesso figlio nell' atto di nascita non
„ sia già stato riconosciuto. Questa ricognizione non potrà aver
„ luogo a favore di figli nati da incesto o da adulterio.

Tit. VII., cap. III., sez. II., art. 334.

34. Sul Registro delle nascite s' inscriveranno gli atti ancora di adozione, facendosene annotamento sull' atto di nascita dell' adottato.

Tit. VII., cap. III., sez. II., art. 335.

L' atto di adozione s' inscrive nel Comune di domicilio dell' adottante. La parte che ne addimanda l' inscrizione dovrà esibire in forma autentica la sentenza del Tribunale d' Appello, che

Tit. VIII., cap. I., art. 359.

che la ammette. L'inscrizione dovrà farsi entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, spirati i quali, senza che siasi a ciò adempito l'atto di adozione perderà il suo effetto.

C A P O III.

Degli atti di matrimonio.

S e z i o n e I.

Delle pubblicazioni, e degli atti preparatorj al matrimonio.

Tit. II. cap. III. art. 63. Tit. V. cap. II. art. 166.

35. Avanti la celebrazione del matrimonio l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del domicilio degli sposi farà due pubblicazioni avanti la porta della casa del Comune, e nei Comuni di terza classe, al luogo ove si espongono solitamente gli ordini Governativi, indi ne sarà fatta affissione alla porta od al luogo predetto. Le pubblicazioni si eseguiranno in domenica coll'intervallo di otto giorni tra l'una e l'altra.

Tit. II. cap. III. art. 63.

Tit. X. cap. I. art. 381.

36. L'atto da pubblicarsi enuncierà i cognomi, i nomi, la professione ed il domicilio degli sposi, se sieno maggiori o minori d'età, i cognomi, i nomi, la professione ed il domicilio de' loro genitori. Quest'atto indicherà inoltre i giorni, i luoghi e le ore ne' quali le pubblicazioni saranno state fatte, giusta la modula segnata *D*, sarà inscritto sovra di un solo Registro che sarà numerizzato ad ogni foglio e segnato dal Presidente del Tribunale nel modo indicato all'Art. 5 e deposto, scorso ogni anno, presso la Cancelleria d'esso Tribunale contemporaneamente agli altri Registri, come negli articoli 13, 14, e 15.

Tit. V. cap. II. art. 168.

37. „ Se il domicilio attuale degli sposi è stabilito colla so- „ la residenza di sei mesi, le pubblicazioni saranno fatte anche „ nel luogo dell'ultimo antecedente domicilio.

Tit. V. cap. II. art. 168.

38. „ Se i contraenti od alcuno di essi sono, relativamente al „ matrimonio, sotto l'altrui podestà, le pubblicazioni si faran- „ no eziandio dall'Ufficiale dello Stato Civile nel Comune di „ domicilio di quelli alla cui podestà sono soggetti i contraenti.

39. In questi due casi l'Ufficiale del Comune dell'attuale domicilio de' contraenti rilascerà due o più copie dell'atto della pubblicazione secondo il bisogno, alla parte che sarà tenuta presentarle all'Ufficiale dei luoghi indicati ne' precedenti art. 37 e

38,

38, perchè le pubblichi ed affigga nel modo prescritto dall'artic. 35, e nei termini prefissi dallo stesso articolo.

40. Non si passerà al matrimonio se la Parte non presenterà all'Ufficiale avanti si dovrà celebrare il contratto, un certificato dell'Ufficiale dello Stato Civile dell'ultimo domicilio, o del domicilio di coloro sotto la cui podestà è soggetta la Parte medesima, provante che sieno seguite regolarmente le due pubblicazioni, che nessuna opposizione sia sopraggiunta, o che fatta, sia poscia stata tolta o per sentenza passata in giudicato, o per rinuncia dell' opponente, quando sia permessa.

41. Le pubblicazioni dei matrimonj de' militari od Impiegati al seguito delle armate saranno fatte dall' Ufficiale Civile, anche nel luogo dell' ultimo loro domicilio sopra nota dell' Ufficiale militare incaricato de' Registri, e per essi avrà pure luogo il disposto dal precedente art. 40.

Tit. II. cap. V. art. 94.

42. Una copia dell' atto della pubblicazione sarà e rimarrà affissa al luogo indicato all' art. 35 duranti gli otto giorni d'intervallo tra l' una e l' altra pubblicazione. Il matrimonio non potrà essere celebrato prima del terzo giorno, dacchè sarà seguita la seconda pubblicazione, non compreso il giorno della medesima.

Tit. II. cap. III. art. 64.

43. Il Governo potrà dispensare dalle seconde pubblicazioni, quando concorrano gravi motivi.

Tit. V. cap. II. art. 169.

Il Regio Procuratore presso il Tribunale Civile di Prima Istanza è incaricato di conoscerne i motivi, e di accordarla in nome del Governo, rendendo conto poscia al G. G. Ministro della Giustizia, delle cause che lo avranno determinato a concedere tali dispense.

L' atto comprovante la dispensa sarà depositato presso il Tribunale onde sia unito ai relativi Registri; le Parti poi interessate ne ritireranno copia autentica da presentarsi all' Ufficiale dello Stato Civile, il quale la inserirà nell' atto del matrimonio a norma dell' art. 14.

44. „ Non effettuandosi il matrimonio entro l'anno, da „ computarsi dalla scadenza del termine delle pubblicazioni, non „ potrà più celebrarsi se non dopo che si saranno fatte nuove „ pubblicazioni nella forma di sopra stabilita.

Tit. II. cap. III. art. 65.

45. Gli atti di opposizione al matrimonio saranno in triplo;

Tit. II. cap. III. art. 66.

pio ; un esemplare servirà per originale , gli altri per le copie , e tutti e tre saranno sottoscritti da quelli che compariranno ad opporre sia in persona propria, sia come procuratori speciali . Questi atti saranno intimati colla copia della Procura alle Parti che fossero per contrarre il matrimonio , od al domicilio loro , ed all' Ufficiale dello Stato Civile , quale apporrà sull'originale .

„ Veduto dal sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile nel Comune di „ e vi aggiungerà la firma .

Tit. II., cap. III., art. 65. 46. L' Ufficiale dello Stato Civile senza dilazione farà l'annotamento sommario dell' opposizione sovra il Registro delle pubblicazioni , accennato all' art. 36. Se gli sarà in appresso notificata o la rinunzia all' opposizione, ovvero un giudicato che dichiari di nessun effetto la opposizione stessa , ne farà annotamento nel margine dei Registri degli atti di opposizione , e delle pubblicazioni .

Tit. II., cap. III., art. 68. 47. L' Ufficiale dello Stato Civile non potrà prestarsi alla celebrazion del contratto di matrimonio , qualora da alcuno sia stata fatta una opposizione , finchè non gli sia pervenuta o la rinuncia , od il giudicato , come si è detto nel precedente art. 46. La inosservanza di quest'ordine sarà punita colla pena di lire trecento , oltre la condanna al risarcimento di tutti i danni ed interessi verso le Parti lese . Esso però non conosce in alcun caso della validità , o nullità delle fatte opposizioni . Questa cognizione non appartiene che al Tribunale Civile .

Tit. II., cap. III., art. 69. 48. „ Non essendovi opposizione , ne sarà fatta menzione „ nell'atto di matrimonio ; e se le pubblicazioni sono state fat- „ te in più Comuni , le Parti produrranno un certificato rila- „ sciato dall' Ufficiale dello Stato Civile di ciascun Comune, „ comprovante che non esiste opposizione alcuna .

Tit. II., cap. III., art. 70. 49. „ Gli sposi prima del matrimonio dovranno presentare „ l'atto della nascita rispettiva all' Ufficiale dello Stato Civile . „ Chi fosse nella impossibilità di presentare l'atto di nascita , „ potrà supplirvi con un atto di notorietà rilasciato dal Giudice „ di Pace del luogo di nascita , o del domicilio, nei modi pre- „ scritti nei seguenti articoli .

Tit. II., cap. III., art. 71. 50. „ L' atto di notorietà conterrà la dichiarazione di sette „ testimonj dell' uno o dell' altro sesso , siano o no parenti , „ dei nomi , de' cognomi , della professione e del domicilio del „ futuro sposo , e di quello de' genitori , se sono conosciu-

„ ti ,

„ ti, del luogo, e per quanto sarà possibile, dell' epoca di sua „ nascita, e le cause per le quali non può procurre l' atto. I „ testimonj sottoscriveranno l' atto di notorietà unitamente al „ Giudice di Pace, e nel caso che non potessero o non sapessero „ scrivere, se ne farà menzione. = *veggasi la modula segnat. E.*

51. „ L' atto di notorietà sarà presentato al Tribunale di „ Prima Istanza del luogo dove si deve celebrare il matrimo- „ nio. Il Tribunale dopo aver sentito il Regio Procuratore darà „ o ricuserà la sua omologazione, a misura che troverà suffi- „ cienti o non sufficienti le dichiarazioni dei testimonj, e „ le cause per le quali non si possa produrre l'atto di nascita.

Tit II. cap. III. art. 72.

52. „ Il figlio che non è giunto all' età di venticinque anni „ compiti, la figlia che non ha compiti gli anni ventuno, non „ possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e „ della madre: in caso che siano discordi, il consenso del pa- „ dre è sufficiente; se l'uno dei due genitori è morto, o se „ trovasi nella impossibilità di manifestare la propria volontà, „ basta il consenso dell' altro.

Tit. V. cap. I. art. 148. 149.

53. „ Se il padre e la madre fossero morti, o se si trovas- „ sero nella impossibilità di manifestare la loro volontà, gli a- „ voli e le avole subentrano in loro luogo: se l'avo e l'avola „ della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell'avo.

„ Se vi è disparere tra le due linee, ciò equivale al „ consenso.

Tit. V. cap. I. art. 150.

54. „ I figli di famiglia giunti alla maggiore età indicata „ nell' articolo 52. del presente Regolamento, sono tenuti prima „ di contrarre matrimonio a chiedere con un atto rispettoso e „ formale il consiglio del padre e della madre loro, o quello „ dell' avolo e dell' avola, qualora il padre e la madre fossero „ mancanti di vita, o si trovassero nella impossibilità di mani- „ festare la propria volontà.

Tit. V. cap. I. art. 151.

55. „ Dopo la maggiore età indicata nell' articolo 52 fino all' „ età dei trent'anni compiti per i maschi, e degli anni venticin- „ que compiti per le femmine, l' atto rispettoso prescritto dall' „ articolo precedente se non sarà susseguito dal consenso per il „ matrimonio, dovrà rinnovarsi altre due volte di mese in me- „ se, scaduto un mese dopo il terzo atto si potrà procedere „ alla celebrazione del matrimonio.

Tit. V. cap. I. art. 152.

56. „ Dopo l'età di trent'anni, mancandovi il consenso all'

Tit. V. cap. I. art. 153.

„ atto

„ atto rispettoso, si potrà un mese dopo passare alla celebrazio-
„ ne del matrimonio.

Tit. V., cap. I. art. 154.

57. „ L'atto rispettoso sarà notificato a quello o a quellli fra
„ gli ascendenti indicati agli art. 52 53, col mezzo di due No-
„ taj, o di un Notajo con due testimonj, e sarà fatta menzio-
„ ne della risposta nel processo verbale che si deve formare.

Tit. V., cap. I. art. 155.

58. „ In caso d'assenza dell'ascendente a cui sarebbesi dovu-
„ to fare l'atto rispettoso, si passerà alla celebrazione del ma-
„ trimonio, presentandosi il giudicato che fosse stato pronuncia-
„ to, per dichiarare l'assenza, od in mancanza di esso, quello
„ con cui si fossero decretate le informazioni, ovvero non es-
„ sendovi ancora verun giudiziale decreto, un atto di notorie-
„ tà rilasciato dal Giudice di Pace del luogo in cui l'ascen-
„ dente ebbe l'ultimo suo noto domicilio. Quest'atto conterrà
„ la dichiarazione di quattro testimonj chiamati *ex officio* dal me-
„ desimo Giudice di Pace.

Tit. V., cap. I. art. 156.

59. „ Gli Ufficiali dello Stato civile, che hanno proceduto
„ alla celebrazione dei matrimonj contratti dai figli, i quali non
„ abbiano compita l'età di 25 anni, ovvero da figlie che non
„ abbiano compita quella dei 21, senza che il consenso dei pa-
„ dri e delle madri, quello degli avi e delle avole, e quello
„ della famiglia, nel caso in cui è prescritto, sia stato enuncia-
„ to nell'atto del matrimonio, saranno a richiesta delle Parti
„ interessate, e del Regio Procuratore presso il Tribunale di
„ Prima Istanza del luogo in cui il matrimonio è stato cele-
„ brato, condannati nella multa prescritta dall'articolo 192 del
„ *Codice Napoleone*, e dall'articolo 89 del presente Regolamento,
„ ed inoltre alla pena del carcere per un tempo non minore di
„ mesi sei.

Tit. V., cap. I. art. 157.

60. „ Quando non vi saranno intervenuti atti rispettosi nei
„ casi in cui sono prescritti, l'Ufficiale dello Stato Civile che
„ avrà celebrato il matrimonio, sarà condannato nella stessa mul-
„ ta, ed inoltre nella pena del carcere non minore di un mese.

Tit. V., cap. I. art. 158.

61. Quanto è disposto negli articoli 53, 55, 56, 57, 58 pel
figlio di famiglia, s'intende applicabile anche al figlio naturale
legalmente riconosciuto dal padre o dalla madre.

Tit. V., cap. I., art. 159.

62. „ Il figlio naturale che non sia riconosciuto, o che
„ riconosciuto abbia perduti il padre e la madre, ovvero nel
„ caso che questi non possano manifestare la loro volontà, non

„ po-

„ potrà maritarsi prima degli anni ventuno compiti, se non „ avrà ottenuto il consenso di un tutore da deputarsegli a que„ sto oggetto dal consiglio di famiglia. *Tit. X., cap. I.*

63. „ Se non esistono nè padre, nè madre, nè avoli, nè „ avole, o se si trovino tutti nella impossibilità di manifestare „ la lor volontà, i figli o le figlie minori di anni ventuno „ non possono contrarre matrimonio senza il consenso del con„ siglio di famiglia. *Tit. V., cap. I., art. 160.*

64. „ L'atto autentico del consenso dei padri, e delle ma„ dri degli avoli, delle avole, o in mancanza loro di quello „ della famiglia, conterrà i nomi, i cognomi, le professioni „ ed i domicilj del futuro sposo, e di tutti quelli che saranno „ concorsi all' atto, come anche il loro grado di parentela. *Tit. II., cap. III. art. 71.*

65. L'atto autentico del consenso prescritto dagli antecedenti articoli, siccome quello di rispetto ne' casi in cui è necessario, si presenterà dagli sposi all'Ufficiale Civile contemporaneamente all'atto di nascita o di notorietà.

Sezione II.

Degli impedimenti al matrimonio, e delle dispense.

66. „ La donna non può contrarre un nuovo matrimonio se „ non sono trascorsi dieci mesi dopo lo scioglimento dell'ante„ cedente. *Tit. V., cap. VIII., art. 228.*

67. „ E' proibito il matrimonio tra l'adottante, l'adottato ed i suoi discendenti; *Tit. VIII., cap. I., art. 348.*

„ Tra i figli adottivi di una stessa persona;

„ Tra l'adottato ed i figli che potrebbero sopravvenire all' adottante;

„ Tra l'adottato, ed il consorte dell'adottante, e recipro„ camente tra l'adottante, ed il consorte dell'adottato.

68. E' parimente proibito il passaggio ad un secondo matrimonio sinchè dura civilmente il primo, giusto il disposto dal Codice. *Tit. V., cap. I., art. 147.*

69. „ L'uomo prima che abbia compiuti gli anni diciotto, la donna prima degli anni quindici pure compiti, non possono contrarre matrimonio. *Tit. V., cap. I., art. 144.*

70. „ In linea retta il matrimonio è proibito tra tutti gli a„ scen- *Tit. V., cap. I., art. 161.*

„ scendenti, e discendenti legittimi, e naturali, e gli affini nel-
„ la medesima linea, cioè figliastra e padrigno, matrigna e fi-
„ gliastro, suocero e nuora, genero e suocera.

Tit. V. cap. I. art. 162.

71. „ In linea trasversale il matrimonio è vietato tra le so-
„ relle ed i fratelli legittimi e naturali, e gli affini nel medesi-
„ mo grado, cioè tra cognato e cognata.

Tit. V. cap. I. art. 162.

72. „ Il matrimonio inoltre è proibito tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote.

Tit. V. cap. I. art. 145. 164.

73. Il Re per motivi gravi può dispensare dagl' impedimenti indicati negli art. 69 e 72.

74. Per ottenere queste dispense, le Parti presentano il ricorso al Regio Procuratore presso il Tribunale di prima Istanza del luogo del domicilio, trattandosi di dispense dall' età; e a quello del luogo della celebrazione del matrimonio, trattandosi di dispensa dal grado proibito coll' articolo 72.

Il Regio Procuratore esaminato il ricorso stenderà una Consulta al Gran Giudice sulla convenienza o disconvenienza della chiesta dispensa. Colla Consulta sarà inoltrato dal Regio Procuratore al Gran Giudice anche il ricorso.

Il Gran Giudice ne fa speciale rapporto al Re.

75. La dispensa accordata dal Re sia dall' età, sia dai gradi di parentela proibiti, sarà trasmessa al Regio Procuratore che dietro un Decreto del Presidente del Tribunale di Prima Istanza Civile la farà registrare nei Protocolli del Tribunale medesimo. Della dispensa per tal modo registrata se ne rilascerà copia alle Parti da presentarsi all' Ufficiale dello Stato Civile, e da unirsi al Registro dell' atto di matrimonio.

Sezione III.

Della celebrazione del matrimonio.

76. I Parrochi e i Sacerdoti, e gli altri Ministri di qualunque Culto non potranno assistere ai Matrimoni se non viene loro esibito l' atto di matrimonio celebrato avanti l' Ufficiale Civile.

Quelli che contravverranno a quest' ordine saranno denunciati all' Ufficiale Civile od al Regio Procuratore competente, e saranno risponsabili della nullità del matrimonio ed obbligati a tutte le conseguenze della nullità stessa.

77. Il contratto del matrimonio si celebrerà pubblicamente in presenza dell' Ufficiale Civile del domicilio dell' uno o dell' altro de' contraenti.

Tit. II., cap. III., art. 74. Tit. V. cap. II., art. 165.

78. Il domicilio degli sposi, all' effetto indicato nel precedente articolo, dovrà contare per lo meno una dimora di sei mesi d' abitazione continua nel Comune.

Tit. II, cap. III., art. 74.

79. Nel giorno stabilito da' contraenti dopo i termini delle pubblicazioni, l' Ufficiale dello Stato Civile, o la persona incaricata della formazione dei Registri nella casa del Comune, in presenza di quattro testimonj parenti o non parenti, farà lettura agli sposi dei ricapiti da presentarsi dai medesimi a giustificazione dell' esatto adempimento a quanto resta prescritto dal presente Regolamento, e specialmente del Capo VI., Tit. V. del Codice risguardante i diritti ed i doveri reciproci degli sposi, che sarà inserito dopo questo Regolamento. Riceverà da ciascuno d' essi l' uno dopo l' altro la dichiarazione di volersi prendere rispettivamente per marito e moglie, indi pronuncierà " in nome della „ legge, che essi sono uniti in matrimonio, e ne stenderà „ l' atto indilatamente. "

Tit. II., cap. III., art. 75.

80. " Nell' atto di matrimonio si esprimeranno:

Tit. II., cap. III., art. 76.

1. " I nomi, i cognomi, le professioni, l' età, il luogo „ di nascita ed il domicilio di ciascuno degli sposi,

2. " Se sono maggiori o minori,

3. " I nomi, i cognomi, le professioni e i domicilj dei padri e delle madri,

4. " Il consenso dei padri e delle madri, degli avi e delle „ avole, e quello della famiglia nei casi in cui è richiesto,

5. Gli atti di rispetto ingiunti ai figli maggiori verso i parenti avanti il matrimonio, ossia il processo verbale relativo,

" 6. Le pubblicazioni nei diversi domicilj " = La dispensa della seconda pubblicazione, se fosse intervenuta.

" 7. Le opposizioni se ve ne sono state; la loro cessazio„ ne, ovvero la menzione che non vi è stata opposizione " = La dispensa del Re dal grado di parentela tra gli sposi, se fossero nel grado contemplato dall' art. 163., oppure dalla minore età indicata nell' art. 144. del Codice, se l' uomo fosse minore di diciotto anni, e la donna minore di quindici.

" 8. La dichiarazione dei contraenti di prendersi per ispo„ si, e quella fatta dall' Ufficiale pubblico della loro unione.

" 9. I nomi, i cognomi, l'età, le professioni ed i domi-
„ cilj dei testimonj, e la loro dichiarazione se sono parenti, od
„ affini delle parti, da qual lato ed in qual grado.

La modula segnata *F* presenterà la forma del Registro degli atti del matrimonio.

Tit. II. cap. V. art. 95. e 98.

81. Nel Registro relativo agli atti di matrimonio del Comune d'ultimo domicilio degli sposi saranno pure inscritri gli atti de' matrimonj de' militari spediti all' Ufficiale civile dall' Ufficiale militare incaricato de' Registri, e secondo l' epoca della loro ricevuta.

Tit. V. cap. IV. art. 198.

82. Allorquando la prova della celebrazione di un matrimonio risultasse da un processo a termini degli articoli 198. e seguenti del Codice, s'inscriverà nel Registro dello Stato Civile la sentenza, dietro l'istanza di una parte, citata l'altra, per mezzo del Tribunale di Prima Istanza, e questo Registro assicura al matrimonio tutti gli effetti civili, dal giorno della sua celebrazione.

Sezione IV.

Dello scioglimento del matrimonio per quanto può riguardare i Registri civili.

Tit. V. cap. IV. art. 191.

83. " Ogni matrimonio che non sia stato contratto pubblica-
„ mente, nè celebrato avanti il competente Ufficiale pubblico,
„ può essere impugnato dagli sposi medesimi, dal padre e dalla
„ madre, dagli ascendenti e da tutti quelli che vi hanno un
„ interesse preesistente ed attuale, come pure dal pubblico mi-
„ nistero.

Tit. VI. cap. II. Sez. I. art. 258.

84. Pronunciato dai Tribunali competenti un giudizio definitivo che ammetta il divorzio, quello fra gli sposi che l'avrà addimandato, potrà presentare il giudicato all' Ufficiale dello Stato Civile per far dichiarare il divorzio. La dichiarazione del divorzio si farà all' Ufficiale dello Stato Civile giusta la modula segn. *G H*, e colla inserzione nel Registro matrimoniale, della sentenza concedente il divorzio presente, od in contumacia dell' altra parte, e coll' annotazione di contro all' atto di matrimonio, se esiste. Le dichiarazioni di divorzio per questi casi si faranno rispettivamente a seconda delle Module segn. *G H*.

Tit. VI. cap. II. Sez. I. art. 264.

85. Il conjuge che avrà ottenuta la sentenza in ultima Istanza o passata in giudicato " sarà in obbligo di presentarsi nel ter-

„ mi-

„ mine di due mesi avanti l' Ufficiale dello Stato Civile per far
„ pronunciare il divorzio, chiamata legalmente l' altra parte.

86. „ Questi due mesi non comincieranno a decorrere per le
„ sentenze di Prima Istanza se non dopo scaduto il termine sta-
„ bilito per l'appellazione; e riguardo alle sentenze proferite in
„ contumacia in grado d' Appello dopo trascorso il termine di
„ potervisi opporre, e quanto alle sentenze pronunciate in con-
„ tradditorio ed in ultime Istanze, dopo la scadenza del termi-
„ ne per ricorrere al Tribunale di Cassazione.

Tit. VI. *cap.* II. *Sez.* I. *art.* 265.

87. „ Il conjuge attore che avrà lasciato trascorrere il termine
„ dei due mesi sopra stabilito senza chiamare l' altro conjuge
„ avanti l' Ufficiale dello Stato Civile, sarà decaduto dal benefi-
„ cio della sentenza da lui ottenuta, e non potrà riproporre l'azio-
„ ne di divorzio se non per una nuova causa, nel qual caso po-
„ trà anche far uso delle cause precedenti.

Tit. VI. *cap.* I. *Sez.* I. *art.* 266.

88. Nel caso di divorzio per mutuo consenso da ammettersi con Sentenza del Tribunale di Prima Istanza i conjugi si presentano in persona ed uniti all' Ufficiale dello Stato Civile entro venti giorni dalla data della Sentenza, di cui gli presentano copia autentica, affinchè pronunci il divorzio. Scorso detto termine senza che siansi presentati, la sentenza si considera, come non pronunciata. La modula segnata *G* serve di direzione anche alla formazione di tale atto.

SEZIONE V.

Della risponsabilità dell' Ufficiale dello Stato Civile.

89. „ Se il matrimonio non è stato preceduto dalle due pub-
„ blicazioni prescritte, non siansi ottenute le dispense permesse
„ dalla Legge, ovvero non siano stati osservati i termini stabi-
„ liti per le pubblicazioni e celebrazioni ", o siasi contravvenuto alle regole prescritte all' art. 77, il Regio Procuratore farà condannare dal Tribunale di Prima Istanza l' Ufficiale dello Stato Civile " in una multa che non potrà eccedere trecento lire;
„ e le parti contraenti o quelli sotto la cui podestà le medesi-
„ me hanno agito, in una multa proporzionata alla loro so-
„ stanza.

Tit. V. *cap.* IV. *art.* 192. 193.

90. Oltre la suddetta risponsabilità particolare pei Registri ed atti di matrimonio, si ritiene pure risponsabile l' Ufficiale dello

Stato Civile, e gli altri di ragione d'ogni mancanza comune ai diversi registri nei termini spiegati dagli art. 19, 20, 21, 22, 47, 59.

CAPO IV.

Degli atti di morte.

Tit. II., cap. IV. art. 77.

91. „ Non si darà sepoltura se non precede l'autorizzazione „ dell'Ufficiale dello Stato Civile, da rilasciarsi su carta sempli- „ ce e senza spesa. L'Ufficiale dello Stato Civile non potrà ac- „ cordarla se non dopo che si sarà trasferito presso il defunto „ per assicurarsi della morte, e dopo il trascorso di ore venti- „ quattro dalla morte medesima, a riserva de' casi contemplati „ dai Regolamenti di Polizia.

Tit. II., cap. IV., art. 78.

92. „ Si estenderà l'atto di morte dall'Ufficiale dello Stato „ Civile in seguito della dichiarazione di due testimonj. Questi „ testimonj, se è possibile, saranno due più prossimi parenti o „ due vicini, e quando la morte di qualche persona accada „ fuori del di lei domicilio, si assumeranno in testimonj quello „ nella di cui casa sarà essa defunta, ed un parente od altro „ testimonio.

Tit. II., cap. IV., art. 79.

93. „ L'atto di morte conterrà il nome, il cognome, l'età, „ la professione ed il domicilio del defunto, il nome e cogno- „ me del conjuge, se la persona defunta era congiunta in ma- „ trimonio, o vedova, i nomi, i cognomi, l'età, le professio- „ ni ed i domicilj dei dichiaranti, ed il grado di loro paren- „ tela, se sono parenti.

„ Lo stesso atto conterrà in oltre, per quanto si potranno „ sapere, i nomi, i cognomi, la professione, e il domicilio del „ padre e della madre del defunto, ed il luogo della sua na- „ scita " a norma della modula segn. *I*.

Tit. II., cap. IV., art. 80.

94. „ In caso di morte negli spedali militari civili od in al- „ tre case pubbliche, i Superiori, Direttori, Amministratori, e „ Sopraintendenti di queste saranno tenuti di darne l'avviso en- „ tro ventiquattro ore all'Ufficiale dello Stato Civile, il quale „ vi si trasferirà per assicurarsi della morte, e ne stenderà l'at- „ to in conseguenza delle dichiarazioni che gli saranno state fat- „ te " e delle informazioni che avrà prese in conformità del precedente articolo.

„ Nei

„ Nei detti spedali e nelle dette case si terranno registri
„ destinati ad inscrivere queste dichiarazioni ed informazioni.

„ Se il defunto aveva l'ultimo suo domicilio fuori del
„ Comune ove è situato lo spedale, e la casa in cui è morto
„ l'Ufficiale dello Stato Civile trasmetterà copia conforme dell'
„ atto di morte all'Ufficiale del Comune del domicilio per la
„ inscrizione sui Begissri.

L'atto sarà trasmesso con accompagnatoria a cui potrà servire di modula quella segnat. *L.*

Se poi il defunto sia domiciliato nello stesso Comune ove trovasi lo spedale, o la casa, l'atto sarà inscritto dal medesimo Ufficiale sui proprj Registri civili.

95. „ Risultando segni od indizj di morte violenta, od essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà
„ seppellire il cadavere se non dopo che l'Ufficiale di Polizia assistito da un medico o chirurgo, abbia esteso il processo ver-
„ bale sullo stato del cadavere, e delle circostanze relative, come
„ anche delle notizie, che avrà potuto ricavare sul nome, sul
„ cognome, sull'età, sulla professione, sul luogo di nascita, e
„ sull'abitazione del defunto.

Tit. II. cap. IV. art. 81.

96. „ L'Ufficiale di Polizia dovrà immantinente trasmettere
„ all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove sarà morta la
„ persona, tutte le notizie enunciate nel suo processo verbale,
„ in vista delle quali si stenderà l'atto di morte.

Tit. II. cap. IV. art. 82.

„ L'Ufficiale dello Stato Civile ne trasmetterà una copia a
„ quello del domicilio della persona defunta, se è noto: que-
„ sta copia sarà inscritta nei Registri.

Nel caso poi in cui si ritrovasse il cadavere di una persona affatto sconosciuta, l'Ufficiale dello Stato Civile ne stenderà parimente l'atto, a norma delle istruzioni che gli verranno date dall'Ufficiale di Polizia, secondo dispone il precedente articolo.

Tit. II. cap. IV. art. 83.

97. „ I Cancellieri Criminali saranno tenuti entro ventiquat-
„ tro ore dall'esecuzione d'una sentenza di morte, a trasmettere
„ all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove il condannato
„ avrà sofferta l'esecuzione, tutte le notizie enunciate nell'art. 79.
„ del Codice e nell'art. 94 del presente Regolamento " in vista delle quali si stenderà l'atto di morte.

Tit. II. cap. IV. art. 84.

98. „ Morendo alcuno nelle prigioni, ovvero nelle case d'ar-
„ resto o di detenzione, ne sarà dato immediatamente avviso

Tit. II. cap. IV. art. 85.

dai

„ dai carcerieri o custodi all' Ufficiale dello Stato Civile, il qua-
„ le ivi si trasferirà ed estenderà l'atto di morte nelle forme
„ prescritte " dall'art. 94. di questo Regolamento.

Tit. II. cap. IV. art. 87.

99. „ In qualunque caso di morte violenta occorsa nelle pri-
„ gioni, e case d'arresto, o per l'esecuzione delle sentenze di
„ morte, non si farà nei Registri veruna menzione di tali cir-
„ costanze, e gli atti di morte saranno semplicemente estesi nel-
„ la forma prescritta dall' art. 93.

Cap. V. art. 96. 97. 98.

100. Sul Registro degli atti di morte del Comune saranno pu-
re dall' Ufficiale civile inseriti gli atti di morte di quelli del
Comune, che si fossero resi defunti, o sovra bastimenti del
Regno, o sovra navi di negozianti, o d'altri appartenenti al
Regno medesimo, non che gli atti di morte di quelli che tro-
vansi all' armata, od impiegati al seguito della stessa.

La inserzione si farà colla scorta delle note spedite nel
modo indicato all' art. 30. del Regolamento.

Certificato conforme;
Il Consigliere Segretario di Stato,
L. VACCARI.

TITOLO V.

Del Codice da leggersi agli Sposi avanti la celebrazione del matrimonio, giusta il prescritto dall' art. 79. del presente Regolamento.

CAPO VI.

Dei Diritti, e dei rispettivi doveri dei conjugi.

„ 212. I conjugi hanno il dovere di reciproca fedeltà, soc-
„ corso, assistenza.

„ 213. Il marito è in dovere di proteggere la moglie, la mo-
„ glie di obbedire al marito.

„ 214. La moglie è obbligata ad abitar col marito, ed a se-
„ guitarlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua resi-
„ denza; il marito è obbligato a riceverla presso di sè, ed a
„ somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita
„ in proporzione delle sue sostanze e del suo stato.

„ 215. La moglie non può stare in giudizio senza l'autorizza-
„ zione del marito, quand'anche ella esercitasse pubblicamente la
„ mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni.

„ 216. L'autorizzazione del marito non è necessaria, allorchè
„ la moglie è assoggettata ad inquisizione Criminale, o di Po-
„ lizia.

„ 217. La donna ancorchè non sia in comunione o sia se-
„ parata di beni non può donare, alienare, ipotecare, acquista-
„ re a titolo gratuito, od oneroso, senza che il marito con-
„ corra all'atto, o presti il suo consenso in iscritto.

„ 218. Se il marito ricusa di autorizzare la moglie a stare
„ in giudizio, può il Giudice autorizzarla.

„ 219. Se il marito ricusa d'autorizzare la moglie a qualche
„ atto, questa può far citare direttamente il marito innanzi al
„ Tribunale di Prima Istanza del Circondario del domicilio co-
„ mune, il quale può accordare o negare la sua autorizzazione
„ dopo che il marito sarà stato sentito, ovvero legalmente chia-
„ mato alla camera del Consiglio.

„ 220. La moglie esercitando pubblicamente la mercatura, può
„ senza l'autorizzazione del marito contrarre obbligazione per ciò
„ che concerne il suo negozio, e nel detto caso ella obbliga
„ anche il marito, se vi è comunione tra essi.

„ La moglie non è considerata esercente pubblica mercatura,
„ se non fa che vendere al minuto le mercanzie del traffico di
„ suo marito, ma soltanto quando ella esercita un traffico se-
„ parato.

„ 221. Allorchè il marito è condannato ad una pena afflitti-
„ va o infamante, quantunque sia pronunciata in contumacia,
„ la donna anche di età maggiore non può, mentre dura la pe-
„ na, stare in giudizio nè fare contratto senza averne impetrata
„ l'autorizzazione del Giudice, il quale può in questo caso ac-
„ cordarla, benchè il marito non sia stato sentito o chiamato.

222. „ Se il marito è interdetto o assente, il Giudice può in
„ questo caso con cognizione di causa autorizzare la moglie a
„ stare in giudizio, quanto a fare contratti.

223. „ Ogni autorizzazione data in genere, ancorchè stipula-
„ ta nel contratto di matrimonio, non può essere valida se non
„ relativamente all'amministrazione dei beni della moglie.

224. „ Se il marito è in età minore, l'autorizzazione del
„ Giu-

„ Giudice è necessaria alla moglie tanto per stare in giudizio,
„ quanto per fare contratti.

225. „ La nullità appoggiata alla mancanza di autorizzazione
„ non può opporsi che dal marito, dalla moglie o da' loro e-
„ redi.

226. „ La moglie può far testamento senza l' autorizzazione
„ del marito.

A

Lettera accompagnatoria dei Registri al Tribunale di Prima Istanza, od alla Municipalità, giusta l'articolo 15.

Al Tribunale di Prima Istanza Civile nel Comune di . . . .
ovvero
Alla Municipalità di . . . .

Dal sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile nel Comune di . . . .
si inoltrano i Registri civili delle nascite, de' matrimonj, e delle morti dello scorso anno . . . nel termine assegnato dall'art. 43 cap. 1 tit. 2. del Codice Napoleone, e dall'art. 13 del relativo Regolamento.

Nell' accompagnatoria diretta al Tribunale si aggiungerà = *ai rispettivi Registri si sono uniti i ricapiti esibiti dalle Parti a tenore dell' ordinato nel Codice, non che il Registro speciale delle pubblicazioni, e delle opposizioni matrimoniali.*

Dal Comune di . . . . Cantone . . . . Distretto di . . . .
Dipartimento di . . . . . li . . gennajo 180

L'Ufficiale dello Stato Civile. N. N.

B

Atto di nascita giusta l'articolo 28.

Dipartimento . . . . . Distretto . . . . Cantone . . . . .
Comune . . . . . il giorno di . . . . . anno . . . . .

Si è presentato il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile il . . . . .
di anni . . domiciliato . . . . . di professione . . . .
portando seco un Infante di sesso . . . nato il giorno . . . . alle
ore . . . nel luogo di . . . . Comune . . . . . a cui furono imposti i nomi di . . . .

Il suddetto . . . . . . ha pure dichiarato essere figlio il neonato
di

di . . . . di professione . . . . domiciliato . . . . , e di . . .
. . di professione . . . . . . domiciliato in . . . .
Testimonj alla presentazione, ed alla notificazione furono i . . . .

Sott. Notificante N. N.
Testimonj N. N.
N. N.
Ufficiale dello Stato Civile N. N.

C.

Processo verbale della presentazione all' Ufficiale dello Stato Civile di un infante esposto, giusta l' articolo 29.

Dipartimento . . . . Distretto . . . . . Cantone . . . . .
Comune . . . . . il giorno . . . . . di . . . . alle ore . . . . .

Si è presentato al sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile il . . . . .
d' anni . . . di professione . . . . . domiciliato nel Comune di . . . .
. . . . . . ed ha esibito un infante di sesso maschile apparentemente dell' età di giorni cinque.

Il suddetto . . . . ha esposto che, sortendo di casa in questo mattino verso le ore sei pei suoi affari, ha ritrovato distante un . . . . dalla sua porta situata nella contrada di . . . . . al N. civico . . . l' infante esibito in un cestello di giunchi, della misura in lunghezza di . . . in larghezza di . . . . in cui attualmente si trova involto esso infante in pannolini, e avente in un panno pure bianco in forma di coperta al cestello ricamato nei quattro lati in seta verde e rossa formanti un ornato di rose colle spine d' oro.

Nel cestello si è pure trovato un biglietto scritto in idioma italiano dinotante che l' infante era nato nel giorno . . . . . alle ore . . . .
e che era stato battezzato, quale biglietto si unisce originalmente al Registro.

Si sono imposti all' infante neonato i nomi di . . . . e si è rimesso al luogo Pio . . . . .

Notificante, e presentante N. N.
Testimonj N. N.
N. N.
Ufficiale dello Stato Civile N. N.

D.

Atto di pubblicazione delle promesse di matrimonio, giusta l' articolo 36.

Dipartimento di . . . . Distretto di . . . Cantone . . . Comune . . . giorno . . alle ore . . . . .
Quest' oggi . . del mese . . anno . . . . alle ore . . . . è sta-

ta pubblicata ad alta voce da me sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile avanti la porta esteriore di . . . la promessa di matrimonio di . . d'anni . . domiciliato in . . . di professione . . . figlio di . . . di professione . . . e della fu . . . già dimorante nel luogo di . . . di professione . . . con . . . dell'età di anni . . domiciliata in . . . esercente la professione di . . . figlia di . . dimorante in . . . di professione, e della . . . domiciliata nello stesso Comune, ed ho fatto affiggere la presente pubblicazione il suddetto giorno . . del . . . alle ore . . alla porta della Casa Comunale (*in caso di seconda pubblicazione si dirà in vece*) il giorno . . . del . . . alle ore . . alla porta della Casa Comunale per seconda, ed ultima pubblicazione.

A V V I S O.

Il Pubblico è avvertito che vi ha promessa di matrimonio tra - - - - figlio di - - - e di - - - e - - figlia di - - - e di - - - che questa promessa è stata pubblicata oggi giorno di Domenica del mese di - - - alle ore - - di mattina dal sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile avanti la porta esteriore di questa Casa del Comune, e che il matrimonio sarà celebrato nel - - - Comune di - - - Cantone - - - Distretto - - - Dipartimento - - - li - - del mese - - - alle ore - - secondo il prescritto dalla Legge, e acciò nessuno possa allegarne ignoranza il presente avviso è stato affisso alla porta esteriore di questa Casa del Comune di - - - -

N. N. Ufficiale dello Stato Civile.

E

Atto di notorietà per supplire alla mancanza dell' atto di nascita, giusta l' art. 50.

Avanti il Giudice di Pace del Comune di - - Cantone - - - Distretto - - Dipartimento - - - il giorno - - presentatisi - - - il - - - figlio del - - - domiciliati nel Comune di - - - zio paterno di - - - -

La . . . domiciliata in . . . figlia di . . . . e di . . . domiciliati nel luogo di . . . . .

La (*e così successivamente gli enuncieranno i sette testimonj, e la paternità, e maternità loro*).

Depongono concordemente essere notorio nel Comune di . . . chi sia figlio di . . . e di . . . ambedue domiciliati nella stessa Comune . . . nato il giorno del mese . . . dell'anno . . . in . . . ove trovavansi in quell'epoca dimorare i suddetti.

Depongono essere parimenti notorio che detto Comune essendo fatalmente stato inondato dal fiume Po nel mese di . . dell'anno . . l'impeto delle acque ha gettato a terra la Casa Comunale ove erano conservati i Registri delle nascite, e questi parte furono dispersi, e logorati dalle acque, talchè devesi attribuire a siffatto avvenimento la mancanza del Registro di nascita del suddetto . . . . . .

Testimonj { . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

N. N. Giudice di Pace.

F

Atto di matrimonio giusta l'art. 80.

Dipartimento di . . . Distretto . . . Cantone . . . Comune . . . .

Oggi . del mese di . . . anno . alle ore . avanti di me Ufficiale dello Stato Civile del Comune di . . . . non che in presenza di . . . . (*nomi, qualità e domicilio dei testimonj*) sono comparsi per contrarre matrimonio il Sig. . . . . (*nome, cognome, professione dello sposo*) dell' età di . . anni, domiciliato nel Comune di . . . . Cantone . . . Distretto . . . Dipartimento . . . vedovo di . . . figlio di . . . . (*nome* e *cognome del padre e della madre*) e la Sig. . . . (*nome, cognome, professione della sposa*) dell' età di anni . . figlia di . . . e di . . . . domiciliata in questo Comune.

Dopo aver letto nel modo voluto dalla Legge 1. l'atto di nascita di . . . (*nome e cognome*) in data di . . . . che assicura essere egli nato li . del mese . . . dell'anno . . nel Comune di . . . Dipartimento . . , da legittimo matrimonio di . . . e di . . . (*nome e cognome del padre* e *della madre*) sovra nominati: 2. l'atto di nascita della Sig. . . . in data di . . che assicura la sua nascita li . . . del mese di . . . anno . . nel Cantone . . . Dipartimento . . . da legittimo matrimonio di . . . con di . . . . (*nome*, e *cognome del padre e della madre*) di sovra nominati: 3. il consenso in iscritto di . . . (*nome e cognome del padre dello sposo*) in data di . . . anno . . : 4. l'atto di pubblicazione della promessa di matrimonio fatto da me li . . . e affisso alla porta della Casa del Comune li . . . (*se sarà intervenuta dispensa dalla seconda pubblicazione si aggiungerà*) e il Decreto del . . . . del Regio Procuratore presso il Tribunale di Prima Istanza di . . . . concedente la dispensa dalla seconda pubblicazione: 5. l'opposizione fatta al matrimonio li . . . . da . . . . (*nome e cognome dell' opponente*) domiciliato a . . . : 6. la revoca di questa opposizione in forza del giudicato . . . . mese . . . . anno . . . del Tribunale . . . (*se il matrimonio volesse celebrarsi tra Zio e Nipote, ovvero tra persone minori dell'età indicata all'art. 144. del Codice, e fosse intervenuta l' opportuna dispensa del Re si dirà.* Il Decreto di S. M. che accorda la dispensa per l'età minore . . . del . . . o dal grado di parentela tra . . . rilasciato per copia dal Tribunale di Prima Istanza di . . . .) 7. l'atto rispettoso fatto da . . . . conformemente all' art. 151. del *Codice Napoleone*.

Gli sposi hanno dichiarato ad alta voce di prendersi rispettivamente per marito e moglie, e io ho pronunciato in nome della Legge che li . . . . . (*nome e cognome degli sposi*) sono uniti in matrimonio, ed ho steso il presente atto che gli sposi, ed i testimonj hanno firmato con me.

Sposi . . . . . . }
Testimonj . . . . }
Ufficiale dello Stato Civile . . . . }

G

Dichiarazione di divorzio con intervento di ambedue le parti giusta l'art. 84.

Dipartimento di . . . Distretto . . Cantone . . . . Comune . . . . . Oggi . . . del mese di . . . anno . . . alle ore . . . . avanti di me Ufficiale dello Stato Civile del Comune di . . . sono comparsi da una parte . . . . dell'età di . . anni, domiciliato . . . . Comune di . . . . . Dipartimento . . . figlio di . . . . . e dall' altra parte la . . . . . dell' età di anni . moglie . . . . . figlia di . . . . e di . . . . domiciliata . . . l'uno e l'altra alla presenza di quattro testimonj, il primo . . dell'età . . domiciliato . . . il secondo . . . . (*e così successivamente si enuncieranno tutti quattro i testimonj*).

Li suddetti . . . (*nome e cognome del marito e della moglie*) mi hanno chiesto di pronunciare la dissoluzione per divorzio del loro matrimonio celebrato li . . del mese di . . . . anno . . . . nel Comune . . . . Dipartimento . . . .

Visto il giudicato della Corte d'Appello di . . . . (*e se si tratterà di divorzio per mutuo consenso, ammesso dal Tribunale di Prima Istanza*).

Visto il giudicato del Tribunale di Prima Istanza che ammette il divorzio, ho perciò pronunciato in nome della Legge che il matrimonio tra li . . . è disciolto, e che sono liberi da ogni vincolo conjugale, come lo erano prima di avere contratto lo stesso matrimonio, ed ho steso il presente atto che le parti ed i quattro testimonj hanno firmato con me

Parti . . . . {
Testimonj . . . . {
Ufficiale dello Stato Civile {

H

Dichiarazione di divorzio in contumacia di una delle parti giusta l'art. 84.

Dipartimento . . . . . Distretto . . . . Cantone . . . . Comune . . . . . Oggi . . del mese di . . . anno . . . alle ore . . avanti me ufficiale dello Stato Civile del Comune di . . . è comparso il . . . (*o la* . . .) dell'età di anni . domiciliato (*o domiciliata* . . .) Comune di . . Dipartimento . figlio di . . . o figlia di . . . . (*in contumacia del* . . .) o della . . . figli . . . . di . . . domiciliat . . . sebbene debitamente citata in presenza di quattro testimonj,

monj, il primo . . . dell'età . . . . domiciliato . . . il secondo . . . . *e così successivamente si enuncieranno tutti quattro i testimonj*).

Il suddetto (*nome e cognome del marito o della moglie che sarà comparso*) mi ha chiesto di pronunciare la dissoluzione per divorzio del suo matrimonio celebrato li . . . del mese . . . anno . . nel Comune di . . . Dipartimento . . . col . . . suddett . . . . contumace . . . .

Visto il giudicato della Corte d'Appello di . . . che ammette il divorzio, ho perciò pronunciato in nome della Legge, che il matrimonio tra li . . . . è disciolto, e che sono liberi da ogni vincolo conjugale come lo erano prima di avere contratto lo stesso matrimonio, ed ho steso il presente atto, che il comparente, ed i quattro testimonj hanno firmato con me.

{ . . . .
{ . . . .
{ . . . .
{ . . . .
{ . . . .

I

Atto di morte, giusta l'art. 93.

Dipartimento - - - Distretto - - - Comune - - - li - - - anno - - -

Il sottoscritto - - - Ufficiale dello Stato Civile dietro l'avviso pervenutogli si è trasferito nel luogo - - - - ove ha riconosciuto il cadavere di - - - - morto il giorno - - - alle ore - - nell'età - - - - di professione - - - stato domiciliato - - - - ammogliato con - - - di professione - - - domiciliata - - -

Presenti alla ricognizione furono - - - dell'età di - - - di professione - - - - domiciliato - - - - zio paterno del defunto - - -, e - - - dell'età di - - - di professione - - - - domiciliato - - - quali testimonj unitamente dichiarano che il suddetto - - - - è nato nel luogo di - - - da - - -, e da - - - giugali di professione - - - domiciliati attualmente - - - - - -

L

Accompagnatoria dell'atto di morte, che l'Ufficiale del luogo ove è seguita, trasmette all'Ufficiale del domicilio del defunto giusta l'art. 94.

Dipartimento - - - - Distretto - - - - Comune - - - li - - - - anno - - - - -

L'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune si fa dovere a norma del prescritto dall'art. 94 del Regolamento sovra i Registri dello Stato Civile di trasmettere a cotesto Ufficio l'atto di morte di - - - - già domiciliato nel Comune di - - - - per il corrispondente Registro.

N. N. Ufficiale.

N. VI.

NAPOLEONE I.

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI IMPERATORE DEI FRANCESI E RE D'ITALIA.

EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, e Governatore degli Stati Veneti, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.

Visti gli articoli del Codice Napoleone, che prescrivono i Registri delle nascite, de' matrimonj, e delle morti presso ciascun Corpo d'armata situato fuori del Regno;

Sopra rapporto del Gran Giudice, Ministro della Giustizia, e dei Ministri dell' Interno e della Guerra;

Sentito il Consiglio di Stato;

Noi in virtù dell'autorità che Ci è stata delegata dall'Altissimo, ed Augustissimo Imperatore e Re Napoleone I, nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

L' annesso Regolamento per l' attivazione dei Registri delle nascite, dei matrimonj e delle morti presso ciascun Corpo d' armata situato fuori del Regno, è approvato.

Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia, ed i Ministri dell' Interno e della Guerra sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Milano 27 Marzo 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per il Vice-Re;
Il Consigliere Segretario di Stato,
L. VACCARI.

REGOLAMENTO

Per l'attivazione dei Registri delle nascite, dei matrimonj e delle morti presso ciascun Corpo d'Armata situato fuori del Regno.

CAPO I.

Disposizioni generali.

ART. 1. Vi saranno dei Registri per le nascite, pei matrimonj, e per le morti, a tenore del Cap. 5. tit. 2. del CODICE NAPOLEONE presso ciascun Corpo d'Armata fuori del Regno.

Tit. II., cap. V., art. 89. del Codice.

2. Il Quartiermastro in ciascun corpo d'uno o più Battaglioni o Squadroni, ed il Capitano Comandante negli altri Corpi faranno le funzioni d'Ufficiale dello Stato Civile per la estensione de' Registri degli atti dello Stato Civile; queste stesse funzioni si eseguiranno riguardo agli Ufficiali senza truppa, ed agli impiegati dell'Armata od al Corpo dell'Armata. Tanto il Quartiermastro ed il Capitano Comandante, come l'Ispettore alle riviste si uniformano a quanto prescrive il Regolamento generale dei Registri degli atti civili, salve le speciali disposizioni portate dai seguenti articoli.

Tit. II., cap. V., art. 90.

3. Si terrà in ciascun Corpo di truppe un Registro per gli atti dello Stato Civile relativi agli individui del Corpo, ed un altro allo Stato maggiore dell'Armata, o di un Corpo d'Armata, per gli atti civili relativi agli Ufficiali senza truppe ed agli impiegati; questi Registri saranno conservati nello stesso modo che gli altri Registri dei Corpi e Stati maggiori, e saranno depositati negli archivj della Guerra al reingresso dei Corpi od Armate nel territorio del Regno.

Tit. II., cap. V., art. 91.

4. I Registri saranno numerizzati e vidimati presso ciascun Corpo dall'Ufficiale che lo comanda, e presso lo Stato maggiore dal Capo dello Stato maggiore generale.

CAPO II.

Del Registro degli atti di nascita.

Tit. II., cap. V., art. 92.

5. Le dichiarazioni di nascita all'Armata saranno fatte nei dieci giorni successivi al parto.

Tit. II., cap. II., art. 57.

6. Il padre, ed in mancanza sua chiunque abbia assistito al par-

parto di una donna presso l'Armata, sarà tenuto a presentare l'infante all'Ufficiale incaricato del Registro, non più tardi del termine indicato nel precedente articolo.

L'Ufficiale alla presenza di due testimonj ne stenderà l'atto di nascita, riferendo l'ora, il luogo della nascita, il sesso dell'infante, il cognome, il nome, la professione, ed il domicilio del padre, della madre, e dei testimonj, giusta la modula A.

7. L'Ufficiale incaricato del Registro dello Stato Civile dovrà entro dieci giorni dopo l'inscrizione di un atto di nascita, trasmetterne indilatamente un estratto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di domicilio del padre o della madre, se il padre non è conosciuto.

Tit. II., cap. V., art. 93.

CAPO III.

Del Registro degli atti di matrimonio.

8. Le pubblicazioni di matrimonio dei militari e degli impiegati al seguito delle Armate saranno fatte nel luogo del loro ultimo domicilio, ed inoltre se si tratta d'individui addetti ad un Corpo, venticinque giorni prima della celebrazione del matrimonio, saranno messe all'ordine del giorno del Corpo. Se poi si tratti d'Ufficiali senza truppe, od impiegati, che formano parte dell'Armata, saranno messe all'ordine del giorno dell'Armata medesima, o del Corpo d'Armata.

Tit. II., cap. V., art. 94.

9. L'atto delle pubblicazioni di un matrimonio enuncierà i cognomi, i nomi, la professione ed il domicilio degli sposi, se sieno maggiori o minori d'età, i cognomi, i nomi, la professione ed il domicilio de' loro genitori. Quest'atto indicherà inoltre i giorni, i luoghi e le ore nelle quali le pubblicazioni saranno state fatte a norma della modula B.

10. L'Ufficiale incaricato del Registro non potrà assistere ad alcun matrimonio, e stenderne l'atto se non scorso il termine dei venticinque giorni prescritto dall'articolo 94. del Codice, e indicato all'articolo 8. di questo Regolamento.

11. L'Ufficiale stenderà l'atto di matrimonio alla presenza di quattro testimonj, leggerà agli sposi i ricapiti da presentarsi dai medesimi a giustificazione dell'adempimento a quanto viene ad essi prescritto da questo speciale Regolamento, e dal Regolamento generale dei Registri degli atti dello Stato Civile del Regno,

 e fa-

e farà inoltre lettura ai medesimi del capo 6. tit. 5. del Codice, risguardante i diritti ed i doveri reciproci degli sposi, che sarà inserito dopo il presente Regolamento; riceverà da ciascuno d'essi la dichiarazione di volersi unire in matrimonio, indi pronuncierà in nome della Legge, che essi sono uniti in matrimonio, e ne registrerà l'atto indilatamente.

Tit. II., cap. III. art. 76.

12. L'atto di matrimonio enuncierà,

I. Il cognome, il nome, la professione, l'età, il luogo di nascita e di domicilio degli sposi,

II. Se sono maggiori di età, o minori,

III. Il cognome, il nome, la professione, ed il domicilio del padre e della madre,

IV. Il consenso del padre e della madre, dell'avo e dell'ava, o quello de' parenti e del consiglio di famiglia, e del tutore, secondo i casi contemplati dal Codice,

V. Gli atti di rispetto ingiunti ai figli maggiori verso i parenti avanti il matrimonio,

VI. Il certificato delle pubblicazioni seguite nei diversi domicilj,

VII. Le opposizioni che si fossero fatte, la loro revoca, o per rinuncia, o per sentenza, o la dichiarazione che non sia stata fatta opposizione alcuna,

VIII. La dichiarazione dei contraenti di prendersi rispettivamente in marito e moglie, e la dichiarazione della loro unione fatta dall' Ufficiale incaricato dei Registri,

IX. Il cognome, il nome, l'età, la professione ed il domicilio dei testimoni, e la loro dichiarazione se sono cognati od affini dei contraenti, da qual lato, ed in qual grado.

La modula segnat. C presenterà la forma del Registro degli atti di matrimonio.

Tit. II., cap. V., art. 95.

13. Immediatamente dopo l'inscrizione dell'atto di celebrazione del matrimonio, l'Ufficiale incaricato del Registro ne spedirà copia all'Ufficiale dello Stato Civile dell'ultima abitazione degli sposi, nel modo indicato all'art. 7. di questo Regolamento.

CAPO IV.

Del Registro degli atti di morte.

Tit. II., cap. V., art. 96.

14. Gli atti di morte saranno parimenti stesi presso ciascun Cor-

Corpo dal Quartiermastro, e per riguardo agli Ufficiali senza truppa, ed agli impiegati dall' Ispettore alle riviste sulla deposizione di tre testimonj.

15. L' atto di morte enuncierà il cognome, il nome, l' età, la professione ed il domicilio del defunto, il cognome ed il nome dell' altro sposo se il defunto era maritato, o ammogliato, o vedovo, il cognome, il nome, l' età, la professione, il domicilio dei testimonj, e se i medesimi sono parenti, anche il grado di loro parentela col defunto.

Di più nell' atto stesso si farà cenno, se riescirà di saperlo, del cognome, nome, professione e domicilio del padre e della madre del morto, e del luogo di sua nascita a norma della modula segnat. D.

L' estratto di questo Registro sarà trasmesso entro giorni dieci all' Ufficiale dello Stato Civile dell' ultima abitazione del defunto nel modo stesso prescritto per gli atti di nascita e di matrimonio.

16. In caso di morte negli Spedali militari ambulanti o sedentarj, l'atto sarà steso dal Direttore di detti Spedali, e trasmesso al Quartiermastro del Corpo; o dall' Ispettore delle riviste dell' Armata, o Corpo d' Armata di cui il defunto formava parte; questi Ufficiali ne trasmetteranno una copia, come si è indicato nell' art. 7. all' Ufficiale dello Stato Civile dell' ultima abitazione del defunto per l' effetto prescritto dall' art. 98. del Codice.

Certificato conforme;
Il Consigliere Segretario di Stato,
L. VACCARI.

Tit. V. Cap. VI. del Codice la cui lettura si dovrà fare dall' Ufficiale incaricato dei Registri agli sposi nell' atto di matrimonio.

Dei diritti e dei rispettivi doveri dei conjugi.

212. *I conjugi hanno il dovere di reciproca fedeltà, soccorso, assistenza.*

213. Il marito è in dovere di proteggere la moglie; la moglie di obbedire al marito.

214. La moglie è obbligata ad abitare col marito, ed a seguirlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza; il marito è obbligato a riceverla presso di se, ed a somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze e del suo stato.

215. La moglie non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito quand'anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni.

216. L'autorizzazione del marito non è necessaria allorchè la moglie è assoggettata ad inquisizione criminale, o di polizia.

217. La donna ancorchè non sia in comunione, ossia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare a titolo gratuito od oneroso, senza che il marito concorra all'atto, o presti il suo consenso in iscritto.

218. Se il marito ricusa d'autorizzare la moglie a stare in giudizio, può il Giudice autorizzarla.

219. Se il marito ricusa d'autorizzare la moglie a qualche atto, questa può far citare direttamente il marito innanzi al Tribunale di Prima Istanza del circondario del domicilio comune, il quale può accordare o negare la sua autorizzazione, dopo che il marito sarà stato sentito, ovvero legalmente chiamato alla Camera del Consiglio.

220. La moglie, esercitando pubblicamente la mercatura, può senza l'autorizzazione del marito contrarre obbligazioni per ciò che concerne il suo negozio, e nel detto caso ella obbliga anche il marito, se vi è comunione tra essi.

La moglie non è considerata esercente pubblica mercatura, se non fa che vendere al minuto le mercanzie del traffico di suo marito, ma soltanto quando ella esercita un traffico separato.

221. Allorchè il marito è condannato ad una pena afflittiva o infamante, quantunque sia pronunciata in contumacia, la donna, anche di età maggiore, non può mentre dura la pena stare in giudizio, nè fare contratti senza averne impetrato l'autorizzazione del Giudice, il quale può in questo caso accordarla benchè il marito non sia stato sentito o chiamato.

222. Se il marito è interdetto o assente, il Giudice può in questo caso con cognizione di causa autorizzare la moglie tanto a stare in giudizio, quanto a fare contratti.

223. Ogni autorizzazione data in genere, ancorchè stipulata nel

nel contratto di matrimonio, non può essere valida se non relativamente all' amministrazione dei beni della moglie.

224. Se il marito è in età minore, l'autorizzazione del Giudice è necessaria alla moglie tanto per stare in giudizio, quanto per fare contratti.

225. La nullità appoggiata alla mancanza di autorizzazione non può opporsi che dal marito, dalla moglie e da' loro eredi.

226. La moglie può far testamento senza l' autorizzazione del marito.

A

Atto di nascita giusta l' articolo 6.

Piazza . . . .
Campo . . . .
Stazione . . . .
Reggimento . . . .
} *e quelle altre indicazioni che precisino il luogo.*

Il giorno . . . . di . . . anno . . . .

Si è presentato il sottoscritto Quartiermastro (*od Ispettore alle riviste*) qual Ufficiale incaricato dei Registri Civili il . . . . di anni . . . . stabilito . . . . di professione . . . . portando seco un infante di sesso . . . . nato il giorno . . . . alle ore . . . . nel luogo di . . . . a cui furono imposti i nomi di . . . .

Il sudetto . . . . . . ha pure dichiarato essere figlio il neonato di . . . . di professione . . . . stabilito . . . . e di . . . . di professione . . . . stabilita in . . . . (*ovvero* essere figlio il neonato della . . . . nubile, *ovvero* vedova, di professione . . . . . stabilita . . . . e di padre ignoto).

Testimonj alla presentazione od alla notificazione furono i . . . .

Sott. {
N. N. Notificante
N. N. Testimonio
N. N. Testimonio
N. N. Quartiermastro Ufficiale incaricato dei Registri (*ovvero* Ispettore alle riviste del Corpo . . . . . .).
}

B

Atto di pubblicazione delle promesse di matrimonio giusta l'articolo 9.

Piazza
Campo
Stazione
Reggimento
Il giorno - - - - - - anno - - - - - -
Quest'oggi - - - - del mese - - - - alle ore - - - è stato messo all'ordine del giorno del Corpo - - - - - - (*o dell' Armata* - - -) dal sottoscritto Quartiermastro (*od Ispettore alle riviste*) la promessa di matrimonio di - - - d'anni - - - domiciliato in - - - ed ora stabilito - - - - di professione - - - - figlio di - - - - di professione - - - - e della - - - - di professione - - - - domiciliati - - - - nel luogo di - - - - con N. N. minore dell'età d'anni - - - (*ovvero maggiore dell'età di* - -) domiciliato in - - - esercente la professione di - - - - - e della - - - - domiciliata nello stesso Comune.

ORDINE DEL GIORNO.

Piazza
Campo
Stazione
Reggimento
Li - - del mese - - - - anno - -
Ogni individuo componente, o addetto all'Armata (*od* al Corpo d'Armata, o al Reggimento - - - -) stabilito a - - - - - è avvertito che vi ha promessa di matrimonio tra - - - - figlio di - - - - e di - - - - e tra - - - - figlia di - - - - - - e di - - - - che chiunque avesse ragione di opporre all'effettuazione del matrimonio, ha il termine di giorni 25 dalla data e pubblicazione del presente ordine del giorno, e che non vi essendo opposizione od altro impedimento, il matrimonio sarà celebrato nel luogo - - - - - li - - - - - - del mese - - - - alle ore - - - - secondo il prescritto dalla Legge.
N. N. Quartiermastro Ufficiale incaricato dei registri (*ovvero* N. N. Ispettore alle riviste).

C

Atto di matrimonio giusta l' art. 12.

Piazza
Campo
Stazione
Reggimento
li - - - del mese - - - anno - - - oggi - - - - del mese di - - - - anno - - - - alle ore - - - - - - avanti di me Quartiermastro Ufficiale incaricato dei Registri dello Stato Civile del Cor-

po - - - - non che in presenza di - - - - (*nomi*, *qualità e domicilio dei testimonj*) sono comparsi per contrarre matrimonio il - - - (*nome*, *cognome*, *professione*, *e grado*) dell' età di - - - - anni, domiciliato nel Comune di - - - - Cantone - - - - Dipartimento - - - - ed ora nella qualità di - - - - addetto al Corpo - - - nubile (o *vedovo di* - - - -) figlio di - - - - - (*nome e cognome del padre e della madre*) e la - - - - (*nome*, *cognome e professione della sposa*) dell' età di anni - - - - figlia di - - - - e di - - domiciliati nel Comune - - - - -

Dopo aver letto nel modo voluto dalla Legge, 1. l' Atto di nascita di - - - - (*nome*, *e cognome dello sposo*) in data di - - - - che assicura esser egli nato li - - - del mese - - - - - - dell' anno - - - nel Comune di - - - - - Dipartimento - - - - - - da legittimo matrimonio di - - - - - - e di - - - - - - (*nome e cognome del padre e della madre*) sovranominati; 2. l' atto di nascita di - - - - - - (*nome*, *e cognome della sposa*) in data di - - - - che assicura la sua nascita seguita i - - - - - del mese di - - - - - anno - - - del Comune - - - Dipartimento - - - - - da legittimo matrimonio di - - - - con di - - - (*nome e cognome del padre e della madre*) di sovranominati; 3. il consenso in iscritto - - - - - - (*nome e cognome del padre dello sposo e della sposa*) in data di - - - - anno - - - - 4. l' ordine del giorno al corpo - - - - fatto da me li - - - e pubblicato al corpo li - - - ; 5. l' opposizione fatta al matrimonio li - - - - da - - - - (*nome e cognome dell' opponente*) domiciliato (o domiciliata) a - - - ; 6. la revoca di questa opposizione in forza dell' atto - - - (o giudicato) - mese - - - anno - - - - - del Tribunale di - - - - Dipartimento - - - ; 7. L' atto rispettoso fatto a - - - - conformemente all' art. 151 del Codice Napoleone.

In seguito gli sposi hanno dichiarato ad alta voce di prendersi rispettivamente per marito e moglie, ed io ho pronunciato in nome della Legge che li - - - - (*nome e cognome degli sposi*) sono uniti in matrimonio, ed ho steso il presente atto che gli sposi ed i testimonj hanno firmato con me

Sposi { - - - - - -
- - - - - -

Testimonj { - - - - - -
- - - - - -

Quartiermastro Ufficiale
- - - - - incaricato dei Registri.

D

Atto di morte giusta l' art. 15.

Piazza
Campo
Stazione
Reggimento
Il giorno di - - - - - - - anno - - - -

Il sottoscritto Quartiermastro Ufficiale incaricato dei Registri dello Stato Civile del Corpo ec. di - - - - - dietro l' avviso pervenutogli, si è tra-

trasferito nel luogo - - - ove ha riconosciuto il cadavere di - - - - - - morto il giorno - - - alle ore - - - nell'età di - - - di professione - - - - stato domiciliato - - - - - - - ed indi addetto al Corpo - - - - - in qualità - - - - ammogliato con - - - - - - di professione - - - - domiciliato (*ovvero* vedovo o nubile).

Presenti alla ricognizione furono - - - dell'età di - - - di professione - - - - domiciliato - - - e - - dell'età di - - - di professione - - - domiciliato - - - quali testimonj unitamente dichiarano, che il suddetto - - è nato nel luogo di - - - da - - e di - - giugali, di professione - - - - domiciliati attualmente - - - (*ovvero* dichiararono di non sapere il luogo di nascita, e di non conoscere i genitori del suddetto - -

N. N. }
N. N. } Testimonj

N. N. Quartier-mastro Ufficiale.

N. VII.

NAPOLEONE I.

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI IMPERATORE DEI FRANCESI E RE D'ITALIA.

EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, e Governatore degli Stati Veneti, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.

VIsti gli articoli del CODICE NAPOLEONE, che prescrivono i Registri delle nascite, e delle morti sulle Navi appartenenti al Regno.

Sopra rapporto del Gran Giudice, Ministro della Giustizia, e del Ministro dell'Interno, e della Guerra:

Sentito il Consiglio di Stato:

Noi in virtù dell'autorità che Ci è stata delegata dall'Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I, Nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

L'annesso Regolamento per l'attivazione dei Registri delle nascite, e delle morti sulle Navi appartenenti al Regno d'Italia, è approvato.

Il Gran Giudice Ministro della Giustizia, e i Ministri dell'Interno, e della Guerra sono incaricati, ciascuno in ciò, che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Milano 27 Marzo 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per il Vice-Re;
Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

RE-

REGOLAMENTO

Per l'attivazione dei Registri delle nascite e delle morti sulle navi appartenenti al Regno d'Italia, in esecuzione del Codice Napoleone.

CAPO I.

Del Registro degli atti di nascita.

Tit. II., cap. II., art. 59. del Codice Napoleone.

Art. I. L'Ufficiale dell'Amministrazione della marina sui bastimenti dello Stato, e l'armadore o negoziante, il capitano proprietario o padrone sui bastimenti che appartengono ad alcun privato del Regno, nascendo un infante in tempo di un viaggio di mare dovranno rispettivamente entro le 24 ore fare stendere l'atto di nascita alla presenza del padre, qualora ivi si trovi, e di due testimonj presi fra gli Ufficiali del bastimento, od in mancanza di questi, fra le persone dell'equipaggio.

Art. II. L'atto di nascita sarà steso secondo la modula *A*, e sarà inscritto sul ruolo dell'equipaggio.

Tit. II. cap. II., art. 60.

Art. III. Nel primo Porto ove approderà il bastimento tanto per prendere fondo, quanto per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli Ufficiali dell'Amministrazione della marina, il Capitano proprietario o padrone, saranno tenuti a depositare due copie autentiche degli atti di nascita, che avranno formati durante il viaggio, cioè in un Porto italiano nell'Ufficio del Preposto all'inscrizione marittima, ed in sua mancanza, nell'Ufficio del Capitano del Porto, ed in un Porto straniero, presso il Commissario delle Relazioni Commerciali del Regno, o presso chi ne facesse le veci in sua mancanza.

Tit. II., cap. II., art. 61.

Art. IV. Una delle copie dell'atto di nascita resterà in deposito presso l'Ufficio dell'inscrizione marittima, o presso l'Ufficio del Capitano del Porto, o nella Cancelleria del Commissario, l'altra si trasmetterà al Ministro della marina, il quale farà pervenire una copia da lui certificata dell'atto di nascita all'Ufficiale dello Stato civile del domicilio del padre dell'infante, od a quello della madre, se il padre non è conosciuto. Questa copia sarà tosto inscritta nel relativo Registro delle nascite.

Art. V. Arrivando il bastimento in un Porto di disarmamento

to, il ruolo dell' equipaggio sarà depositato presso l' Ufficio del Preposto all'inscrizione marittima, o del Capitano del Porto in mancanza del primo. Tanto l'uno, quanto l'altro rispettivamente dovrà trasmettere una copia dell' atto di nascita da lui sottoscritta all'Ufficiale dello Stato civile del domicilio anzidetto, perchè sia tosto inscritta sui Registri.

Tit. II. cap. II., art. 61.

CAPO II.

Del Registro degli atti di morte.

Art. VI. Succedendo la morte in un viaggio di mare, se ne formerà l'atto entro ore 24 alla presenza di due testimonj presi fra gli Ufficiali del bastimento, od in loro mancanza fra gli uomini dell' equipaggio.

Tit. II. cap. IV., art. 86.

Quest' atto sarà steso dall'Ufficiale dell' Amministrazione della marina sopra un bastimento dello Stato, e dal negoziante proprietario, od armadore o padrone, sopra un bastimento di appartenenza privata.

Art. VII. L' atto di morte sarà steso secondo la modula *B*, e sarà inscritto sul ruolo dell' equipaggio.

Art. VIII. Al primo Porto a cui approderà il bastimento sia per pigliar fondo, sia per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli Ufficiali dell' Amministrazione della marina, il capitano proprietario o padrone, i quali avranno stesi gli atti di morte, saranno tenuti a depositarne due copie a termini dell' art. 60 del *Còdice Napoleone* e dell' art. III del presente Regolamento.

Tit. II. cap. IV., art. 87.

Art. IX. All' arrivo del bastimento nel Porto di disarmamento; il ruolo d' equipaggio si depositerà all' Ufficio del Preposto all' inscrizione marittima.

Art. X. Di ciascun atto di morte se ne trasmetterà copia all' Ufficiale dello Stato civile dell' ultimo domicilio del defunto, nel modo indicato nei precedenti art. 4 e 5. L' Ufficiale sarà tenuto a farne immediatamente l'inscrizione nel Registro a norma del prescritto dall' art. 87 del Codice.

Certificato conforme;

Il Consigliere Segretario di Stato,

L. VACCARI.

Atto

A

Atto di nascita giusta l'articolo 2.

Sul bastimento - - - - (*se Reale, o privato, e in questo caso vi accennerà il proprietario*) denominato il N. - di - - - tonnellate appartenente al Porto di - - - - comandato dal Capitano - - - - -

Il giorno di - - - - anno - - - -

E' nato oggi alle ore - - - - dalla - - - di professione - - - - - - - avente domicilio nel Comune di - - - - - Cantone - - - - - Distretto - - - - Dipartimento - - - - moglie del - - - - - - di professione - - - - domiciliato nel Comune - - - - - Distretto - - - Dipartimento - - - (*se non fosse noto il padre si dirà di padre ignoto*) un infante di sesso - - - - - - - a cui furono imposti i nomi di -

Intervennero alla formazione del presente atto il suddetto - - - - - padre dell'infante (*se vi fosse*) e nella qualità di testimonj a tenore della legge i - - - - quali unitamente al sottoscritto Capitano del bastimento (*ovvero*) Ufficiale di Amministrazione della marina si sono firmati

Sott. { N. N. Padre
N. N. - - - - - } Testimonj
N. N. - - - - - }
N. N. Capitano del bastimento nominato il - - - - - - - - -

B

Atto di morte giusta l'articolo 7.

Sul bastimento . . . . di proprietà del . . . . . denominato il . . . . N. . . . della portata di . . . . appartenente al porto di . . . . comandato dal Capitano . . . . . .

Il giorno di . . . . anno . . .

E' morto oggi alle ore . . . . il . . . nell'età di . . . . . di professione . . . stato domiciliato . . . . Dipartimento . . . . ammogliato con . . . . . di professione . . . . domiciliato (*ovvero*) vedovo di . . . . . ec. . . . (*ovvero*) nubile.

Presenti alla ricognizione del cadavere, ed alla estensione del presente atto furono . . . . dell'età di . . . di professione . . . . domiciliato . . . . di professione . . . . . domiciliato . . . . . quali testimonj unitamente dichiararono che il suddetto . . . . è nato nel luogo di . . . . da . . . . e di . . . . giugali, di professione . . . . . domiciliati attualmente (*ovvero*) defunti (*oppure*) dichiararono di non sapere il luogo di nascita e la paternità del suddetto.

Sott. { N. N. } Testimonj
N. N. }
N. N. Capitano, od Ufficiale d'Amministrazione della marina.

RE-

N. VIII.

REPUBBLICA ITALIANA

Milano li 18. Febbrajo 1803. anno II.

IL VICE-PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il Decreto 25. Maggio 1802., col quale viene organizzato il Ministero delle Finanze, e il Decreto 23. Giugno, col quale viene parimenti organizzato il Ministero per il Culto;

Visto che in forza dei mentovati Decreti restano demarcati i confini dei suddetti Ministeri anche rapporto alle attribuzioni provvisoriamente state assegnate al Ministero degli Affari Interni;

Considerando che non rimane se non di determinare le attribuzioni di questo Ministero in dipendenza delle Leggi relative per dedurle a pubblica intelligenza.

D E C R E T A

I. Il Ministro degli Affari Interni veglia:

1. Al mantenimento dell'ordine amministrativo.

2. All'attività della Polizia.

3. All'osservanza de'Regolamenti risguardanti i Consigli Dipartimentali, Distrettuali e Comunali.

II. Verifica i titoli alla Cittadinanza per l'iniziativa degli Atti Legislativi in questa materia.

III. Veglia alla conservazione dei Confini, e progetta le occorrenti rettificazioni del compartimento territoriale.

IV. Ha l'ispezione sul Censo, e veglia per l'esecuzione delle Leggi, e massime relative alla di lui istituzione, rinnovazione e conservazione.

V. Li Ricevitori ne'Dipartimenti, e ne' Comuni sono stabiliti di concerto fra il Ministro dell'Interno, e quello delle Finanze.

VI. Ogni anno il Ministro dell'Interno trasmette in tempo abile al Ministro delle Finanze le note censuarie d'estimo di ciascun Dipartimento, e di ciascun Comune in ogni Dipartimento.

VII. Esercita la tutela sulle Amministrazioni dei Dipartimenti, e dei Comuni.

VIII. Invigila sugli stabilimenti de' Monti; e Banchi pubblici, che possono appartenere ai rispettivi Dipartimenti, o Comuni.

IX. Sopraintende a tutto ciò che riguarda l'Agricoltura, il Commercio,

l'In-

l' Industria, l' Annona, la pubblica Istruzione, Sanità, e Polizia medica, chirurgica, e farmaceutica, Miniere, Cave, Boschi, o Pascoli pubblici, e bonificazioni di terreni.

X. Mantiene l' osservanza delle discipline relative alla Caccia, ed alla Pesca.

XI. Ha la sopraintendenza sui pesi, e sulle misure.

XII. Provvede alla costruzione, e manutenzione delle Strade, Ponti, Canali, Edifizj, Case nazionali, d' arresto, di detenzione, e di forza, ed alla sussistenza dei detenuti; come pure alla costruzione, e manutenzione dei locali, e fabbriche della Nazione, ed altri lavori di terra, e di acqua per quella parte, che spetta alla Nazione, ed è dipendente dal di lui Ministero. Soprintende poi perchè le rispettive Amministrazioni Dipartimentali, e Comunali provvedino nelle debite forme agli oggetti di sopra indicati in quella parte che a norma delle Leggi loro rispettivamente appartiene.

XIII. E' incaricato della Lista Civile, ossia delle spese riguardanti la Rappresentanza Nazionale; del Ruolo delle giubilazioni, e pensioni, e degli Stati di popolazione, e di Commercio.

XIV. Per la direzione dei rami più interessanti affidati al di lui Ministero, e per la quale occorrer possano indagini, ed operazioni che esigano una cura straordinaria possono destinarsi dei Commissarj, Assessori, o Delegati speciali dipendenti però dal Ministero. La nomina dei medesimi appartiene al Governo, e viene fatta sulla proposizione del Ministro, dal quale si indicano gli attributi dei suddetti Commissarj, Delegati ec.

XV. Conosce sulle questioni di massima, dipendenti tanto dalle Tasse giudiciarie, quanto dalle Tasse degli Ufficj del Governo, e delle Amministrazioni. Rispetto a queste ultime risolve definitivamente anche nelle singole emergenze dei casi rispettivi.

XVI. Sovraintende all' organizzazione ed amministrazione della Guardia Nazionale. Dirige al mantenimento dell' ordine pubblico il servizio della medesima, come pure quello della Gendarmeria, e di qualunque forz' armata, che serva, o sia richiesta per oggetti di Polizia.

XVII. E' incaricato della vigilanza sulla sicurezza, ordine, e costume pubblico, sull' esercizio della Polizia delegata ai relativi Ufficj Dipartimentali, e Locali, e sull' osservanza di tutte le Leggi, e Regolamenti relativi ad oggetti di Polizia.

XVIII. Corrisponde cogli Ufficj di Posta in relazione agli oggetti del proprio istituto.

XIX. Nomina agli impieghi dipendenti dal suo Ministero, che non sono specialmente riservati, sia al Governo, o alle Autorità amministrative, e sospende, o revoca le nomine fatte a misura che lo possa esigere il ben del servizio.

XX. Nei

XX. Nei casi di straordinaria urgenza nomina dei Commissarj provvisori, ragguagliandone in giornata il Governo. Assume pure, e destina, ove la marcia del pubblico servizio lo esiga i soggetti occorrenti al relativo disimpegno finchè ne duri il bisogno, e propone a misura dell'opera rispettiva l'indennizzazione, o gratificazione meritata da ciaschedun Impiegato all'approvazione del Governo.

XXI. Provede sotto le cautele di regola nei casi, in cui possa occorrere qualche anticipazione di soldo per gl'Impiegati di sua pertinenza.

XXII. Sospende nei casi urgenti le Autorità Amministrative, e gli altri Impiegati di nomina del Governo dipendenti dal suo Ministero, e ne informa il Governo medesimo coi motivi dell'ordinata sospensione, fuori dei casi d'urgenza riferisce.

XXIII. Conosce sui riclami proposti in via di gravame contro le disposizioni dei Prefetti, o Vice Prefetti negli oggetti qualificati per la cognizione del Ministero.

XXIV. Per assicurare la piena osservanza delle Leggi, e Regolamenti riguardanti le diverse materie di propria ispezione, ha l'uso di tutti i mezzi anche coattivi.

XXV. Fa presente al Governo il bisogno delle Leggi, e Regolamenti sulle materie appartenenti al suo Ministero, e ne inoltra i progetti.

XXVI. Presenta col suo parere al Governo tutti gli oggetti ove occorra la Superiore dichiarazione per dubbj emergenti sull'intelligenza delle Leggi, e Regolamenti.

XXVII. Propone al Governo per le nomine che gli appartengono i soggetti per cariche pubbliche di Amministrazione, di Polizia, e di Istruzione, come pure i capi d'Ufficio tanto nel suo Ministero, quanto nei rami dipendenti dal medesimo.

XXVIII. Propone egualmente gli assegni straordinarj, che possano occorrere in causa della pubblica Istruzione. Sovrintende ai Collegj Nazionali, e propone i soggetti per le piazze gratuite nei medesimi.

XXIX. Propone pure le ricompense, e facilitazioni per scoperte, o stabilimenti utili di scienze, arti, e manifatture.

XXX. Per l'esame, e preparazione degli affari dipendenti dalle attribuzioni del Ministro degli Affari Interni vi sono presso il medesimo cinque Divisioni, ciascheduna delle quali sotto la direzione di un capo dipende immediatamente dal Ministro.

Esse sono qualificate come segue;

1. Tutela Amministrativa
2. Opere pubbliche

3. Eco-

3. Economia pubblica
4. Istruzione pubblica
5. Polizia generale.

Vi è inoltre una Ragionateria Generale.

Un Segretario Centrale specialmente addetto al Ministro è incaricato d'invigilare su tutti gli Ufficj, e sulla economia interna del Ministero, di disporre la spedizione degli affari riservati, e custodirne gli atti relativi, e di disimpegnare tutte le particolari incumbenze, che gli possano venir affidate dal Ministro, o delegate in caso di assenza dei rispettivi Capi di Divisione.

Il Segretario Centrale può dal Ministro con intelligenza del Governo essere delegato per la firma nel caso di sua assenza, o impedimento.

Il Ministro degli Affari Interni è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

MELZI.

Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

NA-

N. IX.

NAPOLEONE I.

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI, IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D' ITALIA

NOI abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. I.

Le imposizioni dirette e l'amministrazione del Censo saranno riunite al Ministero delle Finanze.

Quest' amministrazione sarà presieduta da un Consigliere di Stato.

Art. II.

Il Consigliere di Stato *Birago* è incaricato sotto gli ordini del Ministro delle Finanze del Dipartimento dell' amministrazione del Censo.

Art. III.

Il Consigliere di Stato *Lambertenghi* è incaricato sotto gli ordini del Ministro delle Finanze del Dipartimento delle Dogane.

Art. IV.

Il Consigliere di Stato *Testi* è incaricato a Milano sotto gli ordini del Ministro delle Relazioni estere del Portafoglio di questo Dipartimento.

Art. V.

Il Consigliere di Stato *Moscati* è incaricato sotto gli ordini del Ministro dell' Interno del Dipartimento dell' Istruzione pubblica.

Art. VI.

Il Consigliere di Stato *Paradisi* è incaricato sotto gli ordini dello stes-so

NOus avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. I.

Les impositions directes et l'administration du Censo seront réunies au Ministere des Finances.

Cette administration sera présidée par un Conseiller d' Etat.

Art. II.

Le Conseiller d' Etat Birago *est chargé sous les ordres du Ministre des Finances du Département de l'administration du Censo.*

Art. III.

Le Conseiller d' Etat Lambertenghi *est chargé sous les ordres du Ministre des Finances du Département des Douanes.*

Art. IV.

Le Conseiller d'Etat Testi *est chargé à Milan sous les ordres du Ministre des Relations Extérieures du Portefeuille de ce Département.*

Art. V.

Le Conseiller d'Etat Moscati *est chargé sous les ordres du Ministre de l'Intérieur du Département de l'Instruction publique.*

Art. VI.

Le Conseiller d'Etat Paradisi *est chargé sous les ordres du même Mini-stre*

so Ministro del Dipartimento dei ponti, argini e strade.

Dato dal Palazzo di Milano li 18. Pratile anno 13 (7 Giugno 1805).

stre du Département des ponts et chaussées.

Au Palais de Milan le 18 *Prairial an* 13 (7 *Juin* 1805).

NAPOLEONE.

Per l' Imperatore e Re
Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

N. X.

NAPOLEONE I.

PER LA GRAZIA DI DIO, E PER LE COSTITUZIONI, IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D'ITALIA.

EUGENIO Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.

NOI abbiamo in virtù dell' Autorità che Ci è stata delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I. Nostro graziosissimo Sovrano decretato ed ordinato quanto segue:

I. Gli oggetti di Sanità marittima, che ora fanno parte delle dipendenze del Dipartimento di Marina, sono concentrati nel Magistrato Centrale di Sanità d'attribuzione del Ministero dell' Interno.

II. La direzione delle nuove opere e riparazioni de' Porti di commercio e Canali marittimi del Regno, compresa parimenti nel suddetto Dipartimento di Marina, passa alla Direzione Generale de' Ponti, Argini, e Strade sotto gli ordini del detto Ministero dell' Interno.

I Ministri dell' Interno, e della Guerra sono incaricati, ciascuno per la parte che lo risguarda, dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle leggi.

Milano il 19 Ottobre 1805.

IL PRINCIPE EUGENIO.

Per il Vice-Re;
Il Consigliere Segretario di Stato,
L. VACCARI.

R.E.

N. XI.

REPUBBLICA ITALIANA.

Milano li 25. Settembre 1802. Anno I.

Il Governo proclama Legge della Repubblica il seguente Decreto del Corpo Legislativo, ed ordina che sia munito del Sigillo dello Stato, stampato, pubblicato ed eseguito.

MELZI VICE-PRESIDENTE.

In assenza del Consigliere Segretario di Stato
Il Segretario Centrale della Presidenza
CANZOLI.

Milano li 21. Settembre 1802. anno I.

IL CORPO LEGISLATIVO

Radunato nel numero di Membri prescritto dall' art. 84. della Costituzione, intesa la lettura di un progetto di Legge sopra i debiti e crediti delle Comuni, approvato dal Consiglio Legislativo il dì 13. del mese di Settembre corrente, trasmessogli dal Governo il giorno 16. del mese suddetto, comunicato alla Camera degli Oratori nello stesso giorno, Intesa nella sua seduta dei 21. dello stesso mese la discussione sull' istesso progetto, raccolti i suffragi a scrutinio segreto

D E C R E T A

I. Le somministrazioni di qualunque specie, che le Comuni giustificheranno di essere state obbligate di fare pel servigio militare, costituiscono un credito delle medesime verso la Nazione. Ciò ha luogo tanto se le abbiano già pagate col proprio, quanto se fossero tuttora sussistenti i debiti incontrati per supplirvi.

II. Egualmente saranno riconosciuti crediti verso la Nazione quelli, che le Comuni avevano contro l'ex-Provincie, divenuti Nazionali in vigore dell' art. 125. della Costituzione.

III. Questi, come tutti gli altri crediti delle Comuni verso la Nazione, saranno riconosciuti nella pendente liquidazione, e classificazione del debito pubblico.

IV. Gli altri debiti o crediti delle Comuni, o verso altre Comuni, o

F 2 ver-

verso chiunque altro sono riconosciuti, e liquidati dalle nuove Amministrazioni comunali, che saranno istallate in forza della Legge 24. Luglio passato. Tale liquidazione viene da esse eseguita nel termine di tre mesi dopo la loro istallazione, salva l' approvazione delle Prefetture.

V. Entro lo stesso termine le nuove Amministrazioni comunali danno ai rispettivi Vice-Prefetti o Prefetti lo stato attivo e passivo della propria Comune tanto liquidato, che da liquidarsi, e l'elenco di tutti i ricorsi, e delle cause attive o passive, che fossero pendenti, e di tutti gli spogli di beni o capitali, che avessero sofferto durante la guerra.

VI. Le questioni ch' emergessero in dette liquidazioni sono giudicate dalle rispettive Preture, come all' art. 22. della Legge 22. Luglio prossimo passato, eccettuate le questioni di pubblica amministrazione, le quali sono decise a tenore dell'art. 100. della Costituzione.

VII. Entro il detto termine di 3. mesi non possono essere promosse nuove cause, nè proseguite le pendenti per titolo di credito contro le Comuni.

VIII. Quanto al pagamento dei debiti delle Comuni, il Governo, riconosciuto il rispettivo stato attivo e passivo delle medesime, proporrà al Corpo Legislativo nella prossima seduta le disposizioni relative, che crederà convenienti, non meno alla tutela delle Comuni, che ai riguardi di equità e di giustizia dovuti ai loro legittimi creditori.

Firmat. = L. TAVERNA *Presidente*.

Sott. = I. ASTOLFI = GALVAGNA *Segretarj*.

Certificato conforme
In assenza del Consigliere Segretario di Stato
Il Segretario Centrale della Presidenza
C A N Z O L I.

RE.

N. XII.

REPUBBLICA ITALIANA

Milano li 27. Dicembre 1803. anno II.

Il Governo proclama Legge della Repubblica il seguente Decreto del Corpo Legislativo, ed ordina che sia munito del Sigillo dello Stato, stampato, pubblicato ed eseguito.

MELZI VICE-PRESIDENTE.

Il Consigliere Segretario di Stato,
L. VACCARI.

Milano li 23. Dicembre 1803. Anno II.

IL CORPO LEGISLATIVO

RAdunato nel numero di Membri prescritto dall' art. 84. della Costituzione, intesa la lettura di un progetto di Legge relativo ai debiti dei Comuni, e loro attività, approvato dal Consiglio Legislativo il dì 18. del mese di Dicembre corrente, trasmessogli dal Governo il giorno 19. del mese suddetto, comunicato alla Camera degli Oratori nello stesso giorno, intesa nella sua seduta dei 23. dello stesso mese la discussione sull' istesso progetto, raccolti i suffragi a scrutinio segreto

DECRETA

I. Tutti i debiti legittimamente contratti dai Comuni incumbono ai medesimi.

II. Sono ad essi conservati tutti i beni ed altre attività loro competenti.

III. Pei debiti legittimamente contratti dai Comuni per cause indipendenti da somministrazioni militari fatte posteriormente al primo Maggio *1796.*, ove siano liquidati a norma degli articoli 4. e 6. della Legge 21. Settembre anno I. 1802, è in facoltà de' loro Creditori escuterli nelle vie regolari pel pagamento coi mezzi espressi nei §§. 1. e 2. dell' art. 133. della Legge 24. Luglio anno I. 1802. Tale escussione per ora non ha luogo riguardo ai debiti contratti dai Comuni per cui ai medesimi può competere il rimborso verso la Nazione.

IV. Ove tali mezzi non bastino, possono i Comuni esser escussi sulle loro proprietà ed altre attività obbligate pei detti debiti.

V. Sono eccettuati dall' escussione i pascoli, i boschi e gli edificj di proprietà de' Comuni, in quanto siano necessarj agli usi de' medesimi e de' loro abitanti. Questa necessità è conosciuta e determinata dal Governo, sentito eziandio il Creditore.

VI. I Comuni che non possono soddisfare i loro debiti coi mezzi espressi negli articoli 3. e 4, sono obbligati, sopra istanza del Creditore previamente autorizzata dal Governo, a supplirvi con un' imposta addizionale sull' Estimo. L' autorizzazione del Governo non può oltrepassare li quattro denari annui per ogni scudo d' Estimo.

VII. Qualora per circostanze non prevedute al tempo del contratto debito, o per altri motivi divenisse soverchiamente gravoso ai Comuni il pagamento dei loro debiti coi mezzi espressi negli articoli antecedenti, può il Governo sopra loro istanza accordare una dilazione al pagamento suddetto in tutto o in parte, combinando coi riguardi verso i Comuni quelli dovuti ai loro Creditori ed interessati.

VIII. Qualora un debito sia stato contratto da un Comune, che ora si trova diviso in due, o più Comuni, o sia aggregato in tutto o in parte ad altri Comuni, il pagamento del debito coi mezzi portati dalla presente Legge, incumbe al Territorio, che al tempo del contratto debito componeva il Comune debitore. La stessa compartecipazione ha luogo per le attività.

IX. Il disposto nella presente Legge ha luogo anche rapporto ai debiti de' Comuni verso la Nazione. Quanto però ai debiti per capitali infruttiferi e per annualità arretrate a tutto l' anno 1803, ha luogo a favor de' Comuni la compensazione coi loro crediti liquidi verso la Nazione, esclusi quelli, che avessero acquistato da altri. Ove i crediti de' Comuni non fossero liquidati, ma pendesse la liquidazione dietro alla regolare loro insinuazione, è sospesa alla Nazione l' esazione dei proprj crediti nella quantità corrispondente alla somma insinuata sino all' effettiva liquidazione. Fatta la detta liquidazione ha luogo la compensazione sino alla concorrente quantità della somma liquidata.

Firmat. MARTINENGO *Presidente.*

Sott. I. ASTOLFI = L. MASSARI *Segretarj.*

Certificato conforme;
Il Consigliere Segretario di Stato,
L. VACCARI.

RE-

N. XIII.

REPUBBLICA ITALIANA

Milano li 26. Marzo 1804. anno III.

Il Governo proclama Legge della Repubblica il seguente Decreto del Corpo Legislativo, ed ordina che sia munito del Sigillo dello Stato, stampato, pubblicato ed eseguito.

MELZI VICE-PRESIDENTE.

Il Consigliere Segretario di Stato,
L. VACCARI.

Milano li 22. Marzo 1804. Anno III.

IL CORPO LEGISLATIVO

RAdunato nel numero di Membri prescritto dall' art. 84. della Costituzione, intesa la lettura di un progetto di *Legge sui Ricevitori Comunali e Dipartimentali*, approvato dal Consiglio Legislativo il dì 6. Marzo 1804. anno III., trasmessogli dal Governo il giorno 10. del mese suddetto, comunicato alla Camera degli Oratori nello stesso giorno, intesa nella sua seduta dei 22. dello stesso mese la discussione sull' istesso progetto, raccolti i suffragi a scrutinio segreto

DECRETA

TITOLO I.

Dei Ricevitori Comunali.

Art. 1. Ciascun Comune ha un Ricevitore.

2. Più Comuni posti nel medesimo Distretto possono unirsi per eleggere un Ricevitore comune.

In questo caso si tiene scrittura separata e conto distinto di ciaschedano, e si consegnano al Ricevitore altrettanti separati registri di riscossa, quanti sono i Comuni compresi nella Ricevitoria.

3. Ogni contratto di Ricevitoria comunale è stipulato per un triennio, ed alla scadenza di questo termine non può essere nè confermato nè prorogato.

4. La morte del Ricevitore non discioglie il contratto: gli eredi e la sigurtà sono tenuti ad osservarlo sino al suo termine.

La sola insolvibilità del Ricevitore insieme, e della sua sigurtà, risultante o dalla cessione de' beni, o dall' apertura del concorso, o dagli atti esecutivi stati contro di loro consumati dal Ricevitore dipartimentale, dà luogo alla rescissione del contratto durante il triennio, e l autorizza la Municipalità a ritirare dalle mani del Ricevitore i registri di riscossa.

5. Si reputa come non apposto qualunque termine eccedente il triennio, ed ogni patto e condizione che in qualsivoglia modo si trovasse in opposizione col disposto dalla presente Legge.

6. Le Ricevitorie comunali sono deliberate con pubblico incanto a quello che offre di esercitarle per un correspettivo minore.

L' incanto precede almeno di sei mesi il giorno in cui il nuovo Ricevitore dee intraprendere l'esercizio della Ricevitoria.

Qualora l'offerta fosse tale, che non chiedesse alcun correspettivo determinato, si fa luogo a migliorarla coll'obblazione di minorare il benefizio proveniente dalla pena di un soldo per ogni lira stabilita contro i morosi nell' art. 23.

7. Tale correspettivo è sempre a carico della cassa comunale, e non può eccedere la proporzione del 3. per cento sulle somme da riscuotersi, toltine i casi spiegati all' art. 19.

8. Gl' incanti per la deliberazione delle Ricevitorie comunali si pubblicano quindici giorni prima, coll' affissione di avviso o cedola ne' modi e luoghi soliti, sì ne' capi-luoghi del Dipartimento e del Distretto, come in ciascheduno de' Comuni compresi nella Ricevitoria.

Le relazioni delle seguite pubblicazioni si trasmettono puntualmente ai rispettivi Segretarj delle Municipalità riguardo ai Comuni di prima e seconda classe, ed ai Cancellieri dei Distretti riguardo a quelli di terza classe, onde siano unite agli atti correlativi.

9. Gli avvisi, e le cedole invitatorie all' incanto indicano il luogo, il giorno e l'ora ne' quali sarà effettuato, ed i Comuni che sono compresi nella Ricevitoria da deliberarsi.

Enunciano altresì che in ogni parte dovrà esattamente osservarsi il disposto da questa Legge.

10. Nei Comuni di prima e seconda classe assistono all' incanto le rispettive Municipalità, ed i loro Segretarj ne stendono il processo verbale.

Ne' Comuni di terza classe v' assistono i Municipali de' Comuni compresi nella Ricevitoria da deliberarsi, o i loro Sostituti a norma del disposto dal §. 83. della Legge 24. Luglio 1802. L' asta si tiene nel Comune d' estimo maggiore, ove trattasi di più Comuni uniti, ed in quello della Ricevitoria se trattasi d' uno solo: in amendue i casi v' assiste il Cancelliere distrettuale, il quale ne stende l' opportuno atto o processo verbale.

11. Com-

11. Compiuto il processo predetto viene rispettivamente sottoscritto dal deliberatario e dalla di lui sigurtà, se trovasi presente, e dai Municipali intervenuti all' incanto, ed è successivamente firmato dal Segretario della Municipalità, o dal Cancelliere del Distretto che lo ha esteso.

12. Sono incapaci d' esercitare una Ricevitoria comunale quelli che hanno parte nell' amministrazione del Comune, o sono congiunti in parentela con alcuno degli Amministratori, col Segretario della Municipalità, o col Cancelliere distrettuale fino al terzo grado civile inclusivamente, o convivono nella stessa famiglia, o ritengono indivisi i beni, od hanno con essi società di negozio; quelli che hanno lite pendente col Comune; quelli che essendo stati per l' addietro Amministratori del Comune non avessero peranche reso i loro conti; quelli che per Legge o per Decreto di Giudici non hanno la libera amministrazione de' loro beni; quelli che sono in istato di fallimento, e finalmente quelli che sono stati condannati ad una pena infamante.

13. Chi aspira ad ottenere una Ricevitoria non è ammesso ad offerire, se non presenta un' idonea sigurtà, o fa sufficiente deposito per garantire la sua offerta col risarcimento delle spese, danni ed interessi, che al Comune fossero per derivare nel caso che l' offerta medesima non fosse da lui mantenuta.

14. Il Deliberatario assicura il pieno adempimento delle obbligazioni che definitivamente assume colla prestazione d' un fidejussore idoneo, il quale solidalmente con esso si obbliga di soddisfare a tutti i pesi risultanti dalla deliberazione.

15. Gli Amministratori comunali riconoscono la responsabilità del fidejussore presentato dal Deliberatario, e lo accettano o lo rifiutano.

L' accettazione li costituisce solidalmente responsabili della sufficienza del fidejussore accettato.

Quelli tra gli Amministratori municipali che senza legittimo impedimento mancano all' adunanza, in cui è accettato il fidejussore del Ricevitore, sono responsabili anch' essi della risoluzione del maggior numero.

I presenti, che dissentissero, non incontrano per l' accettazione degli altri alcuna responsabilità.

Ove nella deliberazione cadano più Comuni, e qualcuno de' medesimi non accetti il Fidejussore, tanto la deliberazione quanto la responsabilità predetta si ristringe ai soli Comuni per cui segue l' approvazione definitiva; in questo caso è altresì in libertà dell' offerente il recedere per tutti dal contratto.

16. Se il Fidejussore è rifiutato come insufficiente, viene al deliberarario assegnato un termine non minore di giorni cinque, e non maggiore di dieci a

ci a presentarne un altro; e qualora entro detto termine non adempia a tale prescrizione, si rinnova a di lui spese l'incanto coll'osservanza delle regole portate da questa Legge; ferma stante l'obbligazione per i danni ed interessi spiegata nel precedente art. 13.

17. Entro il termine di trenta giorni successivi al deliberamento, chiunque non è incapace di esercitare la Ricevitoria, può offerire la diminuzione del sesto meno del corrispettivo, per cui la medesima fosse stata deliberata.

L'offerta dev'essere insinuata in iscritto alla Segretaria della Municipalità, od alla Cancellaria del Distretto, in cui si conserva l'atto dell'incanto, ed accompagnata da idonea cauzione come all'art. 13.

Questa obblazione fa che si rinnovi l'incanto colle discipline sopra stabilite.

18. Deliberata definitivamente la Ricevitoria, ed accettato il Fidejussore, viene rimesso al Prefetto del Dipartimento il Processo verbale con tutte le carte relative a tale contratto.

Esso riconosce se sono state osservate tutte le forme legali; se i patti speciali, che fossero apposti, si trovino o no in collisione col prescritto da questa Legge; se il corrispettivo convenuto sia troppo gravoso al Comune o Comuni; se l'interesse di questi sia per ogni riguardo bastantemente cautelato.

Esso lo approva, o ricusa d'approvarlo, come crede conveniente. In quest'ultimo caso decreta, che si rinnovi l'incanto ne' modi stabiliti dai precedenti articoli.

19. Se fatto per due volte l'esperimento dell'incanto non si presenta alcun aspirante, o quelli che si fossero presentati, dimandano un corrispettivo eccedente il tre per cento sulle somme da riscuotersi, i Municipali ricorrono al Prefetto, il quale, verificate le premesse circostanze, è autorizzato a permettere che la Ricevitoria sia accordata pel detto salario anche fuori d'asta durante un'anno.

Ommettendo i Municipali di ricorrere in tempo abile, suppliscono le rispettive Amministrazioni dipartimentali, le quali, sentiti gli Amministratori comunali, deputano a spesa del Comune i mancanti Ricevitori, coll'assegno a favore de' medesimi di quel più tenue corrispettivo, sotto cui loro riesce di rinvenirli.

I Ricevitori così deputati sono tenuti a presentare nel termine, che loro verrà prefisso dalle predette Amministrazioni, un'idonea sigurtà per il puntuale adempimento degli obblighi, che assumono, e non entrano nell'esercizio delle proprie incumbenze, che dopo l'approvazione del Prefetto del Dipartimento.

In

In caso d' ommesso ricorso al Prefetto per parte de' divisati Municipali, i rispettivi Segretarj, trattandosi di Comuni di prima e seconda classe, ed il Cancelliere del Distretto, trattandosi di Comuni di terza classe, sono tenuti di darne in tempo opportuno avviso alle rispettive Amministrazioni dipartimentali, e Prefetti, i quali survegliano sul contegno delle medesime nel soddisfare all'obbligo loro ingiunto a tal riguardo.

I Segretarj e Cancellieri che mancassero di adempirvi, sono destituiti dal loro impiego.

Qualora le Amministrazioni dipartimentali trascurassero parimenti di soddisfare alla divisata incumbenza, il Prefetto supplisce d'ufficio a tale loro mancanza, le sospende provvisoriamente dall'esercizio delle loro funzioni, e si provvede tanto da esso, quanto dal Governo a norma del disposto dagli art. 49. 50. e 51. della Legge Organica sulle Autorità Amministiative, delli 24. Luglio 1802. anno I.

Queste disposizioni hanno luogo anche nel caso della rescissione del contratto, che avvenisse durante il triennio, a termine dell' articolo 4.

20. Il Ricevitore comunale riscuote tutte le Contribuzioni imposte nel Circondario del Comune tanto reali che personali, e di qualunque altra specie, sia che al Tesoro Nazionale, alla Cassa dipartimentale, ovvero alla comunale siano devolute; ogni capo d'entrata, e credito del Comune a norma del risultante da' quinternetti, e note debitamente spedite, che a tal oggetto verranno al medesimo rimesse dalle rispettive Autorità, ed incaricati conformemente al disposto dalle Leggi.

Il Ricevitore all'atto della consegna delle note dei debitori del Comune, scrive al piede del duplicato delle medesime, che rimane presso degl'incaricati comunali, il giorno, in cui glie n' è stata fatta la consegna, e vi appone la sua firma.

21. Il Ricevitore, che non abita nel Comune, di cui esercita la Ricevitoria, è tenuto a recarvisi per comodo de' contribuenti in uno dei cinque giorni, che immediatamente precedono la scadenza delle rate delle imposizioni, per ivi farne la riscossione.

Il giorno che verrà da lui designato, è notificato nel Comune con avviso da pubblicarsi almeno tre giorni prima che s'effettui, e l'avviso indica precisamente il giorno ed il luogo, in cui verrà eseguita la predivisata esazione.

22. Le rate delle imposizioni sono pagate ne' termini stabiliti dalla Legge rispettiva.

23. I contribuenti sono tenuti ad aver pagata in mano del Ricevitore ciascheduna delle suddette rate prima che ne sia scaduto il termine.

I morosi incorrono nella pena d'un soldo per lira del loro debito, che cede a favore del Ricevitore, in corrispettivo dell'obbligo che ha di pagare del proprio, ancorchè non abbia riscosso dai singoli contribuenti.

24. Il pagamento continua ad effettuarsi per due terzi almeno in moneta fina; e per l'altro terzo metà in moneta di rame, e metà in moneta erosa. Qualunque parte eccedente queste due ultime proporzioni può essere dal Ricevitore rifiutata.

25. E' parimenti in facoltà de' contribuenti il pagare direttamente in mano del Ricevitore dipartimentale, ed in questo caso consegnano in luogo del danaro al Ricevitore comunale il confesso del Ricevitore dipartimentale. Il Ricevitore comunale è tenuto d'accettare tali confessi come danaro, qualora esprimano la qualità specifica della tassa, il nome e cognome del Contribuente, e quello del Comune, a scarico del quale è stato fatto il pagamento, e siangli presentati prima della scadenza delle rate come negli articoli antecedenti.

26. Il Ricevitore non può ricusare qualunque somma che gli è presentata da un contribuente, e per conto d'un contribuente, sebbene non basti a saldare il debito del medesimo.

27. Nell' atto che riceve una somma è tenuto di farne annotazione ne' Registri di riscossa di contro alla partita del debito di quello, a scarico del quale viene pagata.

28. E' tenuto inoltre di rilasciare al pagatore, ancorchè non la domandi, una ricevuta esprimente il giorno del pagamento, la somma pagata dal contribuente, e il debito di lui, a sconto, o a saldo del quale cede il danaro consegnatogli.

Queste ricevute non sono fatte in carta bollata, e nondimeno fanno prova anche in giudizio.

29. Il Ricevitore comunale, che avendo ommesso di contrapporre alla partita del debito di alcun contribuente qualche somma ricevuta, ne fa in seguito allo stesso la ricerca, incorre nella multa del doppio della somma indebitamente pretesa, che è applicabile per metà al denunciatore, e per l'altra metà alla cassa comunale.

30. I pagamenti che vengono fatti al Ricevitore comunale da chi ha debito verso di lui per contribuzioni maturate, e per altri titoli, s'intendono sempre fatti in isconto del debito derivante dalle imposizioni fino alla concorrenza del medesimo. Il Ricevitore, che imputa tali pagamenti ne' suoi crediti privati, lasciando aperto il debito alle imposte, ed agisce in seguito col metodo privilegiato fiscale per l'esigenza di questo, oltre la contrapposizione

dell'

dell' esatto a scarico del contribuente, incorre nella multa del triplo della somma indebitamente imputata nel suo credito privato, da dividersi come all' articolo precedente, e ciò oltre il risarcimento de' danni.

31. Nel quinto giorno dopo la scadenza del pagamento di ciascuna rata delle imposizioni fissata dalla Legge a norma dell' art. 22., il Ricevitore fa il versamento nella cassa dipartimentale della somma intera assegnata alla medesima, e da quel giorno è tenuto a soddisfare i mandati regolari ai creditori della Comune colla quota assegnata per la stessa.

32. A questo versamento nella cassa dipartimentale, e al pagamento de' mandati comunali sino alla concorrenza dell' imposta comunale, il Ricevitore è strettamente obbligato del proprio, ancorchè egli non avesse esatta dai contribuenti in porzione o per intero la rata maturata.

33. Mancando al suddetto versamento nella cassa dipartimentale, incorre nella pena di un soldo per ogni lira della somma che non ha versata, e può essere esecutato dal Ricevitore dipartimentale, come nell' art. 78.

34. Mancando al pagamento dei mandati comunali, che non eccedono la somma, della quale è tenuto a rispondere come nell' art. 31., incorre nella pena di un soldo per lira a favore di chi senta il danno del ritardato pagamento, e può ad istanza del medesimo essere escusso dalla Municipalità col metodo prescritto pel Ricevitore dipartimentale.

Gli atti esecutivi in questo caso sono contrassegnati dal Cancelliere distrettuale.

35. Il Ricevitore è tenuto al pagamento d' ogni rata d' imposizione, tanto scossa come non scossa, e non può retrodare alcuna partita come inesigibile, a riserva solamente di quelle che non avesse potuto riscuotere per difetto di compratori de' beni, e fondi del debitore in seguito alla fattane subasta.

In tal caso il medesimo cede al Comune i beni e fondi inutilmente subastati, e da questo ottiene il rimborso delle pagate partite.

36. Ne' casi di guerra guerreggiata, d' invasione de' nemici o di peste, per cui resta impedita la riscossione delle imposte, il Ricevitore non è obbligato alla regola dello scosso o non scosso, se non per le somme che avrebbe dovuto esigere prima della sovravvenienza dell' impedimento, e per quelle che, sebbene non peranco maturate, avesse effettivamente esatto.

Rimane in sospeso tale obbligo del Ricevitore nel caso d' inondazione di tutto o parte del Circondario d' un Comune, qualora, sul ricorso delle rispettive Amministrazioni municipali, sia stata dal Governo provvisoriamente ordinata la sospensione del pagamento delle imposte.

Lo stesso obbligo o cessa affatto, ovvero rinasce secondo che il Governo medesimo, autorizzato anche a pienamente conoscere intorno a tale disavven-

ventura, dichiara farsi, o non farsi luogo o in tutto, o in parte al discarico delle imposizioni dalla Municipalità implorato.

37. Il Ricevitore comunale non risponde dell'entrate e dei crediti de' Comuni, se non gli ha esatti; ma nel termine di trenta giorni dopo consegnategli le note dei debitori, come nell'art. 20., dee aver consumata l'esecuzione contro i morosi per quelle somme, al pagamento delle quali fossero stati condannati da sentenze passate in giudicato, purchè non sia trascorso l'anno dopo la loro data, sotto pena di reintegrare il Comune del danno, che avesse risentito sia per l'ommissione che pel ritardo dell'esecuzione.

38. Per l'escussione dei debitori morosi così d'imposte, come di crediti comunali risultanti da sentenze passate in giudicato entro l'anno della loro data, non abbisogna nè dell'opera, nè del decreto del Giudice, nè d'alcun' altra Autorità.

39. Passati quindici giorni dalla scadenza delle rate rispettive, fa intimare col mezzo del Cursore del Comune un avviso al debitore moroso, in cui gli prefigge il termine di cinque giorni a pagare la somma, di cui è debitore.

A questo speciale può anche supplire un somigliante avviso generale affisso ne' luoghi soliti del Comune, che diffidi tutti i debitori verso il Ricevitore di pagare entro il suddetto termine il rispettivo debito maturato.

Dell'intimazione del primo, e dell'affissione del secondo avviso, il Cursore ne fa attestazione in iscritto presso il Segretario della Municipalità ne' Comuni di prima e di seconda classe, e presso il Cancelliere distrettuale ne' Comuni di terza classe.

40. Spirato il termine di cinque giorni compiti, successivi a quello, in cui fu intimato o affisso in pubblico il suddetto avviso, il Ricevitore col mezzo dello stesso Cursore, al quale in caso di bisogno è prestato ajuto dalla forz' armata, fa oppignorare i beni mobili e stabili dei debitori.

Nell'atto della oppignorazione il Cursore lascia a ciascun debitore una carta esprimente il nome del Ricevitore, che la fa eseguire, quello del debitore, la somma del debito, il titolo del medesimo, la indicazione della qualità e quantità degli effetti oppignorati, e la diffidazione al debitore, che non redimendoli entro il termine espresso negli articoli 43. e 45., si passerà alla vendita dei medesimi col mezzo dell'asta.

41. E' in arbitrio del Ricevitore il consumare l'esecuzione piuttosto sui frutti, sui fondi, o sui mobili del debitore moroso. Le bestie però ed attrezzi inservienti alla coltura de' terreni, gl'istromenti dell'arte, le suppellettili e vesti inservienti all'uso necessario della vita, non possono essere esecutati che nel caso di totale deficienza di altra sostanza.

Quest'azione del Ricevitore s'estende egualmente su tutti i fondi descritti

in

in nome e conto del debitore, e sugli effetti esistenti anche in altri Comuni o Dipartimenti della Repubblica, ma non può esperirne se non dopo verificata cogli atti esecutivi l'insufficienza del debitore a soddisfarlo con quanto possiede nel Circondario comunale della Ricevitoria, in cui trovasi o censito, o tassato.

Questa facoltà è ristretta alla parte sola, che non avesse potuto conseguire con detti sperimenti, e non può pregiudicare l'interesse del Ricevitore locale, che sempre gli è preferito pel conseguimento delle imposte cadenti nella propria Ricevitoria.

42. L'oppignorazione in ogni caso non può eccedere il verosimile valore corrispondente alla quantità del debito, compresa la pena e l'ammontar delle spese della esecuzione.

Ove nel patrimonio del debitore non esistessero che effetti di valor superiore al di lui debito non suscettibili di divisione, è in facoltà del Ricevitore il consumare sopra di questi gli atti d'escussione, attenendosi, per quanto può, a quelli, che nel verosimile loro valore meno si discostano dall'importare del suo credito.

43. Il termine a redimere i pegni non può essere minore di dieci giorni.

44. Trascorso il suddetto termine, e non fattosi dal debitore il pagamento della somma dovuta, e delle spese a norma dell'art. 52., il Ricevitore fa vendere gli effetti oppignorati per mezzo dell'asta.

Questa ordinariamente non può eseguirsi prima di cinque giorni compiuti.

45. Qualora però siano stati oppignorati semoventi od effetti soggetti a deperimento, o la di cui conservazione sia dispendiosa, i termini stabiliti ne' due precedenti articoli sono ridotti a soli tre giorni.

46. L'asta è indicata con un avviso da affiggersi al Pubblico tre o cinque giorni prima, giusto il disposto dai precedenti due articoli, in cui vengano enunciati il giorno, l'ora, il luogo, e gli effetti da vendersi.

Ordinariamente si tiene nel luogo solito degl'incanti del Comune, eccettuato il caso, in cui convenisse fissare un luogo diverso a scanso delle spese del trasporto degli effetti da incantarsi.

47. L'atto dell'asta è steso in iscritto. Vendendosi mobili, non vi si esprime che il nome dell'acquirente, il prezzo della vendita d'ogni capo, e vi si appongono le sole firme della persona che vi assiste, e del Banditore. Vendendosi stabili, si registrano tutte le offerte, e l'atto è firmato anche dai compratori.

Assiste all'asta ne' Comuni di prima e seconda classe un Attuario civile o suo Sostituto; nei Comuni di terza classe l'Agente comunale, o chi lo rappresenta.

Chiu-

Chiuso l'incanto, l'atto è consegnato al Segretario della Municipalità nelle Comuni di prima e seconda classe, ed al Cancelliere del Distretto nelle altre Comuni.

48. Il Ricevitore vende i beni oppignorati al miglior offerente, qualunque sia il prezzo che viene offerto, e chiusa l'asta ne trasferisce il pieno dominio, e possesso nel deliberatario, mediante anche pubblico istromento senz' altre formalità.

49. Ammontando questo ad una somma maggiore del credito del Ricevitore comprese le spese, il di più è consegnato al contribuente, che ha sofferti gli atti esecutivi.

Il Ricevitore non può ritenerlo, ancorchè avesse verso il medesimo altri crediti privati.

La ritenzione che facesse il Ricevitore per siffatti crediti, oltre la restituzione della somma indebitamente ritenuta, è punita colla pena stabilita pel furto.

50. Dietro la vendita legalmente consumata come sopra, non ha luogo a favore del debitore escusso il riscatto per alcun titolo degli effetti venduti.

Questo beneficio è al medesimo riservato nel solo caso, in cui il prezzo del fondo venduto risulti inferiore al di lui estimo censuario, purchè ne faccia uso entro il termine di mesi tre compiti, compensi l'acquisitore col pagamento di lire cinque per ogni cento sul capitale da quello sborsato; e s'offerisca a reintegrarlo delle spese necessariamente fatte in detto fondo, o coll'incontro de' frutti da esso percetti, che si devolvono all'escusso, od in altro modo a termini di ragione.

51. Per questa disposizione però non gli è tolta l'azione alla rescissione della vendita di que' beni, che fossero stati venduti a meno della metà del loro giusto valore a termini del diritto comune; ben inteso che detta azione si diriga contro l'acquisitore, non contro il Ricevitore, il quale non dovrà nè direttamente nè indirettamente averne danno o molestia, a meno che non vi sia stato dolo per parte di lui medesimo.

52. Il Ricevitore per le spese dell'esecuzione percepisce otto danari per ogni lira del suo credito effettivamente cautato, semprecchè abbia avuto effetto la oppignorazione, o il debitore pagasse soltanto il suo debito nell' atto della medesima.

Percepisce inoltre altri quattro danari per ogni lira come sopra, qualora abbia luogo la subasta, ovvero il debitore soddisfi il suo debito nell'atto della medesima.

53. Nessun' Autorità amministrativa o giudiziaria può sospendere per qualsivoglia titolo o causa gli atti intrapresi dal Ricevitore per la riscossione delle contribuzioni e crediti spiegati nel precedente art. 37.

I Tit-

I Tribunali giudiziarj sovra istanza de' contribuenti, qualora nella consumazione degli atti esecutivi siano state dal Ricevitore violate le disposizioni della presente Legge, giudicano a termini della medesima sul risarcimento richiesto dai gravati, e condannano il Ricevitore al pagamento della multa.

Se le eccezioni introdotte dal Ricevitore nella sua risposta versassero sull' intelligenza ed applicabilità della presente Legge, il Tribunale giudiziario sospende la sua decisione, o rimette la quistione pregiudiciale alla decisione del Consiglio Legislativo.

Il termine a proporre tali reclami è di un quadriennio compito. Questo spirato senza che siansi portati alla cognizione di detti Tribunali, se ne reputa estinta ogni azione.

54. Qualunque sia il tempo, pel quale il Ricevitore differisce l' esecuzione contro i morosi contribuenti, non può da loro pretendere per siffatta dilazione alcuna somma al di là del soldo per lira accordato nell' art. 23., ancorchè l' avesse convenuta espressamente co' medesimi.

55. Il Ricevitore, che avvertitamente riceva da un contribuente qualunque minima somma, oltre il suo debito allibrato nei registri di riscossa, ed il soldo per lira, se è moroso, e le spese dell' esecuzione nella misura prescritta nell' art. 52., oltre la rifusione della somma indebitamente percetta, è punito colla pena del furto.

Se riscuote di più del dovutoll cogli atti compulsivi, oltre la reintegrazione come sopra, incorre nella pena stabilita per la concussione.

56. Incorre egualmente in questa pena il Ricevitore, che usa, per conseguire un suo credito privato, altronde legittimo, del metodo speciale d'esecuzione stabilito per la riscossa delle imposizioni, ed inoltre perde il credito, o lo rifonde se già esatto.

57. Terminato il triennio della Ricevitoria, può ancora il Ricevitore usare del metodo privilegiato d' esecuzione contro i debitori delle imposte arretrate per sessanta giorni successivi. Quello che ne usa passati i suddetti sessanta giorni, incorre nella pena della concussione, oltre la perdita, o rifusione del credito.

Gli atti esecutivi però, che alla scadenza de' predivisati sessanta giorni si trovassero già incamminati, proseguiranno a correre collo stesso metodo per lo spazio di mesi quattro successivi.

58. Spirati ne' rispettivi casi i termini predetti, cessa interamente il privilegio del divisato metodo, ed i residui crediti del Ricevitore per titolo d' imposizioni diventano a tutti i riguardi crediti meramente privati, come se non avessero avuta origine dalle imposizioni, ed ha luogo a riguardo de' medesimi la disposizione dell' art. 30.

59. Li due precedenti articoli hanno luogo non solamente se la Ricevitoria passa ad un altro, ma ancora se nel nuovo contratto succede quello stesso, che fu Ricevitore nel triennio passato.

60. Entro quindici giorni successivi a quello, nel quale dee a termini dell' art. 31. aver versata nella cassa dipartimentale l'ammontare di ciascheduna rata delle contribuzioni, il Ricevitore comunale è tenuto a giustificare il fatto versamento colla presentazione alla Municipalità del confesso rilasciatogli dal Ricevitore dipartimentale.

61. Nel finire d'ogni anno il Ricevitore presenta alla Municipalità, e ai Revisori de' conti la sua azienda. Essa è proposta nel Consiglio comunale, ordinato dall' art. 130. della Legge 24. Luglio 1802., colle osservazioni della Municipalità e dei Revisori de' conti. Il Consiglio l'approva, o nel caso d'irregolarità prende le determinazioni, che giudica convenienti a garantire l'interesse dalla Comune e de' Contribuenti.

62. Passati li sessanta giorni dopo il triennio come nell' art. 58., il Ricevitore rassegna alla Municipalità tutti i registri statigli consegnati per l'esazione delle contribuzioni nel triennio scaduto, e unitamente una tabella di tutti quelli che gli sono tuttora debitori per residui delle imposte. La forma di questa tabella è quella stessa de' registri. La Municipalità col Segretario, o col Cancelliere distrettuale la confrontano co' registri medesimi, e trovandola conforme, certificano in calce della stessa, che le partite contenute si trovano tuttora aperte nei registri ritirati, nel modo che apparisce dalla tabella medesima. Questa tabella col certificato come sopra è rilasciata al Ricevitore scaduto, per valersene, al caso, in giudizio contro i suddetti debitori.

63. Nel primo Consiglio comunale successivo si propone la resa de' conti del Ricevitore per l'ultimo anno; si rivede quella de' due anni antecedenti; si verifica la consegna de' registri della riscossa, e quando non emergano osservazioni in contrario, si fa allo stesso il suo salda-conto, e la liberazione finale dell' esercitata Ricevitoria.

TITOLO II.

Dei Ricevitori Dipartimentali.

64. Presso ciascuna Amministrazione dipartimentale vi è un Ricevitore eletto col mezzo dell' asta. Questa si tiene innanzi all' Amministrazione stessa, presente il Prefetto, e si osservano le forme e le modalità prescritte dissopra negli art. 8., 9., 10., 13., 14., 16., 17. Il Segretario della medesima ne stende e ne contrassegna il processo verbale.

65. So-

65. Sono pure comuni al contratto di Ricevitore dipartimentale le disposizioni de' precedenti articoli 3., 4., 5., 6.

66. Il salario del Ricevitore dipartimentale è a carico della cassa dipartimentale. L'Amministrazione gli fornisce pure il locale co' mobili necessarj per l'esercizio della Ricevitoria. Ma gli articoli di consumazione, come sono i libri, la carta e simili; il soldo degli impiegati, le spese pel trasporto del danaro alla cassa del Tesoro pubblico, e generalmente ogni altra spesa, restano a carico del Ricevitore.

67. Non può essere Ricevitore dipartimentale chi ha lite pendente col Dipartimento, chi ha parte nell'amministrazione di esso, o è congiunto in parentela entro il terzo grado civile cogli Amministratori, o ha cogli stessi alcun'altra delle relazioni espresse nell'art. 12., o soggiace ad alcuna dell'eccezioni personali nello stesso articolo contemplate.

68. Deliberata definitivamente la Ricevitoria, ed accettata come idonea la sigurtà dall'Amministrazione dipartimentale, il Prefetto trasmette al Ministero dell'Interno il processo verbale colle sue osservazioni. Il Ministro dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro pubblico, o approva il contratto, o ricusa d'approvarlo, e decreta in questo caso, che sia rinnovato l'incanto ne' modi prescritti da questa Legge.

69. Il Ricevitore dipartimentale esige dai Ricevitori comunali tutte le somme delle contribuzioni destinate per le spese nazionali e per le dipartimentali.

70. Esige dai singoli debitori tutte le entrate del Dipartimento, costituite in effettivo numerario, e maneggia il danaro dei diversi assegni, che vengono fatti dai Ministri al Prefetto.

71. Il Ricevitore non può fare alcun pagamento col danaro destinato per le spese generali della Repubblica, se non sopra mandato firmato da un Ministro, ed in seguito ad assegno sul medesimo fatto dal Ministro del Tesoro pubblico.

72. Non può fare alcun pagamento col danaro assegnato per le spese dipartimentali, che sopra mandato dell'Amministrazione, fatto a seconda del prescritto nell'art. 45. della Legge 24. Luglio 1802. Anno I.

73. Non può fare alcun pagamento col danaro messo da un Ministro a disposizione del Prefetto, se non sopra mandato firmato dal medesimo, o da chi lo rappresenta, e controscritto dal Segretario generale, e dal capo della Contabilità di Prefettura.

74. Nel termine di giorni cinque successivi a quello, in cui i Ricevitori comunali debbono aver versate nella cassa dipartimentale le rate delle imposizioni, come prescrive l'art. 31., il Ricevitore dipartimentale è tenuto di far versare a suo rischio nel pubblico Tesoro la somma destinata al medesimo per le spese nazionali.

75. Il Ricevitore dipartimentale, che manca di fare il versamento come sopra nel termine suddetto, incorre nella pena di un soldo per ogni lira della somma non versata, ed inoltre vi è immediatamente costretto a tale versamento cogli atti esecutivi.

76. Alla stessa pena soggiace pure nel caso di ritardo al pagamento de' mandati, la quale cade a beneficio di chi ha sentito il pregiudizio del ritardo medesimo.

77. Le disposizioni degli articoli 36. e 37. di questa Legge sono di necessaria conseguenza estese anche ai Ricevitori dipartimentali.

78. Dopo la scadenza del termine fissato nell'art. 31. ai Ricevitori comunali, pel versamento da farsi da loro delle rate delle contribuzioni nella cassa dipartimentale, il Ricevitore del Dipartimento ha diritto di esigere dai medesimi un soldo per ogni lira della somma, che avessero mancato di versare, e passati altri quindici giorni successivi, come all'articolo 39., ha diritto di costringerli al pagamento col mezzo dell'esecuzione.

79. Per consumare gli atti d'esecuzione in odio de' Ricevitori comunali e le sigurtà loro, segue lo stesso metodo e le stesse forme, che sono prescritte negli articoli 39. e seguenti sino al 53. compreso, ad eccezione soltanto che le relazioni de' Cursori, ed i processi verbali delle subaste sono consegnati nella Segretaria dell' Amministrazione dipartimentale.

80. Se consumata l'esecuzione contro il Ricevitore comunale, e la di lui sigurtà, il Ricevitore dipartimentale non trova abbastanza per soddisfarsi di tutto il suo credito, può dirigere l'esecuzione:

1. Contro i singoli contribuenti, che fossero tuttora debitori per causa delle imposte verso lo stesso Ricevitore comunale.

2. Contro i Municipali, che hanno accettata come idonea la sigurtà dallo stesso Ricevitore comunale presentata.

3. Qualora dopo eseguite tutte le diverse escussioni rimanesse ancora il Ricevitore dipartimentale creditore di qualche parte di dette imposte, vengono queste distribuite su tutti i Censiti del Comune in proporzione del rispettivo Estimo insieme all'importare delle spese d'esecuzione per insufficienza de' debitori non pagate a norma del disposto dall'art. 52. di questa Legge, e del soldo per lira a titolo di pena imposto al Ricevitore comunale risultato incapace alla soddisfazione del proprio debito.

Il suddetto residuo credito è senza ritardo aggiunto alle rispettive partite degli Estimati nel quinternetto esattoriale, ed alla scadenza della prossima rata se ne fa la riscossione dal nuovo Ricevitore comunale, o da chi ne farà le veci, e si versa nelle mani del Ricevitore dipartimentale in conformità del prescritto per gli altri versamenti di pubbliche imposizioni.

E' te-

E' tenuto il Ricevitore dipartimentale a seguire rigorosamente la predivisata graduazione sotto pena della rifusione di tutte le spese, e di tutti i danni a favore di quello, che fosse stato esecutato senza essersi prima praticata l'esecuzione contro tutti gli altri, che per la disposizione di questo articolo dovevano essere escussi innanzi a lui.

La liquidazione delle spese e de' danni da rifondersi in questo caso dal Ricevitore dipartimentale, si fa mediante presentazione d' una nota de' medesimi al Prefetto, che dee ammetterla nella sua totalità, a meno che non apparisca manifestamente esagerata; nel qual caso la riduce a termini d' equità, e la di lui riduzione non va soggetta nè a revisione, nè a riclamo.

81. Se per non avere il Ricevitore comunale presentato alla Municipalità il confesso del Ricevitore dipartimentale giusta il prescritto nell'art. 60., la medesima fa istanza presso di questo, affinchè diriga l'esecuzione contro il Ricevitore comunale e la sua sigurta, il Ricevitore dipartimentale è tenuto di farlo; e qualora non vi soddisfaccia entro il termine d' un mese dal dì della ricevutane istanza in iscritto, risultando il Ricevitore comunale e la di lui sigurtà insolvibili, perde il diritto d' agire contro i Municipali ed i Contribuenti del Comune, che hanno già pagata in mano del Ricevitore comunale la quota della contribuzione a loro assegnata ne' registri di riscossa.

82. Le disposizioni degli articoli 24. 26. 28. 30. 54. 55. 56. 57. 58. 59. a favore dei singoli contribuenti, hanno luogo, in concorso del Ricevitore dipartimentale, a favore dei Ricevitori comunali, e degli obbligati per loro solidalmente e sussidiariamente.

83. Le quistioni che insorgessero tra il Ricevitore dipartimentale, ed alcuno de' Ricevitori comunali, o la Sigurtà del medesimo, o le Municipalità, o i Contribuenti, come quistioni di pubblica amministrazione, sono della cognizione immediata delle Prefetture, ed in ultima istanza del Consiglio Legislativo.

Le esazioni in corso non possono mai essere sospese, se non ne' casi specificati all' articolo 36.

I gravami, che indebitamente si cagionassero nelle riscossioni, sono conosciuti da' Tribunali giudiziarj come all' art. 53.

84. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato al versamento nel pubblico Tesoro, il Ricevitore dipartimentale è tenuto a presentare all' Amministrazione il confesso riportato dal Tesoro medesimo, regolandone la presentazione in modo, che alla scadenza della rata posteriore risulti per intero già versata l' anteriore.

In caso di mancanza l' Amministrazione può fare escutere da uno speciale

ciale delegato il Ricevitore, e la di lui sigurtà, e soddisfare il Tesoro per garantire l'interesse del Dipartimento.

85. Il Ricevitore dipartimentale tiene un distinto giornale di cassa d'entrata e d'uscita, che gli è consegnato di mese in mese dall'Amministrazione dipartimentale.

86. In fine d'ogni mese dal Ragionato dell'Amministrazione in presenza di due Membri della stessa, si esaminano i conti del Ricevitore, e si fa il ristretto di cassa.

Il Ragionato, contro ricevuta, ritira i giornali di entrata ed uscita, e li corrispondenti ricapiti: il residuo fondo risultante dal ristretto è portato nel giornale d'entrata del mese successivo.

87. Passati dalla scadenza del triennio i termini stabiliti negli articoli 57. e 58., l'Amministrazione ritira dal Ricevitore dipartimentale tutti i libri, e registri relativi all'esercita Ricevitoria. Nell'atto stesso però è rilasciata al Ricevitore dipartimentale una tabella esprimente il nome di tutti quelli, che dai detti registri appariscono tuttora debitori al Ricevitore, e la somma del debito rispettivo, perchè possa valersene al caso in giudizio contro de' medesimi.

88. Colla scorta dei mensuali ristretti di cassa dei registri ritirati come sopra, il Ragionato dell'Amministrazione fa il rendi-conto generale, che è esaminato dall'Amministrazione e dalla Prefettura, e non emergendo osservazioni in contrario, è rilasciato al Ricevitore scaduto il salda-conto generale dell'esercitata Ricevitoria.

Firmat. G. G. MAROGNA *Presidente.*

Sott. A. BELMONTE = F. GALVAGNA *Segretarj.*

Certificato conforme
Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

RE-

N. XIV.

REGOLAMENTO

Per l' esercizio del diritto patronale delle Comuni, e dei Consorzj Comunali nella elezione de' Parrochi.

1. All' occasione che accada vacanza di Parrocchia, o Vicaria di Patronato delle Comuni rispettive, o dei Capi di famiglia, o di altra determinatà rappresentanza, il Delegato del Circondario ne fa rilievo nel suo rapporto al Prefetto Dipartimentale.

2. Dove emergano titoli di controversia, o sul patronato in genere, o sulle competenze delle rappresentanze pretendenti al diritto, della stessa maniera il Delegato ne fa rilievo colle proprie osservazioni.

3. Il Prefetto ne' casi di assoluto, e certo Patronato ne porge avviso all' Ordinario, onde inviti gli aspiranti all' esame canonico, ed ammessi tutti coloro che si presentano, ne comunichi in appresso i risultati colla specifica, e gradazione, se occorre, de' soggetti riconosciuti idonei nell' esame.

4. In caso di dubbio, o sul Patronato in massima, o sul diritto delle diverse rappresentanze che vi pretendono, non si fa luogo all' esame, se prima sentiti gli interessati, e consultati gli Ordinarj non venga inoltrata la controversia ai Ministri per il Culto, e dell' Interno, secondo le diverse rispettive attribuzioni, onde sia definita.

5. Il Prefetto ricevuta la Specifica degl' idonei la rimette alle rispettive Municipalità, onde premessa per giorni tre la pubblica affissione dei nomi de' concorrenti dispongano la celebrazione de' Comizj per l' elezione da non potersi protrarre oltre dieci giorni appresso.

6. Si fa luogo ai Comizj anche per un solo aspirante. Dove però fosse dichiarata, e manifesta la generale avversione della Comune al solo aspirante, si sospendono i Comizj, finchè non si presenti altro idoneo.

7. Nelle Comuni di prima, e di seconda classe il Prefetto destina uno speciale Delegato Politico per l'assistenza ai Comizj. Questi di concerto coll'Amministrazione Municipale avvertita, destina il giorno de' Comizj. Nelle Comuni di terza classe il Cancelliere Distrettuale è incaricato della Delegazione politica.

8. L' Amministrazione Municipale della Comune presieduta dal Delegato Politico forma il Consesso assistente. Il Consesso si riunisce alla Chiesa Parrocchiale.

9. La forma de' Comizj è regolata secondo le veglianti generali discipline, colle quali s' intende supplito dove non si stende la presente disposizione.

10. I

10. I Cittadini aventi diritto a votare debbono essere riconosciuti idonei a termine del vegliante sistema rappresentativo. La ricognizione si fa dal Consesso dove di mano in mano sono registrati gli ammessi a votare.

11. Per determinare la legitima rappresentanza, che dà diritto a votare, si ritiene, che dove si tratti di Patronato Comunitativo la rappresentanza a termini della massima Superiormente dichiarata risiede nel Consiglio Comunale. Dove il Patronato sia riconosciuto appartenere ai Capi di famiglia, o ad altro Consorzio patrono, è riservata ai soli Capi suddetti, od ai componenti questo tale Consorzio.

12. Que' Cittadini, i quali professano altro Culto non danno voto per l'elezione de' Ministri della Religione Cattolica.

13. Dove circostanze particolari esigano particolari dichiarazioni quanto al diritto, ed al modo di votare, i Prefetti ne consultano il competente Ministero prima di permettere la celebrazione de' Comizj.

14. Riuniti, e registrati i votanti, il Delegato politico fa leggere pubblicamente i nomi degli aspiranti, ed invita i presenti a votare sopra ciascuno di essi.

15. La sorte decide sull'ordine col quale gli aspiranti debbono individualmente venire proposti di mano in mano alla votazione. L'estrazione a sorte dei nomi segnati sopra distinti bullettini si eseguisce dal Consesso alla presenza de' votanti per terza apposita mano.

16. I voti si ammettono colla ballottazione segreta secondo la pratica addottata ne' Consiglj Comunali, e colla stessa pratica se ne fa lo scrutinio rispettivo, dichiarandosi in appresso dal Delegato politico ad alta voce il numero de' voti favorevoli, o contrarj che ciascuno degli aspiranti ha riportato nella votazione.

17. Quegli fra i Concorrenti, il quale avendo ottenuto individualmente il voto favorevole del maggior numero de' votanti per uno almeno di più della metà, prevalga comparativamente per maggiori voti sopra gli altri concorrenti viene proclamato come eletto.

18. Nel caso dell'unico aspirante la maggiorità assoluta de' voti favorevoli basta per l'elezione.

19. Nel caso di molti concorrenti dove nessuno individualmente ottenga la maggioranza assoluta, la sola prevalenza comparativa sopra gli altri non basta per la definitiva elezione. Quindi la votazione si ripiglia col metodo medesimo, finchè risulti in favore di alcuno l'assoluta insieme, ed insieme la comparativa maggiorità.

20. Nel caso che il diritto della Comune, o della rappresentanza patrona sia circoscritto alla sola proposizione d'una terna, questa si forma dei tre prevalenti per comparativa maggioranza di voti.

21. Il

21. Il Delegato politico rimette il processo verbale dell' atto coll' Elenco de' votanti, e col numero de' voti colle opportune osservazioni al Prefetto.

22. Dove risulti evidentemente la regolarità della nomina, il Prefetto la dichiara legittima. Dietro la dichiarazione del Prefetto l'Amministrazione Municipale presenta il nominato all' Ordinario per la canonica instituzione, che viene in appresso insinuata ne' modi regolari alla placitazione del Ministro.

23. Nel caso che emerga articolo di controversia sulla legalità de' Comizj, e sulla regolarità della votazione, il Prefetto ne rimette la decisione ai Ministri per il Culto, e dell' interno, secondo le rispettive attribuzioni.

24. Riconosciuta dai Ministri medesimi legittima sotto ogni rapporto l'elezione si fa luogo agli accennati atti successivi. All' opposto dove la sia dichiarata illegittima, s' invitano di nuovo dal Prefetto i Comizj nella stessa forma per una nuova elezione fra i medesimi Concorrenti.

25. Dipenderà in questo caso dal giudizio, e dalla determinazione dei Ministri competenti il dichiarare ammesso alla nuova votazione, od escluso il supposto eletto, a misura che lo stesso sia risultato complice della notata irregolarità per illegittimi mezzi adoperati, od esente da ogni sospicione.

26. Dove risultando pure la regolarità de' Comizj emergessero gravi e fondati titoli di sospicione contro il carattere morale, e politico dell' eletto, si rende egualmente necessario il riferirne al Ministro per il Culto.

27. In caso che dietro gli allegati titoli l' eletto fosse superiormente dichiarato non accetto al Governo, non si ammette a nuova votazione, ritenendosi escluso definitivamente.

28. Le spese saranno regolate sulle tariffe ordinarie nel modo più moderato, e col maggiore possibile risparmio di assistenti.

29. Le spese medesime restando a carico del nominato, dovranno dal medesimo pagarsi prima di ottenere il possesso delle temporalità beneficiarie.

30. In caso di disparere, o di dubbio la superiore competente Autorità ne decide, e ne determina all' uopo le discipline precise.

15. Maggio 1804. anno III. Approvato

Firmat. MELZI Vice-Presidente.

Il Consigliere Segretario di Stato

Sott. L. VACCARI.

16. Maggio 1804.

Il Ministro per il Culto ordina che il presente Regolamento sia stampato e diramato per la corrispondente esecuzione.

B O V A R A.

CASNATI *Segr. Aggiunto.*

N. XV.

NAPOLEONE I.

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore de' Francesi, e Re d' Italia.

EUGENIO Vice-Re d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell' Impero Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.

Veduto il Decreto 19. Luglio.

Noi in virtù dell' autorità che dall' Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I. nostro grazioso Sovrano Ci è stata delegata, abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

ART. I. Dalla Stamperia Reale sarà mandato a tutte le Municipalità del Regno, il Bollettino delle Leggi pel prezzo di associazione, che verrà stabilito.

II. L' associazione formerà un articolo della spesa Comunale; il pagamento si farà dal Ricevitore d' ogni Comune a quello del rispettivo Dipartimento, che ne verserà il prodotto nella Cassa del Tesoro pubblico.

III. Le somme relative vi saranno tenute in deposito a disposizione del Ministro dell' Interno per supplire alle spese della Stamperia medesima, a cui restano specialmente assegnate.

IV. Il Ministro dell' Interno farà fornire intanto a tutte le Comuni, che

NAPOLEON I.

Par la grace de Dieu et par les Constitutions, Empereur des Français, et Roi d' Italie.

EUGENE Vice-Roi d' Italie Archichancellier d' Etat de l' Empire Français à tout ceux qui les présentes verront, salut.

Vû le Décret du 19. Juillet.

Nous en vertu de l'autorité qui nous a été déleguée par le très haut, et très Auguste Empereur et Roi NAPOLEON I. notre très honoré beau père et gracieux Souverain avons décréte, et ordonné ce qui suit:

Art. I. Le Bulletin des Lois sera envoyé, par l'Impimerie Royale, à toutes les Municipalités du Royaume, pour le prix d'abonnement qui sera fixé.

II. L'abonnement formera un article des dépenses Communales; le payement en sera fait par le Receveur de chaque Commune a celui du Département, qui en versera le produit dans la caisse du Trésor public.

III. Les sommes qui en proviendront y seront tenue à la disposition du Ministre de l' Intérieur, pour suppléer aux dépenses de la même Imprimerie, à laquelle elles sont spécialement assignées.

IV. Le Ministre de l' Intérieur fera fournir en attendant, à toutes les Commu-

che non ne sono provvedute, la raccolta del Bollettino delle Leggi, ed il Foglio Officiale dall' epoca della Costituzione del 1802. in avanti.

V. Il prezzo di questa raccolta è fissato a quattro soldi per ogni foglio, è pagato come nell' art. II., ed assegnato per le spese indicate all' art. III.

VI. Il Ministro dell' Interno, o il Ministro del Tesoro sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell' esecuzione di questo Decreto, che sarà stampato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato a Monza li 5. Ottobre 1805.

IL PRINCIPE EUGENIO.

Per il Vice-Re
Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

munes qui n'en sont pas pourvues, le Recueil du Bulletin des Lois & la feuille Officielle, depuis l'époque de la Constitution de 1802.

V. Le prix de ce Recueil est fixé à quatre sous par feuille. Il sera payé comme il est dit à l'art. 2. et aura la destination indiquée à l'art. 3.

VI. Les Ministres de l'Intérieur et du Trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ce Décret, qui sera imprimé et inséré dans le Bulletin des Lois.

Donné à Monza le 5 Octobre 1805.

LE PRINCE EUGENE.

Par le Vice-Roi
Le Conseiller Secrétaire d'Etat
L. VACCARI.

N. XVI.

REPUBBLICA ITALIANA.

Milano li 26. Luglio 1802. Anno I.

Il Governo proclama Legge della Repubblica il seguente Decreto del Corpo Legislativo, ed ordina che sia munito del Sigillo dello Stato, stampato, pubblicato ed eseguito.

MELZI VICE-PRESIDENTE.

Il Consigliere Segretario di Stato
NOBILI.

Milano li 24. Luglio 1802. anno I.

IL CORPO LEGISLATIVO

Radunato nel numero di Membri prescritto dall'art. 84. della Costituzione, intesa la lettura di un progetto di Legge sulla Tassa personale in favore delle Comuni, approvato dal Consiglio Legislativo il dì 21. del mese di Luglio corrente, trasmessogli dal Governo il giorno 22. del mese suddetto, comunicato alla Camera degli Oratori nello stesso giorno, intesa nella sua seduta dei 24. dello stesso mese la discussione sull' istesso progetto, raccolti i suffragi a scrutinio segreto

D E C R E T A

I. Al pagamento della Tassa personale, in favore delle Comuni, prescritta dalla Legge organica del Potere Amministrativo, sono obbligati tutti gli Abitanti maschi, dai 14. anni compiti, fino ai 60. pure compiti, i quali abbiano un domicilio costante di sei mesi nel circondario della Comune.

II. Sono esenti dalla suddetta Tassa personale i Padri di 12. Figlj colle loro famiglie, i domiciliati nel circondario della Comune per semplice causa di studj, e tutti coloro, che per una infermità abituale, sieno impotenti a guadagnarsi il vitto giornaliero.

III. I Consigli comunali giudicano sulla competenza delle pretese esenzioni. Il loro giudizio è sottoposto all'approvazione del Prefetto, o Vice-Prefetto.

IV. Il Governo stabilisce le discipline occorrenti per la formazione, e cu-

sto-

stodia de' Ruoli delle persone sottoposte al pagamento della Tassa personale.

V. Ne' Luoghi murati, all'ingresso de' quali si esigono i Dazj di consumo, i Consigli comunali sostituiscono alla Tassa personale una sovraimposta su qualche articolo di consumazione.

VI. Gli stessi Consigli ne determinano la misura sugli stati della rispettiva popolazione. Il prodotto della sovraimposta sostituita, deve equivalere al contingente della personale.

VII. La Tassa personale non può in verun caso eccedere la somma di lire tre, e mezza; ma può, e dev' essere minore, se i bisogni della Comune lo permettono.

VIII. Le spese, alle quali è destinato il prodotto della Tassa personale, sono per egual porzione sostenute da un' imposta addizionale sul Censo.

IX. Al pagamento della Tassa personale si ritengono coobbligati in qualità di Fidejussori i Locatori delle Case per i Conduttori delle medesime, i Capi di Bottega pe' loro Lavoranti, i Padroni di Casa pe' Domestici, ed i Proprietarj dei terreni, o loro Affittuarj pe' Coloni parziarj de' rispettivi fondi.

X. L'azione contro i nominati Fidejussori non ha luogo, se non dopo l'escussione de' principali debitori, la quale s'intende abbastanza provata col semplice attestato dell' Esattore, che asserisca di aver trovato il debitore principale, o assente dalla Comune, o impotente al pagamento.

XI. La suddetta coobbligazione non dura al di là del termine dell' affitto, o della società colonica, o locazione d'opere, ed è limitata alla Tassa personale di quell' anno.

Firmat. = L. VACCARI *Presidente*.

Sott. = MANGILLI = L. PORRO *Segretarj*.

Certificato conforme;
Il Consigliere Segretario di Stato,
NOBILI.

RE-

N. XVII.

REPUBBLICA ITALIANA.

ISTRUZIONE per la formazione, e custodia del Ruolo ordinato dalla Legge 24. Luglio 1802. degli abitanti maschj dagli anni 14. compiti fino ai 60. pure compiti, sottoposti al pagamento della Tassa Personale, secondo il disposto dalla stessa Legge.

I. IN ogni Comune non murata, che a termini della detta Legge può essere soggetta al pagamento della Tassa Personale, dovrà farsi annualmente il Ruolo Personale secondo l'annessa Formola A.

II. Gli Amministratori Municipali di ciascheduna Comune, ovvero i loro Sostituti in essa abitanti per le Comuni di terza Classe dovranno coll'assistenza del Segretario, o Cancelliere Distrettuale procedere alla formazione del Ruolo di tutti i Maschj, che si ritroveranno attualmente viventi nel Territorio della loro Comune d'età d'anni 14. compiti sino ai sessanta pure compiti, i quali abbiano un domicilio costante di sei mesi nel Circondario della Comune.

III. Dovranno in Ruolo descrivere il Nome, e Cognome di ciascuno dei detti Maschj viventi, ed anche il Nome del loro Padre, o sia vivo, o sia morto a tenore della suddetta Formola, praticando il Soprannome, o altro distintivo per fuggire le confusioni nel caso di somiglianza di nome, e descrivendo in fuori il primo Maschio colla lettera iniziale del cognome *Majuscola*, e gli altri Maschj della stessa Casa in dentro col far poi di contro una linea in piedi che abbracci tutti i Maschj di ciascuna Famiglia, e dove non vi sono Maschj dovrà farsi la seguente annotazione — Segue la Famiglia ec. non avente Maschj colletabili.

IV. Affine di evitare le confusioni, o duplicazioni, che potessero seguire, dovranno principiare dal descrivere, girando di Casa in Casa per ordine topografico, e di Famiglia in Famiglia progressivamente, tutti quelli che abitano nell'interno del rispettivo Comune e successivamente passeranno a descrivere gli altri, che abitano nelle Cassine, Molini, ed altri luoghi situati fuori dell'abitato della Comune suddeta distinguendo ciascheduna Cassina, Molino, e luogo col proprio nome, e notando sotto ciaschedun luogo i rispettivi Maschj, che vi abitano dell'età soprascritta, secondo la esemplificazione fattane nella detta Formola, coll'avvertenza, che incontrandosi delle Cassine, o altri siti dipendenti da una Parrocchia diversa da quella del Comu-

mune principale, si noti distintamente la loro vera Parrocchia coll' indicazione del Comune in cui è la Parrocchia medesima situata.

V. Per que' Cittadini, che si trovassero in Comune al tempo della formazione del Ruolo, ma che non fosse per anche decorso l' intervallo dei sei mesi della loro dimora nella stessa Comune prescritto dalla detta Legge al §. 1. perchè siano soggetti al pagamento della Tassa Personale e così viceversa per gli assenti quando abbiano in comune casa aperta dovranno descriversi anch' essi nel detto Ruolo, salva a' medesimi la ragione di ottenere l'assoluzione della Tassa Personale nella Comune in cui vengono descritti qualora giustificassero in seguito di essere già descritti nel Luogo del loro domicilio.

VI. Dove s' incontreranno Personalisti, che tengono Casa, e Famiglia in una Comune, e travagliano tutta la settimana in un'altra, ritornando ogni Festa alle loro Case, dovranno attendere il luogo del domicilio per l' operazione del Censo Personale, e non quello del travaglio, il quale sarà da ritenersi nei soli casi, in cui si tratti di Persone forestiere, o Figli di famiglia, o non aventi casa aperta, ma che trovansi in una Comune al servigio di alcuno Possessore, Affittuario, Bottegaro, o simili.

VII. Dovranno avvertire di non ommettere veruna Persona che a termini della Legge è soggetta alla Tassa Personale non valutando in contrario qualunque titolo o pretesto potesse essere allegato.

VIII. I Segretarj Municipali, e Cancellieri Distrettuali nel tempo stesso, che si porteranno a descrivere le Persone per la formazione de' Ruoli Personali avvertiranno di riconoscere quelli che verranno indicati per abitualmente infermi, e di usare ogni maggiore circospezione perchè in questo particolare non si prendano arbitrj di sorte alcuna, e dove per fine cadesse dubbio circa l'età delle Persone censibili si dovrà per regola generale ritenere l' età, che ciascuno avrà nel giorno della formazione del Ruolo; cosicchè tutti quei Maschj abitanti nella Comune, che nel detto giorno del Ruolo si troveranno aver compiti li 14. anni, e non compiti gli anni 60. saranno immancabilmente sottoposti, e tenuti al pagamento della Tassa Personale prefinita dalla detta Legge.

IX. Restano incaricati specialmente i medesimi Segretarj, e Cancellieri nella formazione del detto Ruolo a fare le diligenze, ed istanze tutorie, che si convengono al benefizio della Comune per assicurare l' integrità del Ruolo, tenendo lontano ogni sospetto di frode, e di predilezione, e per far vive tutte le ragioni, che possono competere contro i Pretendenti qualche esenzione, nelle informazioni che dovranno trasmettere alla Superiore Autorità nell' accompagnarle lo stesso Ruolo.

X. E

X. E si avvertono generalmente tutti gli Amministratori, e loro Sostituti; che devono, a tenore di quanto sopra vien disposto, aver parte nella compilazione del detto Ruolo, di usarvi ogni più scrupolosa esattezza, eseguendo puntualmente il disposto nella presente Istruzione giacchè in caso di ommissioni o di trasgressione qualunque verranno ritenuti responsali d'ogni conseguenza che ne possa per loro colpa o fato derivare alla pubblica Causa.

XI. Terminato che sarà di compilarsi il sopraddetto Ruolo resterà questo assieme con la presente istruzione pubblicato in copia concordata, ed affisso per tre giorni consecutivi alla Piazza pubblica nelle forme usate per la pubblicazione delle Leggi, ed indi verrà proposto in un Consiglio Comunale da intimarsi, e da tenersi nelle forme prescritte dalla Legge 24. Luglio 1802. relativa all'organizzazione delle Autorità amministrative per l'unione de' Consigli Comunali, il qual Consiglio dovrà rettificare il predetto Ruolo, e riconoscere, e giudicare sulle pretese di esenzione, che gli potranno essere presentate dai descritti nello stesso Ruolo, facendo risultare le deliberazioni per via della ballottazione segreta.

XII. Le risultanze del Consiglio Comunale dovranno essere descritte a piedi dello stesso Ruolo colle fatte osservazioni, e colle proposte risoluzioni secondo la formola esposta a piedi dello stesso Ruolo, segnando ai singoli Ricorrenti il loro rispettivo numero marcato nello stesso Ruolo.

XIII. Dopo ciò dovrà il Ruolo essere sottoscritto dai predetti Amministratori Municipali, o loro Sostituti, e dal predetto Segretario o Cancelliere, con l'attestato della sua pubblicazione tanto alla Piazza pubblica, che nel Consiglio Comunale a tenore della detta sottoscritta Formola.

XIV. E finalmente la Municipalità, o il Cancelliere suddetto per le Comuni di terza Classe ritenendo ne' suoi atti il Ruolo originale per l'esecuzione degli ulteriori ordini, trasmetterà immediatamente alla Prefettura, o vice-Prefettura Distrettuale la copia autentica di esso, e delle risultanze del Consiglio Comunale colle domande, e ricapiti che potranno essere stati prodotti dai Pretendenti esenzione per attenderne l'approvazione Superiore.

XV. Chiunque de' descritti nel predetto Ruolo pretendesse esenzione dalla Tassa Personale, dovrà nell'occasione del detto Consiglio presentargli la sua istanza, o in voce, o in iscritto, che il medesimo sarà tenuto a riceverla, adducendone, e giustificandone i titoli da essere esaminati nel Consiglio medesimo.

XVI. Gli Esenti per titolo de' 12. figlj dovranno produrre il riportato Decreto di esenzione. Quelli che per una infermità abituale sono impotenti a guadagnarsi il vitto giornaliero dovranno produrre le fedi de' Parrochi giurate, e de' Medici, o Chirurghi, e gli Studenti dovranno giustificare con legali

gali ricapiti che il loro domicilio nel Circondario della Comune è portato dalla semplice causa di studj.

XVII. Non rassegnando i pretesi Esenti le loro domande, e gli opportuni ricapiti al predetto Consiglio Comunale, non potranno pretendere per quell' anno abbonamento veruno, e perchè possa ciascuno fare gli opportuni incumbenti in tempo debito, si dovrà esprimere nell' invito del detto Consiglio Generale la dichiarazione corrispondente ad una tale disposizione.

XVIII. Approvato che sia il Ruolo Personale dal Prefetto Dipartimentale, o vice-Prefetto Distrettuale il Segretario, o Cancelliere dietro le prescrizioni del Decreto di approvazione forma il quinternetto di scossa a partita per partita di ciascuna famiglia secondo l'unita Formola B esponendo il quantitativo de' Tassati, e della Tassa loro imposta colle regole prescritte dalla detta Legge Organica 24. Luglio 1802. giusta le risultanze del Bilancio preventivo, che a quell'ora ha da essere formato, ed approvato, e contrapponendo agli Esenti dalla parte de' pagamenti l' importo del debito coll'indicazione del titolo riconosciuto della loro esenzione.

XIX. Questo quinternetto è passato in tempo debito dalla Municipalità, o Cancelliere munito delle loro firme all' Esattore Comunale per la corrispondente esazione a termini del disposto da' Capitoli Normali per gli Esattori Comunali.

XX. Il predetto Ruolo Personale dovrà formarsi, e rettificarsi dalla Festa di S. Martino dell' anno antecedente sino a tutto Aprile dell'anno susseguente in quel mese che gli Amministratori Comunali di concerto col Cancelliere Censuario per le Comuni di terza classe giudicheranno più opportuno a fissarsi secondo le diverse circostanze della propria Comune, ciò, che sarà da ritenersi anche per il corrente 1803. in modo che l' effetto sia, che per tutto il dì 30. Aprile al più tardi sia ciascheduno Ruolo trasmesso, e consegnato alla Prefettura, o vice-Prefettura colle risultanze del Consiglio Comunale di cui al §. 12. perchè possa ricevere l'opportuna approvazione avanti che maturi il tempo dell' esigenza della Tassa Personale, il di cui pagamento si fa in due rate all' anno, una alla fine del mese di Giugno, e l'altra alla fine del mese di Settembre.

XXI. La formola di esso Ruolo Personale resta dettagliata in otto colonne.

La prima serve per i numeri progressivi indicanti la quantità de' Maschj dell' età d' anni 14. compiti agli anni sessanta pure compiti, che trovansi in tutto il territorio della Comune.

Nella seconda si descrivono con distinzione a Casa per Casa li Nomi, e Cognomi de' suddetti Maschj, secondo è di sopra accennato.

Si marca nella terza il numero de' Maschj tassabili in ogni Casa.

Nella quarta il numero de' Maschj maggiori degli anni 60.

Nella quinta il numero de' Minori degli anni 14.

Nella sesta il numero delle Donne.

Nella settima il numero totale delle Anime che a Casa per Casa ritrovansi in ciascuna Comune.

L'ottava poi, che resta in bianco, servir deve per porvi quelle teste, che nell'esame da farsi de' medesimi Ruoli verranno come sopra dichiarate esenti dalla detta Tassa, e per citarvi l'ordine relativo coll'indicazione del titolo d'esenzione.

XXII. L'osservanza delle premesse operazioni ed indagini assicura l'esattezza e regolarità del Ruolo. Qualora emergano dubbj sull'indicazione delle Persone, Luogo preciso di domicilio, o rispettiva loro Età distingueranno gli Amministratori Municipali, Segretarj, o Cancellieri Distrettuali il loro zelo procurandosi, ove occorre ed in modo cauto e fondato, le opportune notizie con ricorrere anche se fia duopo alle risultanze dei Libri Parrocchiali per la verificazione dei dati necessarj a garantire l'interesse della pubblica causa in un oggetto che riflette sull'indefettibile adempimento della Legge.

Milano 30. Gennajo 1803. Anno II.

Di-

A

Dipartimento . . . . . .

Comune di . . . . . .

RUOLO per l'anno

De' Maschj dagli anni 14. compiti alli 60. pure compiti, che di presente abitano nel Territorio suddetto, compilato a tenore della Legge 24. Luglio 1802., e delle susseguenti istruzioni del Consigliere Ministro dell' Interno.

Comune di

Numeri	Nome, e Cognome Sopranome, ed Abitazione	Maschi collettabili in ciascheduna Casa	Persone di altra età, e Sesso — Maschi — Maggiori degli anni 60.	Minori degli anni 14	Donne	Totale delle Anime	Esenti d... dichiarar... dal Consig... Comunal... salva la Superio... approvazio...
	Nell' interno del Comune Parrocchia S. Bartolomeo.						
1	Rossi Pietro di Sebastiano - - -	1	1	3	4	9	
2 3 4 5	Pietra Silvestro q. Lorenzo - - Pietra Antonio di Silvestro Pietra Giovanni di Antonio Pietra Giuseppe q. Lorenzo -	4	- - -	1	3	8	
6 7 8	Lemoja Ambrogio q. Filippo - Manzoni Giuseppe di Antonio Guaita Francesco q. Giuseppe	3	1	3	2	9	
	Segue la Casa di Staurenghi Paolo in cui non vi sono Maschi collettabili	- - -	1	2	1	4	
9 10	Rossi Pietro di Sebastiano - - detto il Travaglia - - - Rossi Antonio di Pietro - -	2	2	1	3	8	
11	Negri Carlo di Antonio - - - -	1	1	2	3	7	
12 13 14	Ferrario Paolo q. Marco - - - Ferrario Giovanni di Paolo Ferrario Onofrio Carlo q. Orazio - - - - - - - - -	3	- - -	3	5	11	
		14	6	15	21	56	

Comune di .

Nome, e Cognome Sopranome, ed Abitazione	Maschj collettabili in ciascheduna Casa	Persone di altra età, e Sesso — Maschi — Maggiori degli anni 60.	Minori degli anni 14.	Donne	Totale delle Anime	Esenti da dichiararsi dal Consiglio Comunale salva la Superiore approvazione
Somme controscritte - - - - -	14	6	15	21	56	
Alla Cassina Nuova Parrocchia controscritta.						
Travaglia Antonio) q. Cristof. Travaglia Gius.) Travaglia Francesco di Gius.	3	- - - -	5	4	12	
Segue la Casa di Francesco Polti in cui non vi sono Maschj collettabili	- - -	1	1	2	4	
Al Molino vecchio Parrocchia S. Pietro del Comune di - - -						
Stanga Bernardo q. Gio: Antonio Travaglia Giuseppe qu. Cristoforo detto il Lancia - - Ferrario Paolo q. Marco detto il Moro - - - - - - -	3	1	4	2	10	
Majocco Gaspare q. Gio: - - - -	1	1	3	1	6	
Totale - - -	21	9	28	30	88	

Comune di . . . . li 180

Il presente Ruolo è stato pubblicato alla Piazza nei tre giorni di . . . . nelle forme prescritte dalle istruzioni relative, e per fede

Amministratori Municipali {

Agente Municipale

Risultanze del Consiglio Comunale tenutosi il giorno . . . . . in cui fu proposto il detto Ruolo, e le istanze dei pretendenti esenzione.

Nome del petente esenzione.	Titolo della domanda	Risultanze di fatto relative al titolo allegato.
Ferrario Giuseppe	Per essere forastiere, ciò che prova colla fede del suo battesimo seguito in Venezia.	E' già da dieci anni domiciliato nella Comune di . . . . ciò che risulta dai Registri Parrocchiali della medesima

Del resto il suddetto Ruolo si è riconosciuto dal Consiglio Comunale, compilato regolarmente, ed a seconda della Legge 24. Luglio 1802., e relative istruzioni.

Amministratori Municipali {

Segretario, e Cancelliere

B

QUINTERNETTO

Che si consegna all' Esattore per la Scossa della Tassa Personale per l' anno 180

Dipartimento . . . .

Comune di . . . .

Importanza della Tassa Personale da pagarsi metà per la fine di Giugno, e l' altra metà per la fine di Settembre da convertirsi nelle spese Locali.

Per Teste N. a lir. per Testa . . . lir.

NELL' INTERNO DELLA COMUNE

N.				
	Casa del Cittadino Felice Taverna.			
1 2	Taverna Felice Antonio di Felice } a lir. 3. 10. per cadauno . .	lir. 7.	—	—
	Casa del Cittadino Brandi.			
3	Brandi Luigi a lir. 3. 10.	lir. 3.	10.	—
	Casa del Cittadino Gio: Visconti.			
4 5 6	Visconti Gio: Giuseppe di Gio: Filippo di Gio: } a lir. 3. 10.	lir. 10.	10.	—

180

Avere per compensa siccome esenti per i XII. figlj come da ec.	lir.	7.	—	—
Avere Esente per infermità come da Decreto ec.	lir.	3.	10.	—
Avere 180 . . . Ha pagato a conto	lir.			
Avere				
Avere				

N. XVIII.

REGOLAMENTO SULLE CASERME.

REPUBBLICA ITALIANA.

Milano 6. Giugno 1804. anno III.

IL VICE-PRESIDENTE della Repubblica, inteso il rapporto del Ministro della guerra, volendo evitare le gravi, ed inutili spese prodotte dalla mancanza d' una buona amministrazione delle caserme; volendo prevenire i troppo frequenti disordini nascenti dal non esser ben fissati i modi con cui i soldati debbono stabilirvisi, ed evacuarle; volendo introdurre in questi edifizj militari la proprietà necessaria al comodo ed alla salute dei difensori della Patria, approva il seguente regolamento, che dovrà essere in ogni suo articolo rigorosamente osservato.

TITOLO I.

Amministrazione, riparazione, e conservazione delle fabbriche militari, che servono per caserme e per padiglioni.

ART. 1. I soli Uffiziali del Genio sono incaricati, sotto gli ordini immediati del Ministro della guerra, di dirigere, invigilare, e far eseguire i lavori relativi alle caserme, ed agli altri edifizj militari situati nelle Piazze, e ne' posti di guerra non che negli altri comuni della Repubblica. Il Ministro però potrà continuare, per quanto le circostanze lo esigeranno, a far supplire al difetto di questi Ufficiali col mezzo degli Ingegneri civili, che dipenderanno in tal caso dal Direttore delle fortificazioni.

2. Vengono eccettuati dagli edifizj militari suddetti gli arsenali, le fonderie, le sale, e manifatture d' armi, e rimangono sotto la direzione degli Ufficiali d' artiglieria, tranne i casi, in cui il Ministro della guerra stimasse d' incaricarne gli Uffiziali del Genio.

3. Il servizio degli Uffiziali del Genio relativo ai lavori, ed alla vigilanza sulle caserme, e sugli stabilimenti militari sarà fatto nella stessa maniera, che da essi si pratica relativamente alle fortificazioni.

4. Allorchè si eseguiranno lavori relativi alle fabbriche, ed agli stabilimenti militari il concorso dei Commissarj di guerra sarà soltanto necessario, quando si tratti di provveder di mobili le caserme nuove, o di far qualche cambiamento per ragion di servizio agli spedali, alle prigioni, ed alle fab-

 bri-

briche destinate a conservare gli effetti militari, i viveri, ed i foraggi, ne' quali casi il suddetto concorso seguirà nella maniera spiegata qui sotto.

5. Eccettuati i lavori necessarj al mantenimento ordinario d'un edifizio tutti quelli che saranno proposti come indispensabili, ed urgenti per ragion di servizio, nelle fabbriche indicate nell'art. 4. non potranno esser fatti se non se colle formalità che si prescriveranno in appresso.

6. La necessità, o l'urgenza di fare i detti lavori dovrà esser riconosciuta col mezzo di un processo verbale, che ne esprima i motivi, e che sia firmato dal Capo del Genio, e dal Commissario di guerra, o in loro assenza da quelli, che rispettivamente ne fanno le funzioni.

Nel caso di diversità d'opinione, il parere d'ognuno di essi dovrà essere inserito nel detto processo verbale.

Questo processo verbale sarà fatto in doppia copia; una di esse si trasmetterà al Commissario ordinatore, e l'altra al Direttore del Genio, affinchè questi trasmettano senza indugio in iscritto la loro opinione ragionata al Ministro della guerra insieme coi relativi ricapiti. Il parere del Direttore del Genio sarà sempre accompagnato dalla stima, e dai disegni dei lavori da eseguirsi. Nel caso d'urgenza riconosciuta dal Capo del Genio, e dal Commissario di guerra il lavoro potrà essere cominciato prima dell'approvazione del Ministro; ma se questa urgenza è riconosciuta solamente da uno di essi, il lavoro non potrà principiarsi che coll'approvazione del Direttore del Genio.

7. Ogni terreno, edifizio, locale, o stabilimento militare non occupato vien posto sotto la direzione, e vigilanza de' Capi del Genio, i quali saranno responsabili dell'uso, che senza particolare permissione ne verrà fatto, del pari che dei danni, e guasti, che non avranno impediti, o fatti riparare.

8. Niun edifizio nazionale potrà proporsi per essere destinato ad uno stabilimento militare, e niuna domanda potrà essere fatta per mutar destino ai detti edifizj, se la proposizione non è accompagnata dal parere del Direttore del Genio, e del Commissario ordinatore. Questi pareri faranno conoscere i vantaggi, e gli inconvenienti della disposizione proposta, ed il Direttore del Genio, ch'è incaricato d'inviarlo al Ministro vi unirà uno stato estimativo particolarizzato delle spese che il lavoro potrà importare.

Tutti i terreni, o case nazionali, che in questo momento sono addette al servizio militare continueranno ad essere riserbate per quest'uso sino a che il Governo abbia definitivamente stabilito il quadro di tutti gli edifizj nazionali, che debbono impiegarsi per questo servizio.

9. I Capi del Genio non procederanno alla consegna, e al ricevimento di alcun edifizio, terreno, locale, o stabilimento militare, se prima il proces-

cesso verbale dello stato di situazione di detti luoghi, fatto dal Capo del Genio non sarà firmato dal Commisario di guerra, e da quelli, che faranno la consegna, o da coloro, cui verrà fatta.

T I T O L O II.

Conservatori, e Custodi.

10. Le fabbriche addette all'alloggio delle truppe saranno date in custodia ai Guarda-fortificazioni, e qualora questi non siano in quantità sufficiente saranno affidate ad altri impiegati col nome di Conservatori, e Custodi.

11. Le nomine dei Conservatori, e Custodi non si faranno, che allorquando le fabbriche a cui quesii impiegati devono essere addetti saranno di proprietà nazionale, ed assolutamente stimate fabbriche militari inservienti abitualmente all'alloggio degli Uffiziali, e de'soldati d'ogni grado, e ad uso di scuderia per i cavalli; non ne verranno stabiliti nelle altre fabbriche, le quali, o servano ad uso della Gendarmeria, o sieno soltanto per accidente destinate ad uso militare.

Non verranno nominati de'Conservatori, che per quei comuni dove vi siano stabilimenti che portino il bisogno non meno di tre Custodi, a senso dell'art. 15. infrascritto.

12. Per ridurre gli impiegati incaricati della vigilanza sugli edifizj militari al numero strettamente necessario alla sicurezza, ed alla conservazione delle fabbriche militari, il Capo del Genio d'ogni Piazza presenterà uno stato degli impiegati che è indispensabile di mantenere; questo stato sarà inviato all'Ispettore Generale del Genio al più tardi un mese dopo la diramazione del presente regolamento, per essere in seguito rimesso al Ministro della guerra.

13. I Conservatori, ed i Custodi dovranno essere cittadini della Repubblica Italiana. I Direttori di fortificazione proporranno ciascuno nella rispettiva direzione quei soggetti che riputeranno più idonei per le incumbenze di Conservatori, e di Custodi, ed accompagneranno le loro proposte al Generale Ispettore del Genio, corredate dei ricapiti che giustifichino l'idoneità degli aspiranti, e l'Ispettore del Genio, le innoltrerà colle sue osservazioni al Ministro della guerra.

Gl'impieghi di Conservatore, e di Custode non sono permanenti, e cessano di loro natura al cessar del bisogno, senza che gl'impiegati abbiano diritto a nuovo impiego.

14. I Guarda-fortificazioni, Conservatori, e Custodi saranno tenuti di lasciar entrare nelle fabbriche militari non occupate da truppe il Comandante d'armi, ed il Commissario di guerra, allorchè si presenteranno per esaminare lo stato di questi edifizj: L'Uffiziale del Genio ne sarà ogni volta prevenuto.

Gli

Gli Uffiziali del Genio, i loro commessi, i Conservatori, Guarda-fortificazioni, e Custodi avranno sempre libero l'accesso agli edifizj militari occupati dalle truppe tanto per visitarli, quanto per farvi eseguire i lavori necessarj di riparazione.

15. I Custodi saranno divisi in tre classi. La prima sarà per la custodia di uno o più stabilimenti separati che abbiano da 80. a 100. stanze comprese le scuderie.

La seconda classe sarà per la custodia di uno o più stabilimenti che contengano da 60. a 80. camere comprese le scuderie. La terza classe sarà per la custodia di uno stabilimento o stabilimenti contenenti dalle 40. alle 60. camere compresevi le scuderie.

16. Indipendentemente dai Custodi particolari degli stabilimenti, sarà nominato e fissato nella Piazza il Conservatore degli edifizj militari, i di cui doveri ed attribuzioni saranno indicati nel titolo seguente.

17. Verrà determinato in ogni caserma l'alloggio del Custode all' ingresso della porta, ed a pian terreno. Esso sarà composto di una camera, e di uno stanzino, o di due camere, mancando quest' ultimo.

L' Ufficiale del Genio, ed il Commissario di guerra si concerteranno fra loro per la scelta di questi alloggi, i quali non saranno guarniti di alcun mobile appartenente alla Repubblica.

18. I Conservatori saranno tenuti di portare l'uniforme di Guarda-fortificazione di prima classe, e per ciò che riguarda gli stabilimenti militari confidati alla loro vigilanza saranno soggetti al regolamento emanato per il servizio de' Guarda-fortificazioni.

19. I Custodi degli edifizj militari non porteranno uniforme; essi avranno semplicemente un distintivo per farsi conoscere nell'esercizio delle loro funzioni; questo segno sarà determinato in appresso dal Ministro della guerra.

20. Il trattamento dei Conservatori non potrà eccedere quello degli attuali Guarda-fortificazioni di prima classe, ed il trattamento dei Custodi, quello dei Guarda-fortificazioni di terza classe.

TITOLO III.

Doveri dei Conservatori, e Custodi.

Art. 21. I Conservatori saranno incaricati dei dettagli d'alloggio; dirigeranno i Custodi nell'esercizio delle loro incumbenze, e si procureranno tutte le notizie, e schiarimenti necessarj sulla distribuzione e sul movimento degli alloggi.

22. I

22. I Conservatori saranno sempre presenti alla distribuzione dell'alloggio, che si farà all'arrivo di una truppa, ed alla evacuazione quando essa parte; saranno particolarmente responsabili verso il Commissario di guerra in ciò che riguarda il dettaglio dell'alloggio, e verso l'Ufficiale del Genio per quanto concerne la conservazione de' locali.

23. I Commissarj di guerra essendo specialmente incaricati, e responsabili dell'impiego degli alloggi militari secondo i doveri del proprio istituto, ed a norma de' veglianti regolamenti, si procureranno al più presto dai rispettivi Conservatori lo stato generale di tutti gli alloggi tanto degli Ufficiali, che de' sotto-Ufficiali, e soldati compresi nel circondario loro attribuito.

Di tale stato ne sarà rimesso un doppio all'Ufficiale del Genio più anziano che si troverà nella Piazza. Detto stato sarà conforme ai modelli N. 1., e 2. annessi al presente regolamento.

24. I Commissarj di guerra di concerto coll'Ufficiale del Genio, ed in concorso di un' Ajutante di Piazza, si porteranno negli edifizj militari per verificare i suddetti stati colla formazione di due processi verbali.

Il primo di questi processi concernerà la descrizione, ed il metodo con cui sono quegli occupati: Il secondo descriverà le risorse che potessero offrire gli edifizj stessi in caso di bisogno, tanto pei cambiamenti ed accrescimenti, di cui fossero essi suscettibili, quanto col far ristringere i letti in ciascuna camera, se il locale lo permette, e tutto ciò all'oggetto di potersi assicurare del massimo numero di soldati, che ciascun locale può contenere in caso di bisogno.

Il secondo processo sarà necessario solo allorquando l'Ufficiale del Genio sarà d'accordo col Commissario di guerra sulla convenienza, e possibilità di tali cambiamenti.

25. Il Commissario di guerra spedirà in duplo all'Ordinatore i due processi suddetti, e di questi ne verrà rimesso uno dallo stesso Ordinatore al Ministro della guerra.

Ne verranno pure rimesse due copie all'Uffiziale del Genio, il quale ritenendone una per se, trasmetterà l'altra al Direttore delle fortificazioni, per avere l'approvazione dei lavori, che potessero occorrere.

26. L'Ufficiale del Genio darà gli ordini necessarj perchè al più presto tutte le camere, scale, ed altri locali delle caserme, ed alloggi degli Uffiziali siano numerizzati con ordine progressivo.

Sarà di lui cura nei locali d'alloggio d'Uffiziali di far inscrivere il grado, a cui son destinati ciascuna stanza, od appartamento.

27. Dopo che lo stato di ciascun corpo di caserma, alloggio d'Uffiziali, od al-

ed altro stabilimento militare disponibile sarà definitivamente compilato, il Commissario di guerra incaricato della polizia delle fabbriche militari, ne trasmetterà un doppio all' Ordinatore.

Il Commissario ordinatore dopo riuniti gli stati particolari ne formerà uno generale, che unitamente alle sue osservazioni innoltrerà in copia al Ministro della guerra.

28. Il Custode di ciascuna caserma rimetterà il primo giorno d' ogni *decade* al Conservatore uno stato di tutti i movimenti accaduti durante la *decade* precedente nella caserma, della di cui vigilanza sarà egli incaricato. Tale stato sarà conforme alle module N. 3., e 4.

29. Il Conservatore terrà pure dei controlli separati per ciascheduna caserma a norma degli stati di movimento ch' egli è in dovere di verificare. Sui detti controlli saranno portate tutte le mutazioni giornaliere, ed essi dovranno essere conformi ai modelli 5., e 6.

30. Sarà obbligo del Conservatore di rimettere il primo giorno di ciascuna *decade* al Commissario di guerra, ed all' Ufficiale del Genio uno stato che presenterà il riassunto della situazione d' alloggio, onde si possa conoscere il numero delle stanze, che sono occupate, e quelle che sono vacanti. Tale stato sarà conforme alle module N. 7., e 8.

T I T O L O IV.

Della vigilanza sulle Caserme, manutenzione, e proprietà delle medesime.

31. I Comandanti delle Piazze, e posti ove trovansi fabbriche addette all' alloggio militare, e sotto di loro gli Ajutanti di Piazza, avranno la vigilanza su questi stabilimenti per mantenervi colla loro autorità quell' ordine, che a termini del presente regolamento deve regnarvi.

32. Essi terranno man forte perchè il Tenente, o sotto-Tenente di ciascuna compagnia di ogni corpo della guarnigione faccia regolarmente due visite al giorno nelle camere, corritoj, e scale occupate dalla sua compagnia, onde assicurarsi che tutti questi luoghi siano tenuti colla più grande decenza. La prima visita verrà fatta alla mattina un' ora dopo che la truppa sarà levata, e la seconda verso le 4. della sera.

33. L' Ufficiale di visita d' ogni compagnia esigerà che i letti siano rifatti tosto alzata la truppa, che le caserme siano subito spazzate, e ripulite, che le finestre rimangano aperte per un tempo convenevole, secondo la stagione, onde possa rinnovarsi l' aria, e che tutte le altre disposizioni postate nel presente regolamento sieno giornalmente, e puntualmente eseguite.

34.

34. Indipendentemente dall'Uffiziale di visita per compagnia sarà fatta la nomina ogni giorno alla parata della guardia di uno, o due Capitani secondo la forza della guarnigione per fare la visita generale delle caserme, e degli alloggi militari della Piazza; questi Uffiziali del corpo della guarnigione saranno presi per turno come per gli altri servizj.

35. Il Capitano, o i Capitani incaricati dalla visita generale saranno personalmente responsabili verso il Comandante della Piazza dell'esecuzione del presente regolamento; gli Uffiziali di visita delle compagnie lo saranno ai Capitani di visita della guarnigione, e del corpo; i Sergenti maggiori, o quelli che ne fanno le funzioni lo saranno agli Uffiziali di visita delle rispettive compagnie, e finalmente i Capi-camera lo saranno ai Sergenti maggiori.

36. I Capitani incaricati della visita generale degli alloggi militari della guarnigione, si trasferiranno nelle caserme verso le ore 11. del mattino. L'ispezione degli alloggi pegli Uffiziali avrà luogo dalle 9. alle 11.

37. Gli Uffiziali rimetteranno immediatamente al Comandante d'armi, od all'Ajutante di Piazza il risultato sommario per iscritto della loro visita, ed in caso di negligenza per parte loro saranno puniti coll'arresto.

38. Il Comandante della Piazza farà egli stesso, o farà fare da'suoi Ajutanti quel numero di visite, che crederà necessario per assicurarsi del buon ordine, e della nettezza degli alloggi, verificando i rapporti, che gli saranno stati fatti dai capitani di visita.

Nelle visite che farà senza darne avviso, si farà accompagnare da un Sergente di quelle compagnie, le camere delle quali vorrà visitare.

39. La polizia degli alloggi militari, appartenendo ai Commissarj di guerra dovranno i medesimi essere immediatamente istruiti di tutti i movimenti che potessero aver luogo nel loro circondario, nè potrà ordinarsi alcun movimento di questa natura, senza che i medesimi siano preventivamente avvertiti dal Comandante d'armi.

40. I Commissarj di guerra, i Comandanti, ed Ajutanti di Piazza dovranno concertarsi insieme per tutto ciò che concerne l'ordine, o la nettezza delle caserme non che per la conservazione delle *forniture*; gli Uffiziali del Genio si concerteranno parimenti con essi per ciò che risguarda le riparazioni e manutenzioni de' locali.

Ogniqualvolta il Comandante di Piazza, il Commissario di guerra, o l'Uffiziale del Genio crederanno la loro presenza necessaria negli stabilimenti militari, ciascuno di essi ne avvertirà gli altri, e nessuno potrà dispensarsi d'intervenirvi per operare unitamente.

41. Gli Uffiziali del Genio saranno espressamente incaricati sotto la loro responsabilità d'invigilare, e far invigilare alla conservazione delle caserme e degli alloggi militari appartenenti alla Nazione; essi si concerteranno coi Commissarj di guerra aventi la polizia delle truppe, e delle caserme per le riparazioni urgenti che le circostanze potessero esigere ai fabbricati, ai mobili ed agli utensili da caserma appartenenti alla Repubblica.

42. Gli effetti da caserma sotto la direzione degli Uffiziali del Genio, sono le rastrelliere d'armi, quelle per le bisacce di pelle, le tavole per riporvi il pane, i tavolotti, e le panche.

Quelli che concernono particolarmente i Commissarj di guerra sono i letti, le stufe, e gli oggetti dipendenti.

43. I Commissarj di guerra daranno agli Uffiziali municipali, ai Generali comandanti ed ai Comandanti di Piazza tutti gli schiarimenti che saranno loro domandati sugli alloggi militari.

I corpi amministrativi o giudiziarj non potranno fare alcuna visita negli stabilimenti, senza prevenirne il Commissario di guerra che li dovrà accompagnare.

Le visite dei corpi amministrativi o giudiziarj, o di qualunque Autorità costituita non saranno mai relative ad alcun ramo d'amministrazione militare, nè potranno aver luogo se non se per oggetti di polizia o di giurisdizione civile.

TITOLO V.

Modo di distribuire gli alloggi.

Art. 44. Tosto dato l'ordine ad un corpo di movimento da una Piazza all'altra per rimanervi in guarnigione, il Comandante del medesimo spedirà il Quartier-Mastro od un altro Uffiziale destinato dal Consiglio d'Amministrazione per prepararne l'alloggio.

45. Il Quartier-Mastro od Uffiziale delegato dovrà portarsi subito presso il Comandante della Piazza di destinazione, il quale darà l'avviso al Commissario di guerra, ed all'Uffiziale del Genio per l'allestimento dell'occorrente alloggio.

46. L'Uffiziale del corpo presenterà al Commissario di guerra lo stato della forza effettiva di tutti i sotto-Uffiziali e soldati, non che degli Uffiziali colla distinzione dei loro gradi, e coll'indicazione degli ammogliati.

47. Il Commissario di guerra esaminato il controllo d'alloggio, che gli sarà presentato dal Conservatore riconoscerà dietro iniziativa del Comandante del-

della Piazza il locale più adattato per alloggiare il corpo, e darà gli ordini opportuni al Custode, perchè l'alloggio sia subito preparato.

Si avrà cura nella scelta degli alloggi di preferire i locali che sono da più lungo tempo non occupati.

48. L'Ufficiale del Genio prevenuto dal Commissario di guerra dell'arrivo della truppa e dell'alloggio destinatole come sopra, ordinerà al Conservatore di accompagnare nella visita e ricognizione dell'alloggio il Quartier Mastro od altro Ufficiale, ed il Custode dovrà prestarsi ad aprire tutte le camere de' locali assegnati.

49. Il Commissario di guerra nello stabilire il numero delle camere, e scuderie dovrà tenersi allo strettamente necessario, essendogli sotto la di lui risponsabilità proibito qualunque arbitrio nell'estendere l'alloggio al di là del competente secondo i regolamenti.

50. L'alloggio di ciascun corpo, battaglione o squadrone verrà scelto secondo l'ordine di battaglia delle compagnie.

L'alloggio delle Compagnie sarà stabilito secondo la formazione delle squadre e sezioni.

I Sergenti, Caporali, e Tamburi alloggieranno coi soldati delle loro rispettive compagnie e squadre.

51. Si affiggerà alla porta di ciascuna camera al di fuori una carta dove saranno iscritti il numero della compagnia, della squadra, ed i nomi de' sotto-Ufficiali, e soldati che occupano la camera.

52. Il Commissario di guerra avviserà pure indilatamente il Magazziniere o Magazzinieri de' letti, ed effetti militari dell'arrivo di un corpo, o distaccamento, indicando rispettivamente la forza tanto degli Ufficiali che de' sotto-Ufficiali, e Soldati, affinchè siano pronte le *forniture* al momento in cui la truppa dovrà occupare l'alloggio.

53. Il Commissario di guerra rimetterà pure all'Ufficiale delegato lo Stato indicante il numero delle forniture, che sono necessarie per l'alloggio della truppa, previa verificazione dell'esistenza degli effetti.

TITOLO VI.

Attribuzioni, e competenze d'alloggio negli stabilimenti militari d'Ufficiali, funzionarj militari, sotto-Ufficiali e soldati sia in locale che in effetti.

Art. 54. Gli Ufficiali, funzionarj militari, sotto-Ufficiali e soldati dovranno essere alloggiati negli stabilimenti militari secondo le competenze rispettive che verranno indicate negli articoli seguenti.

55. In mancanza di locali dovranno preferibilmente alloggiarsi in caserme

i sotto-Uffiziali e soldati, poi i sotto-Tenenti, Tenenti, e Capitani, e di mano in mano gli Uffiziali di grado superiore e funzionari militari di modo che gli Uffiziali superiori, come Capi Brigata, Colonnelli, Capi Battaglione, saranno alloggiati negli stabilimenti militari, allorquando gli altri Uffiziali, sotto-Uffiziali e soldati avranno avuto l'alloggio.

56. I Caporali, Brigadieri, e Soldati alloggeranno nelle stesse camere cogli uomini delle squadre, a cui sono rispettivamente attaccati, così pure i Tamburi di un Battaglione, e i Trombetti di un Reggimento.

57. I Sergenti, ed i Marescialli d'alloggio di ciascuna compagnia alloggeranno insieme in una stanza separata possibilmente nel centro della compagnia. In mancanza di stanze separate alloggeranno alla testa delle loro suddivisioni.

58. Il Sergente maggiore egualmente che il Maresciallo d'alloggio in capo, avrà per alloggio insieme col Foriere della compagnia una camera separata dove conserverà l'armamento, e l'abbigliamento degli uomini, che sono all'ospedale.

59. Il Tamburo maggiore, egualmente che il Trombetta maggiore, avrà col Maestro di musica una stanza separata.

60. Saranno accordate due stanze ai musici, una per l'alloggio, e l'altra per lo studio.

61. Gli Ajutanti sotto-Uffiziali avranno una sola stanza insieme quando i battaglioni o squadroni siano alloggiati nello stesso locale, altrimenti ciascuno di loro ne avrà una separata.

62. Si darà una camera all'artista veterinario per il di lui alloggio, e farmacia.

63. Ai Maestri sarte, calzolajo, e stivalajo saranno assegnate per ciascuno tre camere, cioè, una per l'alloggio, e lavoro particolare, e le altre due per il lavoro degli operaj rispettivi.

64. A ciascun Maestro armajuolo, o speronaro, Maestro-sellajo e Maestro-*fa calzoni di pelle* saranno assegnate due camere, cioè una per alloggio ed officina particolare, e la seconda per il lavoro degli operaj; per l'armajuolo, o speronaro servirà la seconda anche per la fucina.

65. Per le lavandaje di ciascun battaglione saranno assegnate due camere, e tre per quelle attaccate a ciascun reggimento di cavalleria.

66. Nell'alloggio destinato per ciascun corpo vi saranno pure due sale, una per iscuola d'armi, e l'altra per il ballo.

67. In ciascuna caserma saranno destinate una o più stanze per ricevere, e trattare gli ammalati attaccati da leggieri malattie. Per l'infanteria

la

la stanza avrà la capacità di trenta letti, e per i corpi di cavalleria di venti.

68. Vi saranno nelle caserme delle camere separate per alloggiarvi unitamente gli ammogliati.

69. Sarà pure destinato a ciascun corpo d'infanteria o cavalleria una o più stanze per magazzino d'abbigliamento della capacità di venti a venticinque letti.

Un'altra stanza o più dell'egual capacità sarà pure destinata per magazzino di biancheria, calzatura, e piccol equipaggio.

70. Vi sarà inoltre un altro locale adattato per servire di magazzino d'armi, il quale avrà le sue rastrelliere capaci per il trentesimo delle armi della truppa al completo.

71. Le scuderie saranno stabilite in modo da tener separate le compagnie, e gli squadroni.

72. I cavalli degli Uffiziali saranno alloggiati nelle stesse scuderie di quelli delle compagnie, o squadroni, cui sono attaccati gli Uffiziali.

73. Per ciascun reggimento di cavalleria vi saranno delle scuderie, dove saranno trattati i cavalli ammalati. Tali scuderie per quanto è possibile dovranno essere isolate, e separate da quelle delle compagnie; ciascuna di esse porterà la capacità di circa 20. cavalli.

74. Per ciascuno squadrone sarà assegnato un sito chiuso per magazzino di foraggio; dovrà esso avere la capacità di contenere il foraggio per quattro giorni.

75. Tra una scuderia, e l'altra, od almeno il più vicino possibile alle scuderie vi saranno delle stanze per contenervi le selle, e le briglie. L'accesso, e le porte di tali locali dovranno presentare ai soldati il comodo di ritirare i mentovati effetti colla massima prontezza, e senza alcuna confusione.

76. Le corti destinate per ammassare il letame dovranno, per quanto è possibile, essere dietro le scuderie, ed in tale distanza di poter possibilmente impedire che il vapore del letame comunichi alle scuderie, e caserme.

77. Nell'interno delle caserme di cavalleria vi saranno gli abbeveratoj per condurvi a bere i cavalli durante l'inverno, e ne'cattivi tempi.

78. In ciascuna camera di caserma per alloggio vi saranno delle tavole, o asse per porvi il pane, delle rastrelliere per le armi e dei portamantelli, o cappellinaj, il tutto secondo la forza degli uomini di cui sarà capace la stanza: in quelle poi destinate ad uso di magazzino di abbigliamento, equipaggio d'armi, e sel-

e selle vi saranno le rastrelliere da situarsi, e ridursi secondo l'uso a cui devono servire.

79. Nelle camere vi saranno pure dei tavolotti di una dimensione capace per quattro o per due uomini in ambi i lati della loro lunghezza, e vi saranno pure delle panche le quali vi dovranno corrispondere.

Il numero de' suddetti effetti dovrà essere proporzionato alla forza degli uomini alloggiati nelle rispettive camere.

80. I letti da somministrarsi ai sotto-Ufficiali e soldati sono, o a due piazze, o ad una.

I letti ad una piazza saranno dati all'Ajutante sott'Ufficiale, al Sergente maggiore, al Maresciallo d'alloggio in capo, al Foriere, al Tamburo maggiore, al Trombetta maggiore, ed al Capo-banda, i quali hanno diritto di dormire separatamente.

I letti a due piazze si daranno agli altri sott'Ufficiali, e soldati, non che a ciascun sott'Ufficiale, e soldato ammogliato.

81. Il letto a due piazze sarà composto di due cavalletti alti da terra da 12. a 19. pollici misura di Francia (da once 6. 7. a once 8. 3. misura di Milano).

Di tre o quattro tavole della lunghezza prescritta per il letto, e della larghezza corrispondente al letto medesimo.

Di un pagliariccio di tela greggia della lunghezza di 5. piedi e 9 pollici misura di Francia (once 37. 8. di Milano), e di 40. pollici di larghezza misura di Francia (once 21. 10. misura di Milano) riempito di quarantacinque libbre di paglia di frumento, o di segale peso di marco (libbre 29. grosse di Milano) non compresa la tela.

Di un materasso coperto di tela purgata, e riempito di 26. libbre di lana peso di marco (libbre picciole 39. peso di Milano) ben preparata.

Di un guanciale della stessa larghezza del materasso, ma ripieno di quattro libbre di lana peso di marco (libbre 6. peso di Milano), e avente due piedi e mezzo di giro misura di Francia (once 16. 5. misura di Milano).

Di due lenzuoli di tela bianca niente meno che a metà, della lunghezza di otto piedi, e 6. pollici misura francese (once 55. 8. di Milano) e 5. piedi ed 8. pollici di larghezza misura francese (once 37. di Milano.)

E finalmente di una coperta di lana bianca o griggia pesante nuova da dieci a dodici libbre peso di marco (libbre picciole 15. a 18. di Milano) avente 8. piedi, e sei pollici di lunghezza misura francese (once 55. 11. di Milano), e sei piedi ed otto pollici di larghezza (once 43. 8. di Milano).

82. Il letto ad una piazza sarà di larghezza due terzi del letto a due piazze, ma questo pure eguale all'altro in altezza, ed in lunghezza.

83. La paglia sarà rinnovata ogni sei mesi di servizio, ed anche più spesso ogniqualvolta, previo regolare processo di perizia sia comprovato che la qualità non porti la durata sopra prescritta.

84. I lenzuoli saranno cambiati, e purgati ogni quindici giorni nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, ed Agosto, e negli altri mesi, ogni venti, ed in qualunque tempo ad ogni cambiamento di guarnigione.

85. I materassi non si porranno in servizio, se non se con lana lavata, scardassata, e convenientemente preparata.

Ogni anno poi, e regolarmente nel mese di Giugno dovrà esser purgata la tela de' materassi, e la lana ribattuta, e in quelli rimessa nella quantità prescritta di libbre ventisei.

86. Non sarà somministrato alcun effetto, che abbia servito per i militari intaccati da scabbia, da mal venereo, o da qualche mal contagioso, se prima non sarà provato che ne sia stato eseguito uno spurgo diligente.

87. Se i malati intaccati dalle malattie sopra indicate si risanassero durante la permanenza del corpo in una Piazza, dietro domanda del Quartier-mastro certificata dall' Uffiziale di sanità sarà rinnovata la *fornitura*.

88. Sarà dovere del Magazziniere di tenere in separato locale gli effetti, che sono stati in servigio de' soldati intaccati dai suddetti mali.

89. Le competenze d' alloggio degli Uffiziali e funzionarj militari sia per i locali, sia per gli effetti mobili sono quelle, che classificate per gradi trovansi descritte nell' unito stato num. 9.

90. Ciascun letto d' Uffiziale ad una piazza sarà composto d' un fondo di legno, di un pagliariccio, di due materassi, di un capezzale, e di due coperte di lana bianca durante la stagione d' inverno, e di una sola per le altre stagioni, di due lenzuoli di tela bianca di lino, e di una sopra-coperta di filosello.

91. Il fondo da letto sarà elevato da terra da 12. a 15. pollici, cioè da once 6. e mezzo, a 8. e un quarto misura milanese, e per le altre dimensioni sarà proporzionato a quelle del pagliariccio.

92. Il pagliariccio sarà di tela liscivata colla dimensione di sei piedi in lunghezza, ossia a misura milanese braccia 3., once 3. e tre quarti, e di tre piedi ossiano braccia 1., once 7. punte 7. e mezzo in larghezza.

93. Ciascun pagliariccio conterrà trenta libbre di paglia, peso di marco, ossia libbre piccole di Milano 45., la quale sarà rinnovata ogni sei mesi, e più spesso, quando con regolare processo verbale sarà comprovato il bisogno del cambio per la qualità della paglia.

94.

94. I due materassi saranno coperti di buon *rigatino* o di tela di *rovem bleu* o verde.

Ciascun materasso conterrà 26. libbre di lana peso di marco che di Milano sono libbre piccole 39. di buona qualità detta barbaresca, o di Scutari, così che tutti due uniti dovranno pesare 52. libbre (78. di Milano), non compresa la fodera; avranno essi la lunghezza, e larghezza del pagliariccio. Il capezzale sarà di *tarliggio*, e guarnito di cinque libbre peso di marco di piuma, o lana, cioè libbre piccole di Milano 7. e mezza.

95. I materassi ed i capezzali non si porranno in servizio, se non con lana scardassata e bene preparata. Ogni anno poi e regolarmente nel mese di Giugno la tela di essi dovrà essere purgata e la lana ribattuta, e rimessavi nella quantità come sopra rispettivamente prescritta.

96. Le coperte di lana bianca fina avranno la lunghezza di 7. piedi, e 4. a 6. pollici, a misura milanese di braccia 4. punti 3. a braccia 4. once 1. punti 4., e la larghezza di 5. piedi e 4. o 6. pollici, che di Milano sono braccia 2., once 11. a braccia 3. punti 1.

97. Le lenzuola saranno di tela bianca di lino, o di canape, ed avranno la lunghezza: quelle di due piazze di braccia 5. sopra 3. ed once 9. di larghezza, ossia piedi 9. pollici 2. e mezzo di lunghezza sopra piedi 6. pollici 10. e mezzo di larghezza: quelle ad una avranno l'egual lunghezza, e la larghezza di braccia 2. e mezzo circa di Milano, ossia piedi 4. pollici 7. ed un quarto.

98. Dal primo di Maggio sino all' ultimo di Settembre saranno essi cambiati e lavati in bucate ogni quindici giorni, e dal primo di Ottobre all' ultimo di Aprile ogni tre settimane.

99. I letti a due piazze avranno la stessa lunghezza di quelli sopra descritti, e la larghezza della metà di più.

Questi letti a due piazze saranno somministrati agli Uffiziali superiori, ed a tutti gli ammogliati.

I letti degli Uffiziali superiori saranno distinti nella qualità degli articoli che li compongono.

100. I tavolotti delle camere saranno di legno di quercia, ed avranno i rispettivi cassettini.

Le sedie potranno anche essere guarnite di paglia.

101. Le salviette, o asciugatoi si cambieranno, e purgheranno una volta per settimana.

102. I letti e le *forniture* pei domestici tanto per la qualità, quanto per le diverse competenze saranno del tutto conformi a quelle dei soldati, come agli articoli 81. e 82.

103.

103. Nei giorni indicati per il cambio della biancheria gli Ufficiali manderanno col mezzo di persone sicure, di cui essi risponderanno, al magazzino de' mobili, la biancheria sucida per levare la spurgata.

104. L'Ufficiale della Direzione d'artiglieria sarà alloggiato nei locali addetti all'arsenale ogni qualvolta non siano giudicati necessarj alla conservazione degli attiraglj da guerra.

Se nell'arsenale vi sono più alloggi, potranno essi accordarsi agli altri Ufficiali della Direzione.

105. Il Custode d'artiglieria sarà alloggiato nell'arsenale in preferenza di qualunque Ufficiale.

106. Non potendo gli Ufficiali della Direzione essere alloggiati nell'arsenale, sarà loro corrisposta l'indennizzazione.

107. I Comandanti delle scuole del Genio e dell'artiglieria avranno l'alloggio in natura come pure gli allievi.

108. I Guarda fortificazioni, e tutti gli Impiegati addetti alle medesime saranno alloggiati in natura, come gli altri sott' Ufficiali e soldati.

109 In tempo di pace non saranno assegnati alloggi in natura ai Generali, agli Ajutanti, Comandanti, Aggiunti, Ufficiali del Genio ed Artiglieria senza truppa, eccetto quelli indicati qui sopra.

110. Gli Ispettori, e sotto-Ispettori alle rassegne, Commissarj ordinatori, Commissarj di guerra, ed Ufficiali di sanità impiegati negli ospedali militari, si procureranno l'alloggio mediante l'indennizzazione competente al rispettivo grado.

111. Nelle Piazze di primo ordine, e nelle Cittadelle forti, e posti militari, i Comandanti, ed Ajutanti di Piazza saranno alloggiati in natura.

Il loro alloggio non sarà fissato che dopo il completo accasermamento delle truppe della guarnigione, e la destinazione degli stabilimenti necessarj al servizio della Piazza, o posto forte.

112. Nelle altre Piazze i Comandanti ed Ajutanti riceveranno l'alloggio in denaro a norma de' regolamenti.

I Segretarj di Piazza saranno tutti alloggiati in natura.

113. Gli Ufficiali di sanità saranno pareggiati nella competenza d'alloggio agli altri Ufficiali di linea secondo il rispettivo grado.

114. L'Economo di ciascuno spedale avrà per alloggio suo, e degli uffici suoi tre camere ed una di più per un aggiunto, quando lo spedale abbia la forza di 1200. ammalati, o maggiore.

115. Se la farmacia si troverà nell'interno dello spedale sarà accordato allo speziale, ed aggiunto l'alloggio competente al rispettivo grado.

116. Vi sarà una camera per alloggio dei due infermieri maggiori.

M Una

Una per il portinajo, una per cuciniere.

117. Vi sarà in ciascuno Spedale una camera grande, in cui unirsi il Consiglio d' Amministrazione.

Un' altra pure sarà data agli Ufficiali di sanità, che sono di guardia.

118. Vi sarà un locale per il corpo di guardia, e si destineranno una o due camere per l' uffizio dei commessi all' entrate.

Una pel portiere.

119. Sarà assegnata una camera per alloggio del magazziniere de' sacchi, ed altra grande ad uso di magazzino.

120. Al magazziniere generale degli effetti dello spedale saranno assegnate

Due camere pel di lui alloggio.

Una per quello degli aggiunti.

Una per gli ufficj.

Una pel portinajo.

Ed una per gli operaj.

Le ultime due camere però si daranno solo quando il magazzino sarà separato dallo spedale.

121. Il Magazziniere delle distribuzioni avrà per alloggio due camere, una per lui e l' altra per l'ufficio.

122. Nelle Piazze murate ai magazzinieri di effetti militari saranno assegnate due sole camere, una per l'alloggio, e l'altra per l' ufficio.

123. Pei magazzinieri generali sarà fatto l'assegno fissato per quelli degli spedali militari all' art. 120.

124. Nelle Piazze forti la guarnigione delle quali oltrepasserà 4000. uomini, saranno assegnate al magazziniere degli approvisionamenti d' assedio dei generi secchi e liquidi due camere, ed una terza per li di lui aggiunti.

125. In tempo di pace sarà accordato l'alloggio in natura agli impiegati militari quì sottonotati.

126. Nelle piazze la forza della cui guarnigione sarà di 3000. uomini si assegneranno per alloggio ed ufficio dell' Ispettore in capo de' viveri due camere, ed eccedendo la forza suddetta, una terza per il di lui aggiunto.

127. Agli impiegati nel magazzino di distribuzione saranno date due camere per alloggio, e distribuzione, ed una terza, quando la guarnigione abbia più di 300. cavalli.

128. Ai fornaj una camera, ed una ai maestri operaj.

129. Al magazziniere si darà l'alloggio come all' Ispettore, ed una camera per gli operaj.

TI-

TITOLO VII.

Consegna de' Locali, ed effetti tanto infissi che mobili, e da letto.

Art. 130. In conformità del disposto nell' art. 48. il Conservatore, ed il Custode in compagnia dell' Uffiziale incaricato dell' alloggio visiteranno tutte le camere e scuderie assegnate per rilevare lo stato dei rispettivi locali, camere, porte, finestre, vetri ec., e le piccole riparazioni che potessero occorrere a carico della Nazione.

131. Nella stessa visita sarà pure riconosciuto il numero, e lo stato degli effetti, ed utensili da caserma, come tavole, panche, asse da pane, rastrelliere d' armi, e da scuderia, portamantelli, o cappellinaj ec.

132. Eseguitasi la visita, l' Uffiziale rimetterà al Conservatore l' atto di ricognizione del numero delle camere, scuderie ec., e degli effetti in esse rispettivamente esistenti coll' indicazione dello stato, in cui quelli si ritrovano.

133. Insorgendo nella visita qualche difficoltà sul ricevimento dei locali, ed effetti, saranno chiamati il Commissario di guerra, e l' Uffiziale del Genio per appianarla.

134. Qualora gli effetti, ed utensili delle caserme appartenessero ad un appaltatore, in tal caso saranno nominati due periti, cioè uno dall' Uffiziale, e l' altro dall' appaltatore per riconoscerne la qualità, ed in caso di discrepanza nei giudizj; un terzo perito da nominarsi dal Commissario di guerra scioglierà la questione.

Anche in questo caso l' Uffiziale rimetterà l' atto di ricezione al delegato dell' appaltatore, ed al Custode.

135. Il metodo prescritto dagli articoli precedenti rapporto alla consegna de' locali, ed effetti ad uso dei sotto-Uffiziali, e soldati, sarà egualmente osservato per la consegna degli alloggi agli Uffiziali.

136. Il Quartier-mastro, o l' Uffiziale destinato a farne le veci procederà colla maggior sollecitudine in concorso del magazziniere de' letti militari ed in presenza del custode alla ricognizione, e ricevimento delle panche, e tavole da letto, e dei pagliaricci esistenti nelle camere destinate all' alloggio de' sotto-Uffiziali, e soldati. Di tali effetti ne sarà da lui rilasciata una ricevuta al magazziniere.

137. Il Quartier-mastro, od Uffiziale suddetto in presenza del magazziniere de' mobili, degli Uffiziali, e del custode riconoscerà, e riceverà tutti i locali, ed effetti infissi, e mobili esistenti negli alloggi assegnati a ciascun Uffiziale del corpo, o distaccamento che arriva.

M 2 Egli

Egli apporrà la ricevuta a piedi dello stato degli effetti contenuti in ciascuno degli alloggi.

La ricevuta sarà consegnata al magazziniere, e le chiavi di ciascun alloggio saranno ritirate dall' Uffiziale suddetto di mano in mano che si eseguirà la consegna.

138. Gli stati degli effetti mobili, che dovranno contenere il numero di quelli, di cui ciascuna stanza sarà guernita, dovranno esser riempiti in presenza del detto Uffiziale, del magazziniere, e del custode.

Saranno essi conformi al modello N. 10. e fatti in doppio; una copia resterà presso l' Uffiziale, e l'altra sarà data al magazziniere, com'è prescritto all'articolo precedente.

139. Ogniqualvolta non vi fossero tutti gli effetti mobili, l' Uffiziale procurerà i mancanti dal magazzino, e rilascerà una ricevuta provvisoria degli esistenti.

140. Arrivata la truppa, l'Uffiziale incaricato di ricevere l'alloggio unirà i Sergenti maggiori, o Marescialli d'alloggio in capo di tutte le compagnie, e secondo la rispettiva forza, farà loro dare dal Custode le chiavi della camera, o delle camere assegnate a ciascheduna di esse coll' ordine portato dagli art. 47. e 48.

I Sergenti maggiori, o Marescialli d' alloggio in capo si occuperanno subito di farne la ripartizione.

141. Distribuiti gli alloggi alle compagnie, ciascun Sergente maggiore, o Maresciallo d'alloggio in capo ordinerà, che un numero sufficiente d'uomini lo accompagni al magazzino dei letti militari per ricevere gli effetti occorrenti al compimento de' letti della sua compagnia.

Tutti i distaccamenti partiranno in buon ordine, e si recheranno al magazzino sotto la scorta del Quartier-mastro, o di un Ajutante.

142. La distribuzione delle *forniture*, si farà sempre per compagnia in presenza del Quartier-mastro, o di un Uffiziale nominato specialmente dal Consiglio amministrativo del corpo, e del Sergente maggiore, o Maresciallo d' alloggio in capo di ciascuna compagnia.

Sarà dovere di ambidue di esaminare con attenzione gli effetti avanti di riceverli, nè si riceveranno da loro, se non quelli, che sono in buono stato, o conformi al regolamento.

143. Ultimata la distribuzione delle *forniture*, ciascun Sergente maggiore, o Maresciallo d'alloggio in capo ricondurrà il suo distaccamento alla caserma collo stesso buon ordine, ed avrà cura che gli effetti non siano trascinati per terra, nè posti sulla strada.

144. Il Quartier-mastro, o chi ne fa le funzioni, terrà una nota esatta del

del numero degli effetti consegnati, e rimetterà al magazziniere una ricevuta dettagliata della quantità de' materassi, dei capezzalli, delle lenzuola, e delle coperte consegnate dal magazzino coll' indicazione esatta delle qualità da definirsi per classi cioè, *buoni*, *usati*, *e vecchj*.

Tale indicazione dovrà essere rilevata anche sulle ricevute parziali di ciascuna camerata, e rispettivamente di ciascuna compagnia.

145. Il Quartier-mastro poi da ciascun Sergente maggiore, o Maresciallo d' alloggio ritirerà una ricevuta particolare pure dettagliata della quantità d' effetti consegnati alle rispettive compagnie.

146. Simile ricevuta parziale dettagliata sarà rilasciata al Sergente maggiore, o Maresciallo d' alloggio dai rispettivi capi-camera.

147. Il Quartier-mastro terrà un registro diviso per compagnia su cui sarà inscritto il numero delle *forniture* ricevute dal magazzino.

Tale registro conterrà il carico, e lo scarico, e sarà conforme al modello num. 11.

148. Il Capitano di ciascuna compagnia accompagnato da un Sergente maggiore il primo giorno d'ogni decade verificherà il numero, e lo stato de' letti occupati dalla sua compagnia nelle caserme, ed innoltrerà il rapporto relativo al Comandante del corpo che lo passerà al Comandante d' armi.

149. Il Quartier-mastro od Ufficiale delegato avrà cura per proprio scarico di farsi rimettere da ciascun Ufficiale che di mano in mano egli alloggierà, una ricevuta a piedi dello stato che avrà conservato comprovante l' esistenza degli effetti contenuti nell' alloggio.

Quando egli avrà unito tutte le ricevute in numero eguale a quelle da lui rilasciate al magazziniere, allora farà il cambio colle sue, che ritirerà dal detto magazziniere, contro la consegna di quelle degli Ufficiali.

T I T O L O VIII.

Riconsegna de' locali, e degli effetti infissi, e mobili.

Art. 150. Allorchè il Comandante d' armi avrà ricevuto l' avviso che un corpo, o distaccamento di truppa deve lasciare la guarnigione, ne preverrà subito il Commissario di guerra, e l' Ufficiale del Genio, onde siano da loro rispettivamenre date le disposizioni per la partenza, e per la riconsegna de' locali, ed effetti.

151. Il Comandante del corpo nel giorno avanti della partenza ordinerà di far trasportare le *forniture* al magazzino collo stesso modo, ed ordine con cui furono esse levate, come viene prescritto nell' art. 143.

152. Gli effetti da letto devono essere riconsegnati ai magazzini direttamen-

tamente dai corpi, o distaccamenti, od a loro spese, con qualunque altro mezzo.

153. Resteranno però nelle caserme, e rispettive camere i fusti da letto, i pagliaricci ripieni, le panche, e tavole, di cui sarà fatta una particolare ricognizione.

154. Se la partenza non fosse stata preveduta, motivo per cui la summentovata operazione non si fosse potuta eseguire nella vigilia, in tal caso verrà eseguita nello stesso giorno della partenza.

155. Qualora poi il corpo dovesse partire al momento, il Comandante del medesimo lascerà un Uffiziale delegato dal Consiglio d'amministrazione, con un Sergente di ciascuna compagnia, ed un distaccamento d'uomini sufficiente per eseguire la mentovata operazione.

156. Sarà indicata l'ora della riconsegna delle *forniture* al Commissario di guerra, che ne darà avviso al magazziniere.

Questi poi disporrà un locale per riceverli, e nominerà un perito, onde in concorso di un altro da proporsi dal Quartier-mastro, od Uffiziale delegato si possa procedere alla verificazione.

157. Ciascuna specie d'effetti sarà numerata dal Sergente maggiore in presenza del Commissario di guerra, del Quartier-mastro, o di chi ne fa le funzioni, e del magazziniere.

Lo stato degli effetti sarà esaminato separatamente dai rispettivi periti, che stimeranno le deteriorazioni occorse.

Il Quartier-mastro terrà una nota della compagnia, o della camerata, a di cui carico sarà portata la deteriorazione.

Sarà particolare cura del Quartier-mastro, od Uffiziale, e dei Sergenti maggiori di usare tutta la precisione acciò le note siano classificate per camerata, e sarà dovere del Commissario di guerra di vigilare sulla perizia dei deterioramenti, onde tutelare l'indennizzazione del soldato.

158. Se dal confronto delle ricevute di consegna collo stato di riconsegna risultassero delle mancanze di effetti, in tal caso i periti pronuncieranno su valore, ritenendo gli effetti mancanti come buoni, ma pur di questi dovrà ritenersi una particolar nota colle discipline prescritte per le deteriorazioni nell'articolo precedente 157.

159. Tosto che sarà eseguita la riconsegna delle *forniture* da letto al magazzino, si procederà a quella dei fusti, e pagliaricci, delle tavole, e panche nella caserma, rilevando le mancanze, e i detrimenti, in tutto col metodo, e colle discipline prescritte per le *forniture* da trasportarsi al magazzino.

160. Avuto l'ordine di partenza, il Comandante del corpo, o distaccamento, avanti di unirlo sotto le armi, ordinerà a tutti gli Uffiziali, che sono

sono alloggiati in camere di stabilimenti militari di deporre le chiavi de' loro rispettivi alloggi nelle mani dell'Uffiziale incaricato della riconsegna del locale e delle *forniture*.

161. Il magazziniere de' mobili ad uso degli Uffiziali portatore degli stati parziali di consegna degli effetti di ciascun alloggio si recherà col Quartier-mastro, od Uffiziale delegato nei rispettivi alloggi, per verificare col confronto de' suddetti stati l'esistenza degli effetti, e lo stato in cui essi si ritrovano.

A misura che ne farà la verificazione noterà a piedi degli stati il valore dei deterioramenti, e degli effetti mancanti.

162. Il valore delle deteriorazioni, e dispersioni d'effetti da Uffiziale sarà stimato dagli stessi periti, e nelle stesse forme prescritte per gli effetti, e letti da caserma, come agli articoli 157., e 158.

163. Sarà cura dell'Uffiziale del Genio di partecipare la partenza della truppa al Conservatore, affinchè questi, dopo eseguita la consegna degli effetti mobili, si porti coll'Uffiziale delegato, e col custode alla visita delle caserme per verificare lo stato dei locali, e degli infissi, e rilevandovi de' guasti, o deterioramenti non provenienti da cause ordinarie, faccia stimare l'importo delle relative riparazioni.

Lo stesso sarà eseguito negli stabilimenti d'alloggio per gli Uffiziali.

Tale operazione dovrà eseguirsi in presenza anche del Commissario di guerra, e dell'Uffiziale del Genio, e colle discipline prescritte per la riconsegna delle *forniture*.

164. Allora quando saranno ultimate le operazioni di riconsegna degli effetti, e letti de' sotto Uffiziali, e soldati, com'è prescritto negli articoli 151., e seguente, il Commissario di guerra compilerà indilatamente un processo verbale, in cui sarà indicato il numero, la specie, la qualità, e la classe degli effetti danneggiati, o mancanti, coll'indicazione del valore pronunciato dai periti, i quali stimeranno i mancanti come buoni, giusta il prescritto nell'art. 158.

Tale processo verbale dovrà essere fatto sul luogo, e sottoscritto dal Quartier-mastro, o dall'Uffiziale delegato, dal magazziniere, e dai periti, e sarà riveduto dal Commissario di guerra.

Simile processo verbale, e colle stesse forme sarà separatamente compilato per la riconsegna degli effetti mobili degli Uffiziali, non che per i letti de' loro domestici, coll'intervento del rispettivo magazziniere.

165. Per la riconsegna de' locali tanto ad uso di casermaggio, quanto d'alloggio pegli Uffiziali, sarà pure compilato processo verbale particolare coll'indicazione dell'importo de' guasti non dipendenti da cause ordinarie, e naturali.

Tale

Tale processo dovrà essere formato dal Comandante del Genio sul luogo, sottoscritto dal Quartier-mastro, od Uffiziale delegato, dal Conservatore, o Custode, e riveduto dal Commissario di guerra.

166. I processi verbali di riconsegna da compilarsi nel caso di rilevata deteriorazione, o dispersione di effetti da letto saranno formati in quintuplo. Una copia sarà rimessa al magazziniere, un'altra al Quartier-Mastro, od Uffiziale delegato, e tre resteranno presso il Commissario di guerra, che ne inoltrerà due al Commissario ordinatore.

Lo stesso sarà praticato per gli effetti mobili ad uso degli Uffiziali.

167. I processi verbali poi di riconsegna di locali, e di effetti da caserma, anche per l'alloggio degli Uffiziali, da farsi nei rispettivi casi di guasti, o ispersioni saranno in sestuplo. Una copia sarà rimessa al Custode, una al Quartier-mastro, due si rimetteranno all'Uffiziale del Genio, e due resteranno presso il Commissario di guerra, che dovrà trasmetterne una al Commissario ordinato. Qualora poi gli effetti fossero appaltati, si osserverà quanto viene prescritto nell'art. precedente.

168. Per gli alloggi delle truppe di passaggio, all'oggetto di tutelare l'interesse dei Comuni, e de' particolari riguardo al reintegro dei danni, che loro potessero derivare per guasti ai locali, ed effetti, o per perdite di questi ultimi, resta prescritto che si debbano possibilmente praticare per le consegne, e riconsegne le discipline stabilite nei precedenti titoli VII. e VIII., e per la reintegrazione quelle, che verranno inferiormente precisate al titolo IX.

TITOLO IX.

Modo di reintegrare i guasti, e le dispersioni.

ART. 169. Tutti i processi verbali perchè sieno ammessi come ricapiti legali, ad effetto di ripetere il rimborso della somma, a cui ammonteranno i deterioramenti, e le dispersioni degli effetti da letto, ed altri tanto mobili, quanto infissi, e i guasti occorsi ai fabbricati dovranno essere sottoscritti dal Commissario ordinatore dopo regolare ricognizione.

170. Il Quartier-mastro avendo fondi sarà obbligato di soddisfare indilatamente l'ammontare dei guasti, e delle dispersioni cioè:

Alla cassa del Genio per ciò che riguarda locali, ed effetti infissi, ed altri oggetti cadenti sotto la direzione degli Ufficiali di quell'arma.

Ai rispettivi magazzinieri degli effetti da letto, e mobili da Uffiziale per quanto riguarda simili *forniture*.

171. Non

171. Non avendo fondi, il Quartier Mastro, è autorizzato il Pagatore militare (contro presentazione de' ricapiti rivestiti delle forme sopra prescritte) a farne i rispettivi pagamenti alle casse, ed impiegati rispettivamente indicati nel precedente articolo, ritirandone la ricevuta.

172. Il pagatore però non potrà nel pagamento dei rispettivi rimborsi eccedere il quinto del soldo competente ai corpi, ed individui sui quali devono gravitare.

173. Ogniqualvolta l'ammontare dei processi verbali eccedesse il quinto del soldo da pagarsi ai corpi od individui, di cui sopra, in tal caso si riterrà sul primo pagamento ad essi dovuto sino alla concorrenza del quinto, ed il dippiù sarà scontato sui successivi pagamenti, in modo che la *ritenenza* non oltrepassi il quinto.

174. I processi verbali soddisfatti saranno dati dal pagatore ai corpi, od individui per contante, e qualora il primo pagamento non bastasse per il *saldo* dei processi verbali, si daranno dal pagatore ai corpi le ricevute parziali, sinchè egli coll' ultimo pagamento sia abilitato a rimettere ai medesimi in processi verbali pienamente soddisfatti, contro la resa delle ricevute parziali.

175. Qualora, il corpo che parte dalla guarnigione sortisse dalla divisione, o dal circondario del pagatore, in tal caso il pagatore soddisferà i processi verbali, e trasmetterà i ricapiti al pagatore della nuova guarnigione della truppa, o dell'armata, perchè portate in ritenuta le ricevute, o rilasciate per contante al corpo siano esse soddisfatte nei rispettivi pagamenti colle discipline prescritte nell' art. *161.*, e successivi.

176. I Consigli d' amministrazione, ed i Quartier-mastri faranno in seguito il riparto proporzionale della somma, che dovrà ritenersi su ciascuno degli individui del corpo.

La *ritenenza* sarà fatta all'individuo collo stesso metodo che si è prescritto doversi eseguire dal pagatore in concorso del corpo, di modo che la *ritenenza* all' individuo non possa mai eccedere il quinto del soldo dovutogli.

177. Sarà cura dei Consiglj amministrativi, nell'eseguire il riparto della *ritenenza*, di verificare con iscrupolosità gli stati parziali dei guasti, e delle dispersioni, che costituiscono i rispettivi processi verbali, onde il carico del rimborso cada con giustizia soltanto sulle camerate, e con precisione su quegli individui, che hanno occasionato il danno o dispersione.

178. I guasti che dalla truppa saranno occasionati nei locali di privata proprietà, verranno tosto riparati coi fondi esistenti nella cassa del Genio, a cui s'appartiene di poi riceverne il rimborso dai corpi.

179. Gli Uffiziali d'artiglieria, del Genio, e dello Stato maggiore, egualmente a qualunque altro Uffiziale isolato, che alloggi in uno stabilimento militare saranno pareggiati negli obblighi agli altri Uffiziali attaccati ai corpi, tanto per gli atti di consegna, e riconsegna, quanto per la reintegrazione dei guasti, e delle dispersioni qualunque, in tutto, e per tutto, come viene disposto nei relativi articoli precedenti.

TITOLO X.

Camere di disciplina.

Art. 180. Vi saranno nel recinto delle caserme delle camere di disciplina.

Saranno sempre separate quelle destinate per i sott' Uffiziali da quelle per i soldati.

181. Saranno esse guernite di *forniture* eguali a quelle delle caserme, le quali verranno somministrate dal magazziniere de' letti militari.

182. La vigilanza su di esse apparterrà al Comandante della guardia di polizia, che ne terrà le chiavi.

183. Il Sergente di guardia di polizia è responsabile delle *forniture*. A quest' effetto ciascun Sergente, che monta, deve prima di far rilevare le sentinelle, verificare esattamente lo stato delle *forniture*, e degli effetti, marcando quelli che si trovassero deteriorati.

184. Le deteriorazioni delle *forniture*, e degli effetti, saranno riparate a spese rispettivamente dei sotto Uffiziali, e soldati, che le avranno cagionate, o di tutti quelli, che si trovano nella camera, quando non ne sia riconosciuto il colpevole.

TITOLO XI.

Prigioni militari.

Art. 185. Le prigioni militari saranno sempre separate dalle prigioni civili.

Le prigioni sono distinte in prigioni di disciplina, ed in prigioni stabilite presso i Consigli di guerra.

186. Le prime devono essere stabilite nel recinto delle caserme occupate dai corpi, e sottoposte rispettivamente alla polizia dei medesimi.

187. Le prigioni de' sotto Uffiziali saranno sempre separate da quelle de' soldati.

Gli Uffiziali avranno una prigione distinta.

188. La camera di prigione per gli Uffiziali sarà guernita di un letto da Uffiziale colla sua fornitura, di una tavola, di una sedia, di un orinale

per

per ciascun Uffiziale, di un candeliere, d'uno smocolatojo, di un vaso per l'acqua, di una brocca, e nel tempo d'inverno, di una pala da fuoco, di una molla, e degli alarj.

Le lenzuola saranno cambiate ai tempi prefiniti per gli altri Uffiziali.

189. La prigione de' sotto-Uffiziali sarà fornita di un fusto da letto, e di un pagliariccio per ogni due sotto Uffiziali, di una brocca, e di una tinozza.

La paglia del pagliariccio sarà rinnovata tutte le volte che sarà creduto necessario.

190. Nelle strette carceri però i sotto Uffiziali non avranno, nè fusto da letto, nè pagliariccio, e dormiranno sulla paglia, la quale verrà somministrata in ragione di sette libbre grosse di Milano, e onc. 20. per ciascun individuo, che entra.

Tale quantità sarà somministrata oltre quella che potesse esistere, la quale si leverà allora quando sarà giudicata inservibile.

La paglia sarà rinnovata ogni dieci giorni, qualora il detenuto vi resti per un tale intervallo, o maggiore.

Vi saranno pure nel carcere un tinozzo, ed un vaso per l'acqua.

191. I soldati in qualunque prigione detenuti sono trattati come sotto-Uffiziali in istretto carcere.

192. Esistendo le prigioni nel recinto delle caserme, i letti, e gli altri effetti di cui dovranno essere guerniti, saranno somministrati dall'appaltatore de' letti militari, e per gli Uffiziali dal magazziniere de' mobili.

193. In mancanza di prigioni nel recinto delle caserme, si farà uso delle carceri ordinarie, ed in questo caso saranno pagati al carceriere indistintamente da ciascun sotto-Uffiziale, e soldato denari sei di Francia al giorno, e da ciascun Uffiziale di ogni grado, ed arma soldi sei pure di Francia al giorno.

Col mezzo di tali retribuzioni i carcerieri saranno obbligati di guernire le prigioni degli Uffiziali, sotto Uffiziali, e soldati di tutto l'occorrente, come viene prescritto ne' precedenti articoli.

194. E' proibito di tenere nelle prigioni de' sotto-Uffiziali, e soldati, fuoco, o lume, nè è permesso di pipare.

195. Saranno tradotti nelle prigioni presso i Consigli di guerra tutti quei militari, che sono sottoposti ad un giudizio, e quelli che sono scortati dalla gendarmeria.

196. La paglia sarà fornita dalla Municipalità ai carcerieri sullo stato nominativo dei detenuti, nel quale dovranno sempre essere richiamate le mutazioni seguite.

 197.

197. Il rimborso della paglia alle Municipalità avrà luogo alla fine di ciascun trimestre sopra uno stato generale, e nominativo di tutti i detenuti, basato sui prezzi dei calmieri del luogo.

Tale stato dovrà essere certificato dal Presidente del Consiglio di guerra, vidimato dal Commissario di guerra, ed approvato dal Commissario ordinatore dietro autorizzazione del Ministro della guerra.

Lo stato sarà conforme alla modula N. 12.

198. E' proibito ai Carcerieri, ed a chiunque di alloggiare nelle camere destinate per prigioni de' sotto Uffiziali.

TITOLO XII.

Corpi di guardia.

Art. 199. In ciascuna Piazza vi saranno dei corpi di guardia militari.

Saranno reputati tali, comunque occupati dalla guardia nazionale.

Non saranno però ritenuti militari quei corpi di guardia, che saranno stabiliti nell' interno, o nell' esterno degli stabilimenti destinati ai corpi costituiti, ed alle amministrazioni, lo scopo de' quali è estraneo al servizio della piazza, o del posto.

200. I corpi di guardia sono divisi in quattro classi.

La prima è dalli 16. uomini sino a qualunque forza maggiore.

La seconda dagli 8. alli 16. uomini.

La terza dalli sette uomini a qualunque numero inferiore.

La quarta è una camera per un Uffiziale.

201. Le competenze degli effetti, e de' mobili appartenenti a ciascuna delle quattro classi, e che devono esistere in ciascun corpo di guardia sono indicate nello stato unito sotto il N. 13.

202. L'acquisto, la manutenzione, e rinnovazione dei mobili, ed utensili de' corpi di guardia riputati militari saranno sotto l' ispezione del Genio.

203. I Commissarj di guerra non potranno immischiarsi in questa parte di servizio, se non se in mancanza di Uffiziali del Genio, nel qual caso corrisponderanno essi coll' Uffiziale che comanda la Direzione.

204. Dieci giorni avanti l' epoca, in cui si distribuisce la legna d' inverno il Comandante di piazza, il Commissario di guerra, e l' Uffiziale del Genio faranno una visita in tutti i corpi di guardia occupati, e giudicati da occuparsi per riconoscere lo stato dei locali, degli effetti, ed utensili.

Il Commissario di guerra di concerto col predetti Comandante, ed Ufficiale stenderà il relativo processo verbale, in cui saranno comprovati il numero, e la qualità degli effetti, ed utensili, non che lo stato del locale.

205.

205. L'Uffiziale del Genio di concerto col Commissario di guerra, e questi solo nel caso di cui all'art. 203., farà *fornire* ai corpi di guardia tutti gli effetti ed utensili indicati nello stato, a cui si riporta l'articolo 201.

206. Prima dell' inverno, per ordine del Comandante d'armi sotto la diligenza del Commissario di guerra, e dell' Uffiziale del Genio, in ciascun corpo di guardia, sarà formato, ed affisso un inventario di tutti gli effetti, ed utensili, che vi si troveranno; tale inventario sarà sottoscritto dall' Ajutante di piazza.

207. Tutti gli effetti ed utensili dovranno essere somministrati in buono stato, o bene riparati nella sovra indicata epoca.

208. Gli effetti, ed utensili dei corpi di guardia non saranno rinnovati per conto della Nazione, se non allorquando per la vetustà non potranno più servire all' uso, cui sono destinati.

Per assicurarsi della conservazione, il caporale, od il sotto-Uffiziale della guardia, che monta, verificherà in concorso del caporale, o sotto Uffiziale della guardia, che parte, se tutti gli effetti enunciati nell' inventario, non che le porte, i vetri, e le finestre siano realmente esistenti ed in buono stato.

In caso di mancanza, o di deteriorazione il Comandante della guardia, che monta ne renderà conto all' Ajutante di piazza.

Gli effetti poi mancanti, e li deterioramenti saranno indilatamente, e rispettivamente rimessi, e riparati da chi si aspetta a spese del caporale della guardia che parte, il quale ripeterà lo speso da coloro, che avranno occasionato la dispersione, o il deterioramento.

TITOLO XIII.

Degli utensili di cucina.

Art. 209. Le truppe in guarnigione devono procurarsi a loro spese gli utensili di cucina nelle caserme, nè possono ottenerli dai magazzini militari.

210. In caso di bisogno di tal sorta di utensili, e qualora sia comprovato, che non n'esistono presso i mercanti, (nemmeno di terra) e che perciò la truppa è inabilitata a procurarseli da se stessa, il Commissario di guerra li procurerà alla medesima nei modi da indicarsi abbasso.

211. Il Commissario di guerra si dirigerà alla Municipalità per far somministrare i suddetti utensili dai mercanti di simili effetti, che per lo più nelle piazze di guarnigione sogliono noleggiarli.

Cia-

Ciascuna Municipalità farà perciò seguire una ricognizione generale di tutte le marmitte, gamelle, e cazzerole, di cui i suddetti individui saranno provveduti. Essa ne terrà uno stato esatto per disporne in caso di bisogno.

212. Qualora la Municipalità non trovasse una quantità sufficiente di tali effetti presso i rispettivi noleggiatori, o venditori, ne farà ricerca presso gli abitanti più agiati, e li farà deporre a sua disposizione presso un suo delegato, che sarà pure incaricato della distribuzione. Avanti però di farne la somministrazione si farà sempre la perizia del valore di ciascun articolo.

213. Se gli utensili sono di rame sarà cura della Municipalità di farli stagnare spesso, e secondo i bisogni per prevenire il pericolo dei mali, che ne potrebbero derivare al soldato dalla negligenza. Una tale spesa sarà pagata sul prodotto del nolo, e qualora questo non bastasse, il proprietario degli utensili vi supplirà.

214. La Municipalità veglierà scrupolosamente all' esecuzione di una tale precauzione, e quando giudicherà a proposito di fare una tale operazione ne preverrà i Comandanti de' rispettivi corpi, i quali sono responsabili di qualunque opposizione.

215. Appena arrivato un corpo, o distaccamento in una guarnigione, il rispettivo Comandante farà formare uno stato di tutta la quantità degli utensili necessarj all' ordinario de' soldati, e lo rimetterà col mezzo del Commissario di guerra alla Municipalità per la somministrazione, contro regolare *ricevuta* del Consiglio amministrativo del corpo.

216. Per ischivare tutti gli accidenti, che risultano dal sucidume degli utensili, il capo di ciascun *ordinario* dovrà, sotto le pene più gravi, far ripassare, e pulire in sua presenza con arena le marmitte, i coperchj, le cazzerole, e gamelle, tutte le volte che se ne farà uso. Per assicurarsi dell' operazione, l' Uffiziale di compagnia, avanti *l' ordinario*, visiterà tali utensili.

217. Il prezzo del nolo giornaliero da pagarsi per ciascun articolo resta fissato come segue.

Per una marmitta con coperchio, in cui vi capisca la zuppa per *16.* uomini moneta di Francia soldi *1.* denari *6.* che di Milano fanno . . . . sol. 1. 11. $\frac{1}{12}$

Per una simile senza coperchio sol. 1. di Francia . „ 1. 3. $\frac{6}{12}$

Per una gamella per *16.* uomini denari 9. di Francia „ -- 11. 7. $\frac{2}{12}$

Per una simile per 8. uomini denari di Francia . . . „ 7. 9.

218. Il più sovente possibile si farà uso delle gamelle di terra, e di brocche, in luogo dei *bidoni*. I sotto-Uffiziali, e soldati potranno farne acquisto a loro conto.

219. La vigilia, od il giorno istesso, ma sempre prima della partenza di un

un corpo, o distaccamento, il Comandante darà gli ordini più precisi, perchè gli utensili da cucina siano riconsegnati sotto la cura del Sergente maggiore al delegato della Municipalità.

220. Nell'atto della riconsegna saranno essi esaminati, e quando siano riconosciuti a dovere, sarà ritirata una ricevuta dal Consiglio amministrativo del corpo.

In caso di deteriorazioni indipendenti dall'uso, e di dispersioni, saranno quelli, e queste rispettivamente stimate, e pagate al proprietario, o proprietarj nello stesso modo, che si è prescritto per la *fornitura* de' letti, come negli articoli 161. e seguenti, e collo stesso metodo sarà eseguita la ritenuta sugli individui, camerate, o compagnie.

221. I membri dei Consigli amministrativi de'corpi saranno *solidalmente* responsabili del nolo degli effetti, non che del valore de' dispersi, o deteriorati, e l'Autorità competente superiore terrà man forte per l'esecuzione, dichiarandoli inescusabili della menoma negligenza su questo particolare riguardo. Il nolo dovrà pagarsi dal Consiglio amministrativo ogni tre mesi, quando il corpo rimanga in residenza nella stessa piazza per un tale intervallo, o maggiore.

222. Gli effetti d'accampamento, essendo unicamente destinati per l'uso di campagna, all'oggetto di schivarne il deterioramento, il Commissario di guerra inviterà il Comandante d'armi ad ordinare a ciascun corpo, o distaccamento che arriva di versare nel magazzino degli effetti militari più vicino tutti gli oggetti di accampamento, a disposizione del detto corpo, o distaccamento, non che le marmitte, cazzerole, gamelle, e bidoni.

Questi effetti nel caso di partenza saranno riconsegnati ai rispettivi corpi, o distaccamenti.

T I T O L O XIV.

Pulizia interna delle caserme, e degli alloggi da Uffiziali.

Art. 223. Nelle caserme subito dopo la levata della truppa si apriranno tutte le finestre delle camere per dar aria alle medesime; La stessa operazione sarà ripetuta dopo la zuppa alle cinque della sera, ed inoltre tutte le volte, che occorrerà, secondo le stagioni ed i bisogni di cambiamento d'aria.

224. In caso di cattivo odore proveniente dal caldo, o da altra causa si abbrucierà due, o più volte al giorno segnatamente dopo la levata, e dopo la zuppa della sera del ginepro, aceto, o qualche altra specie di spirito odoroso, e salubre.

225. Subito dopo alzata la truppa dovranno pure disfarsi i letti, e si lasce-

sceranno scoperti per una mezz'ora almeno, quindi saranno subito rotolati i materassi, e piegate le lenzuola. Le camere saranno adacquate, e spazzate in modo che tutto sia in ordine un'ora dopo la levata per la visita dell'Ufficiale di compagnia.

Le camere saranno di nuovo bagnate, e spazzate dopo la zuppa della mattina, e soltanto pulite dopo quella della sera.

226. Le scope, il ginepro, od aceto, l'inaffiatojo, e gli altri utensili per la nettezza saranno somministrati dalle camerate, ed acquistati coll'ordinario dai rispettivi capi-camera.

227. I capi d'ordinario avranno tutta la cura, perchè nelle camere dove si fa l'ordinario sia allontanata, e levata la polvere occasionata dal fuoco, e l'odore degli alimenti; a tal effetto si farà uso ripetutamente secondo il bisogno de' mezzi di pulizia sovraindicati negli art. 223., e seguenti, in modo che non risultino per loro negligenza i summentovati inconvenienti.

228. I muri, i fusti da letto, le panche, i tavolotti, le asse per il pane, le rastrelliere d'armi, ed i cappellinaj dovranno ogni giorno pulirsi, e conservarsi in uno stato di proprietà tale, che non vi sia polvere, nè umidità.

Si farà perciò tutti i giorni la nomina d'uno o due uomini ogni camerata per la scopatura, pulitura, ed altri lavori interni necessarj alla nettezza.

229. Il giorno primo di ciascun mese si puliranno i vetri di ciascuna finestra dentro, e fuori.

230. Ogni nove giorni si laveranno dai soldati le tavole, e panche in servizio, e si batteranno le coperte, se il tempo lo permette, osservando però di non servirsi di bacchette nodose; si batteranno pure esteriormente i materassi, e capezzali.

Tali lavori però si eseguiranno fuori della camera.

231. Resta vietato ai sotto-Ufficiali, e soldati di coricarsi sul letto colle scarpe, o stivali, di pulire le armi sui letti, di servirsi delle lenzuola, o coperte per uso di tenda, o per trasportare il pane, od altro, di scuotere i vestiti in camera, e di fare dei letti uso diverso da quello, cui sono destinati.

I capi-camera, Sergenti maggiori, o Marescialli d'alloggio in capo sono responsabili della vigilanza verso i loro superiori. Ciascun soldato delle rispettive camerate deve avere un'interesse a scoprire i contravventori, e gli autori dei guasti, per non soffrire le reintegrazioni in comune.

232. Gli Ufficiali alloggiati negli stabilimenti militari avranno cura egualmente di tener pulite a loro spese le camere, i corritoj, le scale, e le corti, e saranno solidalmente responsabili della loro negligenza in proposito al Comandante del corpo, e questi ne risponderà al Comandante d'armi.

233. Ogni corpo che evacuerà un alloggio, purchè avvertito la vigilia della

la partenza, avrà tutta la cura di pulire le camere, i corritoj, e le scale, e di ridurre detti luoghi in uno stato di proprietà tale da ricevere un altro corpo.

Il Comandante del corpo sarà personalmente responsabile dell'esecuzione di quest'articolo.

234. Tosto che gli effetti saranno stati trasportati fuori delle caserme la vigilia della partenza, il Comandante del corpo ordinerà, che le camere, i corritoj, e le scale siano spazzate, e pulite.

Qualora ciò non si eseguisse, il Commissario di guerra autorizzerà il Custode ad impiegare al momento tutti i mezzi necessarj per ridurre l'alloggio nello stato di essere occupato nello stesso giorno, se occorre.

Sarà compilato processo verbale di tale operazione, e delle spese relative, le quali saranno saldate dal pagatore militare, che si farà rimborsare mediante ritenuta sui primi pagamenti di soldo dal Comandante.

235. In caso di repentino movimento, per cui il corpo fosse obbligato di partire avanti una tale operazione, il Comandante lascerà un Uffiziale con un distaccamento per eseguirla compitamente sotto la responsabilità del detto Uffiziale, la quale non iscioglierà però quella del Comandante.

236. Gli Uffiziali pure saranno obbligati rapporto ai loro alloggi di uniformarsi al disposto per le caserme nel precedente art. 233., ed il Comandante del corpo, sarà egualmente responsabile dell'esecuzione, e dovrà in caso di contravvenzione per parte degli Uffiziali sostenere la ritenuta come nell'art. 234., salva la reintegrazione per parte dei medesimi.

237. Gli utensili da cucina, ed altri oggetti relativi all'ordinario saranno riposti in maniera da non recare incomodo, e saranno tenuti con pulitezza.

La legna per uso dell'ordinario in mancanza di altro luogo idoneo sarà riposta sotto i letti, e la torba in un angolo del cammino.

238. E' proibito agli Ufficiali di servirsi delle lenzuola, coperte, cortine, ed altri effetti da letto per uso di tovaglie, salviette, cortine da finestra, o per qualunque altro diverso servizio.

239. E' pure proibito ai medesimi di trasportare fuori dalle loro camere, o da quelle dei loro domestici, di cui sono essi responsabili, alcuno fra gli effetti di qualunque specie ivi esistenti.

240. Allora quando gli Uffiziali abbandoneranno l'alloggio per cambiare di guarnigione, per congedo, o per semestre, saranno obbligati di far riconsegnare le *forniture*, e gli utensili al magazziniere, essendo espressamente proibito durante il congedo, o semestre di ritenerli negli alloggi, o di prestarli a chicchessia. Per impedire intorno a ciò qualunque abuso, resta proveduto cogli articoli 160., e successivi.

TITOLO XV.

Della pulizia esterna delle caserme, e degli alloggi degli Uffiziali.

ART. 241. Vi sarà alle porte delle caserme, e degli alloggi degli Uffiziali l'ordine portante la proibizione a tutti gli Uffiziali, sotto-Uffiziali, e soldati di fare immondizie nelle caserme, e negli alloggi, d'imbrattarne le pareti, e di gettarle per le finestre, sulle scale, ne' corritoj, e nelle corti.

242. Nelle due parti di ciascuna scala vi saranno mastelli con cerchj, e manici di ferro per ricevere le urine durante la notte.

243. Le latrine dovranno essere tenute colla massima nettezza.

244. Qualunque militare contravventore all' art. 241., e che occasionasse dei guasti alle latrine per negligenza, o mala intenzione, se Uffiziale sarà punito coll'arresto, se sotto-Uffiziale, o soldato con un giorno di lavoro di pulizia di più del suo turno.

245. In ciascun giorno dal Sergente di guardia saranno tratti dalle prigioni, e camere di disciplina alcuni fra i detenuti per fare il servizio di spazzare, e nettare l'esteriore delle caserme, in loro mancanza saranno destinati per turno quattro fucilieri di ciascuna compagnia, e qualora essi durante il lavoro fossero comandati ad altro servizio, verranno i medesimi subito rimpiazzati da altri compagni con egual ordine di turno.

246. Il lavoro s'intraprenderà allo spuntar del giorno, cominciando dai mastelli dell'urina, i quali dovranno essere trasportati, e vuotati nei luoghi, che saranno destinati, e nei quali vi saranno degli scolatoj appositi, in seguito saranno ben lavati, e puliti.

Si passerà dappoi a pulire le latrine gettandovi dell'acqua, qualora si creda necessario. In seguito subito dopo pulite le camere interne, si spazzeranno i corritoj, le scale, e le corti, e tutto l'esteriore della caserma.

247. Nelle caserme, e negli alloggi degli Uffiziali destinati per la cavalleria, come per qualunque altr'arma, ed Uffiziale, la nettezza delle scuderie dovrà essere osservata come nelle camere, attenendosi al regolamento per la cavalleria, come qui abbasso.

248. Le porte, e le finestre delle scuderie saranno sempre aperte a riserva dei tempi di gran gelo, o di gran caldo.

249. Ciascuna scuderia sarà fornita degli utensili necessarj, come pale, forche di legno, (non mai di ferro) rastrelli, secchie, barelle, e lanterne.

Per conservare tali utensili, tosto che se ne sarà fatto uso si appenderanno ad una rastrelliera che dovrà esistere nelle rispettive scuderie nel luogo più visibile.

250. Le lanterne saranno acquistate coi fondi del casermaggio, la manuten-

tenzione però di esse, l'acquisto, e manutenzione degli altri utensili descritti nell'articolo precedente, si farà col prodotto del letame.

251. In ciascuna scuderia vi sarà uno stalliere, il quale sarà responsabile degli utensili, e pagherà il valore di quelli dispersi, o guastati durante il rispettivo servizio.

252. Sarà dovere dello stalliere di tenere la scuderia nella maggior pulitezza, non lasciandovi mai fermare nè urina, nè sterco.

253. E' proibito di entrare nelle stalle con fuoco, e di piparvi.

254. Tutte le volte che secondo i regolamenti sortiranno i cavalli, o loro si somministreranno gli alimenti, gli stallieri, ed i soldati d'ordinario saranno obbligati di spazzarle, e lavarle, trasportando il letame fuori della scuderia.

255. Di mano in mano che si leverà dalle scuderie il letame sarà trasportato nella corte, dove però non potrà restare accumulato, dovendosi levare tutti i giorni, per conservare la nettezza delle corti, e la salubrità delle caserme.

256. I Comandanti de' corpi, che sono rivestiti, di tutte le autorità necessarie per far eseguire le precedenti disposizioni, saranno sempre personalmente risponsabili di qualunque contravvenzione ch'essi non avessero impedita, o corretta col castigo.

La loro vigilanza in proposito è una parte essenziale dei doveri del loro stato, potendo assai influire sulla salute, e conservazione dei loro fratelli d'armi.

257. Qualora nelle caserme, e negli alloggi degli Uffiziali si trovino, o si rendano vacanti alcune camere, il Custode deve ritirarne le chiavi, e rimane incaricato di mantenere la nettezza, non solo di quelle, ma anche de' corritoj, e delle scale che danno accesso alle medesime.

258. Se poi rimanessero vuoti degli stabilimenti intieri, il Custode è il solo risponsabile di mantenere in istato di proprietà tanto l'interno, che l'esterno di qualunque caserma, od alloggio d'Uffiziale, al quale effetto dovrà frequentemente, spazzare, ed adacquare in modo d'impedire che vi si introducano succidume, ed insetti.

Le spese delle scope, e degli inaffiatoj, di cui egli avrà bisogno, gli saranno rimborsate sopra uno stato riconosciuto, ed approvato dal Commissario di guerra sui fondi destinati per il casermaggio.

TITOLO XVI.

Alloggio della Gendarmeria.

Art. 259. Gli Uffiziali della Gendarmeria tanto a piedi, quanto a cavallo verranno alloggiati nelle città, o borghi loro assegnati per residenza. I

Prefetti, e le Municipalità procureranno ad essi l'alloggio nel sito più conveniente alle loro funzioni, contro pagamento per parte degli Uffiziali medesimi ai proprietarj degli alloggi dell' indennizzazione competente ai rispettivi loro gradi.

260. Ogni brigata di Gendarmeria avrà una stanza per i gendarmi.

Una stanza per i sotto Uffiziali che servirà pure d'uffizio.

Una stanza per la custodia momentanea degli arrestati.

Vi sarà comodo di cucina, al di cui uso non potrà assegnarsi la stanza dei sotto-Uffiziali.

Il totale delle stanze dovrà avere la capacità necessaria per i letti prescritti negli art. 263., e 265.

261. Ogni brigata a cavallo oltre i luoghi prescritti nel precedente articolo 260., avrà

Una stalla, o stalle, per sei in otto cavalli.

Una camera per le selle ec.

262. Il Maresciallo d'alloggio in capo nei capi-luoghi di Dipartimento avrà una stanza, che sarà per lui particolarmente destinata.

263. Nella stanza d'alloggio per ogni brigata di gendarmi vi saranno

Quattro letti a due piazze colle occorrenti *forniture*.

Quattro panche, e due tavolotti a quattro piazze.

Otto *porta-mantelli*, o cappellinaj.

Le rastrelliere per le armi, e le tavole fisse nelle pareti per il pane, e per riporvi gli effetti.

264. Nelle stanze dei sotto-Uffiziali vi saranno gli effetti descritti nell'antecedente articolo in proporzione del numero.

265. Il Maresciallo d'alloggio in capo avrà nella sua stanza

Un letto a due piazze

Due tavole a quattro piazze

Un cappellinajo

Una rastrelliera per le armi

Sei sedie

Un'armadio con chiave.

266. Nelle camere per cucina vi saranno gli effetti, ed utensili occorrenti all'uso.

267. Nella camera per le selle vi saranno le rastrelliere a cavalletto, ed

Un cassone con chiave per contenervi circa sessanta staja milanesi di avena.

268.

268. La scuderia dovrà essere asciutta, ben seleiata, e ventilata.

Sarà fornita dei necessarj serramenti chiudibili a chiave.

Avrà le mangiatoje, rastrelliere, stanghe pendenti per dividere i cavalli, e tutte le altre comodità necessarie per la salubrità, e pulitezza de' cavalli stabilite per le scuderie di cavalleria.

269. Gli Uffiziali, secondo il rispettivo grado, godranno tanto riguardo al *locale* quanto rispetto agli effetti delle competenze attribuite agli Uffiziali del Genio, e dell'Artiglieria.

270. Il letto da somministrarsi ai sotto Uffiziali, e gendarmi, sarà composto

di due cavaletti
di tre, o quattro tavole
di un pagliariccio
di un materasso
di un guanciale
di due lenzuola
e di una coperta

I cavaletti saranno elevati da terra da onc. 6. 7. a onc. 8. 3.

Le tavole saranno della lunghezza del letto, e tra tutte corrispondenti alla larghezza del medesimo.

Il pagliariccio sarà di tela greggia lungo onc. 38. 8., largo onc. 21. 10., e riempito di 29. libbre grosse di paglia di frumento, o di segale, non compresa la tela.

Il materasso avrà le dimensioni del pagliariccio, sarà coperto di tela purgata, e riempito di 39. libbre piccole di lana ben preparata.

Il guanciale sarà lungo quanto è largo il materasso, conterrà libbre 6. piccole di lana, ed avrà onc. 16. 5. di giro.

Le lenzuola saranno di tela niente meno che a mezza imbiancatura della lunghezza di onc. 55. 8., e della larghezza di onc. 37. La coperta sarà di lana bianca, o grigia pesante nuova da 15. a 18. libbre piccole, e avente in lunghezza onc. 55. 11., ed in larghezza onc. 43. 8.

I sovr'esposti pesi, e misure, sono misure, e pesi di Milano.

Le dimensioni, e i pesi sovr'indicati servono per un letto a due piazze, mentre il letto ad una sola piazza non deve essere che due terzi sì in peso che in larghezza.

271. Le lenzuola in tempo d'inverno saranno lavate ogni venti giorni, ed in tempo d'estate ogni quindici.

Le coperte saranno lavate una volta all'anno in tempo d'estate.

La paglia nei pagliaricci sarà rinnovata ogni sei mesi.

La

La lana dei materassi, e dei guanciali sarà battuta una volta all' anno.

272. Gli effetti che avranno servito pei Gendarmi intaccati da scabbia, da mal venereo, o da qualsivoglia male contagioso prima di essere rimessi in servizio saranno diligentemente purgati.

273. L' Uffiziale, o altro militare superiore di grado che comanderà il corpo come sopra, veglierà sotto la di lui risponsabilità, affinchè gli effetti siano tenuti con pulitezza, ed i gendarmi non vi arrechino la minima alterazione.

274. Gli effetti verranno consegnati dall' Autorità locale all' uffiziale, o altro militare di grado superiore che comanderà il corpo, o distaccamento di Gendarmeria stazionato nel comune.

La consegna sarà fatta mediante processo verbale steso in concorso di due periti e di un terzo di comune confidenza in caso di disparere.

I periti pronuncieranno sul valore degli effetti rispettivi consegnati. I processi verbali saranno firmati dall' Uffiziale, o militare, che riceverà, non che dal Capitano comandante la compagnia, e dal Commissario di guerra, o da chi ne farà le funzioni.

275. Tosto ricevuti nel modo sopra indicato gli effetti, il corpo della gendarmeria sarà risponsabile di tutti i guasti, e delle dispersioni, o deteriorazioni, non però di quelle prodotte dall' uso.

276. Sarà dovere delle autorità locali di invigilare continuamente sugli effetti consegnati, ed accorgendosi di guasti, dispersioni, o deteriorazioni chiameranno l' Uffiziale, od il militare di grado superiore, ed in di lui concorso, non che de' periti nelle forme indicate all' art. 164., stenderanno processo verbale, in cui sarà dichiarata la quantità, e qualità degli effetti guastati, dispersi, o deteriorati egualmente che l' ammontare del danno arrecato.

277. Dietro presentazione di tale processo, il corpo della gendarmeria sarà tenuto di rimborsare del relativo importo l' autorità locale, e nel caso di rifiuto, il Consiglio amministrativo di guerra sopra avviso, farà seguire la ritenuta a carico del corpo, ed a favore dell' autorità locale che avrà cura di innoltrargliene la domanda col mezzo delle Prefetture.

278. L' autorità locale poi ottenuto che avrà il rimborso del danno, dovrà senza ritardo rimettere gli effetti nel primiero stato, e documentarne la ripristinazione con processo verbale steso nei modi prescritti per la consegna.

279. Ogni mese si dovrà dalle autorità locali col mezzo delle Prefetture rispettive innoltrare al Consiglio amministrativo di guerra uno stato degli effetti, e le loro variazioni accadute nel decorso del mese.

280. Allo spirare d' ogni trimestre le autorità locali presenteranno al Pre-

fetto

fettto uno stato documentato delle spese sostenute pel mantenimento, pello spurgo, e per la conservazione, e nettezza degli effetti.

Tale stato rivestito della firma del Prefetto, si trasmetterà al Consiglio amministrativo di guerra, che previa verificazione dei ricapiti, e liquidazione, farà corrispondere il rimborso delle spese.

T I T O L O XVII.

Alloggio, e rispettiva competenza degli Uffiziali, sotto-Uffiziali, e soldati presso l'abitante in mancanza di stabilimenti militari, e competenze d'indennizzazione in danaro.

Art. 281. In caso di mancanza, od insufficienza degli stabilimenti per l'alloggio degli Uffiziali, e funzionarj militari, sarà loro fornita una mensuale indennizzazione per procurarselo presso l'abitante.

282. Le competenze degli Uffiziali, funzionarj, ed impiegati militari secondo i rispettivi gradi, si rilevano dallo stato unito sotto il num. 14.

283. Gli Uffiziali, e funzionarj militari avranno l'alloggio in denaro quando saranno in distaccamento, o in accantonamento, nel qual caso dietro invito dell'Amministrazione Municipale, essi alloggieranno presso l'abitante, secondo la competenza, contro pagamento dell'indennizzazione che ricevono essi rispettivamente.

284. Qualora nelle piazze di guarnigione non vi fossero stabilimenti appositi per alloggiare i sotto-Uffiziali, soldati, ed altri impiegati militari addetti al servizio dell'armata, i Commissarj di guerra coll'intervento, se occorre, dell'Amministrazione Municipale, procureranno l'affitto di qualche casa, o case, proprie a tal uso.

285. Non riuscendo ai Commissarj di guerra di appigionare delle case, i militari indicati nel precedente art. 284. alloggieranno presso l'abitante, contro pagamento però, della rispettiva indennizzazione.

286. Alloggieranno pure i suddetti militari presso l'abitante, contro pagamento, quando essi saranno in distaccamento, od accantonamento nelle città, borghi, o villaggi.

287. Se nelle piazze di guarnigione non vi fosse la quantità sufficiente di letti per l'alloggio degli Uffiziali, sotto-Uffiziali, e soldati negli stabilimenti militari, o case vuote appigionate, i letti mancanti saranno forniti dagli abitanti, mediante il pagamento per ciascun letto, ed utensili dipendenti.

288. Occorrendo per mancanza di scuderie negli stabilimenti militari, di farle fornire dagli abitanti per i cavalli degli Uffiziali, e della truppa, saranno quegli indennizzati dal Ministro della guerra per i cavalli degli Uffiziali, e soldati dei reggimenti di cavalleria, e per quelli degli equipaggi.

Gli

Gli altri Uffiziali, e funzionarj militari pagheranno direttamente all'abitante l'alloggio de' loro cavalli colla indennizzazione che percepiscono.

289. Saranno pure forniti dall'abitante i magazzini, di cui le truppe distaccate, od accantonate potessero abbisognare, mediante il pagamento dell' affitto, per il tempo dell'uso.

290. Le disposizioni portate dai precedenti articoli 284, e seguenti, non riguardano punto gli Uffiziali, e soldati di passaggio, nè i carettieri degli equipaggi, od altri impiegati, che marciano con foglj di via.

291. Per abilitare le Amministrazioni municipali a riconoscere sempre, se gli alloggi, le scuderie, i magazzini, letti, ed utensili, che potranno esser loro addomandati nelle piazze di guarnigione, siano proporzionati ai bisogni del servizio, i Commissarj di guerra saranno tenuti di rimettere loro uno stato dettagliato degli alloggi, e magazzini, di cui sono capaci gli stabilimenti militari, non che dei letti, che vi saranno destinati.

292. Nessuna persona potrà godere d'un alloggio qualunque, se non se durante il tempo della sua presenza nel luogo destinato all'esercizio delle proprie funzioni, od incumbenze.

Nessuna persona pure potrà avere più alloggi in una volta.

293. Gli Uffiziali, e Funzionarj militari stazionati nelle piazze, conserveranno il loro alloggio negli stabilimenti militari solo allora quando marceranno momentaneamente colle truppe, o saranno impiegati per accantonamenti, ricognizioni, od altri servizj momentanei.

294. Nei casi in cui le truppe dovranno essere alloggiate presso l'abitante, i Commissarj di guerra avviseranno le Amministrazioni municipali del giorno del loro arrivo, del tempo del soggiorno, (quando questo sia prefinito) e della forza della truppa sia in Uffiziali, che in sotto-Uffiziali, e soldati.

Il Comandante della truppa preverrà altronde il Commissario di guerra, ed istruirà gli Uffiziali municipali del momento dell'arrivo, e della partenza della truppa.

295. Le Amministrazioni municipali, dietro presentazione della rivista del foglio di via, rilasceranno in seguito i biglietti d'alloggio.

296. Nel destinare l'alloggio si dovrà aver cura di tenere uniti per quanto sarà possibile in un sol quartiere tutti gli uomini della stessa compagnia per facilitarne la riunione.

297. I cavalli di truppa dovranno pure per quanto si potrà, essere alloggiati in iscuderie vicine all'alloggio di ciascuna compagnia.

298. Dovranno gli Uffiziali municipali far conoscere la distribuzione d'alloggio al Comandante di piazza, ed al Commissario di guerra.

299. Le Amministrazioni municipali nello stabilire, e distribuire gli allog-

loggi presso gli abitanti saranno tenute di non far distinzione di persona, qualunque siano le loro funzioni, o qualità.

300. I Tesorieri, o Cassieri pubblici non potranno obbligarsi a dare alloggio nelle case ove stanno rinchiuse le casse, ma saranno tenute di supplirvi con procurarlo in natura presso altri abitanti, con cui si accomoderanno essi in proposito.

301. A simil condizione saranno pure eccettuate dal somministrare alloggio le vedove, e le fanciulle, però nel quartiere dalle medesime rispettivamente abitato.

302. Le Amministrazioni municipali invigileranno pure perchè il carico dell'alloggio non cada sempre sugli stessi individui, e procureranno di ripartirlo imparzialmente a ciascun abitante per turno.

303. Gli Uffiziali, e gli altri Funzionarj militari di guarnigione, o residenza, che godono dell'alloggio in natura negli stabilimenti militari, non alloggieranno gente di guerra. Gli Uffiziali però che ricevendo l'indennizzazione si procurano l'abitazione presso i particolari, saranno obbligati a somministrarlo alla truppa per quella quota da loro occupata, eccedente la competenza del loro grado, ed impiego.

304. Gli Uffiziali aventi abitazione propria nel luogo di guarnigione, saranno tenuti di dare alloggio nel loro proprio domicilio, come tutti gli altri abitanti.

305. L'alloggio delle truppe presso l'abitante dovrà invariabilmente essere stabilito in ragione dell'effettivo presente.

306. Gli alloggi che si somministreranno dagli abitanti, saranno composti in proporzione dei differenti gradi, giusta il disposto nello stato num. 15. unito a questo regolamento.

307. In caso di guerra, o di concentrazione di truppa saranno dati agli Uffiziali d'ogni grado, ed arma gli alloggi necessarj per il numero di domestici, e cavalli, che loro sarà particolarmente attribuito dal regolamento pel servizio di campagna.

308. Le persone impiegate nei differenti servizj di truppa, che in caso di guerra, di concentrazione, o di marcia dovranno avere un'alloggio differente da quello dei sotto-Uffiziali, o soldati, otterranno quel numero di camere, di cucine, e scuderie, di cui avranno esse bisogno per le loro incumbenze, secondo le prescrizioni, che saranno date in proposito dal Commissario ordinatore.

309. I letti da somministrarsi dagli abitanti gli alloggi degli Uffiziali saranno guerniti di una sopra-coperta, d'un pagliariccio, di due materassi, e di un solo con un letto di piuma, d'un capezzale, di due coperte, d'un pajo di lenzuola da cambiarsi ogni quindici giorni durante l'estate, ed ogni tre settimane in tempo d'inverno.

310. Ciascuna camera da letto avrà una tavola, alcune sedie, un armadio, o *cumò* da chiudersi con chiave, un cappellinajo, o porta mantello, un vaso per l'acqua, un catino, e due asciugamani da cambiarsi ogni settimana.

Le altre stanze, che si accordano agli Uffiziali, e che non sono guernite di letto saranno mobiliate di tavole, scrane, candelieri, ed altri utensili necessarj.

I letti da domestico saranno conformi a quelli de' soldati.

311. I letti da somministrarsi dagli abitanti ai sotto Uffiziali, soldati, ed altri, saranno composti di un pagliariccio, d'un materasso, o d'un letto di piuma, d'una coperta di lana, d'un capezzale, d'un pajo lenzuola da cambiarsi tutti i mesi durante l'inverno, ed ogni tre settimane durante l'estate; la camera sarà inoltre guernita di due scrane, o di una panca.

312. Gli utensili da cucina non saranno forniti dagli abitanti agli Uffiziali generali, e dello stato maggiore, nè agli Ispettori alle rassegne, nè ai Commissarj di guerra, nè ad altri funzionarj militari, a meno ch'essi non siano in marcia colle truppe.

Di tali utensili dovranno essi provvedersi a loro spese nei luoghi d'accantonamento, e di concentrazione.

313. In nessun caso poi l'abitante sarà obbligato a dar loro la legna, e la biancheria da tavola.

314. Le truppe sia in guarnigione, o in accantonamento, o distaccamento, non potranno mai pretendere piazza al fuoco, nè candela, od altro lume.

315. Gli abitanti non potranno mai essere sloggiati dalla camera, o dal letto dove dormono; non potranno però sotto tale pretesto esimersi dal somministrare alloggio secondo le loro facoltà.

316. Gli Amministratori Municipali ne' casi in cui gli abitanti devono alloggiare le truppe, e gli impiegati ai differenti servizi di esse non potranno mai rifiutarsi di assegnare gli alloggi sopra prescritti, nè provvedere le caserme dei letti necessarj, in mancanza di quelli, che sono a disposizione del Ministro della guerra.

317. Le truppe, gli Uffiziali, ed impiegati saranno risponsabili delle mancanze, guasti, o deterioramenti, che accaderanno negli alloggi, e si dovranno in conseguenza da loro, nell'atto della partenza, a proprie spese rispettivamente reintegrare, o riparare.

318. Gli abitanti che avranno motivo di dolersi per perdite, guasti, o deterioramenti occasionati dalle truppe, o dagli Uffiziali, ed impiegati militari, dovranno portare i loro reclami prima della partenza, od al più tardi un'ora dopo al Comandante del corpo, o del distaccamento, od al Commissario di guerra, e indispensabilmente agli Amministratori municipali, onde loro ne sia resa giustizia.

319. Dovrà perciò il Comandante del corpo incaricare un Uffiziale di ne-

sia-

stare in luogo dopo la partenza del reggimento, o corpo di truppe per ricevere i reclami, e nel caso che essi siano giusti, render ragione ai ricorrenti.

Scorso il termine sopra prefinito, non sarà più ascoltato alcun reclamo.

320. Ogniqualvolta prima, od un'ora dopo la partenza dei corpi, distaccamenti, Uffiziali, od impiegati, non sarà pervenuta alcuna doglianza per parte degli abitanti, le Amministrazioni municipali dovranno rilasciare ai corpi, distaccamenti, od altri militari un certificato, da cui risulti non essere stata avanzata alcuna doglianza, contro di essi, o di averle evase nel caso, che ne fossero pervenute; saranno pure tenute di rilasciare loro un attestato di buona condotta.

321. Nelle piazze di guerra, nei posti militari, nelle città, e borghi di guarnigione abituale, ed in tutti i luoghi, dove passano truppe, le Amministrazioni municipali dovranno fare uno stato di tutti gli stabilimenti, ed alloggi dei quali potranno disporre, senza ristringere di troppo gli abitanti, onde abilitarsi a provvedere ai bisogni, istantanei nel caso di passaggio di truppe, di movimenti imprevisti, e di circostanze straordinarie.

322. Qualora nei luoghi di guarnigione ordinaria il bisogno portasse d'alloggiare presso l'abitante la truppa, e gli Uffiziali, non potranno questi pretendere il biglietto d'alloggio per più di tre giorni. Spirato questo termine dovranno essi procurarsi di mano in mano l'alloggio, pagandone l'affitto all'abitante per il tempo che vi alloggieranno.

323. Le Amministrazioni municipali poi, invigileranno particolarmente perchè gli abitanti non abusino del bisogno degli alloggi dove si trovano gli Uffiziali nello stabilire il prezzo dell'affitto.

324. Gli abitanti, i quali dovranno dare alloggio nei casi sovra espressi, cioè di concentrazione, di accantonamento, di distaccamento, o per mancanza di stabilimenti militari, saranno indennizzati per l'alloggio dei sotto-Uffiziali, e soldati, e dei cavalli dei reggimenti, ed equipaggi nel modo seguente.

325. Per tutti i sotto-Uffiziali, cioè Ajutante, maestro di musica, tamburro, e trombetta maggiore, Sergente maggiore, Maresciallo d'alloggio in capo, condottieri, e principali impiegati degli equipaggi, e qualunque altro individuo militare, che deve dormire solo, tre soldi di Francia per notte, e per uomo.

326. Per gli altri sotto-Uffiziali, soldati, ed impiegati alloggiati come soldati, un soldo, e mezzo per notte, e per uomo.

Per alloggio dei cavalli dei reggimenti, e degli equipaggi, un soldo per notte, e per cavallo.

327. Quando l'abitante somministra negli stabilimenti militari solo i letti, e gli altri utensili, avrà l'indennizzazione di due soldi per notte, e per ciascun letto. All'opposto se somministrerà il solo locale, e non le *forniture*, e gli utensili, avrà l'indennizzazione di un soldo per letto.

328. Rapporto all' uso de' magazzini per i casi sovraindicati, l'Amministrazione municipale regolerà l'affitto in ragione del tempo dell'occupazione.

329. Le indennizzazioni determinate dall' articolo precedente saranno pagate agli abitanti pel mezzo delle Amministrazioni municipali.

330. Le Amministrazioni Municipali compileranno ogni tre mesi uno stato, il quale sarà giustificato coi certificati rilasciati dai rispettivi Comandanti di truppa, e sarà in seguito riveduto dal Commissario di guerra, ed *ordinanzato* dal Commissario ordinatore, per essere poi soddisfatto sulla massa del casermaggio.

331. Gli Uffiziali, e sotto-Uffiziali di reclutamento in mancanza di stabilimenti militari nei luoghi di accantonamento, alloggieranno presso l' abitante contro pagamento della rispettiva indennizzazione da corrispondersi giusta lo stabilito nei precedenti articoli.

332. Le Amministrazioni municipali obbligheranno, nel caso di rifiuto, gli abitanti ad alloggiare gli Uffiziali, e sotto-Uffiziali suddetti, contro pagamento di tutta l' indennizzazione.

333. Gli Uffiziali, e sotto-Uffiziali suddetti non potranno pretendere nè legna, nè lumi, nè piazze al fuoco.

334. Quando i distaccamenti di truppa di linea saranno destinati a prestare la loro forza alle autorità civili per oggetti di polizia, o di finanza, essendo essi considerati come truppa in marcia, allora gli Uffiziali dovranno essere alloggiati con biglietti presso l' abitante de' comuni dove si troveranno accantonati i loro distaccamenti.

I suddetti Uffiziali goderanno dell' indennizzazione d' alloggio, quando però nel luogo dove trovasi stazionato il corpo, non abbiano l' alloggio in natura.

TITOLO XVIII.

Disposizioni generali.

ART. 335. In ciascuna divisione militare si procurerà uno stabilimento nazionale, che sarà definitivamente destinato all' alloggio del Generale comandante della divisione, de' suoi Ajutanti di campo, del capo dello Stato maggiore, degli Uffiziali aggiunti, e degli uffici occorrenti.

Se sarà possibile alloggieranno nella stessa casa il Commissario ordinatore della divisione, e l' Ispettore alle rassegne.

336. In ciascun capo-luogo di dipartimento vi sarà pure un alloggio nazionale destinato per l' Uffiziale superiore comandante delle truppe del dipartimento, e per i di lui uffici, nel quale si procurerà di alloggiare il sott'Ispettore alle rassegne, ed il Commissario di guerra.

337. Nel-

337. Nelle Piazze di guerra i Comandanti d'armi saranno alloggiati in una casa nazionale, dove alloggieranno pure, se sarà possibile, gli Uffiziali d'artiglieria, e del genio incaricati del servizio in capo nelle piazze stesse per l'arma rispettiva.

338. Nessun Uffiziale, eccettuati i casi citati dagli art. 293., 339., e 340., ha diritto di conservare l'alloggio in natura, o di godere dell'indennizzazione corrispondente, quando cessa dall'esercizio delle sue funzioni, od è assente per congedo, od altrimenti.

339. Tale disposizione è applicabile anche agli Uffiziali, che sono in missione, o che marciano isolatamente, o che sono in convalescenza, ed a quelli pure, che sono destinati a fare le funzioni di giudici.

340. I Comandanti d'armi, e loro Ajutanti, gli Ispettori, e sotto Ispettori alle rassegne, i Commissarj ordinatori di guerra, gli Uffiziali d'artiglieria, e del genio addetti al servizio delle piazze hanno soli il diritto, anche assenti, di conservare l'alloggio nel luogo della loro residenza, come se fossero presenti.

341. Allora quando gli Uffiziali, funzionarj, ed impiegati militari avranno alloggio negli stabilimenti nazionali senza mobili, se sono essi Uffiziali, e funzionarj superiori, sarà loro corrisposto il terzo dell'indennità d'alloggio, e la metà se di rango inferiore, cioè dal Capitano sino al sotto-Tenente inclusivamente.

342. Gli Uffiziali, e funzionarj militari, che interinalmente eserciteranno le funzioni di un grado superiore, non avranno diritto al godimento, dell' indennizzazione d'alloggio competente al grado superiore da loro rappresentato.

343. Gli alloggi degli Uffiziali, e funzionarj militari impiegati, e di guarnigione nella centrale della Repubblica saranno pagati coll'aumento di una metà al dissopra delle somme determinate per i loro gradi rispettivi.

344. Gl'Ispettori generali d'Artiglieria, e del Genio, ed i loro Ajutanti di campo riceveranno sempre l'alloggio in denaro, che loro sarà pagato per tutto l'anno.

345. Insorgendo contesa tra l'abitante, e l'Uffiziale sulla quantità dell' affitto da pagarsi, le Amministrazioni municipali pronuncieranno definitivamente sulla contestazione.

346. Le disposizioni del presente regolamento relative agli stabilimenti militari, che si ritrovano nelle Piazze di guerra, e posti militari saranno pure estese a tutti gli altri stabilimenti, che servono abitualmente all'alloggio delle truppe, in qualunque luogo del territorio della Repubblica siano esse situate, salve quelle modificazioni, che si prescriveranno.

347. In tutti i luoghi, dove non si trovano nè Ajutanti, nè Comandanti di Piazza, le funzioni loro attribuite sugli alloggi militari indicate in questo regolamento, verranno disimpegnate dal Comandante della truppa, o dagli Uffiziali, da lui destinati.

348.

348. In mancanza d'Ingegneri militari, suppliranno alle loro funzioni gl' Ingegneri civili, o quegli agenti, che saranno destinati dalle Direzioni del Genio.

349. Qualora nei luoghi, dove sono stabilite delle guarnigioni non vi fosse Commissario di guerra, il Commissario ordinatore della Divisione potrà incaricare di tale servizio il Commissario di guerra, che trovasi nel luogo più vicino.

350. Il Commissario di guerra destinato, dovrà trasportarsi sollecitamente sul luogo tutte le volte, che la di lui presenza sarà necessaria.

In mancanza del Commissario di guerra, l'Uffiziale, od Agente municipale del comune eserciterà la sua vigilanza sui dettaglj relativi al casermaggio, e supplirà al Commissario di guerra nelle operazioni, che lo riguardano.

351. Nel caso indicato dal precedente art. 347., l'Uffiziale di visita sarà risponsabile al Comandante della truppa dell'esecuzione degli articoli del regolamento, e gli rimetterà ogni giorno in iscritto il risultato sommario della sua visita, ed in caso di negligenza sarà castigato coll' arresto.

352. I Conservatori, o Custodi degli stabilimenti destinati all'alloggio delle truppe, che sono, o possono essere fissati nei luoghi dove ora non ne esistono, saranno pareggiati nel trattamento ai Conservatori, o Custodi militari secondo la classificazione, e metodo indicati negli art. 15., e 20.

La loro classe sarà determinata dalla Direzione del Genio coll'approvazione del Ministro della guerra.

353. La Direzione del Genio dopo le informazioni de' Commissarj di guerra, e degli Ingegneri militari, o civili incaricati dei dettaglj relativi agli stabilimenti d'alloggio, potrà secondo le circostanze ridurre il numero de' Conservatori, o Custodi, ed incaricare i medesimi della vigilanza sopra un numero maggiore di camere, di quello determinato dal presente Regolamento.

354. All' oggetto di assicurarsi della situazione de' letti militari ad uso degli Uffiziali, sotto-Uffiziali, e soldati, nel termine, che sarà prefinito dal Consiglio amministrativo di guerra, saranno compilati due stati generali, i quali indicheranno la situazione delle suddette *forniture* tanto esistenti presso la truppa, che nei magazzini.

355. A tal effetto i Commissarj di guerra de' rispettivi circondarj, o riparti, si faranno rimettere dai magazzinieri de' letti uno stato di situazione di tutti gli effetti tanto in servizio, che in magazzino, sì ad uso degli Uffiziali, che dei sotto-Uffiziali, e soldati.

Sarà dovere dei Commissarj di verificarli, per assicurarsi della loro esattezza.

356. Tali stati saranno innoltrati in doppio al Commissario ordinatore, il quale, dopo averli esaminati, formerà uno stato generale, che sarà da lui diretto al Consiglio amministrativo di guerra.

357. Simili stati saranno trasmessi dai rispettivi magazzinieri il primo,

l'un-

l' undecimo, ed il vigesimo giorno di cadaun mese ai rispettivi Commissarj di guerra all' oggetto d' istruirli del numero, e dello stato delle *forniture* in servizio, e della situazione de' magazzini per riconoscere le risorse, che si potranno avere ne' casi impreveduti.

358. Il primo giorno d' ogni mese i Commissarj di guerra trasmetteranno all' ordinatore doppia copia degli stati, che si dovranno compilare dietro quelli parziali delle *forniture* esistenti nei comuni compresi nel circondario, o riparto, di cui essi avranno la polizia.

Detti stati saranno conformi alle module 16., e 17.

359. I reclami che le truppe faranno tanto sulla natura dell' alloggio, quanto sulla qualità degli effetti, utensili, e *forniture* di qualunque specie sieno, saranno indirizzati al Commissario di guerra, che le comunicherà a chi sarà di ragione per rispondervi ogni qualvolta non gli riescisse di farli cessare col mezzo della conciliazione. Se l' oggetto della doglianza fosse rilevante, o che le parti non fossero soddisfatte, il Commissario di guerra stenderà processo verbale delle rispettive domande, e risposte, e trasmetterà il tutto al Commissario ordinatore, il quale deciderà provvisoriamente sulle difficoltà insorte, e ne renderà indilatamente conto al Consiglio amministrativo di guerra.

360. L' indennizzazione d' alloggio non potrà essere pagata, che in mancanza giustificata di alloggio in natura.

Per ottenere l' indennizzazione, gli Uffiziali dovranno produrre un certificato del Commissario di guerra, od in di lui mancanza dell' Amministrazione municipale, col quale sia dichiarato, ch' essi non hanno potuto alloggiare negli stabilimenti militari per mancanza di locali disponibili.

361. Il Direttore del Genio trasmetterà all' Ispettore alle rassegne lo stato generale degli alloggi militari destinati a tutti gli Uffiziali di ogni grado, ed arma, ed inoltre gli trasmetterà ogni mese uno stato indicativo degli alloggi, che non erano abitabili nel mese precedente.

362. Le indennizzazioni relative agli effetti mobili, non saranno egualmente accordate se non se dietro certificato rilasciato dall' appaltatore, o dall' economo dei letti militari, rivestito della vidimazione del Commissario di guerra, ed in di lui mancanza dell'Amministrazione municipale, comprovante, non essersi potuto somministrare i mobili occorrenti dai magazzini militari.

363. Tutti quegli atti, che a termini del presente regolamento devono essere fatti dai Commissarj di guerra, in loro mancanza verranno stesi, ed ultimati da quegli individui, che saranno incaricati di farne le funzioni.

I processi verbali, che non esigono il concorso degli Uffiziali dei corpi, nè dei Commissarj di guerra, dovranno essere vidimati dal Comandante,

od

od Ajutante di Piazza, ed in loro mancanza dal Prefetto, o vice-Prefetto, e dal Cancelliere distrettuale.

364. Le indennizzazioni d'alloggio pei militari saranno pagate mensualmente all'abitante dall'Amministrazione municipale, che ne sarà rimborsata dal Ministro della guerra, dietro liquidazione regolare, sugli appositi fondi.

365. Il presente Regolamento non porterà la menoma alterazione rapporto ai contratti d'appalto vegliant, restando ferme tutte le obbligazioni degli appaltatori stipulate nei rispettivi contratti, salve quelle modificazioni, che saranno prescritte dal Ministro, e Consiglio amministrativo di guerra per il bene del servizio.

366. Dal Ministro, e Consiglio amministrativo di guerra saranno diramati gli ordini più precisi all'Ispettore generale del Genio, ed al Commissario ordinatore, acciò per il fine del mese d'Agosto prossimo futuro siano innoltrati rispettivamente al Ministro della guerra, ed al Consiglio amministrativo tutti gli stati, e controlli degli stabilimenti militari destinati per l'alloggio delle truppe, Ufficiali, e funzionarj militari.

367. A tale effetto sarà stampato un numero sufficiente di esemplari dei modelli num. 5., e 6., i quali saranno distribuiti ai Commissarj di guerra, e f. f., onde col mezzo dei Conservatori avere la situazione degli stabilimenti militari, e delle truppe alloggiate all'epoca accennata nell'art. 366.

Sarà pure stampato un numero sufficiente di stati conformi ai modelli num. 3. 4. 7. e 8., i quali saranno trasmessi al Commissario ordinatore per le operazioni, che lo riguardano.

368. Il presente regolamento sarà pure stampato, e diramato a tutte le autorità civili, e militari per loro norma, e direzione.

369. Tutte le autorità civili, e militari terranno man forte ed invigileranno in ciò che rispettivamente le riguarda per la stretta esecuzione del presente regolamento, restando responsabili del pieno adempimento di esso tutte le autorità, gl'individui, ed impiegati nel medesimo nominati secondo le diverse funzioni, ed incumbenze loro.

Il Ministro della Guerra, ed il Ministro dell'Interno, ciascuno in ciò che rispettivamente lo riguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente regolamento, e di diramare a tale effetto le convenienti istruzioni, e disposizioni a chiunque possa occorrere.

MELZI VICE-PRESIDENTE.

Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

N. 1.

N. 1.

Art. 23.

PIAZZA DI MANTOVA.

PADIGLIONI.

Stato di tutti gli alloggi d'Ufficiali occupati, e non occupati nel Padiglione di della Piazza di Mantova all'epoca del

NUMERI delle scale	NUMERI degli alloggi	DA CHI OCCUPATI	NUM. D'ALLOGGI degli Ufficiali superiori	de' Capitani	de' Tenenti o sotto Ten.	dei Domestici	OSSERVAZIONI
I.	1	Rossi Capo Batt. della I. ½ Brig. di lin.	1	,,	,,	1	Nota. Ciascuna scala dovrà essere particolarmente distinta. Gli alloggi de' Custodi saranno indicati per mezzo d'una cartella, e ciascun alloggio manifestamente segnato. Si è supposto che ciascun Padiglione sia composto di quattro scale, ognuna delle quali conduce ad otto alloggi. Il presente Stato sarà di una estensione tale di poter contenere tutti i dettagli relativi a tutti gli alloggi, come si vede alla scala num. 1.
	2	Taverna Capitano . . . . . id.	,,	1	,,	1	
	3	Protti . . id. . . . . . id.	,,	1	,,	1	
	4	Pluvis . . id. . . . . . id.	,,	1	,,	1	
	5	Gillotti . . id. . . . . . id.	,,	1	,,	1	
	6	Andreani Tenente . . . . / Bonetti sotto Tenente . . } id.	,,	,,	1	1	
	7	Michele Tenente . . . / Bemorci sotto Tenente . } id.	,,	,,	1	1	
	8	Trovillet Tenente . . . / Orsini sotto Tenente . . } id.	,,	,,	1	1	
II.	1. a 8	. . . .	1	4	3	8	
III.	1. a 8	. . . .	1	4	3	8	
IV.	1. a 8	. . . .	1	4	3	8	
		RICAPITOLAZIONE.	4	16	12	32	
		Alloggi occupati	2	12	9	10	
		Alloggi vacanti	2	4	3	22	
		Totale . .	4	16	12	32	

Si certifica vero il presente stato da me Conservatore delle fabbriche militari.

Fatto a li

Visto e verificato da me Ingegnere principale della Piazza. *Visto e verificato da me Commiss. di guerra.*

N. 2.

Art. 23.

PIAZZA DI MILANO.

CASERME.

STATO delle camere de' sott' Ufficiali, e Soldati, e delle Scuderie occupate, e non occupate nella caserma all' epoca del

NUMERO delle scale	NUMERO delle camere	DA CHI OCCUPATE	Numero delle camere	Num. de' Letti che ciascuna camera contiene	Num. de' Letti che ciascuna camera può contener	OSSERVAZIONI.
I.	1	I. Comp. I. Battag. I. ½ Brig. di linea	”	5	8	
	2	Idem	4	7	8	
	3	Idem		6	8	
	4	Idem		5	8	
	5	Sotto Ufficiali	1	4	8	
	6	Mastro sarto	1	1	8	
	7	Corpo di guardia	1	”	”	
	8	Magazzino d' abbigliamento	1	”	”	
	9	Lavandara	1	1	”	
	10	Maestro armajuolo	1	1	”	
	11	Vacante	6	”	”	
	12	Idem				
	13	Idem				
	14	Idem				
	15	Idem				
	16	Idem				
II.	1. a 16		16	”	”	
III.	1. a 16		16	”	”	
IV.	1. a 16		16	”	”	
		Num.	64	”	”	
		RICAPITOLAZIONE.				
		Camere occupate	56			
		Camere non occupate	8			
		Num.	64	”	”	

Si certifica vero il presente stato da me Conservatore delle fabbriche militari

Visto, e verificato da me Ingegnere principale della Piazza

Visto, e verificato da me Commiss. di guerra

N. 3.
Art. 28.

PIAZZA DI MANTOVA.

PADIGLIONI:

STATO de' movimenti accaduti nelle camere del Padiglione d
dal sino a inclusivamente.

NUMERO		MOVIMENTI ACCADUTI					OSSERVAZIONI.
delle scale	degli alloggi	Da chi evacuati	Data	Numero degli alloggi ripetuto	Da chi occupati	Data	
I.	1	Rossi Capo Batt. della I. ½ di linea	10. Settembre	1	Palombini Capo Batt. della I. ½ Brig. leg.	11. Settembre	Nota. Ciascuna scala dovrà essere particolarmente distinta. Il presente stato sarà d'una estensione sufficiente a contenere tutti i movimenti accaduti, e farà menzione del risultato degli alloggi ad ogni metà, e fine di mese.
	2	Grotti Capitano id. .	Id.	2	Sussini Capitano id. .	Id.	
	3	Taverna Capitano id.	Id.	3	Beccarini Capitano id.	Id.	
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II.	1. a 12						
III.	1. a 12						
IV.	1. a 12						

RISULTATO.

Alloggi	di Capo Battaglione	occupati
		vacanti
	di Capitano	occupati
		vacanti
	di Tenenti, e sotto Tenenti	occupati
		vacanti

Si certifica vero il presente stato da me Custode della suddetta fabbrica.
Fatto a li

N. 6.

Articolo 29.

PIAZZA DI MILANO.

1803. Anno II. Repubblicano.

Nota. Il libretto di controllo sarà composto di molti fogli, i quali a ragione di 20. caselle per facciata conterranno almeno un numero eguale a quello delle camere che si trovano nella fabbrica, a cui questo libretto sarà destinato.

CONTROLLO DEGLI ALLOGGI

DELLA

CASERMA DELL' INCORONATA.

PRIMA SCALA CONTENENTE CAMERE N.

Numero delle camete	NUMERO DE'LETTI		Gennajo	Febbrajo	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	che contiene ciascuna camera	che può contenere ciaschedu-na camera												
1	6	8	Occupate il primo	Evacuate li 10. occupate li 20.	Occupate	Occupate	Occupate	Evacuate li 20.	Vacante	Vacante	Occupate li 10.	Occupate	Occupate	Occupate
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

N. 5.

Articolo 29.

PIAZZA DI MILANO.

Anno II. della Repubblica.

Nota. Il controllo sarà composto di molti fogli, i quali a ragione di 8. caselle per facciata ne conterranno almeno un numero eguale a quello degli alloggi che si trovano nella fabbrica, a cui sarà destinato.

CONTROLLO DEGLI ALLOGGI

DEL

PADIGLIONE AL FORO BONAPARTE.

N. 7.

Art. 30.

PIAZZA DI MILANO.

PADIGLIONI.

Stato degli alloggi d'Ufficiali occupati, e non occupati ne' padiglioni della Piazza di Milano all'epoca de'

NOMI dei padiglioni	N. delle scale	NUMERO DEGLI ALLOGGI								OSSERVAZIONI.
		d'Uffiziali Superiori		da Capitano		da Tenente e sotto Tenente		da Domestici		
		occupati	vacanti	occupati	vacanti	occupati	vacanti	occupati	vacanti	
del Foro Bonaparte	I.	1	"	2	2	2	1	5	3	Nota. Si è supposto che nella Piazza vi siano quattro padiglioni ciascuno de' quali abbia quattro scale, ed ognuna di esse conduca ad un alloggio da Ufficiale Superiore, quattro da Capitano, tre da Tenente, e sotto Tenente.
	II.	1	"	4	"	1	2	6	2	
	III.	1	"	"	4	3	"	4	4	
	IV.	1	"	3	1	"	3	4	4	
dell' Incoronata	I.	1	"	1	3	3	"	5	3	
	II.	1	"	2	2	3	"	6	2	
	III.	"	1	"	4	"	3	"	8	
	IV.	"	1	4	"	1	2	5	3	
delle Grazie	I.	"	1	"	4	3	"	3	5	
	II.	"	1	1	3	2	1	3	5	
	III.	"	1	2	2	1	2	3	5	
	IV.	"	1	1	3	3	"	5	3	
di S. Vittore	I.	1	"	4	"	"	3	4	4	
	II.	1	"	"	4	"	3	5	3	
	III.	"	1	4	"	1	2	5	3	
	IV.	"	1	4	"	1	2	5	3	
		8	8	32	32	24	24	68	60	
		N. 128.						N. 138.		

Si certifica vero il presente stato da me Conservatore delle fabbriche militari.
Fatto a li

N. 8.

Art. 30.

PIAZZA DI MILANO.

CASERME.

STATO delle camere occupate, e non occupate nelle differenti caserme della Piazza di all' epoca del

NOMI delle FABBRICHE.	NUMERI delle SCALE	NUMERO: Di Camere a Letti ciascheduna		NUMERO: Di Scuderia a Cavalli ciascheduna		OSSERVAZIONI.
		occupate	vacanti	occupate	vacanti	
Caserma del Foro Bonaparte	1	16	,, ,,	,, ,,	,, ,,	Nota. Si è supposto che gli alloggi di caserme della Piazza consistano in quattro quartieri composti ciascuno di 8. scale ognuna delle quali conduce a 16. alloggi. Questo stato dovrà essere di una estensione sufficiente per comprendere tutti li quartieri della Piazza.
	2	10	4	2	,, ,,	
	3	12	2	,, ,,	8	
	4	8	2	8	4	
	5	5	6	3	2	
	7	5	7	,, ,,	4	
	8	2	11	3	,, ,,	
Idem dell' Incoronata	1. a 8	60	30	30	8	
Idem delle Grazie	1. a 8	30	55	12	31	
Idem di S. Vittore	1. a 8	28	65	12	28	
		178	287	68	79	
		365		147		
		Totale 512 Camere.				

Si certifica vero il presente stato da me Conservatore delle fabbriche militari.
Fatto a li

N. 10.

Art. 138.

PIAZZA DI MILANO.

PADIGLIONE d

La scala. Alloggio { da Capitano / o da Tenente / e sotto Tenente } N. I.

destinato per il Cittadino
Capitano, Tenente, o sotto Tenente del I. Battaglione della II. a Brigata leggiera.

STATO degli effetti somministrati dal Magazziniere de' letti militari di questa Piazza nel suddetto alloggio.

QUANTITA'	INDICAZIONE DEGLI EFFETTI.	OSSERVAZIONI.
	Panche da letto	*Nota*. Le quantità saranno anunciate in lettera.
	Tornaletto di	Li Tenenti, e sotto Tenenti saranno risponsabili l'uno l'altro degli effetti che contiene l'alloggio, che occupano assieme come di quelli occupati dai loro Servitori.
	Pagliaricci	
	Materassi	
	Capezzali	
	Paja lenzuoli	
	Coperte	
	Sciugamani	
	Armadj	
	Tavole	
	Casse	
	Alari	
	Palette da fuoco	
	Molle	
	Candelieri di (Rame, o Ferro)	
	Smoccolatoj	
	Brocche da acqua, di (Majolica, o di Argilla)	
	Bacini	
	Orinali	
	Letto da Domestico.	
	Panche da letto	
	Pagliaricci	
	Materassi	
	Capezzali	
	Paja lenzuoli	
	Coperte	

Io sottoscritto (Quartier-Mastro, od Ufficiale incaricato dal Consiglio d'amministrazione) ho riconosciuto la quantità, ed il buono stato degli effetti qui sopra enunciati, e mi obbligo verso il Magazziniere di rimettergli la ricevuta del Cittadino (Capitano, Tenente, o sotto Tenente) conforme a questa che provvisoriamente gli rilascio.
Fatto a li

N. 11.

Articolo 147.

CONTABILITÀ
DEI
LETTI DELLE CASERME.

N. 11.

Articolo 147.

GUARNIGIONE DI MILANO.

PRIMA COMPAGNIA.

RICEVUTO dal Magazziniere di Milano.

Date delle ricevute	DETTAGLI	QUANTITA'					
		Panche da letto	Pagliaricci	Materassi	Capezzali	Paja di lenzuoli	Coperte
1 Ottobre	Ricevuto dal Magazziniere di	50	50	50	50	50	50
	Totale . . .	50	50	50	50	50	50

RIMESSO in magazzino.

Date delle rimesse	DETTAGLI	QUANTITA'					
		Panche da letto	Pagliaricci	Materazzi	Capezzali	Paja di lenzuoli	Coperte
10 Ottob.	Rimesso in magaz.	20	20	20	20	20	20
	Rimesso in magaz. alla partenza del Corpo	21	28	22	26	27	29
		41	48	42	46	47	49
	Effetti mancanti, il valore de' quali è pagabile dal Corpo	9	2	8	4	3	1
	Totale . . .	50	50	50	50	50	50

N. 12.

Articolo 197.

PIAZZA di

REPUBBLICA ITALIANA.

Stato generale de' militari detenuti nelle prigioni della sopra descritta Piazza durante il trimestre dell' anno , e della paglia somministrata in detta epoca.

NOMI, E COGNOMI de' MILITARI.	GIORNI della loro		NUMERO delle GIORNATE di Detenzione	QUANTITA' DELLA PAGLIA, O DE' PAGLIARICCI Somministrati per ciascuno.	
	Entrata.	Sortita.			
. . . .	1. Gennajo.	21. Febbrajo.	56	libbre	72. —
. . . .	24. detto.	30. Gennajo.	6	idem	12. —

Si certifica vero il presente stato da me Presidente del Consiglio di guerra a li
Visto da me Commissario di guerra

DENOMINAZIONE degli effetti	Qualità dei Corpi di guardia — CLASSI I.	II.	III.	IV.	
Tavolato	1	1	1	"	Per il Corpo di guardia di I. classe — Sarà della lungh
Panche	3	1	1	"	della lungh
Tavole	1	1	1	1	id
Bastrelliere d'armi	1	1	1	"	Per 12. a 15. f
Asse infisse per riporvi il pane	1	1	1	"	Della lunghezza
Secchie di legno con coperchio	1	1	1	"	
Innaffiatojo di latta	1	1	1	"	
Scope	1	1	2	1	Ogni quindici giorni
Calamajo di piombo	1	1	1		
Candelieri di ferro	1	1	1	"	Questi effetti saranno infissi nel
Badile con manico di legno	1	1	1	1	
Barella, o Carretto	1	1	1	"	
Accetta	1	1	1	"	
Sega	1	1	1	"	
Cavalletto	1	1	1	"	
Stufe	1	1	1	"	Ove se ne riconosce l'utilità
Attizzatojo	1	1	1	"	
Tavola di consegna	1	1	1	"	
Casotto da sentinella	1	1	1	"	
Paniera, o Cesta	1	1	1	"	
Scatole con lucchetto — Per le	1	1	1	"	
Lanterne — Per le	1	1	1	"	

T A R I F F A

dell' indennizzazione d' alloggio competente ad ogn

I-denizzazione d' alloggio

a ca-

nerrà una

valli da

III.

TE.

tato

i gradó.

S T

degli alloggi da somministrarsi dagli
giusta i

ARMA	INDICAZIONE DE' GRADI
	Generale di divisione . . . .
	Generale di brigata
Fanteria Zappatori, e Veterani	Capo brigata di fanteria e veterani . . . .
	Capo di battaglione di fanteria, zappatori e veterani . .
	Quartier-mastro di fanteria, e zappatori . . . .
	Ajutante maggiore di fanteria, e zappatori . . . .
	Capitano di fanteria, zappatori, e veterani . . . .
	Tenente, o Sotto-tenente di fanteria, zappatori, e veterani . *ide.*
Gendarmeria distaccata alle armate	Capo Legione . . . .
	Capo Squadrone . . . .
	Capitano . . . .
	Tenente . . . .

na ca-

uerra una

avalli da

Le piazze pei cavalli da somministrarsi dagli abitanti in tempo di guerra stabilirsi dal Generale in capo.

III.

ITE,
Stato

N. 16.

A r. 356.

PIAZZA DI BOLOGNA.

Effetti ad uso d'Ufficiali

SERVIZIO

del Cittadino appaltatore

PADIGIONI.

Stato di situazione del magazzino de' letti militari della Piazza di concernente gli effetti mobili per gli alloggi degli Ufficiali all' epoca del

Da chi occupati	Panche da letto	Torna letto	Pagliaricci	Materassi	Capezzali	Paja lenzuoli	Coperte	Asciugatoj	Armadj	Tavole	Casse	Palette da fuoco	Molle	Candelieri	Smocolatoj	Alari	Brocche per acqua	Bacini	Orinali	......	OSSERVAZIONI.
I. Reggim. d'Ussari II. ½ Brig. di linea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Nota. Questo stato dovrà essere rimesso dal Magazziniere dei letti al Commissario di guerra al principio, e alla metà d'ogni mese. Egli invigilerà, acciò le riparazioni siano fatte a misura de' bisogni, affinchè il rimanente in magazzino sia sempre in istato di servire.
In uso Rimanente in magazzino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Totale . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Risultato. In uso In magazzino { In ottimo stato Da risarcirsi Inservibili																					
Totale . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Si certifica vero il presente stato da me Magazziniere de' letti militari.

Fatto a li

N. 17.

Articolo 356.

PIAZZA DI BRESCIA,

Effetti per Caserme

SERVIZIO

del Cittadino appaltatore

CASERME;

Stato del magazzino de' letti militari della Piazza di concernente gli effetti ad uso de' sott' Uffiziali, e soldati all' epoca d

DA CHI OCCUPATE.	QUANTITA'						OSSERVAZIONI.
	Panche da letto	Paglia-ricci	Mate-rassi	Capezzali	P ja lenzuo li	Coperte	
1. Reggimento de' Cacciatori 3. ½ Brigata di linea							Nota. L'eguale osservazione come al modello N. 9.
In uso Rimanenza in magazzino							
Totale							
Risultato In magazzino { In uso In ottimo stato							
Da risarcirsi Inservibili							
Totale							

Certificasi vero il presente stato da me Magazziniere de' letti militari.
Fatto a li

N. XIX.

NAPOLEONE I.

PER LA GRAZIA DI DIO, E PER LE COSTITUZIONI IMPERATORE DE' FRANCESI, E RE D'ITALIA.

EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, Governatore degli Stati Veneti, a tutti quelli, che vedranno le presenti, salute.

Noi in virtù dell'autorità che Ci è stata delegata dall'Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I., Nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

Art. I. Le Caserme, ed i locali indicati nell'unito Stato *A* sono conservati pel servizio militare.

II. Tutte le Caserme, e locali descritti nell'annesso Stato *B* cesseranno di essere destinate al servizio militare.

III. Saranno costrutte due Caserme una a Peschiera, e l'altra a Porto Legnago. Saranno pure eretti due Padiglioni per alloggio d'Ufficiali, il primo in Milano, ed il secondo in Bologna.

IV. Resta fermo il Regolamento 6. Giugno 1804. per l'alloggio delle truppe di stazione, e di accantonamento.

V. La truppa in accantonamento, o di stazione in Comuni dove non vi sono Caserme alloggia presso l'abitante colle prescrizioni, ed indennizzo portati dal citato Regolamento 6. Giugno 1804.

VI. La truppa di transito alloggia presso l'abitante, ed è a di lui carico.

VII. I locali, di cui nell'art. II., che siano di proprietà dello Stato sono messi a disposizione del Ministro delle Finanze, che n'è incaricato della vendita.

VIII. In parità di condizioni sarà preferibilmente fatta la vendita a quei comuni che amassero di farne l'acquisto per l'alloggio della truppa a sollievo degli abitanti.

IX. Il prodotto della vendita prescritta nell'art. VII. sarà versato nel Regio Tesoro, e convertito sotto l'immediata ispezione del Ministro della

Guerra per la costruzione, di cui nell'articolo III., e per l'acquisto, riparazioni, ed adattamenti di locali designati per alloggio militare di stazione.

X. I Ministri della Guerra, dell'Interno, delle Finanze, e del Regio Tesoro sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato in Milano li 29. Marzo 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per il Vice-Re;
Il Consigliere Segretario di Stato,
L. VACCARI.

STA-

STATO A

Caserme da conservarsi pel Servizio Militare.

Dipartimento	DENOMINAZIONE delle Comuni	DENOMINAZIONE delle Caserme	Numero delle Caserme	Capacità d'Uomini	Capacità Cavalli
RENO	*Bologna* . . .	S. Giacomo, S. Agostino, S. Domenico, S. Gio: Battista, S. Agnese, S. Benedetto, S. Francesco Zaverio, La Carità, S. Pietro, la Badia, Locale de' Servi	11	6170	930
	Imola	Seminario, Castello	2	900	190
	Cento	S. Agostino	1	370	150
	Lojano	S. Giacomo, Casa del Fattore	2	150	70
	Scarica l'Asino	Convento Olivetani	1	”	”
			17	7590	1340
RUBICONE	*Forlì*	La Missione, S. Francesco, Convento delle Monache, S. Pellegrino, Carmine, S. Domenico . .	6	3012	241
	Rimini . . .	S. Marino, S. Domenico, Cuor di Gesù, S. Francesco, S. Giuliano, Duomo, S. Gaudenzio . .	7	3100	708
	Cesena . . .	S. Francesco	1	850	350
	Ravenna . . .	Porto Nazionale, S. Vitale	2	1162	360
	Cervia	Terre a Marina, Macello Vecchio, Fabbricato di Marina, Caserma vecchia, S. Francesco . . .	5	320	52
	Cesenatico . .	Marina, Torre, Fortuna	3	218	”
			24	8662	1711
BASSO PO	*Ferrara* . . .	Certosa, S. Francesco Grande, Santa Catterina, Quartierone S. Benedetto, Santa Maria in Vado, S. Paolo, Angeli, Locale delle Orsoline . . .	9	2202	462
	Cittadella di Ferrara . . .	Caserma	1	1500	400
	Comacchio . .	Caserma	1	100	”
			11	3802	862
CROSTOLO	*Reggio*	Cittadella, Misericordia, S. Francesco	3	2274	427
	Bresello . . .	Caserme	2	2212	”
	Massa	Caserme	3	130	7
		V 2 *Segue* . .	8	4616	434

Dipartimento	DENOMINAZIONE delle Comuni	DENOMINAZIONE delle Caserme	Numero delle Caserme	Capacità d'Uomini	Capacità Cavalli
		Summa retro	8	4616	434
PANARO	*Modena* . . .	Scuderie ex-Ducali, Carmine, S. Vincenzo, S. Margherita, S. Pietro, S. Orsola, Caserma del Pozzo, S. Paolo, S. Eufemia	9	3000	350
	Sestola	Forte	1	134	,,
	Castelnovo di Garfagnana	Forte Monte Alfonso	1	318	71
	Verrucole . . .	Forte	1	100	,,
			12	3552	421
OLONA	*Foro Bonaparte in*	Prima Corte, seconda Corte, e Rocchetta, terza Corte	4	4000	700
	Milano	S. Simpliciano, S. Marco, S. Vincenzo in Prato, S. Agnese, S. Orsola, Lazzaretto, S. Eustorgio, le Grazie, l'Incoronata, S. Ambrogio, S. Francesco, S. Vittore, la Pace	13	10364	3287
	Pavia	S. Pietro in Ciel d'oro, la Missione, S. Salvatore, Calchi ex Collegio, Salimbeni, Torchi, Torchietto, Consiglio di S. Sebastiano, Quartier Nuovo, e Vecchio, Seminario generale, Spedali Militari	11	3530	815
	Monza	Caserme, ex Convento dei Cappuccini	3	700	200
			31	18594	5002
ALTO PO	*Lodi*	Quartierone, Santissima, Campana, S. Leonardo, Porta Stoppa, Delmene, Tagliabue ed uniti, l'Incoronata, S. Giacomo, S. Cristoforo, S. Domenico, S. Francesco, Castello, l'Incoronata Fontanella	15	3440	1670
	Codogno	Castello	1	350	300
	Malleo	Caserma grande, Caserma piccola	2	162	120
	Casalpusterlengo	Quartiere	1	200	140
	Pizzighettone	Santini, la gran guardia, Casa Loretto, la Trinità, Corpo di Guardia	5	722	68
	Cremona . . .	Annunciata, S. Domenico, S. Vittore, La Pace, Santa Maria in Berleme, Canobbio, tre Case, S. Agata, S. Omobono, S. Tecla, Pigoli, Visconti, Crotti, S. Michele, S. Vicenzo, Corpus Domini, S. Giorgio, Nuova, Cavaletti, Castello, Valverde, S. Imerio	22	6872	1620
		Segue	46	11746	3918

Dipartimento	DENOMINAZIONE delle Comuni	DENOMINAZIONE delle Caserme	Numero delle Caserme	Capacità d'Uomini	Capacità Cavalli
		Summa retro	46	11746	3918
ALTO PO	*Crema*	S. Domenico, S. Agostino, grande alla Casaccia, piccolo alla Casaccia, S. Francesco, De Capellerti, S. Bernardino	7	800	860
	CasalMaggiore	Santiss. Trinità, S. Rocco, Vecchie Nuove, Moro Fontana	6	1265	208
			59	18811	4986
AGOGNA	*Novara*	Caseggiato de' Carmelitani di S. Clemente, simile degli Oliverani di S. Maria delle Grazie, simile del Convento del Carmine, simile de' Minori Conventuali di S. Francesco, simile di S. Chiara . .	5	1658	319
	Domodossola .	Castello S. Francesco	2	600	»
	Arona	Quartier di fanteria	1	100	»
	Vigevano . .	Castello	1	1500	750
			9	3858	1069
LARIO, ED ADDA	*Como*	Erba, Cibellina, Magazzeno generale, Oppio, San Francesco, S. Teresa, S. Orsola, La Trinità, S. Pietro in Atrio, Gambaro, S. Benedetto, Cicerì, e Cassina, Rusconi	13	2750	246
	Sondrio . . .	Caserme	2	600	40
	Morbegno . .	Quartiere	1	600	100
	Chiavenna . .	Detto	1	300	»
			17	4250	386
MELLA	*Brescia* . . .	S. Giovanni, Fontanino, Nuova Albera, Vecchia Albera, Porta Pile, Porta S. Alessandro, S. Giuseppe, S. Gerolamo, S. Giovanni in Borgo, S. Marta, S. Barnaba, S. Faustino, S. Gerolamo, S. Eufemia, Carmine, S. Gaetano, Rocchetta, Castello, S. Giulia, Seminario, S. Francesco, Chiesa di S. Antonio, S. Bartolomeo	23	6060	600
	Chiari . . .	Quartiere, Rocca	2	240	66
	Lonato . . .	Peli, Quartiere del Corso, Fontana Nuova, Quartier del Forte	4	490	80
	Desenzano . .	Quartiere	1	80	40
	Calcinate . .	Ponte S. Marco, Quartiere di Messina, Quartiere in Piazza	3	84	55
	Salò	S. Giustina, Piazza grande, S. Bernardino . . .	3	410	30
	Palazzolo . .	Quartiere di Piazza, Quartiere di Mura, Ospitale	3	270	26
	Ponte Vico . .	Superiore, Inferiore	2	42	38
		Segue	41	7676	935

Dipartimento	DENOMINAZIONE delle Comuni	DENOMINAZIONE delle Caserme	Numero delle Caserme	Capacità d'Uomini	Capacità Cavalli
		Somma retro	41	7676	935
MELLA	*Orzinovi* . . .	Quartier nuovo, Madonina, S. Bartolameo, Monache, S. Giorgio, Cavallo, Rissa, Cavalleria, Quartieretto	9	1374	88
	Rezzato . . .	Quartiere	1	400	60
	Anfo	Anfo Caneva, S. Petronilla, Osteria	3	218	20
			54	9668	1103
SERIO	*Bergamo* . . .	Carmine, S. Agostino, Pianone, Orfane, S. Marta, Quartier nuovo di prato, quartier vecchio di prato, Castello, Bocco'a	9	3654	106
MINCIO	*Mantova* . . .	Porta Maggiore, Cittadino, Rossa Cittadina, San Tommaso, S. Gio: grande, S. Gio: piccolo, Scuderie di S. Giovanni, Scuderie Stalle, S. Ludovico, S. Orsola, Nuollara, S. Barnaba, Cantelma, S. Sebastiano, S. Spirito, S. Domenico, S. Maurizio, Soccorso, S. Agnese, Scuderie Nazionali, Scuderie Stalle, Scuderie di S. Paolo, Scuderie Stalle	22	11784	970
	Peschiera . .	N. 5. Pavig'ioni, e N. 9. Caserme	14	934	68
	Bozzolo . . .	Casetma grande	1	1037	22
	Goito	Scuderia	1	160	160
	Castiglione . .	Casa di Finanza, ex Convento de' Gesuiti . . .	2	356	42
			40	14271	1262
ADIGE	*Verona*	Pallone, Castelvecchio, Catena, Porta Peschiera, Porta Nuova, Ospitale Vecchio, S. Spirito, Adigetto, Terzoni, Cittadella, S. Nicolò, Portoni de' Boi, Chiudo, la Scala, S. Eufemia, Forni militari, Granari	17	3640	570
	Legnago . . .	S. Francesco, S. Martino	2	600	»
			19	4240	570

RIASSUNTO

Delle Caserme da conservarsi nel Regno d' Italia.

DIPARTIMENTI	Numero delle Caserme	CAPACITA'	
		d'Uomini	Cavalli
Reno	17	7590	1340
Rubicone	24	8662	1711
Basso Po	11	3802	862
Crostolo	8	4616	434
Panaro	12	3552	421
Olona	31	18594	5002
Alto Po	59	13811	4986
Agogna	9	3858	1069
Lario, ed Adda	17	4250	386
Mella	54	9668	1103
Serio	9	3654	106
Mincio	40	14271	1262
Adige	19	4240	570
TOTALE	310	100,568	19252

Certificato conforme;
Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

STATO B.

Caserme che cessano d'essere destinate al servigio Militare.

Dipartimento	DENOMINAZIONE Delle Comuni	DENOMINAZIONE Delle Caserme	Numero delle Caserme
RENO	*Bologna*	S. Lucia, S. Gervaso, S. Michele, S. Gio: in Monte	4
	Imola	Carmine, S. Agostino, i Servi, S. Domenico	4
	Lugo	S. Francesco, S. Domenico	2
	Medicina	Carmine	1
	S. Giovanni in Persiceto	S. Michele	1
	Budrio	Sacramento, Ospitale di S. Agata	2
	Mal'albergo	S. Pietro in Casale	1
RUBICONE	*Forlì*	L'Abbondanza, S. Lucia, la Rocca	3
	Faenza	S. Francesco, S. Domenico, S. Agostino, i Servi	4
	Cesena	S. Agostino, Servi, e Carmine	3
	Rimini	Ospizio, Cappuccini vecchi, S. Catterina, Rosario, Servi	5
	Ravenna	Porto primaro, Torre vicina a detto Porto S. Giovanni della Sag., S. Nicolò, Porto Corsini	5
	Cesenatico	Gallera, Stallone, Casermetta	3
	Savignano	S. Sebastiano, Trinità, Case della Municipalità	3
	Bagna Cavallo	S. Francesco, S. Chiara	2
	Longiano	S. Francesco, S. Gerolamo, l'Abbondanza	3
	Mercato Seraceno	Teatro, Scuole	2
	Brisighella	L'Abbondanza	1
BASSO PO	*Ferrara*	S. Domenico, S. Gabriele, S. Silvestro, S. Catterina, S. Andrea, Crocietta, S. Nicolò, Gesù, S. Gio: Battista, S. Francesca, Cà Bianca	11
	Codigoro	S. Francesco	1
	Mesola	Portico del Palazzo	1
	Ariano	Caserma de' Frati	1
	Bondeno	S. Giovanni	1
	Stellata	Pepoli	1
	Goro	Caserma	1
	Adria	Caserma	1
	Loreo	Caserma	1
	Cavarzere	Caserma	1
	Rovigo	S. Bartolomeo, S. Francesco, Seminario vecchio, Caserma Badoer, Quartier vecchio	5
CROSTOLO	*Reggio*	Madonna, S. Domenico, S. Marco, Filippini	4
	Novellara	Caserme	2
	Gualtieri	Caserma	1
	Coreggio	Caserma	1
	S. Illario	Caserma	1
	Castel novo ne' Monti	Caserma	1
		Segue	84

Dipartimento	DENOMINAZIONE Delle Comuni	Delle Caserme	Numero delle Caserme
		Somma retro	84
CRO-STOLO	Fos di nuovo	Caserma	1
	Villa franca	Caserma	1
	Aulla	Caserma	1
PANARO	Finale	Agostiniani, S. Chiara	2
	Carpi	S. Sebastiano, S. Francesco, Stallone, Castello	4
	Mirandola	S. Lodovico, Stallone dei Dragoni, fabbricato contiguo alla Torre di Piazza	3
	Rubiera	Forte	1
	Sassuolo	S. Stefano, Sala detta delle Guardie	2
	Pievepelago	Caserme tre, la Posta	4
	Paullo	Casetta	1
	Fanano	Casa Fogliani	1
	Castelnovo di Garfaguana	S. Bernardino	1
	S. Pellegrino	Caserma	1
	Camporgiano	Caserma	1
	Vignola	Caserma	1
	Novi	Caserma	1
	Trasilico	Caserma	1
OLONA	Milano	S. Angelo, S. Luca	2
	Pavia	Cambieri, S. Teodoro, S. Maria delle Caccie, ex Collegio Germanico, Campeggi e Righetti, Mostiolla, e S. Dalmazio, e S. Gregorio	8
	Melegnano	Quartiere	1
	Abbiategrasso	Quartiere	1
	Gallarate	Due Quartieri	2
MELLA	Anfo	Casa Mabellini, Casa Bonardelli, Pighetti, e Zanallini	4
	Brescia	Angeli, e S. Domenico	2
	S. Eufemia	Caserma	1
	Lograto	Caserma	1
AGOGNA	Novara	Quartier grande d'Infanteria, Quartier piccolo, Quartier del Diavolo, Quartier del Carmine, Quartiere della Rogna, Quartiere de' Cannonieri, Quartiere di Cavalleria, Quartiere di S. Antonio, Quartiere di S. Paolo	9
	Intra	Quartiere d'Infanteria	1
	Mortara	Caserma	4
LARIO	Como	Castagna	1
	Varese	Quartiere	1
	Domaso	Quartiere	1
	Dongo	Quartiere	1
	Mariano	Quartiere	1
	Manerbio	Caserme	1
		Segue	153

Dipartimento	DENOMINAZIONE — Delle Comuni	DENOMINAZIONE — Delle Caserme	Numero delle Caserme
		Somma retro	153
ALTO PO	*S. Angelo*	Caserme	1
ALTO PO	*Castelleone*	Caserme	2
ALTO PO	*Soresina*	Quartiere	1
ALTO PO	*Soncino*	Sotto la Torre Bergamini	2
ALTO PO	*Crema*	Castello	1
ALTO PO	*Cava Curta*	Caserme	1
ALTO PO	*S. Colombano*	Caserme	1
ALTO PO	*Casalmaggiore*	S. Francesco	1
SERIO	*Bergamo*	Fara alta, Fara bassa, Palazzina di Fara, Palazzina di Colle aperto, Palazzina di Prato, S. Pietro in Colle aperto, P.le P. N. S. Lorenzo alla Posta, S. Alessandro alla Posta	10
SERIO	*Caravaggio*	S. Giovanni	1
SERIO	*Triviglio*	Quartiere Militare, S. Agostino	2
Adige	*Verona*	S. Bernardino	1
MINCIO	*Bozzolo*	Caserma nera, Caserma bianca, Casa de' forni	3
MINCIO	*S. Martino*	Caserma grande, Caserma Renati	2
MINCIO	*Goito*	Pageria, Benedettini	2
MINCIO	*Sabionetta*	Stallone, Quartiere Cattaneo, Quartiere Colonna, Quartiere del Pozzo, Palazzo, Orfanotrofio, Giardino e Galleria, Quartierone	8
MINCIO	*Viadana*	Quartiere di S. Croce	1
MINCIO	*Pomponesco*	Palazzo	1
MINCIO	*Castiglione*	Ex-Convento de' Servi	1
MINCIO	*Asola*	La Luppa, Quartiere di Cavalleria, Quartiere della Madonna del Castello, Quartiere di S. Lorenzo, Quartiere della Rocchetta di sopra, Quartiere della Rocchetta di sotto, Quartiere di Casalmoro, Quartiere di Castelnovo, Quartier di Casa Spoglia, Quartier di Casa Lodo	10
MINCIO	*Marcaria*	Castello	1
		Totale	206

Certificato conforme;

Il Consigliere Segretario di Stato

L. VACCARI.

NA-

N. XX.

NAPOLEONE I.

PER LA GRAZIA DI DIO, E PER LE COSTITUZIONI, IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D'ITALIA.

EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell' Impero Francese, e Governatore degli Stati Veneti, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.

Noi in virtù dell' autorità che Ci è stata delegata dall' Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I. Nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

Art. I. L' alloggio della Gendarmeria è a carico dei Comuni. Le prefetture vegliano perchè ciascuna Brigata sia convenientemente alloggiata ne' rispettivi Comuni, giusta le competenze prescritte dagli analoghi Regolamenti.

II. Ogni Prefettura riceve per l' alloggio della Gendarmeria ch'è stabilita nel rispettivo Dipartimento l' indennizzazione prescritta dal Decreto Governativo 13. Ottobre 1804., in franchi 72. all' anno per ogni uomo a cavallo, e franchi 36. per ogni uomo a piedi.

III. Quest' annua indennizzazione è pagata in ragione di un dodicesimo per ogni mese dal Ministero della Guerra, coi fondi addetti al servigio del Casermaggio.

IV. I Prefetti incaricano le Municipalità de' Comuni in cui risiede Gendarmeria, di provvedere all' alloggio di essa, corrispondendo loro in proporzione, le indennizzazioni ch' eglino percepiscono dal Ministero della Guerra.

V. I Mandati mensuali di pagamento vengono emessi dal Ministero della Guerra sullo stato di distribuzione de' Gendarmi ne' Dipartimenti, che gli sarà trasmesso dall' Ispettore Generale della Gendarmeria.

VI. I

VI. I Ministri della Guerra e dell'Interno, sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto che sarà stampato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato in Milano il 30. Marzo 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per il Vice-Re;

Il Consigliere Segretario di Stato

L. VACCARI.

RE-

N. XXI.

REPUBBLICA ITALIANA.

Milano li 20. Ottobre 1804. anno III.

IL VICE-PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i danni, cui andavano soggetti i Comuni della Repubblica nell'esecuzione del servizio de' trasporti militari diretti, e di quello al seguito de' Corpi, sì pei prezzi troppo bassi della Tariffa finora in corso; che pel troppo complicato modo di contabilità, che cagionava loro altre perdite per le frequenti irregolarità, che vi accadevano;

Vista la necessità che parte di tal servizio continuisi a prestare dai Comuni, affinchè tanto i Corpi, quanto gli individui militari in qualunque punto della Repubblica, che siano per eseguire i loro spesso incerti, e quasi sempre improvvisi movimenti non manchino mai de' necessarj mezzi di trasporto;

Visto che se da un canto è indispensabile, che i Comuni si prestino a sostenere codesto servizio, come parte di pubblico peso, almeno per riguardo all' obbligo della somministrazione, è giusto dall'altro che ciò avvenga con eguale proporzione in ogni luogo, e se non con lucro, almeno senza perdita reale delle parti somministranti;

Visto che il proposto Regolamento riunisce la facilità dell' esecuzione, la proporzione ne' prezzi, e la semplicità della contabilità, cosicchè tanto il servizio quanto l' interesse de' somministranti restano garantiti;

Il Vice-Presidente sopra rapporto del Ministro della Guerra, e del Ministro degli affari interni

D E C R E T A

I. Il servizio de' trasporti diretti sarà fatto per appalto, o in via di contratti parziali.

II. Quello de' trasporti indiretti, o al seguito de' Corpi si eseguirà dai Comuni.

III. Il Regolamento annesso al presente Decreto, che determina la natura diversa di coteste due specie di trasporti, e ne fissa il metodo rispettivamente è adottato nella sua integrità.

IV. Esso comincierà ad essere in corso col primo del venturo anno 1805.

V.

V. Saranno ritenuti i soliti luoghi di tappa non già pel modo di pagamento, ma solo per limite delle distanze da percorrersi dai rispettivi somministratori.

VI. Il prezzo de' trasporti è calcolato in ragione di miglia.

VII. I prezzi sono eguali in tutti i Dipartimenti, e restano fissati nelle seguenti proporzioni.

Carro a Bestie	1. a soldi dieci		*al Miglio*
	2. idem diecisette		
	3. idem venticinque		
	4. idem trentatre		
Cavallo	da tiro / da sella	soldi nove.	

VIII. Dal principio di Novembre sino a tutto Aprile si aggiunge agli indicati prezzi un aumento del 20. per 100. per ragione delle cattive strade.

IX. Un simile aumento si accorda in ogni stagione pe' luoghi di montagna, o permanentemente fangosi, i quali saranno determinati e specificati sui mandati, che rilasceranno alle parti prendenti i Commissarj di Guerra, o chi li rappresenterà.

X. Nei Dipartimenti del Mincio, e Basso Po, e propriamente solo ne' luoghi paludosi di essi, cioè negli stradali da Mantova a Ferrara, lungo il Po, da Ferrara per tutti i luoghi della spiaggia marittima, e da Mantova a Peschiera passando per Valeggio, il prezzo per la stagione d' inverno sopra indicata è accresciuto non del 20., ma del 40. per 100.

XI. Venendo migliorate le strade de' Dipartimenti, di cui si è parlato all' art. precedente, i prezzi saranno parificati a quegli degli altri Dipartimenti.

XII. Il carico de' carri resta fissato rispettivamente.

	Libbre piccole di Milano.		
Carro a Bestie	1. 900.	— o Uomini	4.
	2. 1800.	— idem	7.
	3. 2400.	— idem	11.
	4. 3000.	— idem	14.

XIII. Tutte le discipline prescritte nell' annesso Regolamento risguardanti il modo di requisire, somministrare e percepire i trasporti, non che il metodo di contabilità, e di pagamento sono adottate, e dovranno eseguirsi da ciascheduno rispettivamente colla massima esattezza.

XIV.

XIV. All'attivarsi dal sovracitato Regolamento verrà dal Ministro della Guerra anticipata ad ogni Prefettura una somma di lire mille per soccorso dei Comuni bisognosi, e più esposti ai passaggi militari da scontarsi sull'ammontare de' trasporti, che verranno eseguiti dai rispettivi Dipartimenti. Tale sovvenzione sarà sempre rinnovata tosto che le Prefetture colla produzione delle loro regolari contabilità avranno giustificata l'intiera erogazione della detta somma, o almeno dei tre quarti.

XV. Dovendo riguardarsi come speciali attribuzioni Municipali quelle di delegare persone per la ricerca de' mezzi di trasporto, il che devesi eseguire per mezzo dei subalterni della Municipalità già pagati; così resta espressamente vietato di prededurre dal prezzo de' trasporti qualunque siasi mercede per tali persone, dovendo quello intieramente andare in beneficio dei somministratori.

XVI. Tutte le precedenti disposizioni in questa materia rimangono abrogate dal primo di Gennajo prossimo in avanti per tutto ciò che è provveduto dal presente Regolamento.

XVII. I Ministri della Guerra, e degli Affari Interni sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, ed inserito nel Foglio Officiale.

M E L Z I.

Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

RE-

REGOLAMENTO

Concernente il servizio de' Convogli Militari relativo alle Truppe in marcia nell' Interno della Repubblica.

Il servizio de' convogli militari ha per oggetto il trasporto de' bagagli de' Corpi, non meno che quello dei sotto-Ufficiali infermi, o feriti. Egli si divide in trasporti diretti, e in trasporti al seguito de' Corpi, e de' militari isolati aventivi diritto.

Per trasporti diretti s' intende la trasmissione d' effetti, che si fa da un luogo di partenza ad uno di arrivo direttamente, e senza tener l' ordine delle tappe.

Tali trasporti hanno luogo pe' grossi bagagli de' Corpi in proporzione delle quantità, che verranno detagliate nelle tabelle annesse agli articoli 1. e 2. sezione I. del presente Regolamento, e per la spedizione di effetti, o di stoffe, che il Governo invia ai Corpi per le annuali rinnovazioni, o per qualunque altra somministrazione straordinaria: Codesti trasporti si eseguiscono per mezzo di appalti, o di contratti particolari colli spedizionieri, e non riguardano i Comuni.

Per trasporti al seguito de' Corpi, Distaccamenti, Militari isolati, o Stati maggiori. S' intende quella data quantità di carri assegnati ad ogni Corpo, Distaccamento, o Stato maggiore rispettivamente pel trasporto della cassa, carte, effetti di uso giornaliero, e pei sotto-Ufficiali infermi, o feriti, che marciano coi Corpi stessi, come anche quelle somministrazioni di trasporti, che si accordano ai sotto-Ufficiali, e soldati che viaggiano isolatamente.

Il servizio de' trasporti al seguito de' Corpi ec. è eseguito seguendo l' ordine delle tappe nella maniera, e colle proporzioni, che vengono specificate nelle tabelle poste sotto il num. 1., e 2. titolo I. sezione II. del presente Regolamento.

Codesta seconda parte di servizio de' trasporti è confidata ai Comuni.

SE-

SEZIONE I.

Servizio de' Trasporti diretti.

TITOLO I.

Fissazione de' Trasporti diretti.

Art. 1. I trasporti diretti, ai quali le Truppe in marcia hanno diritto pei loro grossi bagagli, restano fissati come segue, cioè:

		Peso in libbre piccole d'once 12.
Per cadaun Battaglione	di Fanteria	9,192
	di Veterani	6,894
	d' Artiglieria a piedi	13,788
	di Pontonieri	9,192
	del Treno	6,894
	di Zappatori	9,192
Per cadaun Reggimento di	Corazzieri	11,490
	Cavalleria a 4. Squadroni	11,490
	Cavalleria a 3. Squadroni	9,192
	Cacciatori	13,788
	Ussari	13,788
	Artiglieria a Cavallo	13,788
Per ogni compagnia di Gendarmeria		1,915

2. Sarà inoltre accordato ai Corpi intieri, che riceveranno ordine di marciare durante i semestri, pel trasporto de' fucili, e giberne de' sott' Ufficiali e Soldati semestieri, cioè:

		Peso in libbre piccole d'once 12.
Per cadaun Battaglione	di Fanteria	2,298 „
	di Veterani	1,531 $\frac{1}{2}$
	d' Artiglieria a piedi	2,298 „
	di Pontonieri	1,937 $\frac{1}{2}$
	del Treno	1,531 $\frac{1}{2}$
	di Zappatori	1,328 „
Per cadaun Reggimento di	Cavalleria a 4. Squadroni	1,531 $\frac{1}{2}$
	Cavalleria a 3. Squadroni	1,149 „
	Cacciatori	2,298 „
	Ussari	2,298 „
Per ogni compagnia di Gendarmeria		255 $\frac{1}{4}$

3. Un Corpo non avrà diritto di requisire il trasporto di un vestiario confezionato, o no, che ne' tre mesi immediatamente seguenti la ricevuta delle stoffe; passato il qual tempo, ch' è sufficiente alla confezione, ed alla distribuzione del nuovo vestiario, il trasporto resta a carico del Corpo, a meno che, durante i tre mesi egli non abbia fatto de' movimenti, ed un servizio straordinario, che lo abbia impedito d'occuparsi della detta confezione, e distribuzione; del che sarà fatta menzione nel processo verbale di consegna, spedizione, e ricevuta.

Egli non potrà sotto alcun pretesto esigere un supplemento di trasporto per le vecchie stoffe, che devono servire alle riparazioni.

4. Il supplemento di trasporto, al quale i Corpi in marcia possano aver diritto ne' casi prescritti dall' articolo precedente, non dovrà eccedere il peso di libbre piccole 4596 per ciascun Battaglione, e Reggimento a cavallo: egli farà parte del trasporto diretto.

5. Allorchè il Governo stimerà a proposito di fare de' cambiamenti nella forza dei diversi Corpi di truppa, ne saranno pure fatti, se vi sarà luogo, nella quantità de' trasporti diretti fissati dagli articoli 1. e 2. titolo I. sezione I.

TI-

TITOLO II.

Mezzi d' esecuzione del servizio de' trasporti diretti.

6. L'imballaggio, o incassamento de' grossi bagagli sarà fatto sotto la vigilanza, e cura dell' Ufficiale, a tal effetto delegato dal Consiglio d' Amministrazione del Corpo.

Sarà permesso all' agente dell' appaltatore di rifiutare qualunque balla, o cassa riconosciuta non condizionata in modo ad assicurare la conservazione degli effetti.

7. Gli effetti saranno pesati, per quanto sarà possibile, la vigilia della partenza del Corpo, in presenza del delegato dell' appaltatore, dell' Ufficiale delegato dal Consiglio d' Amministrazione, e del Commissario di Guerra, o funzionario che lo rappresenta, i quali saranno in obbligo d' intervenirvi dietro invito dello stesso Consiglio d' Amministrazione. Il Corpo fornirà gli uomini necessarj per pesare gli effetti; ma le spese accessorie d' imballaggio, e di pesatura saranno a carico dell' impresario che è tenuto di ricevere subito gli effetti, e spedirli nel termine di giorni cinque, a contare dalla data, in cui gli saranno stati consegnati.

8. Secondo le circostanze, e le località, il trasporto de' grossi bagagli a conto del Governo sarà eseguito per terra, o per acqua; ma quest' ultimo mezzo non sarà impiegato, se non quando potrà esserlo con sicurezza, e comodità, e dietro ordini formali delle Autorità superiori. Quando una spedizione sarà nel caso di essere eseguita parte per terra, e parte per acqua, i punti, ove i cangiamenti avran luogo, saran constatati dalle Autorità costituite sul processo verbale di consegna, e spedizione.

9. Per l' invio di ciaschedun convoglio diretto sarà esteso un processo verbale di consegna, e spedizione conforme al modello N. 1. in quattro originali, di cui uno sarà rimesso all' agente dell' appaltatore, uno al vetturale o padrone della barca, per l' accompagnamento degli effetti, uno resterà all' Ufficiale delegato dal Consiglio d' Amministrazione, e l' altro al Commissario di Guerra, o a chi lo rappresenta. Ciascuno di detti originali sarà sottoscritto da tutte le quattro persone enunciate nel presente articolo.

10. Se in detto processo verbale il peso totale degli effetti risultasse superiore a quello pel quale ha il Corpo diritto al trasporto, per l' eccedenza il trasporto sarà a carico del Corpo, che ne effettuerà il pagamento all' arrivo degli effetti alla loro destinazione, al prezzo per cui verrà trasportato il peso per conto della Nazione. Se invece il peso degli effetti risultasse inferiore a quello per cui avrebbe avuto il Corpo diritto al trasporto, non potrà

rà il Corpo stesso pretendere alcun compenso: l'impresario però non verrà dal Governo pagato, che per il peso che avrà realmente trasportato.

11. Se all'arrivo degli effetti alla loro destinazione vengono ricevuti dall'Ufficiale delegato dal Consiglio d'Amministrazione, (od in sua mancanza da un Ufficiale municipale) nella stessa guisa che furono consegnati, egli scriverà sotto il processo verbale di consegna, e spedizione, che gli verrà presentato dal vetturale, o padrone di barca, ed anche su quello presso di lui rimasto = *In buona condizione ho ricevuto gli effetti descritti nel presente processo verbale.* =

Il Commissario di Guerra, o funzionario, che lo rappresenta, vi porrà in seguito il suo visto, e sigillo.

12. Qualora però dallo stesso Ufficiale delegato fosse riconosciuta nella condizione, ossia nell'imballaggio degli effetti qualche differenza, da cui potesse dedursi una degradazione negli effetti, inviterà il Commissario di Guerra, o funzionario, che ne fa le veci, a rendersi sul luogo per verificarne i danni, mediante processo verbale, in presenza dell'agente dell'impresario.

La stima del danno cagionato agli effetti, dalla degradazione dell'imballaggio, verrà fatto da periti contraditorj, e l'importo sarà pagato dal fornitore, salve le sue ragioni, contro chi potesse avervi avuto colpa.

Lo stesso sarà praticato per gli effetti perduti.

13. Allorchè le balle, o casse saranno state riconosciute sane, ed intiere al loro arrivo, i danni interiori, che gli effetti avessero potuto soffrire, non saranno a carico dell'impresario, egli non sarà nemmeno risponsabile della differenza degli effetti contenuti nelle balle, casse, e botti, allorchè queste sono state ricevute, e rimesse sotto corda, dello stesso peso, marca, e numero.

14. Riguardo agli effetti, il di cui trasporto fosse stato ordinato per acqua, non saranno a carico del Governo, che le perdite, e danni cagionati d'accidenti di forza maggiore, debitamente comprovati da processo verbale giurato, fatto nel termine, ed in presenza delle Autorità competenti conformemente alle Leggi e Regolamenti sulla polizia della navigazione.

Ne'casi previsti dagli articoli 12. e 14. titolo II. sezione I. l'Ufficiale delegato dal Consiglio d'Amministrazione del Corpo, invece di fare la ricevuta indicata all'articolo 11. titolo e sezione suddetta, dichiarerà sul processo verbale di consegna, o spedizione d'aver ricevuti gli effetti, ma colle differenze risultanti dal processo verbale di verificazione de' danni, a tale oggetto costruito, e consegnato al vetturale, o padrone di barca, da cui si è eseguito il trasporto. Questa dichiarazione sarà egualmente munita del visto, e del sigillo del Commissario di Guerra.

TITOLO III.

Contabilità del servizio de' trasporti diretti.

16. Alla fine di ciascun mese l'appaltatore, o spedizioniere rimetterà al Consiglio Amministrativo di Guerra uno stato dei trasporti diretti eseguiti nel mese precedente conforme al modello N. 2., con all'appoggio il processo verbale di consegna, spedizione, e ricevuta degli effetti prescritto dall'art. 11., ed anche quelli voluti dagli articoli 10. e 14.; qualora i casi prescritti dagli stessi articoli dassero luogo alla loro costruzione, il processo verbale indicato all'articolo 12. dovrà esser sempre accompagnato dalla quitanza del Consiglio d'Amministrazione de' Corpi, indicando il pagamento effettuato dall'impresario, o suo agente per gli effetti perduti, o danneggiati.

17. Non sarà liquidato, nè calcolato in niun modo l'importo de' trasporti degli effetti, dei quali l'impresario non avesse dato interamente scarico coi documenti giustificativi enunciati nel precedente articolo.

SEZIONE II.

Servigio de' trasporti al seguito de' Corpi, e Distaccamenti, Stati Maggiori, e de' Militari isolati.

TITOLO I.

Oggetto, e fissazione de' trasporti al seguito ec.

Art. 1. I trasporti al seguito de' Corpi, Distaccamenti, Stati Maggiori, ed altri funzionari militari saranno forniti nel numero, e per l'oggetto seguente, cioè:

Car-

	Carri e Bestie				Oggetto per cui sono accordati
	1	2	3	4	
Ad ogni Battaglione, d'infanteria e Reggimento di cavalleria . .	»	»	»	2	Un carro per la contabilità, ed effetti d'uso giornaliero, e l'altro per i sott'ufficiali, e soldati convalescenti .
A cadauna compagnia di Fanteria, e Cavalleria distaccata, egualmente che alle compagnie d'Operaj d'Artiglieria, de'Minatori, Veterani, ed Invalidi .	»	»	1	»	Per la contabilità, e pe' sott'ufficiali, e soldati qui sopra indicati
Ad ogni compagnia di Gendarmeria	»	»	2	»	
Ad ogni distaccamento di Fanteria o Cavalleria composto di uomini 25 a basso	1	»	»	»	Per la contabilità, e pe' sott' ufficiali, e soldati qui sopra indicati
26 „ 75	»	1	»	»	
76 „ 150	»	»	1	»	
151 „ 300	»	»	»	1	
301 „ 500	»	»	1	1	
501 „ in su	»	»	»	2	
NB. Ogni distaccamento di Gendarmeria nella stessa proporzione riceve il doppio .					
A ciascheduno Generale di divisione, Ispettore di truppe, e di reviste, e Commissario Ordinatore in Capo	»	»	»	1	Per le carte, e contabilità d' ufficio, qualora però avessero bisogno di condurle seco loro allorquando devono viaggiare per cangiar destinazione, e per affare di servizio straordinario; In questi casi soltanto faranno essi un' invito per iscritto al funzionario, che dovrà loro rilasciare il foglio di via, esponendo detto bisogno, e indicando il servizio straordinario per conseguire il corrispondente trasporto, il quale non potrà mai essere maggiore di quello rispettivamente attribuito qui entro . .
Ad ogni Generale di Brigata, Ajutante, Comandante, soit' Ispettore alle Rassegne, Commissario Ordinatore, ed ordinario di Guerra, ed ufficiale di Sanità in Capo . .	»	»	1	»	

2. Il carico di ciascun carro riguardo al peso sarà regolato rispettivamente come segue:

Carro a Bestie	PESO	Uomini
N. 1.	Libbre piccole di Milano . . . N. 900.	N. 4
„ 2.	Libbre piccole idem . . . . 1800.	„ 7
„ 3.	Libbre piccole idem . . . . 2400.	„ 11
„ 4.	Libbre piccole idem . . . . 3000.	„ 14

3. Se i Corpi, e gli Stati maggiori ec. avessero al loro seguito de' forgoni, sarà loro somministrato il numero de' cavalli, che sarebbe occorso pe' carri loro competenti, ben inteso che i forgoni non potranno essere incaricati d'un peso maggiore di quello corrispondente al numero delle bestie determinato nel precedente articolo.

4. Ne' luoghi montuosi, ed inaccessibili ai carri saranno fornite altrettante bestie da soma, quante saranno necessarie per effettuare il trasporto delle sopra determinate competenze, ritenuti gli stessi prezzi, che vengono fissati pei carri nel Decreto annesso al presente Regolamento.

5. I Corpi intieri, o distaccamenti, ai quali la qui sopra determinata quantità de' carri, e bestie da soma non fosse sufficiente, potranno procurarsi un supplemento di fornitura, ma la spesa di un tal supplemento non dovendo andare a carico del Tesoro pubblico, dovrà esser pagata in contanti, avanti la partenza, sotto la responsabilità del Comandante del Corpo, o distaccamento, ed ai prezzi fissati nel presente Regolamento.

Questo supplemento non sarà però fornito, che dietro la domanda del Comandante del Corpo, o distaccamento al Commissario di Guerra, od al funzionario, che lo rappresenta, e che sulla requisizione d'uno de' suddetti, il quale sul foglio d'invito dovrà enunciare, che questo trasporto è a carico del Corpo.

6. In nessun caso, nè sotto alcun pretesto gli Ufficiali potranno esigere de' cavalli da sella, o vetture a conto del Governo, ed allorchè se ne avranno procurati, saranno tenuti di convenire del prezzo, e di pagarli avanti la partenza, esclusa ogni requisizione.

7. Qualunque sott' Ufficiale, e soldato, che ferito, o ammalato si trovasse impossibilitato a marciare a piedi, ha diritto di essere trasportato, qualora però si trovi in una delle seguenti disposizioni:

1. Dal

	Carri e Bestie				Oggetto per cui sono accordati
	1	2	3	4	
Ad ogni Battaglione d'infanteria e Reggimento di cavalleria .	»	»	»	2	Un carro per la contabilità, ed effetti d'uso giornaliero, e l'altro per i sott'ufficiali, e soldati convalescenti.
A cadauna compagnia di Fanteria, e Cavalleria distaccata, egualmente che alle compagnie d'Operaj d'Artiglieria, de'Minatori, Veterani, ed Invalidi .	»	»	1	»	Per la contabilità; e pe' sott'ufficiali, e soldati qui sopra indicati
Ad ogni compagnia di Gendarmeria	»	»	2	»	
Ad ogni distaccamento di Fanteria o Cavalleria composto di uomini 25 a basso	1	»	»	»	Per la contabilità, e pe' sott'uffiziali, e soldati qui sopra indicati
26 » 75	»	1	»	»	
76 » 150	»	»	1	»	
151 » 300	»	»	»	1	
301 » 500	»	»	1	1	
501 » in su	»	»	»	2	
NB. Ogni distaccamento di Gendarmeria nella stessa proporzione riceve il doppio.					
A ciascheduno Generale di divisione, Ispettore di truppe, e di reviste, e Commissario Ordinatore in Capo . . .	»	»	»	1	Per le carte, e contabilità d'ufficio, qualora però avessero bisogno di condurle seco loro allorquando devono viaggiare per cangiar destinazione, e per affare di servizio straordinario; In questi casi soltanto faranno essi un'invito per iscritto al funzionario, che dovrà loro rilasciare il foglio di via, esponendo detto bisogno, e indicando il servizio straordinario per conseguire il corrispondente trasporto, il quale non potrà mai essere maggiore di quello rispettivamente attribuito qui entro.
Ad ogni Generale di Brigata, Ajutante, Comandante, sott'Ispettore alle Rassegne, Commissario Ordinatore, ed ordinario di Guerra, ed ufficiale di Sanità in Capo . . .	»	»	1	»	

2. Il carico di ciascun carro riguardo al peso sarà regolato rispettivamente come segue:

Carro a Bestie	P E S O	Uomini
N. 1.	Libbre piccole di Milano . . . N. 900.	N. 4
" 2.	Libbre piccole idem . . . . 1800.	" 7
" 3.	Libbre piccole idem . . . . 2400.	" 11
" 4.	Libbre piccole idem . . . . 3000.	" 14

3. Se i Corpi, e gli Stati maggiori ec. avessero al loro seguito de' forgoni, sarà loro somministrato il numero de' cavalli, che sarebbe occorso pe' carri loro competenti, ben inteso che i forgoni non potranno essere incaricati d'un peso maggiore di quello corrispondente al numero delle bestie determinate nel precedente articolo.

4. Ne' luoghi montuosi, ed inaccessibili ai carri saranno fornite altrettante bestie da soma, quante saranno necessarie per effettuare il trasporto delle sopra determinate competenze, ritenuti gli stessi prezzi, che vengono fissati pei carri nel Decreto annesso al presente Regolamento.

5. I Corpi intieri, o distaccamenti, ai quali la quì sopra determinata quantità de' carri, e bestie da soma non fosse sufficiente, potranno procurarsi un supplemento di fornitura, ma la spesa di un tal supplemento non dovendo andare a carico del Tesoro pubblico, dovrà esser pagata in contanti, avanti la partenza, sotto la responsabilità del Comandante del Corpo, o distaccamento, ed ai prezzi fissati nel presente Regolamento.

Questo supplemento non sarà però fornito, che dietro la domanda del Comandante del Corpo, o distaccamento al Commissario di Guerra, od al funzionario, che lo rappresenta, e che sulla requisizione d'uno de'suddetti, il quale sul foglio d'invito dovrà enunciare, che questo trasporto è a carico del Corpo.

6. In nessun caso, nè sotto alcun pretesto gli Ufficiali potranno esigere de' cavalli da sella, o vetture a conto del Governo, ed allorchè se ne avranno procurati, saranno tenuti di convenire del prezzo, e di pagarli avanti la partenza, esclusa ogni requisizione.

7. Qualunque sott' Ufficiale, e soldato, che ferito, o ammalato si trovasse impossibilitato a marciare a piedi, ha diritto di essere trasportato, qualora però si trovi in una delle seguenti disposizioni:

1. Dal

1. Dal Corpo andando all' Ospedale esterno.
2. Andando ai bagni, e ritornando.
3. Andando in convalescenza.
4. Sortendo dalle prigioni dell' inimico.
5. Andando al Corpo per essere riformato.
6. Ritornando a casa, essendo riformato.
7. Andando per la prima volta alla Casa d' Veterani, od Invalidi.
8. Passando da uno Spedale ad un altro.
9. Caduto ammalato per viaggio, per essere diretto sopra uno Spedale il più vicino.

Questi militari, secondo le circostanze, e la natura de' loro mali, saranno trasportati sui carri, od a cavallo, a norma del prescritto nell' art. 11. titolo II.

8. I marinaj al servizio della Repubblica feriti, od infermi avranno lo stesso diritto al trasporto de' sott' Ufficiali, e soldati delle truppe di terra.

T I T O L O II.

Mezzi d' esecuzione del servizio de' trasporti al seguito.

9. I trasporti determinati dall' articolo 20. saranno accordati di diritto ai Corpi, e distaccamenti in marcia, e così pure agli Stati maggiori ec. allorquando ne avranno bisogno ne' casi in detto articolo previsti. I Commissarj di Guerra, ed in loro mancanza i funzionarj, che li rappresenteranno, siccome è prescritto all' art. 16. in tutti i foglj di via, che rilasceranno, saranno obbligati ad inserirvi specificatamente la quantità, e qualità dei trasporti, che si dovranno somministrare. Questa menzione dovrà esser sempre rinnovata sull' istesso foglio di via in ciascun luogo di residenza d' un Commissario di Guerra, o funzionario, che lo rappresenti.

10. I trasporti de' militari, o de' marinaj, che viaggiano isolatamente, non potranno essere accordati dal Commissario di Guerra, o dal funzionario, che lo rappresenta, se non dopo essere stati detti militari, o marinaj sottomessi alla visita dell' Ufficiale di sanità, che sarà indicato dallo stesso Commissario di Guerra, o funzionario suddetto.

In tutti i casi una tale concessione non sarà valevole, che sino al primo luogo di residenza d' un Commissario di Guerra, o funzionario per dove passar devono i suddetti militari, ed ivi sarà rinnovata, se sarà necessario, e così in seguito di residenza in residenza sino alla loro destinazione.

11. L' Ufficiale di sanità non rilascerà de' certificati, se non a quegl' indivi-

dividui ch'egli avrà riconosciuti essere nell'impossibilità di viaggiare a piedi; in questo caso indicherà egli in una maniera sufficientemente dettagliata la natura dei loro mali, ed annuncierà positivamente, se essi esigano, che quel tale militare sia trasportato sul carrò, od a cavallo. Il certificato dovrà essere conforme al modello N. 3. Gli Ufficiali di sanità saranno risponsabili de' certificati, che avranno rilasciati.

12. Dietro l'esposto in detto certificato il Commissario di Guerra, o funzionario che lo rappresenta, giudicherà, se deve accordare, o rifiutare il trasporto.

Nel caso, che si determini per l'affermativa, indicherà nel foglio di via, se dev'esser fornita piazza in carro, od un cavallo da sella; La fornitura d'un cavallo da sella, invece d'una piazza in carro, sarà accordata nel solo caso, in cui la natura dell'infermità del militare, o marinajo, s'opponesse assolutamente al suo trasporto sul carro, o quando vi fosse un solo individuo da far partire, ma in questo secondo caso, dopo aver dato corso alle prescrizioni portate dall'art. 46.

13. Il certificato segnato dall'Ufficiale di sanità dovrà esser duplicato, e ne resterà uno nell'Ufficio del Commissario di Guerra, o funzionario, che lo rappresenta, e l'altro sarà da questi vidimato, ed unito al foglio di via.

14. Ogni Commissario di Guerra, o funzionario, che lo rappresenta, verso la di cui residenza il militare è diretto, ritirerà il certificato unito al suo foglio di via, e dopo aver fatto visitare di nuovo il portatore, confronterà i motivi esposti dall'Ufficiale di sanità della sua residenza con quelli contenuti nel certificato precedente, ed ordinerà poi dietro il nuovo certificato dell'Ufficiale di sanità, secondo che giudicherà convenevole, la continuazione, o la sospensione del trasporto col farne menzione sul foglio di via.

15. Le somministrazioni de' mezzi di trasporto, tanto ai Corpi di truppa, quanto ai militari isolati, non saranno fatte, che sopra mandato dei Commissarj di Guerra conforme al modello 4., e 5., visati dalla Municipalità, dai Delegati da essa, od Agenti comunali del luogo in cui le forniture devono essere eseguite.

16. In caso d'assenza, od in mancanza de' Commissarj di Guerra d'ora innanzi non saranno questi rimpiazzati, o rappresentati pel servizio de' trasporti, che dai Prefetti, o Delegati di Prefettura, o da persona a ciò specialmente da essi delegata.

17. I mandati rilasciati dai suddetti funzionarj, che rimpiazzano il Commissario di Guerra, dovranno esser conformi a quelli, di cui si servono i Commissarj di Guerra, giusta i modelli citati all'art. 15.

18. I Commissarj di Guerra, o i funzionarj chiamati a rimpiazzarli rilasceranno

ranno ad ogni individuo portatore di un foglio di rotta tanti mandati, quante stazioni, o tappe avrà questi da percorrere sino al luogo di residenza di un Commissario di Guerra; questi rilascerà de' nuovi mandati coll' istesso metodo, e così fino alla destinazione dei militari che marciano, e viaggiano.

19. Ogni parte prendente, sia Corpo di truppa, Compagnia, Distaccamento, militare isolato, avrà i suoi mandati particolari, ed in nessun caso gli stessi mandati potranno comprendere varie parti prendenti, che marciano in virtù de' fogli di via particolari, ancorchè avessero la stessa destinazione.

20. I mandati, che dovranno servire per avere i mezzi di trasporto nei varj luoghi di tappa tanto fino alla residenza del primo Commissario di Guerra, quanto fino alla destinazione, dovranno essere uniti in un numero sufficiente al corrispondente foglio di via, e saranno sempre uniformi al modello citato all' art. 15. tit. I. sez. II.

21. Il portatore di un foglio di via, a cui è accordato il mezzo di trasporto, si presenterà alla Municipalità di ciascun luogo di tappa al Presidente della quale, o ad uno de' suoi membri a ciò destinato per i Comuni di I. e II. classe, od al Delegato della Municipalità, o Agente comunale ne' Comuni di III. classe esibirà il mandato, in forza del quale la somministrazione del mezzo di trasporto deve essergli fatta in detto luogo.

22. Il Presidente della Municipalità, o gli altri funzionarj come sopra, dopo aver apposto il visto a questo mandato, ed il sigillo della Municipalità, o Agenzia comunale ne' luoghi notati nei modelli N. 4. e 5. disporranno, che tale mandato abbia la sua pronta esecuzione.

23. Le somministrazioni de' mezzi di trasporto, tanto pe' Corpi di truppa in marcia, quanto pe' militari isolati, dovranno essere fornite in piena conformità dei mandati, non rimanendo risponsali dell'incompetente somministrazione che i Commissarj di Guerra, o funzionarj che li rappresentano.

24. Ne' casi in cui un sott'Ufficiale, o soldato in qualunque posizione si trovasse, cadesse per istrada ammalato, la Municipalità, o chi la rappresenta, o gli Agenti comunali lo faranno trasportare nel luogo di loro residenza, e quando in detto luogo vi fosse un Ospedale, dopo averlo fatto visitare, lo faranno ammettere, in caso diverso lo dirigeranno al più prossimo luogo di residenza di un Commissario di Guerra, o di chi è incaricato di rappresentarlo. Quando però vi fosse un Ospedale in luogo più prossimo della residenza dei funzionarj come all' articolo precedente, in allora lo dirigeranno a questo Spedale. In questi soli casi le Municipalità, Delegati, o Agenti comunali rilasceranno de' mandati, i quali saranno conformi al modello N. 5. citato all' articolo 15., e verranno ammessi nelle contabili,

tà,

tà, e saranno valutati, e pagati come quelli rilasciati dal Commissarj di Guerra. Le prescrizioni portate dall'art. 20. dovranno essere eseguite anche in queste evenienze.

25. I Prefetti o Delegati di Governo, ai quali fossero diretti simili militari, dopo averli fatti di nuovo visitare, li dirigeranno al luogo di residenza di un Commissario di Governo, quando l'Ospedale si trovasse in maggior distanza, non ommettendo le disposizioni già enunciate agli articoli 10. 11. 12. 13. e 14.

26. Ne' luoghi di residenza d'un Commissario di Guerra, e dove i passaggi sono frequenti, i militari aventi diritto al trasporto, che non si trovassero in numero sufficiente, per completare il carico almeno d'un carro ad una bestia, attenderanno, che ne arrivino altri eventi la stessa direzione, a meno che non fossero in numero di tre, o che la partenza di quelli di un numero inferiore non fosse riconosciuta urgente; circostanza di cui sarà fatta menzione sul mandato di fornitura.

In qualunque caso niuno potrà essere trattenuto più di tre giorni; durante i quali riceverà 75. centesimi per giornata, e quegli spirati, gli si fornirà anche solo il mezzo di trasporto indicato nel suo foglio di via, e corrispendenti mandati.

27. I Conduttori de' carri porteranno seco il mandato di fornitura, e condurranno i carri, o bestie, su di cui trovansi caricati gli effetti, ed i militari avanti la residenza della Municipalità, o Agenzia comunale del luogo dell' arrivo.

Il Presidente della Municipalità, od altro de' suoi Membri, o i Delegati, ed Agenti comunali, dopo essersi assicurati, che la fornitura sia stata conforme a quella ordinata dal mandato, segneranno il certificato del *Visto arrivare*, apponendovi inoltre il sigillo della Municipalità, o Agenzia comunale col restituire poscia il mandato allo stesso vetturale.

Quando poi risulterà, che il militare, che avrà ricevuto il mezzo di trasporto, sia illetterato, giusta la dichiarazione, che avrà fatto il Commissario di Guerra, o funzionario, che lo rappresenta, sul relativo mandato, il Presidente della Municipalità suddetta, o chi gli supplisce, segnerà di nuovo al luogo, dove avrebbe dovuto segnarsi il militare suddetto.

28. Se per qualunque circostanza un Corpo, o distaccamento non impiega tutti i suoi mandati, dovrà sotto la sua responsabilità indilatamente inviare tutti quelli, che gli sono rimasti, al Commissario di Guerra del riparto, in cui saranno stati rilasciati, acciò questo funzionario ne possa far menzione nello stato, che deve mandare al Commissario Ordinatore, giusto l'art. 46.

Allorchè un militare isolato si troverà nel caso preveduto dal pre-

cedente articolo, tanto perchè sia entrato in un Ospedale, quanto perchè abbia raggiunto il suo Corpo prima di quello avesse preveduto, o per qualunque altro motivo la Municipalità, ove il militare suddetto si fermerà, dovrà ritirare i mandati, che gli fossero rimasti, e tosto spedirli come quì sopra è detto.

T I T O L O III.

Disposizioni di polizia relative al servizio de' trasporti al seguito, e de' Militari isolati.

29. E' proibito espressamente d'impiegare i trasporti, fuorchè nell'uso, per cui sono stati accordati dal presente Regolamento.

30. Gli Ufficiali di Sanità al seguito de' Corpi invigileranno, e prenderanno le convenienti misure, perchè l'indolenza, e la pigrizia non occupi il posto destinato al bisogno, e sollievo de' sott' Ufficiali, e soldati convalescenti, feriti, o infermi.

31. Resta espressamente proibito a tutti gli Ufficiali, sott' Ufficiali e soldati di sopraccaricare li carri, di lasciarvi montare le vivandiere, donne, e figli, di strapazzare le bestie attaccatevi, di maltrattare i Conduttori, di minacciare, ingiuriare, o maltrattare i funzionarj pubblici, non che i commessi al servizio.

32. E' loro egualmente proibito d'impadronirsi, per aggiungere ai carri, o per qualunque altro uso, di bestie, che pascolassero, lavorassero, o passassero nelle campagne, o sulle strade.

I Comandanti de' Corpi, o Distaccamenti sono incaricati, sotto la loro risponsabilità, di reprimere, e punire tutti gli eccessi, ed abusi, che venissero commessi, e di renderne subito conto al Ministero della Guerra.

33. I Militari, ai quali sarà accordato il trasporto, non potranno fermarsi, nè scostarsi dalla strada, nè forzare i conduttori a raddoppiare stazione.

34. Sarà rifiutato il trasporto a qualunque militare, che dichiarasse aver perduto il certificato d'infermità, che dev'esser annesso al foglio di via a norma dell'articolo 13.

35. Le compre, o cessioni delle forniture de' convogli militari sono espressamente proibite.

36. Qualunque incaricato, o prestatore di convogli militari convinto di non aver fornito il trasporto in natura, sarà condannato ad una ammenda di 40. lire, di cui gli Ufficiali Municipali del proprio saranno risponsabili, salvo il ricorso contro chi di ragione.

37. Qualunque militare, che avrà ricevuto del denaro, invece della fornitura ordinata, sarà privo del trasporto per il resto della strada, che dovrà fare.

Que-

Questa frode sarà riguardata certa, quando un militare, che avrà ottenuto una fornitura, sarà incontrato viaggiando a piedi senz'essere preceduto, o seguito dal carro, o bestie destinate al suo trasporto.

38. A tale effetto è ingiunto alla Gendarmeria di farsi presentare i fogli di via de' militari viaggianti isolatamente, e così pure i mandati di ornitura de' quali i conduttori de' convogli militari devono essere latori.

39. Allorchè un militare, a cui sarà stato accordato il trasporto, verrà incontrato, facendo viaggio a piedi, sarà condotto avanti la Municipalità del Circondario, perchè dal Presidente di essa, o di chi la rappresenta, sia iscritto sul foglio di via, che il militare deve essere privato del trasporto fino alla sua destinazione conformemente all' articolo 37.

Il Capitano di Gendarmeria del Dipartimento, a cui sarà di ciò reso conto, ne informerà il Comandante del Corpo, al quale il militare appartiene.

40. Lo stesso sarà praticato, se la fornitura fosse riconosciuta inferiore a quella ordinata dal mandato, ma a questo riguardo dovrà osservarsi, che il numero di tre, o quattro bestie non è di rigore per i carri accordati in virtù dell' articolo 1. e 2. sezione II., quando il corrispondente peso determinato dall' art. 2. può su d'una strada selciata, e comoda esser tirato da un minor numero di bestie secondo l' uso del paese; viceversa detti carri non saranno considerati, che a 1., 2., 3., e 4. bestie, quantunque la difficoltà della strada, o la debolezza delle bestie da tiro obbligassero ad aumentarne il numero.

La presente disposizione avrà egualmente luogo per l' impiego delle bestie da soma nelle strade di montagna.

41. La Municipalità, o chi la rappresenta, dopo aver esaminata la fornitura accordata, inscritta sul foglio di via, ed ordinata nel mandato del Commissario di Guerra, o funzionario che lo rimpiazza, dopo aver prese tutte le cognizioni necessarie in simili circostanze, se la trovasse irregolare, formerà di tutto processo verbale, con inviarlo al Prefetto del Dipartimento, il quale, inteso il parere del Commissario di Guerra, pronuncierà l' ammenda fissata dall' articolo 36. Dalla sua parte il Commissario di Guerra renderà conto del fatto al Commissario Ordinatore, dal quale sarà ordinato il pagamento dell' ammenda.

Il prodotto dell' ammenda sarà distribuito ai Gendarmi, che avranno arrestati i militari, e fatta constatare la frode nel modo quì sopra indicato.

TI-

TITOLO IV.

Contabilità del servizio de' trasporti al seguito e de' Militari isolati.

42. Il giorno 5. di ciascun mese i funzionarj incaricati come all'articolo 16. di supplire al Commissario di Guerra del riparto in cui si trovano rimetteranno l'elenco de' fogli di via da essi rilasciati, e lo stato generale delle forniture da loro ordinate per uso delle truppe in marcia nel mese precedente, dovendo il primo essere conforme al Modello N. 6. ed il secondo al N. 7.

43. Il Commissario di Guerra del riparto, oltre la compilazione di detto elenco de' fogli di via, da lui rilasciati, e dello stato delle forniture da esso accordate nella piazza di sua residenza, eseguirà pure quella d'un transito per ogni Dipartimento simile al Modello N. 8., in cui Comune per Comune riporterà il totale delle forniture, che avranno avuto luogo nel Dipartimento intero.

44. Le Municipalità di ciascun Comune il giorno 5. d'ogni mese trasmetteranno al Prefetto del Dipartimento la contabilità in duplo conforme al modello N. 9. con all'appoggio i mandati delle forniture state da loro eseguite nel mese scaduto.

Sarà obbligo del Prefetto di accusare ricevuta alla Municipalità della contabilità da lei trasmessa in modo che possa la medesima avere un documento per sua garanzia.

Il Prefetto del Dipartimento compilerà un riassunto in duplo conforme al Modello N. 10. col trascrivervi distintamente il totale delle forniture, che avran avuto luogo in ciascun Comune del Dipartimento stesso.

45. Questo transunto dipartimentale, con all'appoggio le contabilità comunali, ed i corrispondenti mandati, sarà rimesso al Commissario di Guerra del riparto il giorno 8. di ciascun mese.

Il Commissario di Guerra del riparto, dopo aver esaminate, e confrontate le contabilità delle Comuni cogli stati dei funzionarj, che lo hanno rappresentato, indicati all' art. 42., trovandole in regola saranno da lui vidimate, e poi rimesse al Prefetto stesso da cui le ha ricevute.

46. Il giorno 15. sarà fatto l'invio, cioè dal Commissario di Guerra di riparto al Commissario Ordinatore degli elenchi, stati, e transunti indicati all'articolo 42., e dal Prefetto del Dipartimento al Consiglio Ammi-

ministrativo di Guerra del riassunto, contabilità, e mandati descritti all'articolo 45.

48. Il Commissario Ordinatore esaminerà, e confronterà le contabilità comunali cogli stati, che devongli essere stati trasmessi dai Commissarj di Guerra di riparto a norma del prescritto all'articolo 46., rintracciando inoltre l'origine per cui sono state accordate sugli elenchi de' fogli di via in detto articolo citati; in seguito di che inscriverà egli nell'ultima colonna, quelle osservazioni, di cui sarà suscettibile alcun articolo.

48. I documenti irregolari, cioè quelli che non fossero rivestiti del certificato *del Visto arrivare*, saranno rigettati dalla contabilità, e così pure quelli in cui vi si trovasse il carattere alterato, o corretto senz'essere approvata l'alterazione, o correzione dal funzionario, che avrà rilasciato il mandato.

49. L'importo delle forniture illegali, ma ordinate da Autorità competenti, non resterà a carico dei Comuni, ma sarà rimborsato in virtù d'ordine del Ministro della Guerra dal funzionario, che avrà rilasciati i mandati.

50. Sono riputate forniture illegali quelle ordinate

I. A favore d'individui, e ne' casi non contemplati dal presente Regolamento.

II. Eccedenti la quantità determinata dal Regolamento stesso.

III. Finalmente quelle, per le quali le formalità esatte (fuori di quelle del certificato *Visto arrivare*) non fossero state scrupolosamente adempiute.

In quanto ai documenti fatti saranno subito denunciati al Tribunale competente dal Commissario Ordinatore, il quale sarà pur tenuto di renderne immediatamente conto al Ministro della Guerra.

51. Dietro la verificazione prescritta dal precedente articolo il Commissario Ordinatore stabilirà il ristretto sommario delle forniture nelle contabilità comunali, nei riassunti dipartimentali, ed in quello generale, aggiungendo a quest'ultimo il loro prezzo, ed importo a norma dello stabilito dal Governo.

In seguito di che il Commissario Ordinatore ritenendo nel suo Uffizio una spedizione delle contabilità comunali, de' transunti dipartimentali, e di quello generale, rimetterà la seconda al Consiglio Amministrativo di Guerra con all'appoggio i mandati di fornitura, e cogli elenchi, estratti e transunti indicati all'articolo 46., accompagnando quest'ultimi con un transunto generale.

Il

Il presente Regolamento, che avrà la sua esecuzione a contare dal primo di Gennajo del venturo anno IV., sarà diramato ai Commissarj Ordinatori, ed Ordinarj di Guerra, alle Prefetture, Municipalità, ai Corpi tutti dell' Armata, ed ai Comuni per loro intelligenza, e direzione.

Certificato conforme

Il Consigliere Segretario di Stato,
L. VACCARI.

MO-

Modula N.° 1.

NA

rocesso Verbale di

onsegna, e Spedizione

ese di Anno 180

della Repub-
ati i Colli marcati e
i appartenenti *alla se-*

RASPORTI MILITARI DIRETTI

APPALTO

REPUBBL

STATO generale de' Trasporti Militari diretti eseguiti n

Numero de' Processi verbali	Funzionarj, da cui è stata constatata		CORPO cui appartengono gli effetti trasportati	NATURA degli effetti in generale
	la consegna degli effetti	la ricevuta degli effetti		
1	N. N. Cap. 5.$\frac{1}{2}$	Grondona	5. $\frac{1}{2}$ Brigata di ser.	Armi e vestiari

Modula N.° 4.

TRASPORTI AL SEGUITO DE' CORPI

CORPI INTERI O DISTACCAMENTI

Rotta da *Bologna* a *Pavia*

Foglio di Via		Indicazione dell' Arma	NUMERO			Forza del distaccamento	Parte prendente	Mezzi di trasporto competenti alla parte prendente	Registro del Segnatario del mandato	OSSERVAZIONI
Numero	Data		della 4.ª Brigata o Reggimento	del Battaglione o Squadrone	della Compagnia					

Il sottoscritto Commissario di Guerra *invita la Municipalità del Comune di* Bologna *a fornire all'* Uffiziale incaricato del trasporto Citt. N. N. *i sopra descritti mezzi di trasporti consistenti in* 4 carri a 4 bestie *per trasportare* la cassa, e convalescenti del Corpo suddetto *da questo Comune sino a quello di* Modena *in distanza di miglia* venti.

Bologna *li* 17. Ottobre 1804. *anno* terzo *della Repubblica Italiana*.

Il Commissario di Guerra

Da Bologna
A Modena

RICEVUTA

della parte prendente o dell' uffiziale incaricato pel trasporto dei bagagli, ed ammalati al seguito dei Corpi.

H*o ricevuto io sottoscritto i mezzi di trasporto come dal retro segnato mandato cioè* 4 carri a quattro bestie *che mi sono stati forniti dal Comune di* Bologna *fino a quello di* Modena.

Modena *li* 18 Ottobre *anno*

Parte prendente

CERTIFICATO DEL VISTO ARRIVARE

N*oi sottoscritti del Comune di certifichiamo che la fornitura prescritta dal mandato come dall' altra parte, ci è stata presentata.*

Modena *li* 18 Ottobre *anno* terzo *Rep. Ital.*

Il Presidente della Municipalità

NB. Nessuna parte prendente, od uffiziale incaricato nel trasporto dei bagagli, ed ammalati al seguito dei Corpi potrà rifiutarsi a segnare la ricevuta: in caso di rifiuto la Municipalità, o Agente comunale del luogo dell' arrivo si firmerà in di lui vece. La mancanza delle forme sopra descritte farà rigettare le forniture dalla contabilità dei Comuni.

Modula N.° 5.

MILITARE CHE MARCIA ISOLATAMENTE.

Rotta da *Lodi* a *Crema*

Del foglio di via		Nome del Militare	Corpo al quale appartiene	Posizione in cui viaggia	Se letterato o illetterato.	Registro del segnatario del mandato
Num.	Data					
		N. N.				

Il Cittadino N. N. *invita la Municipalità della Comune* di Lodi *a far fornire al portatore del presente mandato un* carro *ad* una bestia *per trasportare sino al Comune di* Crema il suddetto volontario ammalato.

Fatto a Lodi *il* 4 *del mese di* Dicembre *anno* terzo *della Repubblica Italiana.*

Il Commissario di Guerra

La Parte prendente

Da Lodi
a Crema

NB. Sarà obbligo del Commissario di Guerra di dichiarare se il militare a cui rilascia il mandato sia o no letterato, essendolo farà apporre la sua firma al mandato, onde serva di confronto a quella che il medesimo dovrà apporre nella ricevuta, come dall'altra parte.

RICEVUTA DELLA PARTE PRENDENTE.

Ho ricevuto io sottoscritto il mezzo di trasporto ne' modi voluti dal mandato

Firma della Parte prendente

CERTIFICATO DEL VISTO ARRIVARE.

Noi sottoscritti della Comune di certifichiamo che ci è stata presentata la fornitura prescritta dal mandato come dall' altra parte consistente in

Il Presidente della Municipalità

NB. Se il militare è illetterato come dalla dichiarazione retro si firmerà in di lui vece la Municipalità. La mancanza delle forme sopra descritte farà rigettare la fornitura della contabilità del Comune.

ARCIAN

ndati, e bon

e Soldati qui

LI DI VIA

	NOMI qualità, e residenza del segnatario
ott.	N. Milano

Modula N.° 6.

Truppa in marc[illegible]

) ISOLATAMENTE

PIAZZA DI *MILA[illegible]*

rilasciati dal Cittadino N. N.

sotto nominati, cioè:

MANDATI De' TRASPORTI al seguito				INDENNITA' DI VIA			*OSSERVAZIO[illegible]*
Numero	Date	Qualità del trasporto	PIAZZA ove deve farsi la fornitura	Natura dell' indennità	Ammontare del Bono	Fino dove è pagata	
33	17 ott.	Posto sul carro	Lodi		10 fr.	a Casalmag.	

O DIS

ıti di forni

quì sotto ı

A DELLE FO

F O R A

Numeri	
razioni portate	
15 l. fieno ⅓ bos, avena	18. l. fieno
505	

Modula N.° 7.

TACCAMENTI

Truppe in marcia

Piazza di Milano

ture rilasciati dal Citt. N. N.

marcati, cioè:

RNITURE ORDINATE				NOMI delle Piazze ove sono state fatte le forniture in			OSSERVAZIONI
GGI		TRASPORTI al seguito					
di							
: su cad. di essi							
boisseau avena		N.° dei mand.	Numero e designazione dei trasporti	Pane	Foraggio	Mezzi di trasporto	
»	»	65	4. carri a 4. b.	Lodi	Lodi	Lodi	

oni di pane, foraggi, mezzi di trasporto, e pagamenti d' in-
ricato della polizia del primo riparto ai corpi intieri; distac-
o nel mese di Luglio 1804. *Anno III.*

NI ORDINATE							INDENNITA' DI VIA			OSSERVAZIONI
TRASPORTI AL SEGUITO										
	Numero									
	dei Carri a bestie				Cavalli		Natura dell' indennità	Ammont. del mandato	Fin dove è pagato	
Mandati	4	3	2	1	da tiro	da sella				
17	5	"	2	"	"	"		1017	a Reggio	*Certificato da me Commissario di Guerra il presente Stato.* *Il Com. di Guerra*

Modula N.° 9.

MILITARI ISOLATI.

DIPARTIMENTO D' OLONA
Comune di *Milano*

liane ed ausiliarie, dalla Comune di
dalle pezze quì annesse.

…HI	MIGLIA			NATURA DELLE SOMMINISTRAZIONI						
	di Pianura in		di montagna	Carri a bestie				Cavalli		
arriva	estate	inverno		4	3	2	1	da tiro	da sella	
…avia	20	»	»	2	1	3	»	»	»	
…Monza	10	»	»	»	1	1	»	»	»	
…omo	25	»	»	1	»	1	»	»	»	
…avia	20	»	»							
id.	20	»	»	»	»	»	1	»	»	
id.	20	»	»			»				
…genta	15	»	»	»	»	»	»	»	1	
…odi	20	»	»	»	1	»	»	»	»	
				3	3	5	1	»	1	

N. XXII.

REPUBBLICA ITALIANA

Milano li 31. Ottobre 1803. anno II.

Il Governo proclama Legge della Repubblica il seguente Decreto del Corpo Legislativo, ed ordina che sia munito del Sigillo dello Stato, stampato, pubblicato ed eseguito.

MELZI VICE-PRESIDENTE.

Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

Milano li 27. Ottobre 1803. Anno II.

IL CORPO LEGISLATIVO

Radunato nel numero di Membri prescritto dall' art. 84. della Costituzione, intesa la lettura di un progetto di Legge relativo alle misure e pesi approvato dal Consiglio Legislativo il dì 31. del mese di Maggio 1803. an. II., trasmessogli dal Governo il giorno 21. del mese d'Ottobre corr., comunicato alla Camera degli Oratori nello stesso giorno, intesa nella sua seduta dei 27. dello stesso mese la discussione sull' istesso progetto, raccolti i suffragj a scrutinio segreto

D E C R E T A

Art. 1. Vi è uniformità di misure e di pesi in tutta la Repubblica a norma dell' art. 120. della Costituzione.

2. La diecimilionesima parte (la 10,000,000.) del quarto del meridiano terrestre costituisce la nuova unità di misura lineare.

Essa chiamasi *metro*. Il metro è la base di ogni misura e di ogni peso.

3. Il metro si divide in dieci parti eguali, che diconsi *palmi*. Il palmo in dieci *diti*, il dito in dieci *atomi*.

4. Mille metri determinano la lunghezza del nuovo miglio.

5. L' unità di misura superficiale è il *metro quadrato*. Il metro quadrato contiene *cento palmi quadrati*: il palmo quadrato, *cento diti quadrati*: il dito quadrato, *cento atomi quadrati*.

 6. Un

6. Un quadrato di cento metri di lato costituisce la nuova misura de' terreni, che si chiama *tornatura*.

7. La tornatura si divide in cento parti eguali, che diconsi *tavole*. Ciascuna di queste è un quadrato di dieci metri di lato.

8. Il metro cubico è l'unità di misura dei solidi. Esso contiene *mille palmi cubici*: il palmo cubico *mille diti cubici*: il dito cubico *mille atomi cubici*.

9. La decima parte del metro cubico è l'unità di misura di capacità. La medesima serve egualmente per i grani e per i liquidi: essa chiamasi *soma*.

10. La soma si divide in dieci parti eguali dette *mine*; la mina in dieci *pinte*: la pinta in dieci *coppi*.

11. La nuova unità di peso chiamasi *libbra*. Essa è costituita dal peso di un palmo cubico, ossia di una pinta d'acqua distillata e al grado della massima sua densità, pesata nel vuoto.

12. La libbra si divide in dieci parti eguali, che diconsi *once*. L'oncia in dieci *grossi*: il grosso in dieci *denari*: il denaro in dieci *grani*. Dieci libbre fanno un *rubbo*: dieci rubbi un *centinajo*.

13. A preparare l'esecuzione della presente Legge, e ad accelerarne l'attivazione, il Governo fa pubblicare le Tavole di ragguaglio fra le nuove misure ed i nuovi pesi, e le misure e i pesi che attualmente si usano nelle diverse parti della Repubblica. Egli fa costruire i campioni delle nuove misure e dei nuovi pesi, e li trasmette alle Amministrazioni di ogni Capo-Luogo di Dipartimento, e dà ogni disposizione che giudica opportuna, onde agevolare l'istruzione del Popolo intorno il nuovo sistema di misure e di pesi.

14. Ultimate le disposizioni preparatorie, e conosciuto l'effetto che avranno prodotto, il Governo determina e pubblica il giorno, nel quale sarà in facoltà di chicchessia l'incominciare a far uso delle nuove misure e dei nuovi pesi. Questo giorno può essere fissato ad epoche differenti, sia per ciascuna delle diverse misure, sia per i pesi. Il Governo è ancora autorizzato a fissare diverse epoche nei diversi Dipartimenti.

15. Dopo questo giorno, e dopo ciascuna delle epoche che il Governo avrà fissate, negli atti delle Autorità e degli Ufficj pubblici devono le misure ed i pesi enunciarsi in doppio, cioè secondo il sistema antico, e secondo il sistema stabilito dalla presente Legge. La contravvenzione è punita con la sospensione, ed in caso di recidiva, con la destituzione dalla carica o dall'impiego.

16. La suddetta disposizione dell'art. 15. è pure comune ai Giornali ed ai

ai pubblici Affissi. Le contravvenzioni sono punite per la prima volta con l'applicazione de' sigilli ai torchi per tempo non minore di *tre mesi*, e non maggiore di *sei*. Il tempo è duplicato contro i recidivi.

17. La disposizione dell'art. precedente è comune agli atti ed alle pubbliche operazioni di quelli, che esercitano una pubblica professione, come i Notaj, Ragionati, Ingegneri, Architetti, Agrimensori e simili. I contravventori sono puniti con la sospensione non minore di *tre mesi*, e non maggiore di *sei*, dall'esercizio della rispettiva professione. Questa pena è duplicata per i recidivi.

18. Nelle Scuole normali elementari i giovani sono istrutti nel calcolo decimale, e nel nuovo sistema di pesi e misure. Il Governo interdice l'istruzione a quei Maestri che trascurano di farlo.

19. Dopo il rispettivo giorno, in cui a norma dell'art. 14. può ognuno incominciare a far uso delle nuove misure e dei nuovi pesi, ogni pubblico venditore è tenuto di avere l'une, e rispettivamente gli altri nella sua Bottega, o nel luogo dove esercita il suo traffico, e di adoperarle nella contrattazione, qualunque volta n'è richiesto dal compratore. Coloro che non hanno le nuove misure, o i nuovi pesi sono puniti con l'interdizione dal traffico, finchè non siansene provveduti. Chi poi richiesto che ne sia, ricusi di usarne, è punito per la prima volta con la multa del doppio valore della cosa contrattata: in caso di recidiva, con la multa del valor quadruplo della cosa medesima.

20. E' autorizzato il Governo a stabilire, e far pubblicare ogni ulteriore regolamento o disciplina, che giudichi opportuna per rendere comune ed universale l'uso del nuovo sistema, e munisce gli uni come le altre della sanzione penale, onde siano osservate; ma la pena pecuniaria non eccede le lir. 600., e l'afflittiva i sei mesi di carcere.

21. Il Governo lascia decorrere un tempo sufficiente, durante il quale il Popolo abbia avuto ogni mezzo di abituarsi all'uso delle nuove misure e de' nuovi pesi. Questo tempo però non può eccedere i tre anni da contarsi dal giorno in cui volontariamente, giusta l'articolo 14. e coattivamente a tenore degli articoli 15. 16. 17. 18. e 19. le recenti misure e pesi saranno stati rispettivamente posti in corso. Compiuto il triennio è proclamata la corrispondente abolizione delle misure e dei pesi antichi.

22. Ogni pubblico venditore, che dopo la seguita proclamazione suddetta ritiene nel luogo ove esercita il traffico, misure e pesi aboliti, ed ognuno che ne fa uso nel contrattare, è punito con la multa di *lire cento venti*.

23. Chi altera in qualunque modo le nuove misure, e i nuovi pesi, o

fa uso delle misure o pesi alterati, incorre nella pena di *lire seicento*, salvo il disposto dalle veglianti Leggi relativamente ai delitti del falso.

24. La replicata contravvenzione al disposto nei due articoli precedenti è punito con *tre mesi* di carcere, oltre la duplicazione della multa.

25. Le multe nella presente Legge inflitte ai contravventori si applicano per una metà al Tesoro pubblico, per l'altra metà al denunciante.

26. Il multato che sia impotente al pagamento, sconta la multa con altrettanti giorni di carcere in ragione di *tre lire per giorno*.

27. I contratti posteriori alla proclamata abolizione di pesi o misure attuali, non sono attendibili in giudizio, se non sono concepiti secondo le nuove misure e i nuovi pesi.

Firmat. = POGGIOLINI *Presidente*.

Sott. = G. Tamassia = L. Porro *Segretarj*.

Certificato conforme;
Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

N A-

N. XXIII.

NAPOLEONE I.

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI IMPERATORE DEI FRANCESI E RE D'ITALIA.

EUGENIO Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.

Sopra rapporto del Ministro dell'Interno del 20. Agosto 1805. N. 9129.

Veduto l'art. 66. della Legge 17. Luglio 1805.

Sentito il Consiglio di Stato;

Noi abbiamo in virtù dell'Autorità, che Ci è stata delegata dall'Altissimo, ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I. nostro graziosissimo Sovrano decretato, ed ordinato quanto segue:

ART. 1. E' vietata a tutti la Caccia senza la licenza del Governo.

2. Il Governo accorda la Licenza di Caccia mediante il pagamento delle rispettive Tasse sotto indicate.

Per la Caccia con Roccoli, e Tese dette volgarmente passate . lir. 12.
Con altre Reti appostate con preparazione del sito . . . . . „ 6.
Con Reti portatili, con giuochi, e lacci ec. . . . . „ 3.

3. Per tutti quei modi di Caccia, che esigono qualche opera, o adattamento sul fondo, o alle piante altrui è necessario, oltre la Licenza del Governo, il permesso del Proprietario.

4. La tassa per la Licenza di Caccia coll'archibugio
Se per un solo Dipartimento è di . . . . lir. 10.
Se per due Dipartimenti è di . . . . „ 15.
Se in più di due Dipartimenti, o per tutto il Regno è di . . „ 18.

5. La Licenza di Caccia coll'archibugio è personale, e non può cedersi ad alcuno.

6. La Licenza della Caccia non vale, che dal primo di Luglio d'ogni anno fino ai 15. Aprile dell'anno successivo.

7. Riportandosi la Licenza unita di Caccia in più maniere si paga pel genere di Caccia, che importa la Tassa maggiore, più la metà della fissata per gli altri generi di Caccia accordati.

8. Da qualunque Licenza è sempre esclusa

I. La Caccia per mezzo di paste, o sementi atte ad avvelenare.

II. La Caccia dei Lepri quando il terreno è coperto di neve.

III. La

III. La Caccia de' Cervi, Caprioli, e Daini.

IV. La Caccia con cani da corso ne' campi fino a tutto Settembre.

V. La Caccia ne' fondi altrui chiusi, o in quelle parti de' non chiusi, in cui esistono seminati, o frutti danneggiabili dal passaggio de' Cacciatori, e de' cani.

9. E' ritenuto fondo chiuso ad effetto di escludere la libertà di andarvi a Caccia quello solamente che è cinto d'ogni parte con ripari tali, che dimostrano manifestamente l'intenzione del proprietario d'impedirne l'ingresso costantemente non solo alle bestie, ma ancora alle persone.

10. I Proprietarj, Possessori, e Coltivatori dei terreni ne' casi di violazione de' recinti non agiscono, che per denuncia innanzi al Tribunale Correzionale. E' proibita ogni via di fatto, e si procederà in caso di contravvenzione a norma delle Leggi veglianti.

11. Chiunque sebbene munito della Licenza del Governo, arreca danno colla Caccia all'altrui proprietà, o ai frutti pendenti è tenuto alla reintegrazione. E' aperta perciò al Possessore l'azione civile nella via più sommaria innanzi al Giudice di Pace, nella cui giurisdizione è posto il fondo danneggiato. Il Cacciatore soccombente nel giudizio oltre il valore del danno dato, può essendovi colpa, secondo le circostanze, essere condannato in una multa a favore del Possessore, la quale sarà non più di cinquanta lire, e non minore di dieci.

12. I Cacciatori che girano coll'archibugio, o con altri ordigni debbono tenersi lontani almeno per cento cinquanta passi dai Roccoli, dalle Passate, e dalle altre Cacce di reti collocate con preparazione del sito, allorchè il Proprietario di esse è in attualità di Caccia colle medesime. Chi contravviene è condannato ad una multa non maggiore di cinquanta lire, nè minore di dieci a favore del Proprietario suddetto.

13. Chi va alla Caccia è obbligato di avere con se la Licenza.

14. Chi è trovato a Caccia è in dovere di esibire la Licenza, e di palesare il proprio cognome, e nome, e domicilio ai Gendarmi, alle Guardie di Polizia, e di Finanza, ed a qualunque simile Agente del Governo, che lo richiegga, come pure (ove esistono) ai Campari dei Comuni.

15. Chi rifiuta di farlo è punito colla multa di cinquanta lire, e può essere accompagnato al Comune più vicino per esservi riconosciuto.

16. Ogni opposizione colla forza alle Guardie, o Agenti del Governo, o dei Comuni come sopra è punita a norma delle Leggi.

17. Chi è trovato a Caccia non munito della Licenza è punito colla multa di novanta lire. Giustificando egli però di averla ottenuta prima, la multa è ridotta alla metà della tassa pagata per la licenza medesima.

18. Chi contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 6. e 8. è punito colla multa di cento ottanta lire.

19. Le multe riscosse appartengono per un terzo al Tesoro, e per due terzi all' Inventore, o al Denunciatore.

20. Nel caso d'insolvibilità il multato soggiace ad un giorno di carcere per ogni sei lire della multa.

21. Per le contravvenzioni al presente Regolamento si procede dalla competente Autorità giudiziaria, che esercita la giurisdizione nel luogo, ov' è seguita la contravvenzione.

22. L'azione correzionale però è prescritta se non è incoata la procedura entro quindici giorni dalla commessa contravvenzione.

23. L'azione civile per la rifusione de' danni a termini degli art. 11., e 12. non è prescritta, che pel decorso del tempo fissato dal Codice Civile.

24. Nella proibizione generale della Caccia senza la Licenza del Governo non è compresa l'uccisione dei Lupi, delle Volpi, e di simili specie di animali perniciosi.

25. Le Licenze della Caccia anche per tutto il Regno sono rilasciate dai Prefetti alle persone domiciliate nel rispettivo Dipartimento. Possono ricusarla se hanno motivi in contrario.

26. Le Licenze dopo firmate dal Prefetto e prima che se ne possa far uso sono registrate presso l' Intendenza delle Finanze, che risiede nello stesso Capo-Luogo del Dipartimento, e le Tasse si pagano nella Cassa dell' Intendenza medesima.

27. Tutte le Licenze concesse prima della pubblicazione di questo Regolamento cessano di aver effetto nel termine di un mese dopo la medesima.

Riconsegnandosi però nel sovrindicato termine le dette Licenze è restituita la Tassa pagata per le medesime nella quota corrispondente al tempo, per cui ciascuna di esse sarebbe durata.

28. Il Ministro dell' Interno e quello delle Finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato, ed inserito nel Bolettino delle Leggi.

Dal Palazzo Reale di Monza li 21. Settembre 1805.

IL PRINCIPE EUGENIO.

Per il Vice-Re
Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

NA-

N. XXIV.

NAPOLEONE I.

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI, IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D' ITALIA

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. I. Essendosi il Tesoro nazionale incaricato delle spese generali della pubblica Istruzione, tutti i fondi tanto sul Monte Napoleone, quanto in terre, censi, o altre qualunque provenienti sono avvocati al Tesoro.

II. Questi fondi serviranno principalmente in sussidio al mantenimento de' Licei dipartimentali, o degli Alunni, che in essi si manterranno gratuitamente.

III. Serviranno pure pel mantenimento delle Scuole militari, del Genio, e delle Arti a norma del Piano, che ne sarà pubblicato.

IV. I fondi provenienti da istituzioni patronali di famiglie private istituite a beneficio della Istruzione pubblica saranno conservati all' uso medesimo, salve le modificazioni conformi al Piano generale degli studj, e sarà conservata ai patroni la nomina dei soggetti da collocarsi gratuitamente, da approvarsi dal Governo ne' diversi stabilimenti d'istruzione finchè esisteranno le famiglie de' fondatori.

V. Il Consigliere Direttore della Istruzione pubblica è incaricato di farne compiere colla maggiore sollecitudine l' elenco.

VI. Qualunque Municipalità, Amministrazione o Patrono non avrà data notizia di tali fondi dentro tre mesi dalla data del presente Decreto perderà i fondi non denunciati, che entreranno nel Tesoro nazionale.

VII. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Torino 7. Luglio 1805.

NAPOLEONE.

Per l' Imperatore e Re
Il Consigliere Segretario di Stato,
L. VACCARI.

NA-

N. XXV.

NAPOLEONE I.

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI, IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D' ITALIA

Visto lo Statuto Costituzionale in vigore del quale il Codice NAPOLEONE dee essere attivato pel primo Gennajo 1806., e l'assoluta necessità, che i sudditi del Regno, incamminati nella carriera delle diverse professioni, sieno istruiti con metodi uniformi

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

ART. I. E' proibito di sortire dal Regno per recarsi altrove a fare qualunque corso di studio. Le lauree, licenze o permessi di esercitare professioni scientifiche, non si concederanno che a coloro i quali le avranno apprese in una delle due Università di Pavia, e Bologna.

II. Chiunque volesse in paese estero fare corso di studj che s' insegnano nel Regno, anche senza lo scopo di ottenere gradi, o impieghi, dovrà pagare la somma di annue lir. 600. durante il tempo della sua permanenza fuori Stato.

III. Tutti coloro che si trovassero in educazione fuori del Regno, dovranno rientrare in paese, o assoggettarsi alla disposizione dell' articolo precedente, pel primo di Gennajo prossimo i maschi, e pel primo di Luglio 1806. le femmine.

IV. Le somme che perciò verranno esatte si verseranno nella cassa del Tesoro nazionale.

V. I padri pei loro figli, i tutori pei loro pupilli saranno obbligati pel suddetto pagamento.

VI. Sono eccettuati da questa disposizione coloro, che vorranno andare fuori di paese a perfezionarsi nei loro studj dopo aver fatto il loro corso compito e regolare nelle scuole del Regno.

VII. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Torino 7. Luglio 1805.

NAPOLEONE.

Per l'Imperatore e Re
Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

N. XXVI.

REPUBBLICA ITALIANA

Milano li 25. Luglio 1804. Anno III.

IL VICE-PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sopra rapporto del Ministro dell' Interno

D E C R E T A

I. Sono stabilite dodici pensioni per Artisti onde abilitarli a studiare in Roma le tre primarie arti del Disegno.

II. La pensione è quadriennale per ciascheduno Artista. I concorsi e le nomine alle pensioni si fanno di due in due anni per la metà del numero fissato.

III. Le due Accademie nazionali di Belle Arti aprono contemporaneamente nel principio d' Aprile il concorso, in fine del quale presentano al Ministero dell' Interno il risultato del loro giudizio sopra ciascuno dei concorrenti. Il Governo sceglie ad ogni volta, e nomina sullo stato dei concorsi esibito dalle Accademie sei Artisti classificati come all' articolo V. L'anno dell'alunnato incomincia a favore degli eletti col principio del Novembre successivo.

IV. Si esige dai concorrenti:

1. Che siano Cittadini della Repubblica, e d'età non superiore agli anni ventisei.

2. Che abbiano ampi attestati di condotta morale dalle Autorità civili de' luoghi, ov'ebbero più lungo domicilio dopo la puerizia.

3. Che provino d'aver fatto un corso di belle lettere.

4. Che diano saggi, ed indizj evidenti di fare non ordinaria riuscita nell' arte loro.

5. Che facciano in luogo chiuso, e da soli un' opera appartenente all' Arte da essi abbracciata sul soggetto, e dentro il tempo, che verrà loro prescritto dalle Accademie nazionali. Su queste opere, che non si espongono al Pubblico, le Accademie giudicano dell' abilità dei concorrenti per mezzo di Commissioni Straordinarie, e colle normi stabilite dagli Statuti 1. Settembre 1803. Le opere dei concorrenti, che vengono pensionati, si conservano nell' Archivio dell' Accademia cogli atti del giudizio.

V. De' sei Artisti eletti dal Governo, come all' art. II., due dovranno esse-

essere addetti all' Architettura, due alla Pittura, due alla Scultura. Essi dipendono rispettivamente dall' Accademia, che ne ha formato il giudizio, e con essa corrispondono per tutto ciò, che lor viene richiesto dalle presenti discipline.

VI. Gli Artisti pensionati mandano annualmente all' Accademia, da cui dipendono, un saggio della loro abilità nella facoltà loro, accompagnato da un ragguaglio de' loro studj, e da una descrizione ragionata dell' opera. Mancando all' obbligo, che loro ingiunge il presente articolo, la loro pensione è sospesa.

VII. I lavori annui, che si esigono dai pensionati, e che rimangono in proprietà dell' Accademia, cui questi appartengono, sono

Nel primo anno

Per l' Architetto = La copia esatta d' un ordine decorato antico tolta, non già dai libri, ma dal monumento esistente, colle più minute misure, e con tutte le particolarità, che lo riguardano. I disegni devono essere per lo meno in gran foglio comune.

Pel Pittore = Due ignudi disegnati dal vivo, e due altri disegni l'uno dal dipinto, l' altro dal rilievo, tutti in foglio per lo meno, ed accuratamente finiti.

Per lo Scultore = Un' ignudo in creta, o gesso copiato dal vivo di tutto rilievo, e grande un terzo del naturale. Una copia ad arbitrio dell' antico.

Nel secondo anno

Per l' Architetto = La copia d' un edificio antico colle più esatte misure, e nello stato, in cui esiste. Se ne esige l' icnografia, e le due ortografie interna, ed esterna, tutte in gran foglio comune per lo meno.

Pel Pittore = Un disegno d' invenzione d' un soggetto di almen tre figure, che saranno alte per lo meno un palmo romano.

Per lo Scultore = Una composizione in plastica di basso rilievo grande come i richiesti dai concorsi delle Accademie nazionali.

Nel terzo anno

Per l' Architetto = La copia d' un antico edificio ristaurato internamente, e decorato nel modo, in cui si può congetturare, che abbia esistito. Icnografia, ortografia, e dettagli ec. come sopra.

Pel Pittore = Una mezza figura dipinta in tela, così detta in Roma, *d'Imperatore*.

Per lo Scultore = Un busto in marmo di grandezza naturale.

Nel quarto anno

Per l' Architetto = Un pubblico edificio d'invenzione con tutte le sue parti chiaramente, e diligentemente dettagliate, e misurate; numero, e grandezza de' disegni ad arbitrio.

Pel Pittore = Un quadro d'invenzione della grandezza dei richiesti dai concorsi delle Accademie nazionali.

Per lo Scultore = Un basso rilievo in marmo di sua composizione grande come i richiesti dai concorsi ec.

VIII. La scelta de' soggetti delle opere annue è in arbitrio de' pensionati, quando altrimenti non venga disposto dalle Accademie nazionali, o dal Governo. Nel caso, che un' Accademia, o il Governo voglia prescrivere i soggetti delle opere, la comunicazione dei medesimi deve antecedere di due anni il termine stabilito per la presentazione dell' opera.

IX. Le opere annue devono essere consegnate a quell' Agente della Repubblica, che sarà designato in Roma, precisamente nell' ultimo mese del rispettivo anno della pensione. L' Agente non ha la facoltà di riceverle nè prima, nè dopo un tal termine: appena ricevute le spedisce all' Accademia nazionale, cui appartengono.

X. Le pensioni sono in ragione di 8000. lire milanesi per quattro anni di consecutivo soggiorno in Roma. Pagansi queste nell' ordine seguente:

Nel 1. anno . . . . lir. 2000.
Nel 2. e 3. . . . . „ 1500.
Nel 4. . . . . „ 3000.

L'annuo assegno si paga per semestri anticipati: il solo secondo semestre del quarto anno si paga alla consegna dell' ultima annua opera richiesta dall' art. VIII.

XI. Le pensioni suddette, eccettuatone il primo semestre del primo anno, che pagasi al partire del pensionato, vengono pagate in Roma dall' Agente della Repubblica a ciò destinato dietro un' ordine del Ministro dell' Interno. L'ordine viene spedito previa informazione delle Accademie, che accennano avere i pensionati per l' addietro adempito pienamente agli obblighi contratti di soggiorno, od opere ec.

XII.

XII. Qualora l'opere annue de' pensionati siano tali da non lasciar sperare alcuna buona riuscita, e smentiscano gli augurj dell' elezione, il Governo sulla informazione delle Accademie fa loro sospendere la pensione dopo un semestre.

XIII. A quelli fra i pensionati, che lungo l'intero corso della pensione si sono distinti per condotta e per opere, il Governo concede sul rapporto, e proposizione delle Accademie una gratificazione di lir. 1000. a titolo di spese di studio.

XIV. Il patrimonio del soppresso Monastero di S. Chiara detta la *Reale* in Pavia è specialmente destinato a supplire cogli annui suoi redditi, ed avanzi al pagamento degli assegni, e delle altre spese sovra contemplate.

Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Foglio Officiale.

M E L Z I.

Il Consigliere Segretario di Stato
L. V A C C A R I.

RE-

N. XXVII.

REPUBBLICA ITALIANA

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Per le Biblioteche della Repubblica Italiana Superiormente approvato.

I. La Biblioteca Nazionale di Brera, e ogni altra di ragion pubblica, è aperta tutti i giorni dell'anno, eccettuate le feste di precetto, i Mercoledì, gli otto giorni dalla vigilia di Natale in avanti, gli otto ultimi di Carnovale, gli otto dal Mercoledì, che precede la Pasqua, in avanti, e gli ultimi venti di Ottobre, coi primi cinque di Novembre. Nei giorni eccettuati è in facoltà del Bibliotecario di tener chiusa la Biblioteca rispettiva; distinguerà però il di lui zelo quando si presti ad aprirla, nei luoghi specialmente ove possa convenire questo maggior comodo al servizio pubblico. Egli in simili casi avrà cura di ripartire questa straordinaria residenza tra i diversi Impiegati nella Biblioteca.

II. Resta aperta dalle ore nove della mattina fino all' una pomeridiana.

III. E' aperta a comodo di tutti gli studiosi, e di tutti quelli, che vi si porteranno per qualche oggetto analogo al loro istituto. Il Bibliotecario ha cura, che non si introducano persone per motivo estraneo alla lettura, o che almeno queste non distraggano con importuna conversazione gli Assistenti, e non rechino alcun disturbo agli studiosi.

IV. Ognuno degli intervenienti alla Biblioteca si presenta al Bibliotecario, o all' Assistente alla Lettura; inscrive il suo nome sopra un libro appositamente destinato, e che viene denominato *Libro di lettura*, con data di ciascun giorno apposta dinanzi ai nomi; inscrive il titolo del libro, che desidera; e dietro questa inscrizione, il Bibliotecario, o Assistente ordina all' Inserviente l'estrazione, e la consegna del libro medesimo.

V. Si danno tutti i libri indistintamente, alla riserva di quelli, la di cui lettura è riconosciuta pericolosa al costume.

VI. Vi sarà sempre uno degli Assistenti incaricato di attendere al catalogo, ed altro di attendere alla disciplina della lettura: Questo avrà cura, che la lettura segua con ordine, e con silenzio; ammonirà quelli, che disturbassero la lettura medesima, o violassero il necessario silenzio, e farà che gli Inservienti siano attenti, e solleciti a prestarsi alle domande. Dove non esistono i suddetti due Assistenti, l'indicata disciplina sarà egualmente fatta osservare da chi presiede alla Biblioteca.

VII.

VII. Egli invigilerà, perchè nissuno appoggi il calamajo, o la carta, in cui scrive attualmente, sui libri della Pubblica Biblioteca; perchè nissuno maneggi i libri, che gli sono consegnati, o i rami, che vi si contengono, in modo da poterli danneggiare, od alterare di figura; ed ammonirà chiunque si permettesse di trattare in tal modo i libri di pubblica ragione.

VIII. Sarà lecito ai Concorrenti alla Biblioteca il domandare contemporaneamente più di un volume, quando essi mostrino di averne bisogno per l'oggetto de' loro studj. Non sarà altrimenti permesso di tenere contemporaneamente molti volumi di materie disparate, senza oggetto; e volendo alcuno cangiare oggetto di lettura, dovrà restituire i libri previamente domandati.

IX. Chi fosse convinto di avere tentato, o eseguito il rubamento di qualche libro della Biblioteca, o di averne estratto, o lacerato qualche pagina, o figura, oltre le pene, a cui devono soggiacere i ladri degli effetti pubblici, sarà di più descritto in una nota particolare, che sarà pubblicamente affissa, ed il di cui effetto sarà, che i descritti nella medesima non potranno più in alcun tempo aver accesso alla Biblioteca.

X. Nella stessa nota saranno pure descritti tutti quelli, che maliziosamente, o per eccessiva inavvertenza avranno danneggiato qualche libro, quelli, che ammoniti per due volte non si saranno prestati ad osservare il silenzio, e le altre discipline della Biblioteca, o che abitualmente disturberanno la lettura, e quelli, che nell'atto della lettura si permettessero contro gli assistenti, o inservienti, delle parole ingiuriose, o insultanti.

XI. Finita la lettura, si raccoglieranno tutti i libri, si riconosceranno, ed a mano a mano che anderanno riponendosi negli Scaffali, si cancellerà dalla nota del giorno il nome del libro, che si ripone.

XII. Il Bibliotecario non potrà permettere l'asportazione di alcun libro della Biblioteca, se non nei casi, in cui egli giudicherà necessario di comunicare qualche libro per breve tempo ai Pubblici Professori, che ne avranno bisogno pel loro particolare istituto, o a quelle persone, che riporteranno a questo effetto un Decreto del Governo.

XIII. A questi tali non si rilasceranno i libri da asportarsi, se non contro la segnatura apposta in un libro a ciò destinato, con una modula di ricevuta, colla quale si obbligherà il ricevente a presentare il libro ogni qualvolta ne sia richiesto, ed al più entro quindici giorni dalla data della ricevuta.

XIV. Nissuno potrà portar seco alla lettura, o far introdurre da fuori in tempo della medesima alcun libro, anche per proprio uso, senza darne cognizione al Bibliotecario, o Assistente alla lettura, il quale riconoscerà il libro,

bro, ed il motivo non meno della sua introduzione, che del successivo suo trasporto.

XV. Chiusa la Biblioteca, le chiavi rimarranno presso il Bibliotecario, o presso quel Custode, che sarà da lui destinato per ritenerle sotto la sua responsabilità.

XVI. Occorrendo di entrarvi fuori dell'ora delle letture per curiosità di Forestieri, o altro motivo, questo non si farà mai senza l'intervento del Bibliotecario, o di un Assistente; e non seguirà mai in tempo di notte, per non essere costretti ad entrarvi col lume.

XVII. Questo Regolamento rimarrà costantemente affisso nelle Biblioteche per norma de' Cittadini, e per la sua esatta osservanza.

NA-

N. XXVIII.

NAPOLEONE I.

PER LA GRAZIA DI DIO, E PER LE COSTITUZIONI IMPERATORE DE' FRANCESI, E RE D'ITALIA.

EUGENIO NAPOLEONE Vice-Re d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell' Impero Francese, a tutti quelli, che vedranno le presenti, salute.

Sul rapporto del Ministro dell' Interno relativo allo stabilimento di un piano uniforme in tutto il Regno per l' abilitazione al libero esercizio delle professioni di Architetti civili, Periti agrimensori, Ingegneri civili;

Sentito il Consiglio di Stato

Noi in virtù dell' autorità, che dall' Altissimo, ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I. nostro graziosissimo Sovrano Ci è stata delegata, abbiamo decretato, ed ordinato quanto segue:

TITOLO I.

Classificazione delle professioni di Architetto civile, di Perito Agrimensore, e d' Ingegnere civile.

Art. 1. Gli Architetti civili dirigono la costruzione delle fabbriche, secondo i principj dell' Architettura civile, e stimano tanto gli edifizj, quanto i materiali in qualunque modo appartenenti ai medesimi.

2. I Periti agrimensori esercitano tutte le operazioni appartenenti alla geodesia, alle misure superficiali, e cubiche, alle consegne, e riconsegne, e ai bilanci ad esse relativi, ed alla stima de' terreni.

3. Gl' Ingegneri civili abbracciano negli oggetti delle loro operazioni quanto appartiene agli Architetti civili, e ai Periti agrimensori; ed inoltre tutti quelli, che risguardano la scienza delle acque.

TITOLO II.

Condizioni necessarie per poter chiedere d' essere abilitato all' esercizio delle suddette professioni.

4. Nissuno può chiedere d' essere abilitato all' esercizio della professione di

Architetto civile, se non ha fatta pratica per due anni sotto un Architetto civile, o sotto un'Ingegnere civile approvato.

5. Nissuno può chiedere d'essere abilitato all'esercizio della professione di Perito agrimensore, se non ha fatta pratica per tre anni sotto un Perito agrimensore, o sotto un Ingegnere civile approvato.

6. Nissuno può chiedere d'essere abilitato all'esercizio della professione d'Ingegnere civile, se non ha fatta pratica per quattro anni sotto un Ingegnere civile approvato.

7. La pratica, di cui nell'articolo precedente, almeno per due anni dev' essere fatta dopo ottenuto il grado accademico nella Università: così pure quella, di cui nell'articolo 5. I due anni di pratica prescritti dall' art. 4. per l'esercizio della professione d'Architetto civile, devono necessariamente decorrere dopo ottenuto il grado accademico nella Università.

8. Chi incomincia la pratica, di cui negli articoli 4., 5., e 6. deve darne parte alla Prefettura, indicando il soggetto, sotto cui l'intraprende. Chi vuole continuarla sotto un altro soggetto, deve farne similmente partecipe la Prefettura.

9. L'alunno in fine di ogni anno di pratica riporta l'attestato di buona condotta, e di applicazione. Se in uno degli anni prescritti non avesse meritato questo attestato, deve supplire con un altro anno consecutivo.

10. Compiuto il rispettivo corso di pratica chi vuole essere abilitato all' esercizio della professione, presenta colla sua petizione alla Segreteria generale della Prefettura gli attestati della pratica fatta, insieme con documento della sua età maggiore, colle fedi degli Offici criminali, e con quelle di buon costume estese nelle forme regolari.

11. Produce di più autentico documento di possedere una proprietà libera da ogni vincolo della rendita annua netta di lir. 700. per la professione d'Ingegnere civile, e di lir. 500. per le professioni di Perito agrimensore, e di Architetto civile.

Questa proprietà resta ipotecata a favore di chiunque potesse avere un diritto d'indennizzazione dipendentemente dall'esercizio delle dette professioni.

Mancando il candidato di questa rendita, produce allo stesso oggetto una sigurtà per la somma di dieci mila lire, se chiede l'esercizio della professione d'Ingegnere civile, e di sette mille lire, se chiede l'esercizio delle professioni o di Architetto civile, o di Perito agrimensore.

12. Il Segretario generale unito all'Ingegnere della Prefettura fa la ricognizione dei documenti presentati in prova de' requisiti, e trovandoli regolari ne riferisce al Prefetto, che alla petizione del candidato, alla quale i detti documenti vanno uniti, appone il decreto di ammissione agli esami, ed assegna il giorno, in cui debbono seguire. 13.

13. Il petente l'abilitazione di Perito architetto, o di Agrimensore civile prima di presentarsi agli esami, nelle giornate stabilite, deposita nella cassa della Prefettura la somma espressa nella Tabella A.

Il petente l'abilitazione d'Ingegnere civile deposita la somma espressa nella Tabella B.

14. Nissuno, che aspiri all'esercizio di Architetto civile, o di Perito agrimensore, o d'Ingegnere civile, può dirigersi per l'abilitazione, se non se alla Prefettura del proprio Dipartimento, o di quello, ove avrà fatta la maggior parte della pratica. Chi però è abilitato in un Dipartimento, lo è per tutto il Regno.

15. Per quelli, che alla pubblicazione del presente Regolamento avessero incominciata la pratica, il tempo scorso nella medesima è loro imputato; ma per quello, che loro resta ancora da scorrere, essi si uniformano alle disposizioni contenute in questo titolo.

TITOLO III.

Degli Esaminatori.

16. In ciascun Dipartimento il Prefetto nomina per ogni caso d'esame di candidati, che aspirino al libero esercizio delle professioni di Architetto civile, di Perito agrimensore, o d'Ingegnere civile, una Commissione composta di tre Esaminatori col metodo seguente.

Pone in un'urna i nomi degl'Ingegneri accreditati nella centrale del Dipartimento, i quali esercitano la professione almeno da cinque anni. Se ne estraggono tre per ogni esame, che occorra. I nomi estratti si rimettono nell'urna.

Ove si tratta di candidati, che aspirano semplicemente alla professione di Architetto civile, o di Perito agrimensore, possono porsi nell'urna rispettivamente i nomi di Periti agrimensori, o di Architetti civili, sempreché abbiano le condizioni espresse di sopra, riguardo agl'Ingegneri.

17. Non sono posti nell'urna i nomi di quegli Ingegneri, o di quegli Architetti civili, o Periti agrimensori, che fossero impediti di assistere all'esame, o sui quali cadesse un ragionevole sospetto di prevenzione riguardo al candidato.

18. L'estrazione de' nomi degli Esaminatori non può farsi che alla presenza del Prefetto, o di un suo speciale Delegato.

19. Presiede alle sessioni della Commissione un Delegato del Prefetto senza voto. Egli dirige la seduta, e l'ordine delle operazioni, verifica i vo-

ti, corregge, se scopre qualche irregolarità, e riferisce al Prefetto, secondo la qualità della medesima.

20. Le sessioni della Commissione si tengono nel locale della Prefettura.

21. Un Segretario destinato dal Prefetto assiste alle sessioni, e ne stende processo verbale.

22. Terminati gli esami, pei quali fu destinata la Commissione, è sciolta, e cessa da ogni funzione.

T I T O L O IV.

Degli Esami.

23. La Commissione prima d' intraprendere gli esami rivede i documenti originali de' requisiti prodotti dal candidato, e fa sui medesimi, occorrendo, le proprie osservazioni. In caso di qualche eccezione il Prefetto provvede, o giudica ne' modi regolari secondo le massime di questo Regolamento.

24. L' ordine degli esami è come segue:

1. Un' urna contiene trenta quesiti relativi alle parti essenziali, e più difficile di sola pratica della scienza, ed arte, sulla quale deve versare l' esame. Ciascuna delle tre professioni ha l' urna dei quesiti rispettivi.

2. Se il candidato aspira all' esercizio della professione d' Ingegnere civile, il Delegato del Prefetto estrae da ciascheduna delle tre urne due quesiti.

3. Se il candidato aspira all' esercizio della professione di Architetto civile, e di Perito agrimensore, il Delegato del Prefetto estrae da ciascuna delle due urne rispettive due quesiti.

4. Se il candidato aspira all' esercizio di una di queste due professioni, il Delegato del Prefetto estrae tre quesiti dalla sola urna, che riguarda questa professione.

5. Il candidato stende la soluzione de' quesiti sul foglio stesso, in cui gli sono presentati, e vi appone la sua sottoscrizione.

6. Non si dà al candidato il secondo quesito, se non ha terminata la soluzione del primo, e così gradatamente secondo l' occorrente numero de' medesimi.

7. Durante questa operazione è impedita al candidato qualunque comunicazione estranea, e sta presente il Segretario della Commissione.

8. E' accordato al candidato per la soluzione de' quesiti un congruo tempo.

9. Oltre i quesiti in iscritto, il candidato può essere dagli Esaminatori interrogato verbalmente sopra qualunque altra parte di pratica della professione, al di cui esercizio chiede d' essere abilitato.

10.

10. I candidati che aspirano all' esercizio delle professioni di Perito agrimensore o d' Ingegnere civile, subiscano di più un' esame pratico in campagna.

25. Terminati gli esami il Segretario presenta alla Commissione le soluzioni de' quesiti proposti al candidato, e l' intero processo verbale delle sessioni, e dell' esame pratico in campagna, ove abbia luogo. La Commissione pronuncia il suo giudizio a scrutinio segreto, e se ne stende rapporto firmato dai Membri della medesima, e controfirmato dal Segretario.

26. Se il voto della Commissione è favorevole, comunicato al Prefetto col rapporto di essa, e da questo conosciuta la regolarità degli atti, il candidato è ammesso coll' intervento della Commissione alla presenza del Prefetto medesimo, avanti il quale presta il giuramento di esercitare con probità, e secondo le regole dell' arte la propria professione, e riceve dal Prefetto la patente di abilitazione. Tutti questi atti sono registrati nel processo verbale dell' esame, e ne formano il compimento.

27. Se il voto della Commissione non è favorevole, il candidato può presentarsi all' esame dopo sei mesi di nuova pratica.

Se in un secondo esperimento è ancor rimandato, non può presentarsi ad un terzo esame, se non dopo un' anno di nuova pratica. Chi non è approvato nel terzo esperimento, non ha più diritto di presentarsi.

28. Chi avendo fatto per la prima volta l' esame per esser abilitato alla professione d' Ingegnere civile, o alle due sole di Architetto civile, e di Perito agrimensore, è stato rimandato, perchè non trovato capace in tutte, può, volendo, ottenere l' abilitazione a quella professione, o professioni, in cui ha date prove soddisfacenti.

E' necessario però che la Commissione ne abbia espressamente notata nel suo rapporto al Prefetto questa circostanza.

29. Se il candidato, di cui all' articolo precedente, vuole in seguito avanzarsi nella professione d' Ingegnere, subisce un nuovo esame, limitato però a quelle sole parti di professione, in cui non fu approvato. Egli può presentarsi a questo secondo esame dopo sei mesi di nuova pratica.

30. E' permesso ai candidati di reclamare dal giudizio della Commissione. I reclami sono rimessi al Prefetto, che gl' inoltra al Ministro dell' Interno unitamente a copia del processo verbale. Il Ministro decide, e provvede inappellabilmente.

31. In qualunque degli esami l' aspirante venga rimandato, perde sempre la somma depositata. Esso rinnova il deposito ogniqualvolta venga riammesso ne' modi indicati di sopra.

32. Il Prefetto decreta la distribuzione delle sportule ai soggetti contemplati nelle rispettive tabelle. In fine dell' anno versa nella cassa dell' Univer-

sità

sità rispettiva, di qua, o di là da Pò la somma assegnata alla medesima per le provviste d'istromenti ad uso delle scuole relative agli studj teorici delle professioni, all'esercizio delle quali è data l'abilitazione.

T I T O L O V.

Doveri, e prerogative degli Architetti civili, dei Periti agrimensori, e degl' Ingegneri civili.

33. La Prefettura tiene esposto nella sua Segreteria l'elenco degli Architetti civili, dei Periti agrimensori, e degl' Ingegneri civili regolarmente approvati, sia secondo i metodi ed usi, ch' erano in osservanza per lo passato ne' varj Stati che compongono il Regno, sia secondo il presente Regolamento per l'avvenire. Le operazioni degli Architetti civili, dei Periti agrimensori, e degli Ingegneri civili s'intendono circoscritte a quelle sole professioni, nelle quali furono abilitati. Gli atti e le operazioni di quelli, che non sono descritti nel suddetto elenco non hanno valore alcuno, e non fanno prova in giudizio.

34. E' tenuto ogni Architetto civile, ogni Perito agrimensore, ed ogni Ingegnere civile a conservare tutte quelle carte, e quelle matrici, che hanno servito di fondamento per compilare le operazioni della loro professione, e che possono servire di prova delle medesime in qualunque tempo. Le copie di queste carte non si rilasciano ad altri, fuori che ai rispettivi committenti, se non con ordine espresso dell' Autorità competente. Chi contravviene a questa disposizione è interdetto dall'esercizio della professione.

35. In caso di morte di qualunque Architetto civile, Perito agrimensore, o Ingegnere civile i figli, o eredi del medesimo, ed in loro mancanza le Municipalità più vicine sono obbligate a partecipare alla Prefettura nel più breve termine possibile la notizia della seguita morte. I figli, o eredi che contravvenissero a questa disposizione sono puniti colla multa di 50. scudi.

36. La Prefettura, avuta la notizia della morte nella sopraddetta maniera, o in qualunque altra, assicura le scritture originali del defunto, relative alle operazioni di sua professione, e le fa in seguito deporre nell' Archivio più vicino, sia della Vice-Prefettura, sia della Prefettura stessa, ordinando, che ne sia fatto registro.

37. L'estrazione delle copie di dette scritture dall'Archivio, sia della Prefettura, sia dalla vice-Prefettura, non è permessa, che nel modo, e nei casi contemplati nell'art. 34. Gli emolumenti dovuti per queste copie si dividono per metà tra l'Archivio, e gli eredi.

38.

38. E' dispensato dall' obbligo ingiunto al l' art. 35. quel figlio, o erede del defunto, il quale alla morte del padre, o del testatore si trovi già nell' esercizio della stessa professione. Questi ritiene in sua custodia le dette carte.

39. Ogni Architetto civile, ogni Perito agrimensore, ogni Ingegnere civile approvato deve sottoscrivere le carte relative alla sua professione col suddetto titolo.

40. Nei casi di mancanza in ufficio, o di sopraggiunta incapacità comprovata nelle vie regolari, il Prefetto può sospendere dall' esercizio delle loro professioni un Architetto civile, un Perito agrimensore, o un Ingegnere civile. Ne' casi di dolo, o di circonvenzione lo sospende; e si procede a termini di ragione.

Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dal Palazzo Reale di Monza li 3. Novembre 1805.

IL PRINCIPE EUGENIO.

Per il Vice-Re
Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

TABELLA A.

Deposito da farsi per l' abilitazione alla libera pratica di Architetto civile, e di Perito agrimensore.

Per la cassa della Università di qua, o di là dal Po secondo la ubbicazione della Prefettura, da cui viene ammesso agli esami il petente -	lir.	24:
Ai tre Esaminatori lir. 18. per ciascheduno - - - - - - - - - - -	,,	54:
Al Segretario destinato dal Prefetto come all' art. 21. - - - - -	,,	12:
Agl' Inservienti -	,,	6:
Alla Prefettura per la spedizione della patente - - - - - - - - -	,,	12:
In tutto - - - - -	lir.	108:

TA-

TABELLA *B.*

Deposito da farsi per l'abilitazione alla libera pratica d'ingegnere civile.

Per la cassa della Università di qua, o di là dal Po secondo la ubbicazione della Prefettura, da cui viene ammesso agli esami il petente	lir.	60:
Ai tre Esaminatori lir. 36. per ciascheduno	„	108:
Al Segretario destinato dal Prefetto come all' art. 21.	„	24:
Agl' Inservienti	„	12:
Alla Prefettura per la spedizione della patente	„	24:
In tutto	lir.	228:

A V V E R T E N Z A.

Sono a carico dei candidati le spese forzose per l' esame pratico in campagna. Il Prefetto ne determina la precisa somma secondo le circostanze locali.

Certificato conforme
Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

N A-

N. XXIX.

NAPOLEONE I.

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI IMPERATORE DEI FRANCESI E RE D'ITALIA.

EUGENIO Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell' Impero Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.

Sul rapporto del Ministro dell' Interno relativo allo stabilimento di un Piano uniforme in tutto il Regno per l'abilitazione al libero esercizio della professione di pubblico Ragioniere;

Sentito il Consiglio di Stato

Noi abbiamo, in virtù dell' autorità che Ci è stata delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I. nostro graziosissimo Sovrano, decretato ed ordinato quanto segue:

TITOLO I.

Commissione per gli Esami.

Art. 1. In ciascun Dipartimento il Prefetto nomina, per ogni caso di esame di Candidati che aspirino al libero esercizio della professione di pubblico Ragioniere, una Commissione di tre Esaminatori col metodo seguente. Pone in un' urna i nomi dei pubblici Ragionieri accreditati nella Centrale del Dipartimento, i quali almeno da cinqu' anni esercitino la professione: ne cava tre Esaminatori per ogni esame. I nomi degli estratti si rimettono nell' urna.

2. Non sono posti nell' urna i nomi di que' pubblici Ragionieri, che fossero impediti di assistere all' esame, o sui quali cadesse un ragionevole sospetto di prevenzione riguardo al Candidato.

3. L' estrazione degli Esaminatori non può farsi che alla presenza del Prefetto, o di un suo speciale delegato.

4. Presiede alle sessioni un Delegato del Prefetto senza voto. Egli dirige la seduta, e l'ordine delle operazioni: verifica i voti; corregge se scopre qualche irregolarità; e riferisce al Prefetto secondo la qualità della medesima.

5. Le sessioni della Commissione si tengono nel locale della Prefettura.

6. Un Segretario destinato dal Prefetto assiste alle sessioni, e ne stende processo verbale.

7. Terminati gli esami del Candidato, per cui fu destinata, la Commissione è sciolta, e cessa da ogni funzione.

TITOLO II.

Requisiti per prodursi all' abilitazione per la libera pratica.

8. Nessuno può essere ammesso agli esami per la professione di Ragioniere, se non ha fatto precedere un triennio di pratica sotto un Ragioniere approvato.

9. Nessuno può cominciare la pratica senza darne parte alla Prefettura, ed indicare il soggetto, sotto cui l'intraprende.

10. Non è permesso di continuare la pratica sotto un altro soggetto, senza averlo partecipato alla Prefettura.

11. All'atto d'intraprendere la pratica deve l'Aspirante provare con opportuni documenti 1. d'aver fatto un corso regolare d'umane lettere, 2. d'aver compito lo studio dell'aritmetica teorica in tutta la sua estensione.

12. L'Alunno in fine d'ogni anno di pratica riporta l'attestato di buona condotta, e di applicazione. Se in uno degli anni prescritti non avesse meritato l'attestato annuale, deve supplire con un'altr'anno consecutivo.

13. Compiuto il triennio di pratica, il Candidato presenta alla Segreteria generale della Prefettura colla sua petizione la fede di età maggiore, le fedi degli Ufficj criminali, e quelle di buon costume, oltre gli attestati della triennale pratica compiuta con esattezza.

14. Il Segretario generale della Prefettura unito al Ragioniere d'ufficio fa la ricognizione dei documenti presentati in prova dei requisiti, e osservatili regolari, ne riferisce al Prefetto, che alla petizione del Candidato, alla quale vanno uniti, appone la formola di ammissione agli esami, assegna la giornata, e nomina il Delegato, che presiede alle sessioni.

15. La Commissione prima d'intraprendere gli esami rivede i documenti originali, e fa su di essi, occorrendo, le proprie osservazioni. In caso di qualche eccezione, il Prefetto provvede, o giudica nei modi regolari secondo le massime di questo Regolamento.

16. Gli Aspiranti non possono dirigersi per l'abilitazione se non che alla Prefettura del proprio Dipartimento, ovvero di quello, ove avranno fatta il più della pratica; ma l'abilitato in un Dipartimento lo è per tutto il Regno.

17. Per quelli che alla pubblicazione del presente Regolamento avessero incominciata la pratica, il tempo scorso nella medesima è loro imputato. Ma per quello che loro resta ancora da scorrere, essi si uniformano alle disposizioni contenute in questo titolo.

TI-

TITOLO III.

Metodo per gli esami.

18. Due sono gli esami da darsi dai tre individui della Commissione in due separati giorni, cioè nel primo quello di aritmetica, e della sua applicazione, nel secondo l'altro di scrittura doppia.

19. Si pongono in un'urna in distinte schede trenta problemi di aritmetica. Il Candidato ne estrae tre a sorte, e ne stende la soluzione in iscritto, firmando la carta col proprio nome. Lo stesso si fa nel secondo giorno con dieci quesiti di scrittura doppia. Durante questa operazione è impedita qualunque comunicazione estranea col Candidato, e sta presente il Segretario.

20. Dopo il secondo esame la Commissione giudica con suo voto motivato, se debbasi accordare, o sospendere al Candidato l'approvazione, firmato dai suoi Membri, e controfirmato dal Segretario.

21. Se il giudizio della Commissione non è favorevole il petente non può presentarsi di nuovo, se non dopo sei mesi, e coll'attestato d'aver continuata la regolare pratica per meglio istruirsi.

22. Il petente l'abilitazione deposita nella cassa della Prefettura, prima di presentarsi agli esami, la somma portata nell'infrascritta tabella, da distribuirsi come in essa è disposto.

23. In qualunque degli esami sia rimandato l'Aspirante, perde sempre la somma depositata, e rinnova il deposito medesimo, quando possa essere riammesso nel modo indicato.

24. Se il Candidato ottiene l'approvazione, viene questa comunicata con rapporto della Commissione al Prefetto, il quale conosce sulla regolarità degli atti. Dopo questa ricognizione il Candidato coll'intervento degli Esaminatori è ammesso alla presenza del Prefetto, avanti il quale presta il giuramento di esercitare con probità, e secondo le regole dell'arte, la propria professione. Prestato che abbia il giuramento gli viene dal Prefetto rilasciata la patente di abilitazione. Tutti questi atti sono registrati nel processo verbale dell'esame, e ne formano il compimento.

25. E' permesso ai Candidati di reclamare contro il giudizio della Commissione degli esami. I reclami vengono rimessi ai Prefetti, e da questi inoltrati al Ministro dell'Interno unitamente a copia del processo verbale contenente i quesiti, e la soluzione data ai medesimi dall'esaminato reclamante. Il Ministro decide, e provvede inappellabilmente.

T I T O L O IV.

Doverì e competenze dei Ragionieri.

26. La Prefettura tiene esposto nella sua Segreteria l' elenco dei Ragionieri regolarmente approvati, sia secondo i metodi, ed usi ch' erano in osservanza per lo passato nei varj Stati, che compongono il Regno, sia secondo il presente Regolamento per l'avvenire. Fuori di questi è vietato a chiunque di esercitare la professione, e di sottoscriversi Ragioniere. Gli atti di quelli che non sono compresi in questo elenco, non fanno prova in giudizio.

27. Ogni Ragioniere deve sottoscrivere le carte relative alla sua professione col suddetto titolo.

28. Nei casi di mancanza in officio, o di sopraggiunta incapacità comprovata nelle vie regolari, il Prefetto può sospendere un Ragioniere dall'esercizio della sua professione. Ne' casi di dolo, o di circonvenzione, lo sospende, e procede a termini di ragione.

29. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dal Palazzo Reale di Monza il 3. Novembre 1805.

IL PRINCIPE EUGENIO.

Per il Vice-Re
Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

T A B E L L A

Pel Deposito da farsi per l'abilitazione al libero esercizio della professione di Ragioniere.

Ai tre Membri della Commissione lir. 18. per ciaschedune - -	lir.	54:
Al Segretario destinato dal Prefetto come all'art. *6.* - - - - - - -	„	10:
Agl' Inservienti -	„	6:
Alla Prefettura per la spedizione della patente - - - - - - - - -	„	12:
	lir.	82:

Certificato conforme
Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

RE-

N. XXX.

REPUBBLICA ITALIANA.

Milano li 5. Novembre 1802. anno I.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI.

Le sperienze pressochè innumerabili e moltiplicate in quasi tutta l'Europa intorno all'innesto del vaiuolo vaccino; il generale consenso de' più illuminati Governi, e de' Medici, e Chirurghi nell'adottarlo e promoverlo, la decisa superiorità di esso a fronte dell'innesto del vaiuolo umano, hanno determinato il Governo della Repubblica Italiana a prescrivere in quest'argomento tanto importante per la pubblica salute le seguenti discipline:

I. L'innesto del vaiuolo vaccino si fa ai poveri gratuitamente in tutti gli Spedali della Repubblica, e dai Medici e Chirurghi forensi che abbiano Condotta con pubblico stipendio.

II. Esso siccome innocuo ed esente da qualunque pericolo di contagio, può farsi in ogni tempo e luogo.

III. L'inoculazione del vaiuolo umano non può farsi senza licenza in iscritto del Prefetto del rispettivo Dipartimento.

IV. Esso determina il luogo preciso in cui debba eseguirsi.

V. L'inoculato vi resta finchè sia interamente scomparsa ogni traccia di vaiuolo.

VI. Le vesti, con quant'altro possa essere stato in contatto dell'inoculato durante il corso del vaiuolo, debbono essere purgate nel modo, che sarà particolarmente prescritto nell'atto della riportata licenza.

VII. L'inoculazione del vaiuolo umano non sarà mai praticabile nelle Città, Borghi, e luoghi popolati.

VIII. Li Medici, e Chirurghi che in contravvenzione alle discipline di sopra espresse si prestassero all'inoculazione suddetta, soggiacciono alla pena della sospensione per un anno dall'esercizio della professione rispettiva, la quale sarà resa nota al Pubblico.

Il Ministro dell'Interno rende note le suddette discipline ordinate dal Governo, ed incarica li Prefetti, Vice Prefetti, le Autorità Dipartimentali, e Comunali, e chiunque sia incaricato degli oggetti di Polizia e Sanità, d'invigilare alla piena loro osservanza ed esecuzione.

V I L L A.

VISMARA *Segretario Centrale.*

N. XXXI.

REPUBBLICA ITALIANA

Milano li 9. Maggio 1804. Anno III.

IL VICE-PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerando quanto importa di prevenire i funesti effetti del Vajuolo umano col rendere generale, e comune la Vaccinazione;

Veduti gli articoli 20. e 29. della Legge 10. Vendemmiale anno VI. (e. f.) 2. Ottobre 1797.

DECRETA

I. Vi è un Direttore generale della Vaccinazione per tutta la Repubblica.

II. Nei Dipartimenti, e Luoghi, ne' quali si trova necessario lo stabilirli, vi sono dei Delegati nominati dal Governo sulla proposizione del Direttore.

III. Il Direttore veglia sui progressi della Vaccinazione, sugli ostacoli che li ritardano, e ne informa il Governo; dirama le occorrenti Istruzioni ai Delegati, e invigila sulla loro condotta. Nel Dipartimento, in cui risede, presta anche la sua opera, come Delegato.

IV. I Delegati vegliano nel rispettivo Circondario sui progressi della Vaccinazione, sulle cause, che li ritardano, e ne informano il Direttore generale. Corrispondono col medesimo, e soddisfano alle ricerche che dallo stesso vengon fatte loro. Si prestano ad istruire nella Vaccinazione i Medici, e Chirurghi del loro Circondario, ed invigilano su di quelli che hanno il debito della gratuita Vaccinazione, come nell'articolo seguente. Eseguiscono l'innesto del Vaccino nelle Case degli Esposti, e negli Orfanotrofj, e percorrono in diverse epoche il Circondario per vaccinare le persone che loro si presentano per tale effetto.

V. I Medici, e Chirurghi salariati dagli Spedali, o da Istituti di pubblica Beneficenza, perchè prestino l'opera loro negli stessi Spedali, o in qualche Comune, ovvero salariati dalle Comuni, sono tenuti a vaccinare gratuitamente i poveri, che loro sono presentati nei medesimi Spedali, o che appartengono alle Comuni, dalle quali, o per le quali ricevono uno stipendio.

Quei che ricusano di farlo, sono dimessi dall'Ospitale, dal Luogo Pio, o dalla Condotta.

VI. Restano in pieno vigore le disposizioni contenute nel Decreto del Governo fatto pubblicare dal Ministro degli Affari Interni alli 5. Novembre 1802. anno I. sull'innesto del Vajuolo umano.

VII.

VII. Manifestandosi in qualche Comune il Vajuolo umano i Municipali, e il Parroco sono obbligati di mandarne indilatamente la notizia al Prefetto del Dipartimento, e al Delegato per la Vaccinazione.

VIII. Il Delegato di concerto colla Prefettura, e colla Municipalità dà le disposizioni convenienti per separare gli attaccati dal morbo, e que', che prestano loro la cura, e custodia dalle altre persone anche della stessa famiglia, e incarica uno de' Medici vicini di riconoscere quando sarà cessato il pericolo della diffusione del morbo, e dichiarare sciolto il sequestro.

IX. Durante il sequestro non è permessa ai sequestrati alcuna comunicazione, se non previe le cautele opportune ad impedire che per mezzo della medesima si diffonda il contagio.

X. Prima che il sequestro sia levato, deve essersi eseguito nel modo, che sarà prescritto dal Delegato di Vaccinazione, lo spurgo delle vesti, e di quant'altro potrà essere stato in contatto del malato.

XI. I sequestrati che rompono il sequestro possono essere condannati alla detenzione non maggiore di quaranta giorni.

XII. Da quì innanzi non potrà essere accettato in alcun Collegio, o Convitto (ancorchè tenuto per privato conto) chi non avendo già passato il Vajuolo umano, o non essendo stato vaccinato ricuserà di sottoporsi alla Vaccinazione.

XIII. Le Famiglie che trascurano di presentare alla Vaccinazione i propri individui, che non hanno passato ancora il Vajuolo umano, sono posposte alle altre nelle distribuzioni de' soccorsi, e delle beneficienze pubbliche.

Il Ministro degli Affari Interni, e il Ministro per il Culto sono incaricati, ciascuno nella parte che gli spetta, dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

M E L Z I.

In assenza del Consigliere Segretario di Stato,
RAPAZZINI Segretario.

RE-

N. XXXII.

REPUBBLICA ITALIANA

Milano li 24. Agosto 1802. anno I.

Il Governo proclama Legge della Repubblica il seguente Decreto del Corpo Legislativo, ed ordina che sia munito del Sigillo dello Stato, stampato, pubblicato ed eseguito.

MELZI VICE-PRESIDENTE.

In assenza del Consigliere Segretario di Stato
Il Segretario Centrale della Presidenza
CANZOLI.

Milano li 20. Agosto 1802. Anno I.

IL CORPO LEGISLATIVO

Radunato nel numero di Membri prescritto dall'art. 84. della Costituzione, intesa la lettura di un progetto di Legge di Polizia approvato dal Consiglio Legislativo il dì 14. del mese d'Agosto corrente, trasmessogli dal Governo il giorno 15. del mese suddetto, comunicato alla Camera degli Oratori nello stesso giorno, intesa nella sua seduta dei 20. dello stesso mese la discussione sullo stesso progetto, raccolti i suffragi a scrutinio segreto

DECRETA

Art. I. Sono assoggettate ad una particolare sopraveglianza della Polizia tutte le persone sospette sì estere, che nazionali.

II. Sono persone sospette:

1. Tutti gli oziosi, e vagabondi nazionali, ed esteri. Si hanno per oziosi, e vagabondi coloro, che non giustificando di aver mezzi di sussistenza siano senza lavoro, o senza impiego.

2. Ogni mendicante abile al lavoro.

3. Chiunque per titolo di reato portante pena afflittiva, od infamante sia stato dimesso a processo aperto.

4. Chi sia stato per eguale titolo condannato, e venga dimesso dopo averne scontata la pena.

III. In ordine alle persone indicate nel precedente articolo restano in vi-

go-

gore le Leggi vigenti, ed inoltre il Governo è autorizzato a prescrivere i regolamenti, e discipline, che giudicherà opportune a prevenire i disordini, ed i delitti.

IV. Potrà inoltre comminare a' contravventori di tali regolamenti, e discipline una qualche pena di detenzione in carcere, o in casa, o luogo di lavoro forzato.

La pena non può eccedere l'anno. In caso di recidiva la pena potrà raddoppiarsi.

V. I rispettivi Uffici di polizia, fanno arrestare i contravventori, e li rimettono ai competenti Tribunali Criminali, somministrando loro le prove della contravvenzione, onde si faccia luogo alla più pronta applicazione della pena.

VI. Le facoltà, che si attribuiscono al Governo negli articoli 3. e 4. durano sino alla prima convocazione del Corpo Legislativo, che si terrà dopo spirato un'anno dalla promulgazione della Legge presente.

VII. Sino a tanto che la Legge adotti un Codice correzionale, l'Ufficio di polizia di ogni Capo Luogo di Dipartimento, semprecchè preceda l'istanza del padre contro un proprio figlio è autorizzato.

1. All'arresto, e traduzione in Casa di custodia del figlio di famiglia, ove il creda o necessario, o conveniente.

2. Alla formazione di un breve processo verbale, in cui sia registrata l'incolpazione del padre, le deposizioni de' testimonj da lui indotti, gli esami del figlio, e li testimonj, che nominasse.

3. Alla condanna di detenzione in una Casa di custodia qualunque per il tempo non maggiore in alcun caso di sei mesi.

VIII. Il processo verbale si fa con l'assistenza di due probi parenti. L'uno è nominato dal padre, e l'altro dal figlio. In difetto de' due parenti, o dell'uno di essi si supplisce con la nomina di una, o due probe persone del vicinato. La Polizia le nomina *ex officio*. Procura che siano accette, o almeno non invise alle Parti. Sono surrogate altre, se il padre, o il figlio producono contro alcuna di esse eccezioni ragionevoli a giudizio della Polizia.

IX. I due assistenti danno il loro voto consultivo. La Polizia pronuncia il Decreto, che crede conveniente.

X. Se il Decreto di detenzione non sia conforme al voto concorde de'

prossimi parenti, o de' probi vicini, ha luogo il ricorso in via di gravame al Tribunale di Appello, il quale pronuncia inappellabilmente.

XI. Chi esercita il traffico di Rigattiere, o di dare danaro sopra pegno deve darsi in nota nel termine di giorni 15. alla Polizia, che gliene rilascia la licenza. Non l'accorda però a chiunque sarà condannato per titolo di truffe, furto, o compra dolosa. Può anche negarla a chi per alcuno di detti titoli venisse dimesso a processo aperto. Chi esercita tali traffici senza la licenza suddetta incorre la pena di un'anno di carcere per la prima volta, e di tre anni in caso di recidiva.

Restano nel pieno loro vigore le Leggi contro le usure, ed altri simili illeciti contratti.

XII. Il Governo avute le informazioni locali proporrà alla prima seduta del Corpo Legislativo un piano per la fondazione, e dotazione di Case di lavoro volontario nei Dipartimenti.

Per la fondazione di tali Case la Nazione concorre con l'assegno di locali nazionali, e con una somma di danaro.

XIII. Il Governo fa ampliare, ed adattare le Case di lavoro forzato, e ne istituisce di nuove ove occorra, valendosi a tale oggetto di locali nazionali, se ve n'abbia. Sono messi a sua disposizione per la spesa occorrente due milioni di Beni nazionali da vendersi all'asta con le discipline della Legge 13. Fruttidoro anno VIII.

Firmat. = SMANCINI *Presidente*.

Sott. PIAZZI = G. TAMASSIA = *Segretarj*.

Certificato conforme
In assenza del Consigliere Segretario di Stato
Il Segretario Centrale della Presidenza
CANZOLI.

RE-

N. XXXIII.

REPUBBLICA ITALIANA

Milano 18. Ottobre 1802. anno I.

IL VICE-PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Veduti gli articoli I. II. III. IV. V. della Legge 20. Agosto p. p.

DECRETA

I. GLI oziosi, vagabondi, mendicanti validi, che dopo la pubblicazione del presente Decreto si trovano sul Territotio della Repubblica in contravvenzione alla Legge 25. Termidoro anno IX. (era francese) sono arrestati, e tradotti alla Polizia giurisdizionale del luogo in cui segue l'arresto.

1. Se l'arrestato è forestiere, è bandito colla comminatoria di un anno di lavoro forzato in caso che rientri sul Territorio della Repubblica, ed è tradotto ai confini.

2. Se è nazionale, è tenuto in arresto per quindici giorni; quindi dimesso col precetto di applicarsi ad uno stabile esercizio nel termine di dieci giorni successivi, colla comminatoria di un anno di lavoro forzato in caso di contravvenzione.

II. Qualunque forestiere compreso nell' art. secondo della Legge entri per l'avvenire nel Territorio della Repubblica in contravvenzione alle veglianti Leggi e Regolamenti, è arrestato e bandito, con la comminatoria di un anno di lavoro forzato in caso di reingresso.

III. Rispetto ai forestieri in generale è ordinata la più stretta osservanza delle disposizioni portate dal Regolamento per la Polizia generale 27. Marzo 1802. anno I.

IV. Ogni nazionale che per un mese retro si trovi mancante di uno stabile esercizio, e non sappia giustificare altri mezzi legittimi, coi quali abbia provveduto alla propria sussistenza, è punito colla retenzione in carcere, estensibile sino a tre mesi.

V. Tutte le persone indicate nell' art. II. della Legge, che come sospette soggiacciono alla vigilanza della Polizia, sono tenute di notificare la loro abitazione alla Polizia giurisdizionale del Luogo, in cui dimorano, entro il termine di otto giorni da contare dopo la pubblicazione del presente Decreto. Cambiando abitazione, notificano alla Polizia la Casa, a cui intendono di trasferirsi, quando sia nel circondario della di lei giurisdizione.

 Sor-

Sortendo dalla medesima, debbono riportare una carta speciale della Polizia suddetta.

VI. Chi manca alla notificazione, o della carta suddetta è arrestato, e ritenuto in carcere dall'uno sino a tre mesi, a misura delle circostanze.

VII. I Tribunali Criminali, i Giusdicenti e Delegati delle Case di forza sono incaricati di rimettere nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione del presente Decreto la nota delle persone indicate ai Paragrafi 3. e 4. dell' articolo II. della Legge ai Prefetti esercenti la Polizia ne' rispettivi Dipartimenti. Nell'egual termine i Prefetti la inoltrano al Ministro dell'Interno.

VIII. I Tribunali Criminali, i Giusdicenti e Delegati delle Case di forza partecipano del pari per l'avvenire con preventivo avviso ai Prefetti suddetti la dimissione, sia dalle carceri, sia dai luoghi di lavoro forzato delle persone indicate ai citati §§. 3. e 4. dell'articolo II. della Legge.

IX. Muniscono le persone stesse, nell'atto che sono rese in libertà, di una Carta, colla quale debbono immediatamente presentarsi alla Polizia giurisdizionale del Luogo. Questa Carta è ritirata dalla Polizia stessa che ne rilascia un'altra diretta a farle riconoscere dall' Autorità di Polizia giurisdizionale del Luogo, ove dichiarano di volersi stabilire. Quest' ultima Autorità ritira una tal Carta, e ne accorda loro un' altra che serve di garanzia per la rispettiva permanenza nella propria giurisdizione.

X. Il Contumace all' esecuzione del disposto nell' articolo precedente è arrestato, e ritenuto in carcere per tre mesi.

XI. Tutti gli elenchi risultanti dalle notificazioni, professioni ec. ordinate negli articoli antecedenti (eccettuato quello voluto dall' art. VII., il quale dovrà esser rimesso nel termine prescritto nell' art. medesimo) sono inoltrati ogni quindici giorni al Prefetto incaricato della Polizia nel Dipartimento tanto dai Vice-Prefetti, che dai Delegati di Polizia dei Distretti, e Circondarj rispettivi. I Prefetti gl' inoltrano nell' egual termine al Ministro dell' Interno, che ne fa, ovunque può convenire, l' opportuna diramazione.

XII. L' associazione delle persone, che la Legge all' art. II. dichiara sospette, è vietata. Se nelle Osterie, Locande, Cassine, Stalle, Strade, Campagne, ed altri simili luoghi tanto pubblici, che privati se ne trovano uniti più di due sono arrestate come indiziate di rea macchinazione, e soggiacciono alla pena di tre mesi di lavoro forzato. Se saranno colte con armi, il delatore di esse subisce la pena di sei mesi di lavoro forzato.

XIII. Quando il delatore dell' arma fosse in compagnia d' altri non compresi nel citato art. II. della Legge, la pena è di sei mesi di carcere, e di tre quando fosse solo.

XIV. Restano nel loro vigore le Leggi proibitive delle armi, ed ha

luogo

luogo la pena in esse comminata ne' casi sopra espressi, ogniqualvolta sia maggiore di quella specificata nei precedenti articoli XII. XIII.

XV. I Prefetti incaricati della Polizia possono, a misura de' casi, obbligare le persone sospette giusta il citato art. II. della Legge a tenersi lontane da un dato luogo per una certa distanza, e per un determinato tempo, e possono obbligarle altresì a rimanere nel Dipartimento, o nella Comune, a cui appartengono per ragione d' origine, o di domicilio, sotto la comminatoria del carcere estensibile da un mese sino ad un anno in caso di contravvenzione.

XVI. I Mendicanti invalidi non possono d' ora innanzi questuare, se non muniti di licenza speciale in iscritto della Polizia.

XVII. La Polizia non rilascia loro la licenza, se non è giustificata l' impotenza al lavoro, e la mancanza di ogni mezzo di sussistenza, o di persone obbligate a prestarla, e se non possono essere collocati nel luogo di pubblico ricovero.

XVIII. La licenza suddetta non vale, che nel Circondario della giurisdizione appartenente all' Autorità che l' ha accordata; può essere però dall' Autorità medesima circoscritta anche ad un limite più ristretto.

XIX. Occorrendo al Questuante di trasferirsi in altra giurisdizione, fa vidimare la licenza dall' Ufficio che l' ha rilasciata, indicando il luogo, ove intende passare. Per l' esercizio poi della questua nel luogo, ove si è trasferito, ne riporta l' approvazione in iscritto dall' Autorità locale, contravvenendo, viene espulso, e rimandato al luogo, d' onde è partito.

XX. Il Mendicante invalido che questua senza licenza, è recluso in luogo d' arresto, ed anche in carcere, per otto giorni a misura de' casi.

XXI. La recidiva contravvènzione al disposto ne' precedenti articoli XIX. XX. è punita coll' arresto anche in carcere estensibile a misura delle circostanze, sino a tre mesi.

XXII. I Ciarlatani, Saltimbanco, e simili Istrioni, non possono presentarsi al Pubblico per l' esercizio del loro mestiere, se non muniti d' uno speciale permesso in iscritto della Polizia giurisdizionale.

XXIII. Chi manca dell' accennato permesso è punito, se nazionale, con un mese di carcere; esiliato se forestiere, sotto la comminatoria di un anno di lavoro forzato in caso di contravvenzione al bando.

XXIV. Le recidive contravvenzioni al disposto nel presente Decreto, a riserva de' casi già contemplati nell' articolo XXI., sono punite colla duplicazione della pena rispettivamente comminata ne' singoli casi a senso dell' articolo IV. della Legge.

XXV. E' confermato l' obbligo agli Uffici di Polizia, ai Tribunali Cri-

mi-

minali, ed ai Giusdicenti della Repubblica di rimettere sotto loro responsabilità ai Prefetti, e questi al Ministro dell' Interno ogni quindici giorni la nota dei banditi coll' indicazione de' titoli d'imputazione, e dei connotati rispettivi. Quella de' fuggitivi dalle carceri, o dalle case di forza si trasmette immediatamente.

XXVI. Gl' Ispettori, gli Agenti, o Cursori Comunali, gli Anziani, e qualunque altro Commesso di Polizia sono incaricati di rimettere nel termine di dieci giorni all' Autorità di Polizia, da cui immediatamente dipendono, la nota delle persone indicate ai §§. 1. e 2. dell'articolo II. della Legge, e dimoranti nella Comune, o nel Circondario sottoposto alla loro vigilanza; di cooperare alla piena osservanza del disposto nel presente Decreto; di denunziare senza ritardo le infrazioni al medesimo, di surveglíare gli andamenti, e la condotta di tutte le persone soggette alle indagini della Polizia; e di prestarsi alla esecuzione degli ordini che loro vengono comunicati dalle Autorità competenti. Un tal' obbligo è pure ingiunto ai Portinaj, e Custodi sui fiumi, ed alle persone destinate alla guardia de' Confini, ciascuno in ciò che gli appartiene. I contravventori sono puniti colla destituzione dal rispettivo impiego, ed anche col carcere estensibile a misura de' casi sino ad un anno.

XXVII. Coloro che scientemente dassero mano, o cooperassero in qualunque modo alla introduzione nello Stato de' forestieri banditi, saranno considerati come complici della contravvenzione imputabile ai forestieri medesimi pei corrispondenti effetti penali.

Il Gran Giudice Ministro della Giustizia, ed il Ministro degli Affari Interni sono incaricati, ciascuno in ciò che gli appartiene, della esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, inserito nel Bollettino delle Leggi, e pubblicato ovunque farà bisogno, e di cui copia sarà affissa a tutti i posti di Confine per la piena intelligenza di chiunque può avervi parte.

M E L Z I.

Pel Consigliere Segretario di Stato
Il Segretario Centrale della Presidenza
C A N Z O L I.

RE-

N. XXXIV.

REPUBBLICA ITALIANA

Milano li 27. Ottobre 1802. anno I.

IL VICE-PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Veduto l' art. XI. della Legge 20. Agosto p. p.

D E C R E T A

I. Presso le Prefetture incaricate della Polizia nei rispettivi Dipartimenti è aperto un registro dei Rigattieri, e Pignorataj. Questo registro presenta l' indicazione del nome, cognome, patria, abitazione dell' esercente le suddette professioni, ed il luogo del rispettivo esercizio.

II. Chiunque intenda di esercitare le suddette professioni è obbligato nel termine di dieci giorni a contare dalla pubblicazione del presente Decreto, d' insinuarsi alle suddette Autorità del Dipartimento ove dimora per riportare la licenza prescritta dalla Legge.

Le donne non sono esenti da quest' obbligo.

III. Le licenze non si accordano, che dietro le prove di moralità del petente, e su la produzione delle fedi degli Uffici Criminali, dalle quali risulti, che il petente medesimo non è stato impinto di alcun delitto del genere enunciato dalla Legge.

IV. La licenza determina il luogo in cui è permesso di esercitare la professione di Rigattiere, o Pignoratario, e il tempo della di lei durata.

V. Nessuno può esercitare le professioni stesse in più luoghi. La licenza accordata ad un socio esclude qualunque altro socio dal diritto di domandarla, sebbene per un luogo diverso.

Le licenze che si fossero ottenute dalla stessa persona, o anche da più individui della stessa società per l' esercizio della professione in più luoghi, debbono considerarsi come surrette, e in conseguenza per nulle, e come non avvenute.

VI. Chiunque esercita le dette professioni è obbligato di tenere un registro in carta bollata ben ordinato e regolare, nel quale devono esattamente annotarsi. = 1. Li singoli contratti di compera e vendita, o di pegno. = 2. Gli effetti venduti, comperati, od oppignorati. = 3. Il nome della persona con cui siasi fatto il contratto rispettivo. = 4. La qualità, condizione, e luogo d' abitazione delle persone suddette. = 5. Il prezzo preciso de-

dedotto in contratto. = 6. La qualità e valore degli effetti ricevuti in pegno, o di quelli che si fossero somministrati in luogo di prezzo, quando il medesimo fosse costituito parte in danaro, e parte in robe. = 7. Il giorno preciso, in cui siasi formato il contratto, quello in cui gli sia stata data esecuzione, ed il nome delle persone che siano intervenute nella qualità di mediatori, o testimonj tanto al contratto, come all' esecuzione.

VII. La mancanza di alcuno de'suddetti requisiti rende inefficace, e come non avvenuta la licenza per difetto di una condizione essenziale, ed intrinseca alla di lei validità.

VIII. Ogni esercente le suddette professioni è tenuto di presentare il succennato registro, e la licenza accordatagli ad ogni richiesta delle Autorità.

IX. Tutte le licenze che possono essere state in addietro concesse, debbono presentarsi entro il termine prescritto all' art. II. del presente Decreto al Prefetto del rispettivo Dipartimento per essere a misura de' casi rinnovate in conformità del disposto dal medesimo Decreto.

Trascorso il termine senza che siasi ottenuta la rinnovazione, la licenza precedente sarà di nessun valore.

X. L' esercizio delle professioni stesse senza il concorso della prescritta licenza, o senza osservare le condizioni necessarie alla di lei validità rende soggetto l'esercente alle pene espresse nella succennata Legge.

XI. Ai Giudici Criminali appartiene la dichiarazione formale delle contravvenzioni, e l' applicazione della pena ne' casi rispettivi. Le contravvenzioni stesse sono denunciate agli Uffiej di Polizia, i quali previa la loro verificazione, ne passano la notizia cogli atti relativi ai Giudici suddetti per il compimento delle particolari loro ispezioni.

XII. Li Commessi, ed Uffici di Polizia sono solleciti di scoprire le contravvenzioni, che possono commettersi al disposto dalla Legge, e dal presente Decreto, come altresì di denunciare le usure, ed altri simili illeciti contratti per gli effetti contemplati all' art. XI. della Legge.

Il Gran Giudice Ministro della Giustizia, ed il Ministro degli Affari Interni sono rispettivamente incaricati, per quanto spetta a ciascheduno, dell' esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato, inserito nel Bollettino delle Leggi, e pubblicato ne' luoghi soliti in tutta la Repubblica.

M E L Z I.

Pel Consigliere Segretario di Stato
Il Segretario Centrale della Presidenza
C A N Z O L I.

ISTRU-

N. XXXV.

ISTRUZIONI

Approvate con Decreto Governativo 15. Novembre 1802. relative alle attribuzioni della Polizia in concorso colle Autorità Criminali, ed Amministrative.

Le incumbenze della Polizia esercitata dai Prefetti nei Dipartimenti tendono essenzialmente a questi tre oggetti:

Prevenzione del delitto, e mantenimento dell' ordine pubblico;

Scoperta dei delitti commessi, dei loro autori, e cooperazione alle indagini della Giustizia punitiva;

Vigilanza sulle contravvenzioni ai Regolamenti della Polizia amministrativa, e cooperazione alle ispezioni della medesima.

C A P. I.

Della prevenzione del delitto, e mantenimento dell' ordine pubblico.

Per prevenire i delitti, oggetto essenziale, e primario dell' instituto della Polizia, essa deve vegliare attentamente sulle adunanze di popolo, e di persone tanto pubbliche, che private, indagandone i movimenti, e gli oggetti. Ove risulti il caso di pericolo, o la rea macchinazione, è sollecita di dissiparle, e di arrestarne gli autori, fautori, o complici, per sottoporli al rigore delle Leggi.

Tiene particolarmente in vista le persone sospette, i forestieri, oziosi, vagabondi, e mendicanti, le donne da partito, saltimbanchi, ed altre simili persone, il cui genere di vita merita una speciale attenzione.

Prende cura delle discordie domestiche per procurarne la conciliazione, ed usa all' uopo non solo dell' insinuazione e persuasione, ma anche di quelle pene correzionali, che sono in suo potere.

Accorre in occasione d' incendj; provvede alla distruzione dei cani arrabbiati, ed altre bestie nocive; e veglia sul corso regolare delle carrozze e cavalli ne' luoghi abitati.

Tiene mano forte per il puntuale adempimento dei Regolamenti di Polizia, e specialmente di quelli proibitivi dei giuochi d' azzardo, sottoponendo i contravventori alle multe incorse.

Generalmente poi è obbligo della Polizia di mantenere il rispetto dovuto alla Religione dello Stato, d' impedire che alcuno sia disturbato nell' esercizio

privato del proprio culto, di conservare la decenza del costume, e di proteggere la sicurezza personale, e le proprietà dei Cittadini.

C A P. II.

Della scoperta dei delitti, e dei Rei, e della cooperazione alla Giustizia punitiva.

La Polizia procura di conoscere con tutti i mezzi possibili i delitti di qualunque genere che siansi commessi specialmente nella sua giurisdizione, e di scoprire i delinquenti.

E' suo dovere di assicurarsi prontamente del corpo del delitto ne' casi specialmente, in cui il ritardo possa farne perdere le tracce.

E' suo dovere altresì di prendere tutte le misure per l' arresto de' Rei, unendo tutte quelle notizie, e circostanze che possono servire alla rispettiva imputazione.

La Polizia sente immediatamente in sommario esame l' arrestato sui dati raccolti d' imputazione, nè lascia di estendere le sue viste anche ai correi o complici. Se dall' assunto esame risulti l' equivoco, o l' arretato dà conto altrimenti della propria innocenza, viene rimesso in libertà. In caso diverso deve la Polizia rimetterlo, entro il termine di tre giorni, al Tribunal Criminale unitamente ai corpi di delitto che possa avere assicurati, e gli atti formati.

Quando questi atti siano compilati secondo l' ordine del competente Giudizio, sono dal Tribunale stesso ritenuti per validi. Ove poi il Tribunale li ritrovi imperfetti, o mancanti, incumbe al medesimo di riassumerli per integrarli secondo l' ordine suddetto, all' effetto dell' ulteriore progresso regolare della Causa.

Nel disimpegno delle sopraccennate operazioni la Polizia si vale rispettivamente degli Attuari, degl' Ispettori, dei Vegliaoti o Commessi, ed altre persone addette al proprio Ufficio.

Essendo poi la Polizia cooperativa in questa parte ed ausiliaria alle indagini della Giustizia punitiva, s' intende da se, che le di lei cure non servono a dispensare il Tribunal Criminale dall' obbligo, che gli appartiene, di fare tutte le parti necessarie alla verificazione, e punizione dei delitti. Egli deve perciò mettere a profitto tutti que' lumi che gli possano scaturire dai processi, o giungere a di lui cognizione sia per il canale della Polizia, o per quello delle denuncie, o in qualunque altra maniera.

L' uso degli Esploratori non è autorizzato presso i Tribunali Criminali. Nessuna erogazione di danaro è permessa ai medesimi in questa causa. Le

par-

partite provenienti dalle tasse, o dalle multe, debbono versarsi nella cassa dell' Ufficio delle Tasse. I Tribunali, per le notizie che loro possono occorrere, si rivolgono alla Polizia incaricata di raccoglierle coi mezzi che sono particolarmente a di lei uso.

Nelle occorrenze d' arresti che emergono ai Tribunali Criminali, si valgono essi della forza messa a loro disposizione dalla Polizia per il servizio ordinario. In caso di straordinario bisogno, la Polizia ne somministra l' aumento occorrente.

C A P. III.

Della vigilanza sulle contravvenzioni in materia di Polizia amministrativa, e della cooperazione alle ispezioni di essa.

Gli oggetti di sanità, dell' abbondanza pubblica, del comodo, ed ornato pubblico appartengono particolarmente alle cure della Polizia amministrativa. La Polizia ordinaria è però incaricata di coadiuvarla nel disimpegno relativo.

A tal fine essa porta la sua vigilanza sopra tutte le contravvenzioni che possono commettersi in punto di commestibili, e droghe malsane, di mete, calmieri, di monopogli, in materia delle strade, canali, delle projezioni di acqua, e qualunque altra cosa dalle finestre; e generalmente a tutti i Regolamenti, la cui osservanza è specialmente confidata alla Polizia amministrativa, che si esercita dalle rispettive Municipalità.

Ha cura la Polizia ordinaria d' indagare, e rilevare le contravvenzioni. Le notifica alla Municipalità rispettiva unitamente a tutte le circostanze, onde siano accompagnate, o qualificate; ne indica i colpevoli, de' quali può anche assicurarsi col mezzo dell' arresto, ogni qualvolta possa temersene la fuga.

Assiste anche colla forza la Polizia Amministrativa nell' esercizio delle proprie funzioni, semprecchè ne sia richiesta.

M E Z Z I

Che ha la Polizia per l' esecuzione delle proprie incumbenze.

Gli Ispettori, gli Anziani, i Commessi di Polizia, e l' opera di fedeli ed abili Esploratori che non debbono mai mancare alla Polizia stessa, sono altrettanti mezzi, de' quali essa si vale per le notizie che le occorrono.

La Gendarmeria, la Guardia Nazionale, ove esiste, il Satellizio servono alla Polizia nelle occorrenze della forza armata. Le frequenti perlustrazioni

sono utili alle viste della Polizia. Essa contiene le tendenze al delitto colle comminatorie penali, colle multe, cogli arresti provvisorj, col bando. Nell' uso di questi mezzi coercitivi, e penali la Polizia ha cura di non eccedere mai i confini prescritti dalle Leggi.

N. XXXVI.

REPUBBLICA ITALIANA

Milano li 27. Dicembre 1802. Anno I.

IL MINISTRO DELL' INTERNO.

INformato che in molte Comuni della Repubblica si tengono delle clandestine adunanze senza alcuna formale autorizzazione del Governo, non abilitato perciò ad esercitare sopra le medesime quelle ispezioni di Polizia, che in qualunque ben regolato sistema politico devono sempre essere attive per l' indennità, e conservazione del sistema medesimo

E' penetrato dal dovere, che gli incumbe, di provvedere efficacemente, onde quest' abuso contrario alle Leggi generali, e pericoloso all' ordine pubblico venga a cessare in tutta l' estensione della Repubblica.

D E C R E T A

I. Nessuna associazione, o adunanza può esistere sotto qualunque titolo, o denominazione senza la previa partecipazione, ed assenso del Governo.

II. L' assenso del Governo è attestato da un rescritto che si rilascia dal Ministro dell' Interno. Per ottenerlo deve presentarsi al medesimo il Piano dell' associazione colla specificazione degli oggetti, e regolamenti rispettivi; l' assenso accordato è rivocabile in ogni tempo.

III. La Polizia può sempre mandare un suo Delegato ad assistere alle adunanze rispettive. Il Delegato si sceglie anche fuori dell' Ufficio, purchè sia persona conosciuta per probità, onoratezza ed attaccamento al Governo. Il Prefetto, o l' Incaricato della Polizia ne' luoghi ove non risiede il Prefetto, può anche intervenire personalmente.

IV. Le associazioni escludono a piacere qualunque altro fuori delle Persone suddette dalla rispettiva adunanza. Le porte della medesima rimangono però sempre aperte all' accesso del Delegato della Polizia, e de' suoi Ufficiali.

V. In qualunque caso d' inosservanza delle regole qui sopra prescritte, o

di

di mancanza, o revoca dell'assenso del Governo, come d'inadempimento delle condizioni, che l'accompagnano, l'adunanza si ritiene illegittima, e sospetta di attentato contro l'ordine pubblico. La Polizia è incaricata di scioglierla valendosi di tutti li mezzi che sono in suo potere, di far chiudere immediatamente la sala, e di procedere a tenore delle Leggi, e del proprio istituto contro li Soci come presuntivamente indicati di attentata perturbazione dell'ordine pubblico, e di contravvenzione alle Leggi.

VI. Le conversazioni private non ordinate a verun preciso oggetto fuorchè a quello di un semplice trattenimento non sono comprese in questa disposizione.

Li Prefetti, e tutte le altre Autorità che esercitano le funzioni di Polizia ne' rispettivi Dipartimenti della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

V I L L A.

VISMARA *Segr. Centrale.*

N. XXXVII.

REPUBBLICA ITALIANA

Milano il 1. Novembre 1803. *anno II.*

Il Governo proclama Legge della Repubblica il seguente Decreto del Corpo Legislativo, ed ordina che sia munito del Sigillo dello Stato, stampato, pubblicato, ed eseguito.

MELZI VICE-PRESIDENTE.

Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

Milano li 28. *Ottobre* 1803. *anno II.*

IL CORPO LEGISLATIVO

RAdunato nel numero di Membri prescritto dall'art. 84. della Costituzione, intesa la lettura di un progetto di Legge in aggiunta della Legge di Polizia 20. Agosto 1802. anno I., approvato dal Consiglio Legislativo il dì 21. del mese di Luglio 1803. anno II., trasmessogli dal Governo il giorno

23.

23. del mese di Ottobre corrente, comunicato alla Camera degli Oratori nello stesso giorno, intesa nella sua seduta dei 28. dello stesso mese la discussione sull' istesso progetto, raccolti i suffragj a scrutinio segreto.

DECRETA;

Art. I. Le facoltà dalla Legge 20. Agosto 1802. anno I. attribuite al Governo negli articoli 3. e 4., sono prorogate fino alla nuova seduta del Corpo Legislativo.

II. La Polizia, entro il termine di giorni otto, deve o dimettere gli arrestati, o fargli consegnare ai Tribunali competenti. E' derogato in questa parte all'art. 67. delle Legge 22. Luglio 1802. anno I.

III. E' preciso debito della Polizia, che il più presto possibile, e prima almeno che spiri il terzo giorno, ogni arrestato venga sottoposto ad esame, e siano a lui comunicati i motivi del suo arresto. Sopravvenendo nuove imputazioni o nuovi indizj, la Polizia riassoggetta l'arrestato ad esame su tali nuove emergenze. In nessun caso lo trattiene oltre il prescritto termine di giorni otto. Essi spirati, o il dimette, o lo consegna ai Tribunali competenti.

Firmat. POGGIOLINI *Presidente*.

Sott. = G. TAMASSIA = L. PORRO *Segretarj*.

Certificato conforme;
Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

RE-

N. XXXVIII.

REPUBBLICA ITALIANA

Milano li 15. Ottobre 1804. anno III.

REGOLAMENTO PER LA POLIZIA GENERALE

IL CONSIGLIERE MINISTRO DELL'INTERNO.

Essendosi riconosciuta la necessità di adottare alcune misure, e cautele dirette a meglio garantire l'osservanza delle veglianti Leggi, e Regolamenti relativi ai Forestieri mentre si dichiarano in pieno vigore le stesse Leggi, e Regolamenti, e specialmente la Legge 25. Termidoro anno IX., il Regolamento 27. Marzo 1802., la Legge 20. Agosto e successivo Decreto di detto anno., resta inoltre prescritto quanto segue:

I. Un mese dopo la pubblicazione del presente restano annullate tutte le Carte di sicurezza rilasciate ai Forestieri da tutti gli Uffícj di Polizia dipendenti da questo Ministero.

II. Ogni Forestiero è tenuto entro il suddetto termine di presentarsi all' Ufficio di Polizia del luogo, ove dimora, per farsi rinnovare la Carta di sicurezza, giustificando i mezzi di sussistenza, i titoli della dimora, la buona condotta, e gli altri estremi voluti dalle suddette Leggi, e Regolamenti.

III. Passato detto termine ogni Forestiero che non è munito della suddetta Carta di sicurezza, può essere arrestato, e sottoposto alle prescrizioni determinate dall'art. II. del suddetto Decreto 18. Ottobre 1802.

IV. Ogni Forestiero, che intende di trattenersi in una Comune murata più di ore ventiquattro, deve all'atto dell'ingresso lasciare alla Porta il Passaporto al Commesso a ciò destinato.

V. Il Commesso ritiene presso di se il passaporto, e per prevenire ogni abuso ordinariamente appoggiato all' inscienza degli ordini, e Leggi veglianti, avvisa il Forestiero dell'obbligo che gli corre di presentarsi nello spazio di ore ventiquattro all'Ufficio di Polizia per ritirarlo, e riportarne la regolare vidimazione. Il Commesso poi nel termine di ore dodici rimette il passaporto all' Ufficio di Polizia, da cui dipende, e rilascia intanto al Forestiero gratuitamente una Carta, nella quale sarà espressa la data del passaporto, il luogo d'onde è staccato, il giorno e l'ora dell'arrivo, ed il luogo, ove avrà indicato di voler possibilmente alloggiare.

VI. Quel Forestiero, che vorrà trattenersi più di ore ventiquattro nella Comune, dovrà entro il suddetto termine munirsi di una Carta di sicurez-

za,

za, come all'art. II. del presente, ed il di lui passaporto resterà intanto depositato presso l'Ufficio di Polizia. Volendo poi partire, gli sarà retrocesso il suo passaporto vidimato nelle forme regolari contro la restituzione della Carta di sicurezza.

VII. Quel Forestiero poi, che è soltanto di passaggio, e non si trattiene nella Comune murata più di ore ventiquattro, indica al Commesso questa circostanza, ed il Commesso, qualora riconosca la legalità del passaporto, gli appone la sua sottoscrizione, e lo rilascia al Forestiero, facendosi soltanto indicare il luogo, ove intende d'alloggiare. In questo caso però il Commesso ne dà pronto avviso all'Ufficio di Polizia locale accompagnato da tutte quelle indicazioni, che avrà rilevate dal passaporto, e dal Forestiero.

VIII. Nelle Comuni non murate ogni albergatore, o Particolare dovrà, prima d'alloggiare un Forestiero qualunque, farsi presentare il passaporto, o la Carta di sicurezza, della quale fosse munito dal competente Ufficio di Polizia, indi notificherà subito il Forestiero alla Polizia locale, indicando nella notificazione la natura del ricapito che gli avrà esibito, il tempo che conta di dimorare nella Comune, e tutte quelle altre notizie che possono somministrare una precisa idea del soggetto.

IX. La Polizia locale col mezzo ordinario della posta fa pervenire all' Ufficio di Polizia Dipartimentale una copia della detta notificazione, ed attende le istruzioni per il contegno da usarsi verso il Forestiero notificato.

X. I Forestieri, che non si uniformano a quanto nel presente Regolamento viene ingiunto, possono essere trattati a termine dell'art. III. del presente.

XI. Gli Albergatori venali, e non venali non sono dispensati dall' obbligo delle notificazioni de' Forestieri, giusta quanto viene ordinato dalla Legge 25. Termidoro e Regolamento 27. Marzo, cosicchè in caso di contravvenzione saranno irremissibilmente assoggettati alle comminatorie ivi stabilite.

E per l'osservanza del presente, che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi, restano specialmente incaricati i Prefetti dei Dipartimenti, e tutte le Autorità esercenti la Polizia.

F E L I C I.

VISMARA *Segretario Centrale*.

RE-

N. XXXIX.

REPUBBLICA ITALIANA

Milano li 11. Luglio 1802. anno I.

Il Governo proclama Legge della Repubblica il seguente Decreto del Corpo Legislativo, ed ordina, che sia munito del Sigillo dello Stato, stampato, pubblicato, ed eseguito.

MELZI VICE-PRESIDENTE.

Il Consigliere Segretario di Stato
NOBILI.

Milano li 10. Luglio 1802. Anno I.

IL CORPO LEGISLATIVO

Radunato nel numero di Membri prescritto dall' articolo 84. della Costituzione, intesa la lettura di un Progetto di Legge relativo alle persone da escludersi negli appalti, che si fanno a conto della Nazione approvato dal Consiglio Legislativo il dì 7. del mese di Luglio corrente, trasmessogli dal Governo il giorno 8. del mese suddetto, comunicato alla Camera degli Oratori nello stesso giorno, intesa nella sua Seduta dei 10. dello stesso mese la discussione sull' istesso Progetto, raccolti i suffragi a scrutinio segreto

DECRETA

Art. I. Ai Funzionarj pubblici stipendiati dalla Nazione, ed a qualunque Impiegato civile, e militare con soldo fisso è vietata ogni partecipazione sì diretta, che indiretta negli appalti, che si fanno per conto della Nazione.

II. E' parimente proibito ai medesimi Funzionarj, ed Impiegati il ricevere direttamente, od indirettamente regali dagli Appaltatori, e da qualunque Amministratore della pubblica sostanza.

III. I Contravventori sono privati delle cariche, e rispettivamente degli impieghi, che coprono; sono inabilitati a più esercitarne in avvenire, ed inoltre incorrono nella pena del triplo di quanto constasse aver essi percepito in frode della presente disposizione.

IV. Il Governo è autorizzato a rescindere que' contratti, ne' quali conste-

rà essere stato accordato partecipazione d'interesse, o regalo ad alcuno de' suddetti Funzionarj ed Impiegati.

V. Le multe indicate all'articolo III. spettano alla Nazione, che ne rilascia la metà al Denunciante, se abbia dati indizj sufficienti a verificare l'accusa.

VI. Nel caso poi contemplato all'articolo I. se la contravvenzione sarà provata, il Denunciante conseguirà un premio di Scudi cento sul Tesoro nazionale.

VII. Il giudizio delle contravvenzioni contemplate dalla presente Legge appartiene ai Tribunali ordinarj.

VIII. Non si ammettono forestieri agli appalti, che concernano articoli di fabbrica o prodotto nazionale.

IX. Que' Fornitori, ed Appaltatori, che si provasse essersi condotti dolosamente, o con mala fede ne' precedenti contratti colla Nazione sono esclusi da qualunque partecipazione diretta, o indiretta negli appalti, e forniture nazionali.

X. Il Governo è autorizzato a rescindere que' contratti, ne' quali si giustificasse, che i Forestieri, e i Fornitori, ed Appaltatori superiormente indicati fossero direttamente, o indirettamente interessati.

Firmat. = L. VACCARI *Presidente*.

Sott. Mangili = Arrivabene *Segretarj*.

Certificato conforme;
Il Consigliere Segretario di Stato
NOBILI.

RE-

N. XL.

REPUBBLICA ITALIANA.

Milano 6. Agosto 1803. *anno II.*

IL VICE-PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Considerando che gli impieghi pubblici non devono essere confidati a persone che siansi disonorate con delitti, o con violazione alle Leggi.

D E C R E T A

I. Non potrà d'ora innanzi essere ammesso, nè conservato nei pubblici impieghi chiunque non giustifichi col mezzo delle fedi degli Uffici Criminali de' luoghi, ne' quali abbia avuto uno stabile domicilio, di non essere stato criminalmente processato.

II. Non vi potrà nemmeno essere ammesso, nè conservato chiunque essendo stato, o venendo ad essere sottoposto agli obblighi prescritti dalla Legge 13. Agosto sulla Coscrizione Militare non giustifichi di averli adempiti.

III. Il Gran Giudice Ministro della Giustizia, ed il Ministro dell'Interno propongono all'approvazione del Governo le discipline da osservarsi per l'esecuzione delle premesse disposizioni, della quale rimangono incaricati i rispettivi Ministri per gli Impiegati, che da essi immediatamente, o mediatamente dipendono.

Il presente Decreto sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

M E L Z I.

Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

N. XLI.

DISCIPLINE

Da osservarsi per l'esecuzione del Decreto del Vice-Presidente 6. Agosto 1803. Anno II.

I. Tutti i Ministeri rendono responsali i proprj Impiegati, le Autorità, e Capi d'Ufficio da loro dipendenti della produzione da farsi delle Fedi da ciascheduno degl' Impiegati stessi entro il termine di tre mesi al Protocollo del rispettivo Ufficio.

II. I Capi di qualunque Dicastero prevengono gl' Impiegati, che nella petizione per riportare la fede, debbano indicare, oltre il nome, e cognome, anche l'età, la paternità, lo stato, ed il tempo dello stabile domicilio.

III. Gli stessi Capi potranno a norma de' casi far presentare anche più d'una fede, qualora l'Impiegato abbia avuto domicilio in più luoghi, e nasca il dubbio, ch'egli abbia delinquito anche fuori del luogo del domicilio.

IV. Quegl' Impiegati, l'origine de' quali non fosse nel Territorio della Repubblica Italiana producono i Certificati del luogo dell' origine stessa, e di quello ove hanno avuto il loro stabile domicilio.

V. Trascorso il detto termine, i rispettivi Capi de' Dicasteri trasmettono al Prefetto l'Elenco di tutti gl' Impiegati nel Dipartimento coll' annotazione di quelli, che hanno presentata la Fede, e degli altri, che non l'hanno presentata. Nel detto Elenco vi si uniscono le Fedi rispettive.

VI. I Prefetti fanno dimettere immediatamente quegl' Impiegati, che non hanno presentata la Fede nel detto termine, e quegli altri, che sono stati processati per titolo infamante, e che furono o condannati, o dimessi a processo aperto. Ne innoltrano indi il rapporto al rispettivo Ministero per il rimpiazzo.

VII. I Prefetti rimettono parimenti ai Ministeri per la Superiore cognizione le Fedi di quegl' impiegati, l'esame delle quali presentasse dei dubbj, o facesse nascere dei rilievi.

VIII. I Capi de' Dicasteri Nazionali residenti in Milano, che non sono sotto l'immediata ispezione del Prefetto, hanno le stesse facoltà, come sopra, conferite ai Prefetti, e riferiscono poi le rispettive occorrenze direttamente ai Ministeri, da cui dipendono.

IX. Le Fedi si rilasciano contro il pagamento delle spese di Cancelleria limitate a soldi 30. coll' espressione = *da valere unicamente per essere prodotta al Capo d'Ufficio*. Sono eccettuati quelli, lo stipendio de' quali non è maggiore di lir. 1200.

X. All'

X. All' avvenire chi cercherà impiego, dovrà nella petizione produrre la fede Criminale, la quale non verrà rilasciata che contro il pagamento delle solite competenze.

XI. Nel caso di qualche infedeltà commessa dagl' Impiegati nelle notificazioni, i Prefetti praticheranno le indagini riservate d'Ufficio per porle in chiaro.

XII. Ritenute le suddette disposizioni in generale per tutti gl' Impiegati, quelli però del Potere Giudiziario faranno centro ai Luogotenenti Commissarj presso i Tribunali, i quali sono incaricati dell'esecuzione delle stesse prescrizioni, come sopra indicate ai Prefetti.

XIII. Tutti quegl' Impiegati, che sono nell' età della Coscrizione debbono presentare ai rispettivi Capi de' Dicasteri nel termine di un mese il Certificato d'aver adempito agli obblighi portati dalla Legge 13. Agosto 1802., e questi l' innoltrano ai Prefetti.

XIV. Quegl' Impiegati, che essendo nell' età come sopra non presentano il detto Certificato, sono immediatamente dimessi dai Prefetti, che ne rendono informati i rispettivi Ministeri per il rimpiazzo.

XV. Di mano in mano che gl' Impiegati entrano nell' età della Coscrizione debbono pur essi presentare il suddetto Certificato. In caso di mancanza, sono dimessi dai Prefetti sul rapporto del Capo del Dicastero.

XVI. In caso di dubbio l'Autorità, da cui dipende l'Impiegato, lo obbliga a produrre la prova dell' età.

XVII. Restano ferme anche per questa prescrizione le eccezioni degli articoli 8. e 12. relative al metodo di direzione.

XVIII. D'ora in avanti non si ammetterà alcuna petizione per impiego senza che vi sia unito il Certificato suddetto d'avere il Petente adempito agli obblighi della Legge 13. Agosto 1802., quando in qualche tempo a causa dell' età vi sia stato sottoposto.

XIX. Non sono comprese nell' obbligo di produrre il Certificato le Autorità Costituzionali.

Le presenti discipline sono comunicate a tutti i Ministri, e da questi diramate alle Autorità rispettivamente dipendenti per l'esatta loro esecuzione.

Monza 18. Agosto 1803. Anno II.

Approvato

MELZI VICE PRESIDENTE.

Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

N. XLII.

REPUBBLICA ITALIANA

Milano 27. Maggio 1802. anno I.

IL CONSIGLIERE MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI.

A V V I S O.

Molti de' nostri Concittadini, i quali per loro affari spediscono documenti in Paese estero, si trovano spesso esposti al pregiudizio di non poter valersene legalmente innanzi a quei Tribunali, e Dicasteri, siccome mancanti di firme presso i medesimi accreditate.

All' oggetto quindi di prevenire simile loro pregiudizio si deduce a pubblica notizia

Chiunque dovrà spedire documenti fuori del Territorio della Repubblica per essere prodotti innanzi alle Autorità estere, avrà cura di riportare la sottoscrizione del Notaro, la legalizzazione della Municipalità locale, o di chi ne fa le veci, in seguito quella del Prefetto del Dipartimento, o di chi ne supplisce le funzioni, poi del Ministro degli Affari Interni, infine del Ministro delle Relazioni estere a Parigi per le carte che sono trasmesse in Francia, ovvero dell' Incaricato del Portafoglio degli Affari esteri per le carte che si trasmettono agli altri paesi, ove si trovano Agenti Diplomatici della Repubblica; osservate le consuetudini vigenti rispetto agli altri paesi, ove non esistono Incaricati d' affari per la Repubblica Italiana.

V I L L A.

VISMARA *Segretario Centrale.*

INDICE

DELLE LEGGI, E DECRETI

CHE SI CONTENGONO IN QUESTO VOLUME.